

**SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA**

**Dipartimento di Scienze Giuridiche**

**Dottorato in**

**“Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella  
Prospettiva Europea ed Internazionale”**

**Curriculum: “Diritto Commerciale Comparato ed Uniforme”**

**IUS/02**

**XXXV Ciclo**

**Tesi di Dottorato**

**LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO SOCIETARIO NEL  
PRISMA DELLA COMPARAZIONE E DELLA SOSTENIBILITA':  
LA SOCIETÀ *BENEFIT***

**Candidato:**

**Dott. Alessandro Schioppa**

**Tutor:**

**Prof. Gianluca Scarchillo**

**A.A. 2021/2022**

# LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO SOCIETARIO NEL PRISMA DELLA COMPARAZIONE E DELLA SOSTENIBILITÀ:

## LA SOCIETÀ *BENEFIT*

INTRODUZIONE .....	1
--------------------	---

### CAPITOLO I

#### LE RADICI DELLA SOSTENIBILITÀ: RIFLESSIONI INTRODUTTIVE SULLE “COMPONENTI” IN UNA PROSPETTIVA DI “DIRITTO MULTIFATTORIALE”

1. <i>Le componenti spirituali</i> .....	4
1.2. <i>La Dottrina sociale della Chiesa</i> .....	6
1.3. <i>Sulle tracce di concetti itineranti</i> .....	12
2. <i>Le componenti filosofiche</i> .....	20
3. <i>Tra solidarietà e sussidiarietà</i> .....	26
4. <i>Le componenti economico-giuridiche, l'analisi di Law &amp; Economics e nuove prospettive. Linee oblique nei reticolati</i> .....	33
5. <i>Figli dei tempi. Contro l'eclissi dell'individuo. Dal consumatore al “Consumatore”</i> .....	43
6. <i>La sostenibilità nel panorama internazionale, l'Agenda ONU 2030 ed il contesto europeo</i> .....	47
6.1. <i>Verso un'Unione europea sostenibile. Un composito quadro che si arricchisce (cenni)</i> .....	57
7. <i>Il diritto societario e le sfide dei tempi. Riflessioni e suggestioni diacroniche nello studio giuridico “multifattoriale”: una questione di metodo</i> .....	73

### CAPITOLO II

#### LA BENEFIT CORPORATION, UNO STRUMENTO DAL DIRITTO SOCIETARIO STATUNITENSE

1. <i>Brevi premesse di diritto societario comparato per “orientarsi nel pensiero”</i> .....	80
2. <i>Questioni di diritto societario statunitense</i> .....	95
3. <i>Corporate social responsibility e Social Enterprise, verso nuovi modelli</i> ....	104
4. <i>B-Corp e Benefit Corporation</i> .....	110
4.1. <i>Il Model Act</i> .....	113
4.2. <i>La disciplina del Delaware</i> .....	119
5. <i>Considerazioni conclusive di diritto societario statunitense</i> .....	123

## **CAPITOLO III**

### **IL TRAPIANTO GIURIDICO ITALIANO: LA SOCIETÀ BENEFIT**

1. <i>Premesse, il terreno costituzionale</i> .....	129
2. <i>L'introduzione della società benefit: un legal transplant legislativo</i> .....	132
3. <i>La disciplina della Società Benefit</i> .....	136
3.1. <i>L'oggetto sociale</i> .....	139
3.1.1. <i>Considerazioni a valle della modifica statutaria. Il dibattito sul recesso</i> .....	147
3.1.2. <i>Considerazioni di passaggio sull'“effetto benefit”</i> .....	151
3.2. <i>Doveri e responsabilità degli amministratori</i> .....	155
3.3. <i>Trasparenza</i> .....	159

## **CAPITOLO IV**

### **COMPARAZIONE SUL CAMPO**

1. <i>Premessa</i> .....	161
2. <i>L'oggetto sociale</i> .....	162
2.1. <i>(segue) Lo statuto di Nativa s.r.l.</i> .....	162
2.2. <i>(segue) L'oggetto sociale nella Benefit Corporation statunitense</i> .....	167
2.3. <i>(segue) Ulteriori considerazioni sull'oggetto sociale</i> .....	172
3. <i>Il ruolo degli amministratori</i> .....	176
4. <i>La Trasparenza</i> .....	182

### **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....186**

1. <i>Una visione d'insieme</i> .....	186
2. <i>Una visione eurounitaria e di prospettiva</i> .....	198

### **BIBLIOGRAFIA.....204**

### **SITOGRAFIA.....223**

## INTRODUZIONE

Lo sviluppo sostenibile costituisce anzitutto un passaggio d'epoca, una tensione verso il futuro.

Esso schiude dinnanzi agli occhi di chi lo osserva una molteplicità di stimoli, di spunti di riflessioni ma anche di sfide che il cambiamento – inevitabilmente – porta con sé.

Accanto alle sfide, però, il Giurista deve essere in grado, specialmente se Comparatista, di vedere delle nuove *opportunità*. Nuove vie per dare delle risposte auspicabilmente più equilibrate e consapevoli di quelle che avrebbe dato in precedenza, poiché ora il panorama che ha di fronte si arricchisce di ulteriori componenti che prima non conosceva, non considerava o che non erano ancora adeguatamente maturate nella società.

L'analisi che si tenta di sviluppare nelle pagine che seguono mira a portare alla luce il rapporto tra lo sviluppo delle mutate percezioni del rapporto tra attività produttiva e contesto ambientale e sociale con cui essa entra in contatto o su cui impatta, da un lato, e la risposta innovativa offerta sul piano giuridico, dall'altro.

L'attività d'impresa, infatti, non è una realtà parallela, isolata rispetto a quella in cui si inserisce, ma è con essa collegata e ne è, chiaramente, parte. La soluzione di un possibile conflitto tra le due realtà, quindi, non deve necessariamente significare la soccombenza dell'una o dell'altra. Occorrerà, invece, che si realizzi un (necessario per quanto complicato) equilibrio, che va ricercato. Il tema si arricchisce così di concetti come *libertà, responsabilità, solidarietà*, declinata anche come *solidarietà intergenerazionale, consapevolezza*, che illuminano il complesso quadro di uno sviluppo che va, non a caso, a qualificarsi come “*sostenibile*” e che abbisogna, dunque, di strumenti che consentano tale *sostenibilità*.

La Società *Benefit* (e la sua originaria versione statunitense *Benefit Corporation*) sono l'espressione di questa *complessità*. È chiaro, infatti, che questioni complesse necessitano di risposte complesse, che cerchino l'equilibrio tra gli interessi in gioco. E si sa, l'equilibrio è la questione – per quanto complessa – che più attiene al diritto.

La sfida è, dunque, grande ma l'opportunità lo è ancora di più se si guarda al futuro.

La tematica poi evidenzia quel legame che unisce l'evoluzione sociale e culturale con l'evoluzione del diritto e, in particolare, dei suoi strumenti.

Questo collegamento deve spingere il comparatista a riflettere sulle "componenti" che si pongono alla radice del mutamento o della maturazione culturale che hanno creato un terreno d'intesa, un "sentire comune" capace di agevolare la diffusione della premura per i temi della sostenibilità e, soprattutto, di agevolare la circolazione (che andrà ulteriormente stimolata) di strumenti innovativi come la *benefit corporation*.

Ogni sistema, poi, interpreta il proprio intervento rispetto alle comuni esigenze del nostro tempo attraverso i propri canoni, con il proprio "vissuto" culturale, con la propria *path dependency*. Il trapianto, infatti, di tali strumenti dipenderà o risentirà della maggiore o minore affinità culturale.

Pertanto, considerata tale riflessione iniziale, l'approccio metodologico vuole essere quello del "caleidoscopio" tanto caro all'insegnamento del Prof. Scarchillo, il quale osserva che «[i] problemi giuridici non possono essere [...] risolti sulla base di un semplice sillogismo, ma dalla commistione di una molteplicità di fattori quali dogmi, ideologie, principi, strutture sociali propri della tradizione giuridica dell'interprete che condizionano le soluzioni a seconda del momento storico o contesto sociale nel quale viene assunta la decisione»<sup>1</sup>. Tale approccio del "caleidoscopio" si configura, dunque, come "multifattoriale" poiché raccoglie nell'analisi giuridica una molteplicità di fattori anche non giuridici ma comunque preziosi per la comprensione dei fenomeni e per lo studio giuridico del comparatista, consentono sia di *comprendere* altri sistemi (anziché limitarsi a *confrontarli*) sia di individuare dei terreni di contatto e, soprattutto, di condivisione, sui quali si possa realizzare la circolazione delle soluzioni da dare ai medesimi problemi che si presentano nel mondo.

Si tratta, in sostanza, di un'opera culturale al servizio dell'uomo.

Difatti, «proprio della cultura è la dinamicità, il confronto, la permeabilità. Soltanto se si promuove un "comune" condiviso, che non sia una riduzione al conformismo, il comune dei vari sistemi sarà vivifico, capace di creare e sviluppare nuove prospettive ed effettive opportunità di condivisione»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> G. SCARCHILLO, *Class Action, Dalla comparazione giuridica alla formazione del giurista: un caleidoscopio per nuove prospettive*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 10.

<sup>2</sup> *Ivi*, pp. 9-10.

L'analisi, infatti, muove (inevitabilmente) da alcune riflessioni circa le “radici” della sostenibilità (Capitolo I) osservando alcune componenti della maturazione che ha condotto alla “transizione d'epoca” che stiamo vivendo ed in cui si inserisce (e di cui, soprattutto, è espressione) la società *benefit*. Il percorso, dunque, si snoda tra componenti spirituali, filosofiche, sociali, economiche (compresa la prospettiva di *Law and Economics* di Guido Calabresi) ed, infine, con riferimento al contributo proveniente dal panorama internazionale ed europeo.

Lo studio poi si concentra sull'analisi della *benefit corporation* statunitense (Capitolo II), osservandone le premesse della cultura giuridica societaria e del percorso evolutivo passato attraverso dibattiti e perplessità (in dottrina ma anche in giurisprudenza) fino ad arrivare all'analisi della disciplina della legge modello e dell'emblematico Stato del Delaware. Emergono, infine, alcuni aspetti interessanti, frutto delle sedimentazioni culturali segnalate in apertura.

Lo sguardo si sposta poi al di qua dell'oceano per osservare il *legal transplant* italiano e la disciplina delle società *benefit* (Capitolo III).

Da ultimo, si tenterà di calare la comparazione “sul campo”, osservando più da vicino come si strutturano le norme statutarie del modello *benefit*. Infatti, rivolgere l'attenzione a tale aspetto ci consentirà di osservare come la relativa disciplina si riverbera sull'articolazione statutaria (sia italiana che statunitense) e, offrendo una prospettiva pratica, permetterà di comprenderne meglio il funzionamento ma anche la “solidità” dell'impegno *benefit* (Capitolo IV).

Ciò che però è comune ai vari passaggi in cui si articolano le analisi che seguono è la *centralità della persona umana* e dell'incredibile ruolo che essa può giocare nel determinare il cambiamento del proprio mondo nel presente e renderne possibile la creazione di uno migliore nel futuro, per sé e per gli altri.

# CAPITOLO I

## LE RADICI DELLA SOSTENIBILITÀ: RIFLESSIONI INTRODUTTIVE SULLE “COMPONENTI” IN UNA PROSPETTIVA DI “DIRITTO MULTIFATTORIALE”

SOMMARIO: 1. *Le componenti spirituali* – 1.2. *La Dottrina sociale della Chiesa* – 1.3. *Sulle tracce di concetti itineranti* – 2. *Le componenti filosofiche* – 3. *Tra solidarietà e sussidiarietà* – 4. *Le componenti economico-giuridiche, l'analisi di Law & Economics e nuove prospettive. Linee oblique nei reticolati* – 5. *Figli dei tempi. Contro l'eclissi dell'individuo. Dal consumatore al “Consum-attore”* – 6. *La sostenibilità nel panorama internazionale, l'Agenda ONU 2030 ed il contesto europeo* – 6.1. *Verso un'Unione europea sostenibile. Un composito quadro che si arricchisce (cenni)* 7. *Il diritto societario e le sfide dei tempi. Riflessioni e suggestioni diacroniche nello studio giuridico “multifattoriale”: una questione di metodo.*

### 1. *Le componenti spirituali*

È di incredibile attualità l'uso di espressioni come “sviluppo sostenibile”, “sostenibilità dell'attività produttiva”, “sostenibilità ambientale e sociale” ma anche – con una maggiore sfumatura tecnico-giuridica – “impresa sociale” oppure, nella versione di lingua inglese, “*social enterprise*”.

L'attenzione collettiva, così come quella del decisore politico, nazionale e sovranazionale, pare spesso rivolta ai temi sottesi a tali espressioni. Le questioni di natura giuridico-economica che vengono trattate dagli operatori giuridici richiamano sovente le problematiche, le prospettive e le aspettative che questi fronti implicano.

Nell'evidente e diffuso interesse che tutto ciò desta emerge altresì l'utilità di volgere lo sguardo alle nostre spalle, non certo per retrocedere, ma solamente per indagare e, se possibile, comprendere. Comprendere quali sono i sentieri percorsi o meglio (per adottare una metafora in qualche modo non estranea all'ambito) quali sono le radici che hanno permesso la fioritura delle attuali consapevolezze e – più nello specifico – la nascita di fenomeni giuridici come quello delle società *benefit*, così da averne, auspicabilmente, una maggiore contezza.

La concezione dell'attività di impresa come una realtà inevitabilmente connessa al contesto sociale ed ambientale in cui essa si colloca fa risuonare l'eco di concezioni e

percezioni che si pongono, da un lato, su un terreno chiaramente giuridico, ma, dall'altro, anche su un più ampio terreno in cui si consuma quell'inesauribile scambio tra la cultura del tempo ed il diritto.

Per fare un esempio, è innegabile l'impatto e l'influsso che hanno avuto tanto Milton Friedman quanto Papa Francesco sul modo di concepire l'attività produttiva. Ciascuna visione ha inevitabilmente posto l'accento su alcuni aspetti, sollevato alcuni problemi e richiamato l'attenzione su certe priorità.

Non stupisce, quindi, come il *World Economic Forum*<sup>3</sup> abbia considerato la cultura religiosa come un motore estremamente importante per dare energia al cambiamento e per affrontare con una maggiore consapevolezza le sfide del nostro tempo.<sup>4</sup>

Proprio tale considerazione ci incoraggia ad affrontare – con laico interesse – il tema dell'accennato retroterra culturale e giuridico. Si procederà, dunque, ad analizzare il grande ruolo che per buona parte della cultura giuridica occidentale ha giocato la cultura cristiana con particolare riguardo alla Dottrina Sociale della Chiesa ed in considerazione del rinnovato interesse (intellettuale e sociale) che hanno suscitato gli scritti di Papa Benedetto XVI prima e di Papa Francesco poi in materia di rapporto tra attività produttiva dell'uomo ed ambiente naturale e sociale. L'analisi tenterà altresì di mettere in luce come determinati concetti e sensibilità spirituali siano, in un certo modo, "itineranti", ricorrendo in diversi contesti culturali e spirituali (anche "lontani") che, con il loro apporto alla maturazione delle correnti consapevolezze della sostenibilità, hanno contribuito al formarsi di un comune sentire ed a quella convergenza di intenti che ha trovato nel diritto un cruciale strumento di intervento.

---

<sup>3</sup> WORLD ECONOMIC FORUM, *The Role of Faith in Systemic Global Challenges*, Cologny/Ginevra, giugno 2016, reperibile al link: [https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GAC16\\_Role\\_of\\_Faith\\_in\\_Systemic\\_Global\\_Challenges.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC16_Role_of_Faith_in_Systemic_Global_Challenges.pdf) .

Viene osservato in particolare da B. GRIM-L. WOODHEAD, «*Can religion make economic growth more fair?*», in WORLD ECONOMIC FORUM, *The Role of Faith in Systemic Global Challenges*, cit. p. 10: «*whether it works for good or ill, the role of religion and faith in promoting inclusive growth around the world needs to be taken seriously*».

<sup>4</sup> F. SORVILLO, «*Libertà religiosa e Responsabilità Sociale d'Impresa*», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 7 del 2020, pp. 100-101. L'A. in particolare richiama le parole di apertura del documento del WORLD ECONOMIC FORUM, *The Role of Faith in Systemic Global Challenges*, cit. p.3, ove si afferma che «*[t]he World Economic Forum recognizes that faith plays a dynamic and evolving role in society*», perciò, visto il potere della fede di impattare sulle questioni di rilevanza globale e di plasmarne le prospettive, il Forum coinvolge le guide religiose e le loro prospettive nel suo operato.

## 1.2. La Dottrina Sociale della Chiesa

È stato saggiamente osservato che «i precetti religiosi hanno costituito nella storia dell'umanità l'antefatto logico e morale delle norme di comportamento prima e di un'infinità di norme giuridiche poi»<sup>5</sup> e che «le norme che hanno un'ampia condivisione nella società hanno più probabilità di essere osservate spontaneamente dai consociati».<sup>6</sup>

Visto dunque il grande impatto del cristianesimo sullo sviluppo della cultura giuridica occidentale<sup>7</sup>, pare di grande utilità richiamarne alcuni aspetti utili ai fini della presente riflessione.

Con l'espressione Dottrina Sociale della Chiesa si intende fare riferimento a quell'«insieme di principi, teorie, insegnamenti e direttive esistenti e vigenti nella Chiesa cattolica in materia sociale ed economica, con particolare riferimento ai problemi di interesse nel mondo contemporaneo»<sup>8</sup>. Tale articolato pensiero, che dal 2005 è sintetizzato nel *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, costituisce il distillato di una molteplicità di documenti ed atti della Chiesa, nel quale oltre alle encicliche dei Papi ed ai loro discorsi si collocano gli studi ed i dibattiti sia di sacerdoti che di laici.

La stella polare di tutto ciò è la persona umana, creata dal Divino, cui debbono tendere le istituzioni della società ed il compito della Dottrina Sociale della Chiesa consiste nell'interpretazione della realtà proprio attraverso le lenti della tradizione cristiana ed in particolare, del suo testo sacro, il Vangelo, in base al quale orientare le condotte. Saranno quindi considerati legittimi, in tale ottica, quello Stato e quel mercato (così come l'impresa ed il lavoro) che permettano all'individuo di svolgere un'esistenza in libertà e dignità<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Così A. TOFFOLETTO, *Note minime a margine di Laudato sì*, in *Le Società*, 2015, XI, p. 1203. L'A. precisa inoltre: «non voglio certo arrivare a suggerire che le prese di posizione della Chiesa Cattolica attraverso i Papi debbano avere un qualche ruolo nella formazione delle norme, ma ritengo tuttavia molto interessante, in una prospettiva laica, osservarne l'evoluzione, anche solo al fine di misurare il grado di allineamento delle norme con i principi dell'etica cattolica».

<sup>6</sup> *Id.*

<sup>7</sup> Sul punto si veda G. LO CASTRO, «L'apporto del cristianesimo alla formazione dell'esperienza giuridica del mondo occidentale», in AA. VV., *Giuristi della 'Sapienza', questioni di filosofia del diritto*, (a cura di) B. LEUCADITO-G. PETROCCO, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 333 ss.

<sup>8</sup> E. MARCHISIO, «Brevi note su contratto, impresa e mercato nella dottrina sociale della Chiesa», in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<http://www.statoechiese.it>), n. 3 del 2020, p. 42.

<sup>9</sup> V. E. MARCHISIO, *Brevi note su contratto, impresa e mercato nella dottrina sociale della Chiesa*, cit., pp. 43-44. Sul punto si vedano, in particolare, le parole di Giovanni Paolo II richiamate dall'A. Il Pontefice afferma nell'enciclica *Sollicitudo Rei Socialis* – riferendosi alle «complesse realtà dell'esistenza dell'uomo, nella società e nel contesto internazionale, alla luce della fede e della tradizione ecclesiale» - che lo «scopo principale è di interpretare tali realtà, esaminandone la conformità o difformità con le linee dell'insegnamento del Vangelo sull'uomo e sulla sua vocazione terrena e insieme trascendente; per

Per svolgere ulteriori ma necessarie riflessioni su tale ambito va ricordato anzitutto che nello sviluppo della Dottrina Sociale della Chiesa si possono individuare due momenti. Il primo va dalla Lettera enciclica *Rerum Novarum* di Leone XIII, quindi dal 1891, fino al suo centenario coincidente con l'enciclica *Centesimus Annus* di Giovanni Paolo II. Il secondo – a noi temporalmente più vicino – si apre nel 2009 con *Caritas in Veritate* di Benedetto XVI nella quale il Pontefice rimarca la linea seguita dai predecessori volta ad affrancarsi dalle preesistenti categorie del capitalismo e del socialismo, per rielaborare la realtà concentrandosi sulla persona umana senza, quindi, comprimerla in costruzioni teoriche che limiterebbero la riflessione sui tempi.<sup>10</sup>

Nella visione della Dottrina Sociale della Chiesa, dunque, il libero mercato si configura come un utile strumento dello sviluppo economico. Ciò vale nella misura in cui questo si traduca in un “luogo” in cui con un buon uso delle risorse e con l'attività di produzione e di scambio si possa rispondere ai bisogni dei singoli in un contesto concorrenziale idoneo a gratificare l'impegno imprenditoriale e l'indole innovatrice ma che si presenti, comunque, come animato da una «*sana concorrenza*».<sup>11</sup> Un mercato, quindi, ancorato ad un terreno valoriale e che si ponga come uno strumento nelle mani dell'uomo per la realizzazione del bene comune senza così «*degenerare in un'istituzione disumana e alienante*»<sup>12</sup>. In tale prospettiva, dunque, emerge – con una certa vicinanza alle correnti concezioni dell'attività d'impresa – che «[l'] utile individuale *dell'operatore economico, sebbene legittimo, non deve mai diventare l'unico obiettivo. Accanto ad esso, ne esiste un altro, altrettanto fondamentale e superiore, quello dell'utilità sociale che deve trovare realizzazione non in contrasto, ma in coerenza con la logica di mercato*».<sup>13</sup>

In questo scenario, lo Stato deve garantire (oltre l'aiuto ai più fragili) l'ancoraggio dell'economia a finalità morali attraverso politiche che non prevarichino le attività di mercato «*il cui svolgimento deve rimanere libero da sovrastrutture e costrizioni*

---

*orientare, quindi, il comportamento cristiano*». GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Sollicitudo Rei Socialis*, n. 41.

<sup>10</sup> E. MARCHISIO, *Brevi note su contratto, impresa e mercato nella dottrina sociale della Chiesa*, cit., p. 50. Sul punto costituiscono dei chiari esempi le parole di PIO XI, Lett. Enc. *Quadragesimo anno*, n. 10, che nel richiamare la *Rerum Novarum* ricorda che Leone XIII nel trattare le sofferenze degli ultimi si pone al loro fianco «*senza chiedere aiuto alcuno né al liberismo né al socialismo*». Inoltre, GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Sollicitudo Rei Socialis*, n. 41, precisa che: «*La Dottrina sociale della chiesa non è una «terza via» tra capitalismo liberista e collettivismo marxista, e neppure una possibile alternativa tra altre soluzioni meno radicalmente contrapposte: essa costituisce una categoria a sè*».

<sup>11</sup> *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, § 347.

<sup>12</sup> *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, § 348.

<sup>13</sup> *Id.*

*autoritarie*».<sup>14</sup> In tal modo lo Stato e le strutture pubbliche – senza condizionare indebitamente le energie imprenditoriali – debbono realizzare le condizioni che favoriscano l’iniziativa economica privata, il suo sviluppo, così come quello dell’autonomia e della responsabilità dei singoli. Il timore è che in caso contrario un «*intervento diretto troppo pervasivo*» possa generare una deresponsabilizzazione dei cittadini e rimpolpare le strutture pubbliche con i conseguenti appesantimenti burocratici.<sup>15</sup> Tale visione, infatti, presuppone lo stretto legame tra libertà e responsabilità come base per promuovere uno “sviluppo umano integrale”<sup>16</sup>. Viene affermato pertanto che solamente «*se libero, lo sviluppo può essere integralmente umano; solo in regime di libertà responsabile esso può crescere in maniera adeguata*».<sup>17</sup>

Inoltre, con riguardo all’impresa in sé, questa viene concepita come *un bene per tutti*. Essa è idonea a generare ricchezza per la società tutta: «*non solo per i proprietari, ma anche per gli altri soggetti interessati alla sua attività*»<sup>18</sup>. Difatti, oltre a quella economica «l’impresa svolge anche una funzione sociale, creando opportunità d’incontro, di collaborazione, di valorizzazione delle capacità delle persone coinvolte».<sup>19</sup> In tale prospettiva viene avvertito come un pericolo la concezione di un’impresa devota esclusivamente all’interesse dell’investitore, abdicante in tal modo alla citata valenza sociale. Viene tuttavia riconosciuta una progressiva diffusione della «*consapevolezza circa la necessità di una più ampia “responsabilità sociale” dell’impresa. [...] Si va sempre più diffondendo il convincimento in base al quale la gestione dell’impresa non può tenere conto degli interessi dei soli proprietari della stessa, ma deve anche farsi carico di tutte le altre categorie di soggetti che contribuiscono alla vita dell’impresa: i lavoratori, i clienti, i fornitori dei fattori di produzione, la comunità di riferimento*».<sup>20</sup> A queste osservazioni del Papa emerito hanno fatto seguito le parole di Papa Francesco che senza

---

<sup>14</sup> *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa* § 352.

<sup>15</sup> Per queste analisi si veda: *Dottrina Sociale della Chiesa* §§ 349-354; E. MARCHISIO, *Brevi note su contratto, impresa e mercato nella dottrina sociale della Chiesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., pp. 55-57.

<sup>16</sup> BENEDETTO XVI, Lett. Enc. *Caritas in Veritate*, n. 17.

<sup>17</sup> Così *ibidem*. Il Pontefice facendo riferimento alla concezione dello sviluppo come *vocazione* – così come concepita da Paolo VI – afferma che «*[l]o sviluppo umano integrale suppone la libertà responsabile della persona e dei popoli: nessuna struttura può garantire tale sviluppo al di fuori e al di sopra della responsabilità umana*».

<sup>18</sup> *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa* § 338.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> BENEDETTO XVI, Lett. Enc. *Caritas in Veritate*, n. 40.

mezzi termini parla del principio di massimizzazione del profitto come addirittura di una «*distorsione concettuale dell'economia*»<sup>21</sup>.

Ciò che si registra, in particolare, sulle specificità del pensiero del corrente pontefice rispetto al suo predecessore, è l'assunzione, talvolta, di toni che si pongono in sintonia con la linea della "decrescita" professata, in particolare, da Serge Latouche. In tale prospettiva viene sostenuta l'opportunità di un rallentamento del progresso umano al fine di sottrarre l'uomo dalla condizione attuale, cioè di essere soggiogato dall'economia, fermo restando tuttavia il livello di benessere corrente<sup>22</sup>. Di questo auspicio a far decrescere per il futuro il progresso dell'uomo se ne avverte un'eco là ove il Pontefice afferma: «[n]essuno vuole tornare all'epoca delle caverne, però è indispensabile rallentare la marcia per guardare la realtà in un altro modo, raccogliere gli sviluppi positivi e sostenibili, e al tempo stesso recuperare i valori e i grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane»<sup>23</sup>.

La via che, invece, veniva suggerita da Benedetto XVI non consisteva nella decrescita, nel "rallentare la marcia" poiché – nella sua prospettiva – un'assenza di sviluppo tradisce una mancanza di fiducia tanto nella persona umana quanto in Dio<sup>24</sup>. Inoltre, egli riconosce – valorizzandone la componente positiva<sup>25</sup> – che lo sviluppo ha rappresentato la via che ha liberato molti dalla povertà e dato voce a livello internazionale a Nazioni che prima non l'avevano<sup>26</sup>.

Tale lettura offerta dall'Enciclica di Ratzinger non convinceva Latouche, che, anzi, la interpretava più come un "compromesso" necessario alla Chiesa per assicurarsi

---

<sup>21</sup> FRANCESCO, Lett. enc. *Laudato sì*, n. 195.

<sup>22</sup> G. TARANTINO, «*Su un rapporto armonico tra uomo e natura: una riflessione etico-giuridica*», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<http://www.statoechiese.it>), n. 12 del 2018, p. 12.

<sup>23</sup> FRANCESCO, Lett. enc. *Laudato sì*, n. 114.

<sup>24</sup> BENEDETTO XVI, Lett. Enc. *Caritas in Veritate*, n. 14, ove il Papa Emerito osserva: «*L'idea di un mondo senza sviluppo esprime sfiducia nell'uomo e in Dio*».

<sup>25</sup> In tale prospettiva pare significativo richiamare le analisi di Benedetto XVI dalle quali è possibile evincere l'idea di una non innata ed inevitabile malignità (*in re ipsa*) della tecnica e dello sviluppo: «*[L]a tecnica, presa in se stessa, è ambivalente. Se da un lato, oggi, vi è chi propende ad affidarle interamente detto processo di sviluppo, dall'altro si assiste all'insorgenza di ideologie che negano in toto l'utilità stessa dello sviluppo, ritenuto radicalmente anti-umano e portatore solo di degradazione. Così si finisce per condannare non solo il modo distorto e ingiusto con cui gli uomini talvolta orientano il progresso, ma le stesse scoperte scientifiche, che, se ben usate, costituiscono invece un'opportunità di crescita per tutti*», così BENEDETTO XVI, Lett. Enc. *Caritas in Veritate*, n. 14.

<sup>26</sup> BENEDETTO XVI, Lett. Enc. *Caritas in Veritate*, n. 21, «*E' vero che lo sviluppo c'è stato e continua ad essere un fattore positivo che ha tolto dalla miseria miliardi di persone e, ultimamente, ha dato a molti Paesi la possibilità di diventare attori efficaci della politica internazionale*».

di mantenersi a galla come istituzione che opera nel mondo contemporaneo<sup>27</sup>. Secondo l'economista francese, la mancanza della Chiesa era stata – almeno fino alla più radicale *Laudato sì* - di aver criticato solamente gli eccessi e le distorsioni del sistema economico globalizzato anziché il sistema capitalistico in sé. L'opzione di una versione migliore di tale sistema non pareva e non pare soddisfare i sostenitori della decrescita, i quali vedono invece con maggiore favore le posizioni di Papa Bergoglio, benché non giungano a consacrare apertamente una *via della decrescita made in Vatican*<sup>28</sup>.

Sicuramente il beneficio è stato – come peraltro osserva anche Latouche<sup>29</sup> – l'impatto sulla società civile rispetto alla quale, pur avendo una minore presa rispetto al passato, gioca sicuramente un ruolo importante come rilevante componente culturale. Ciò considerato, potremmo tuttavia osservare che non avendo portato ad una sterzata anti-crescita ha condotto – unitamente ad altre componenti culturali – a rivolgere con forza l'attenzione al tema complessivo stimolando opportune riflessioni. Queste riflessioni però – diversamente da taluni auspici di smantellamento del sistema – hanno cercato nuove vie, nuove soluzioni, delle alternative possibili. Hanno alimentato il cammino verso uno *sviluppo* che fosse *sostenibile*.

Forse (in una sorta di c.d. “*eterogenesi dei fini*”) le risonanti posizioni di Papa Francesco, che molti sostenevano come un'apertura *pro*-decrescita, hanno invece contribuito a orientare l'intero sistema capitalistico verso un modo diverso di funzionare anziché verso un suo totale abbattimento. L'Enciclica costituisce dunque, in fin dei conti, un ulteriore e forte impulso allo *sviluppo sostenibile*.

Due visioni dunque divergenti<sup>30</sup>, certo con toni di meditazione entrambe e lontane da radicalismi di soluzioni nette, ma comunque portatrici di prospettive differenti. Stesso

---

<sup>27</sup> S. LATOUCHE, «L'enciclica “Laudato sì” e il progetto della decrescita. Consonanze e dissonanze», in «“Laudato sì” di papa Francesco, Per un'ecologia integrale: problemi e prospettive», in *Quaderni per il Dialogo e la Pace*, CEEP – ACLI, I, 2016, p. 25, ove l'A. osserva che «[n]ella critica da me rivolta all'enciclica Caritas in Veritate, dicevo che la chiesa, come ogni altra istituzione, non può sopravvivere se non facendo compromessi, e che non è il caso di fargliene un rimprovero. Aggiungevo che, tuttavia, il compromesso non implica necessariamente la compromissione con la banalità del male che la megamacchina tecno-economica genera naturalmente».

<sup>28</sup> Osserva infatti S. LATOUCHE, «L'enciclica “Laudato sì” e il progetto della decrescita. Consonanze e dissonanze», cit., p. 25 che «[...] la dichiarazione pontificia segna una rottura incontestabile poiché costituisce, stando ai termini stessi di cui fa uso, un forte pronunciamento a favore di una ecologia radicale, e ciò nonostante una tale radicalità non si spinga tanto lontano da raggiungere pienamente il progetto canonico della decrescita».

<sup>29</sup> S. LATOUCHE, «L'enciclica “Laudato sì” e il progetto della decrescita. Consonanze e dissonanze», cit., p. 33 ove l'A. riconosce che «[s]ebbene il magistero della chiesa non sia più ciò che prima poteva essere il messaggio arrivi più tardi, il suo impatto sulla società civile laica è lungi dall'essere trascurabile».

<sup>30</sup> Per la ricostruzione delle due diverse prospettive, in cui si richiamano le riflessioni dei due Pontefici, si vedano le analisi di S. LATOUCHE, «L'enciclica “Laudato sì” e il progetto della decrescita. Consonanze e

amore e premura di curare il Creato, certo, ma con due diversi orientamenti sulla *cura della casa comune*. In un certo modo ciascuna di esse costituisce solamente – per riprendere un noto titolo che qui suggerisce un’assonanza di immagini – “*One View of the Cathedral*”<sup>31</sup>.

Ciò che, invece, emerge con chiarezza è la convergenza sullo strumento chiave per ovviare alle problematiche del mercato: il Diritto.<sup>32</sup>

Viene sottolineato, in particolare, l’esistenza di una vasta giurisprudenza volta a ridurre gli effetti inquinanti dell’attività d’impresa, ma si riconosce tuttavia il ruolo cruciale della «*struttura politica e istituzionale*» che «*non esiste solo per evitare le cattive pratiche, bensì per incoraggiare le buone pratiche, per stimolare la creatività che cerca nuove strade, per facilitare iniziative personali e collettive*».<sup>33</sup> In tal modo si vuole stimolare anche l’impulso creativo di nuove soluzioni oltre ad una sana prevenzione o precauzione.<sup>34</sup>

Difatti, oltre ad una declinazione dell’attività produttiva all’insegna della responsabilità sociale non può passare inosservato che «*per rispondere alle esigenze e alla dignità di chi lavora, e ai bisogni della società, esistono vari tipi di imprese, ben*

---

*dissonanze*», in «*Laudato si*» di papa Francesco, *Per un’ecologia integrale: problemi e prospettive*, in *Quaderni per il Dialogo e la Pace*, CEEP – ACLI, I, 2016.

<sup>31</sup> Il riferimento, solleticato dal gioco di immagini e concetti evocati, è chiaramente al titolo del famoso scritto di G. CALABRESI – A. D. MELAMED, «*Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*», in *Harv. Law Rev.*, Vol. 85, VI, 1972, pp. 1089-1128.

<sup>32</sup> Con riguardo a Papa Francesco v. A. TOFFOLETTO, *Note minime a margine di Laudato si*, *cit.*, p. 1206. L’A. richiama le riflessioni di FRANCESCO, Lett. enc. *Laudato si*, n. 177, ove il Pontefice afferma che: «*[u]n fattore che agisce come moderatore effettivo è il diritto, che stabilisce le regole per le condotte consentite alla luce del bene comune*».

<sup>33</sup> FRANCESCO, Lett. enc. *Laudato si*, n. 177.

<sup>34</sup> Chiaro esempio di un’accurata attività produttiva è quella svolta nel rispetto del *principio di precauzione*. Per una panoramica del Principio di Precauzione sull’orizzonte del diritto privato si vedano, in generale, le analisi di E. DEL PRATO, *Principi e metodo nell’esperienza giuridica, saggi di diritto civile*, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 19 ss. Viene in particolare ricordato che: «*[q]uesta espressione – il cui precedente internazionale è nella c.d. “Dichiarazione di Rio” del 1992 – si rintraccia nell’art. 174 Tr. CE, oggi art. 191, par. 2, TFUE, dettato in tema di tutela dell’ambiente, secondo cui «la politica della Comunità (...) mira a un elevato livello di tutela» ed «è fondata sui principi di precauzione e dell’azione preventiva, sul principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”*». Essa non è che un’allusione, in quanto enuncia la precauzione senza descriverne il contenuto. [...] L’ordine espositivo, che pone la precauzione al primo posto, consente di risalire il flusso delle tutele: il risarcimento, da ultimo, preceduto dalla attuazione in forma specifica, la prevenzione e la precauzione; il risarcimento presuppone il danno, la prevenzione affronta un rischio certo per evitarlo, la precauzione opera quando non c’è certezza del rischio. Essa dunque, diviene la regola dell’agire in un contesto di ignoto tecnologico, ed esprime un criterio creativo di concrete regole di azione: un criterio che, pur enunciato nel contesto della tutela dell’ambiente, ne travalica, per sua intrinseca portata, i confini». *Id.*, pp. 19-20. Sul tema, sia in un’ottica di prevenzione che di deterrenza stimolata dal mezzo risarcitorio in chiave punitiva, si vedano le interessanti analisi di F. DEGL’INNOCENTI, «*Danni da attività di impresa e risarcimento ultracompensativo*», in *Funzioni punitive e funzioni ripristinatorie, Combinazioni e contaminazioni tra sistemi*, (a cura di) D. BIANCHI E M. RIZZUTI, Torino, Giappichelli, pp. 79-96.

*oltre la sola distinzione tra «privato» e «pubblico». Ognuna richiede ed esprime una capacità imprenditoriale specifica». Pertanto, prospettando un'economia che sia in grado di ricercare il bene comune, si prende in considerazione un concetto di attività d'impresa più esteso. Difatti, «[q]uesta concezione più ampia favorisce lo scambio e la formazione reciproca tra le diverse tipologie di imprenditorialità, con travaso di competenze dal mondo non profit a quello profit e viceversa, da quello pubblico a quello proprio della società civile, da quello delle economie avanzate a quello dei Paesi in via di sviluppo».<sup>35</sup>*

### **1.3. (segue) sulle tracce di concetti itineranti**

Proprio l'accennata sfumatura del confine tra *for profit* e *non profit* è l'emblema della corrente evoluzione in corso nel diritto societario. In un'ottica comparatistica, dunque, emerge con tutta evidenza il ruolo chiave della società *benefit/benefit corporation* nella quale, come si avrà modo di osservare, l'ibridazione di tale modello che volge alla realizzazione sia dello scopo lucrativo sia di quello di beneficio comune, fa crollare la distinzione manichea tra l'attività degli enti *for profit* e di quelli *non profit*, aprendo così la strada a quelle società di lucro ("*for benefit*") che operano una «*parziale eterodestinazione*» della ricchezza generata.<sup>36</sup>

Di qui, un aspetto su cui pare necessario soffermare l'attenzione risiede nella compatibilità – fortunatamente e prevedibilmente non confinata alla visione della Dottrina Sociale della Chiesa – tra il profitto e la solidarietà.<sup>37</sup>

Difatti, laddove si tratti di sostenibilità si tratta inevitabilmente anche di solidarietà, nel senso di un modo di operare che tenga conto delle implicazioni e delle

---

<sup>35</sup> Così BENEDETTO XVI, Lett. Enc. *Caritas in Veritate*, § 41.

<sup>36</sup> L. VENTURA, "If not for profit, for what?" *Dall'altruismo come "bene in sé" alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*, in *Riv. dir. comm.*, III, 2018, p. 551.

<sup>37</sup> E. MARCHISIO, *Brevi note su contratto, impresa e mercato nella dottrina sociale della Chiesa*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, cit., p. 54. L'A. richiamando le parole del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa (§ 340), mette in luce che: «*La solidarietà, nella Dottrina Sociale della Chiesa, è compatibile con l'efficienza: "quando un'azienda produce profitto, ciò significa che i fattori produttivi sono stati adeguatamente impiegati". La compatibilità tra profitto e giustizia sociale, tuttavia, non è scontata e consegue a un giudizio di valore: il profitto ben potrebbe non rappresentare indice di servizio alla società, quando fosse, ad esempio, frutto di violazione della dignità dei lavoratori*».

conseguenze di certe scelte e di certe attività. Di farsi carico, quindi, della consapevolezza per la quale l'impresa opera in evidente connessione con la società e con l'ambiente.<sup>38</sup>

La solidarietà, dunque, quell'«*utopia necessaria*» di cui parla Rodotà, prende forma ogni qual volta si entri nella «*dimensione universalistica*».<sup>39</sup>

Inoltre, in riferimento a certi beni come l'ambiente, essa ha una forza espansiva che non coinvolge solo i contemporanei ma si estende anche alle future generazioni. Si parla per l'appunto di una solidarietà «*intragenerazionale e intergenerazionale*».<sup>40</sup>

Questa dunque – si può ritenere – costituisce un prezioso strumento per affrontare il «*binomio contraddittorio*»<sup>41</sup> tra chi c'è ora e chi ancora non c'è. La qualità sociale e ambientale (in senso ampio) del mondo che le generazioni dell'oggi lasciano a quelle del domani dipende in grande parte dalla volontà di quelle del presente. Le seconde, quindi, sono in balia delle prime. La terra, certo, «*appartiene ai viventi*» per dirla con Thomas Jefferson ma ciò non può implicare un totale disinteresse per i non ancora viventi. È evidente, pertanto, che gran parte del futuro e della qualità del futuro dipende da una libera scelta di questi che diviene anche «*somma responsabilità*», una responsabilità morale.<sup>42</sup>

Ecco allora che il retroterra culturale, financo quello spirituale, assume la funzione di ampliare la percezione dei problemi, la consapevolezza della complessità e di quella *responsabilità* gravante sulle generazioni correnti.

---

<sup>38</sup> Sul punto si vedano, ad esempio, le parole usate dalla Commissione europea, COM(2019)22 final: «*Lo sviluppo sostenibile è una questione complessa, ma si tratta di un concetto semplice: fare in modo che la nostra crescita economica ci consenta di mantenere un modello che dia risultati equi per l'intera umanità, e assicurare che gli esseri umani non consumino più risorse di quelle che la terra può offrire*». Per i passi fatti dall'Unione europea nella direzione dello sviluppo sostenibile v. L. DI MARCO, *Obiettivi di sviluppo sostenibile e politiche europee, dal Green Deal al Next Generation EU*, in *Quaderni dell'ASviS*. I, 2020, pp. 21 ss, ove viene citata in apertura la massima della Commissione sullo sviluppo sostenibile.

<sup>39</sup> S. RODOTÀ, *Solidarietà, un'utopia necessaria*, Roma-Bari, Laterza, 2014, p. 51.

<sup>40</sup> S. RODOTÀ, *Solidarietà, un'utopia necessaria*, cit., p. 51.

<sup>41</sup> G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, Torino, Einaudi, 2017, p.120. L'A. riflette sul tema in questi termini: «*Chi non c'è ancora come può dirsi essere titolare di pretese che meritano di essere, se non appagate, anche solo prese in considerazione da chi c'è ora? Tutta la difficoltà sta in questo binomio contraddittorio: «non ancora» e «ora». C'è un paradosso nella circostanza che il «non ancora», per poter diventare attuale, cioè per venire a esistenza, dipende dall'«ora». Le generazioni future appariranno sulla Terra solo se e perché la generazione presente opererà liberamente affinché ciò sia possibile*».

<sup>42</sup> Circa i rapporti tra le generazioni, si veda G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, cit., pp. 115-121. Circa la «*somma responsabilità*» l'A. afferma: «*Il coltello dalla parte del manico, per dire così, appartiene ai viventi, ma ciò, se rende problematico imporre limiti e obblighi in vista di una mera ipotesi, non diminuisce ma, al contrario, esalta la responsabilità: se una grande opportunità o un'immane tragedia dipende solo da te, e tu non hai la sponda a cui aggrapparti che potrebbe essere la norma giuridica vincolante, la tua responsabilità, connessa alla tua libertà, diventa somma responsabilità. Ma si tratta di responsabilità morale, di per sé non (ancora) giuridica. L'ipotetico «diritto» di chi non c'è (ancora) si perde, vanificandosi, nella totale assenza di limiti a carico di chi c'è*». Così *ivi*, pp. 120-121.

Ma tale consapevolezza non è promossa solo dalla tradizione e cultura cristiana, sebbene le parole di Papa Francesco<sup>43</sup> abbiano grande risonanza, ma anche da altre tradizioni e culture che spingono quindi verso gli stessi orizzonti.

Si pensi, ad esempio, al concetto di “*interdipendenza*” ma anche di “*responsabilità universale*”, come suo corollario, che viene in evidenza nel panorama internazionale per mezzo delle opinioni espresse dal Dalai Lama in tema di etica, diritti dell’uomo ed ambiente. Difatti, dagli anni novanta diverse dichiarazioni delle Nazioni Unite hanno avuto lo scopo di istillare nelle comunità del mondo tale sentimento. Viene, inoltre, osservato che in molti testi di portata internazionale, come la *Dichiarazione per un’etica globale* o la *Carta della Terra*, si rinvengono i concetti nodali della lettura offerta dal Dalai Lama riguardo al mondo di oggi.<sup>44</sup>

Si pensi, inoltre, all’attenzione rivolta ai temi ambientali ed al tema della solidarietà<sup>45</sup> presso altre tradizioni religiose ed all’impegno profuso per stimolare il

---

<sup>43</sup> «La nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future. Le crisi economiche internazionali hanno mostrato con crudezza gli effetti nocivi che porta con sé il disconoscimento di un destino comune, dal quale non possono essere esclusi coloro che verranno dopo di noi. Ormai non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà fra le generazioni [...] la terra che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno», così FRANCESCO, Lett. Enc. *Laudato si*, n. 159. Tale passaggio della Lettera enciclica viene, inoltre, messo in rilievo da A. TOFFOLETTO, *Note minime a margine di Laudato si*, cit., p. 1206.

<sup>44</sup> DALAI LAMA, *Autobiografia Spirituale*, (a cura di) S. STRIL-REVER, Milano, Mondadori, 2010, pp. 112-115.

<sup>45</sup> Quanto alla solidarietà è interessante richiamare, rispetto alle culture orientali, alcune analisi di C. M. PETTINATO, «Il grido di Abacuc. La questione ecologica alla luce delle istanze del giusnaturalismo cristiano contemporaneo», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statochiese.it](http://www.statochiese.it)), n. 31 del 2014, pp. 3-4. Facendo riferimento alla visione ciclica e senza interruzioni in cui sono coinvolte le creature che ricorre nell’Induismo, nello Scintoismo e nella filosofia buddhista, si afferma che tali «[e]sperienze mistiche [...] insegnano come non esista rimedio alla sofferenza se non quello di trascenderla attraverso la solidarietà con il dolore di tutte le creature, nel tentativo costante di porsi in armonia col cosmo, mediante offerta di sacrifici o conformandosi a specifici riti». L’A. prosegue poi le sue riflessioni volgendo l’attenzione, in particolare, sul monoteismo ebraico-cristiano. Quanto al mondo occidentale, A. FUCCILLO-F. SORVILLO-L. DECIMO, *The courts and the code, Legal osmosis between religion and law in the cultural framework of civil law systems*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statochiese.it](http://www.statochiese.it)), n.28 del 2017, p. 5, osservano, richiamando quel “continuo processo di osmosi” tra religione e diritto, che nel mondo occidentale si riscontra una significativa influenza delle regole religiose in molti campi come il diritto di famiglia, il diritto successorio il diritto dei contratti e delle obbligazioni. Gli Autori osservano come molti istituti come la famiglia, il contratto e le società sono basate su concetti che hanno un substrato religioso (solidarietà, buona fede, cooperazione). Affermano, inoltre, che «[t]he concept of family solidarity, for example, traditionally belongs to the “baggage” of religions. Each religion promotes and protects family solidarity but interprets it according to its own principles. Accordin to the doctrine of the Catholic Church, the principle of solidarity is a direct necessity for human and Christian fraternity; for the Muslim religion, the principle of solidarity is contained in verse 8.63 of the Qur’an which states: “if you spent all that in earth, you could not have brought their hearts together; But Allah brought them together. Indeed, He is Exalted in Might and Wise”». Proprio sul fronte dell’Islam, come ulteriore dimostrazione dell’influenza e impatto che la tradizione religiosa ha sul diritto, si possono richiamare le analisi svolte da H. P. GLENN, *The legal Tradition of the World, sustainable diversity in Law*, Oxford University Press, 2014, pp. 190-197. In particolare (pp. 193-197), in materia di diritto delle obbligazioni e di diritto commerciale, l’A. mette in luce come in ragione del generale divieto

cambiamento. Un esempio interessante di tale impegno è rappresentato dalla *Interfaith Statement on Climate Change*<sup>46</sup> firmata da rappresentanti del cristianesimo, del buddismo, dell'ebraismo, dell'islam e di altre religioni nell'ambito del *Climate Summit*, tenutosi a New York nel 2014, organizzato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon con lo scopo, appunto, di valorizzare il contributo che le tradizioni religiose potevano apportare alla questione climatica.<sup>47</sup> Oppure, il ruolo del *Parliament of the World's Religions* con il suo supporto e contributo alle attività dell'ONU e la già citata Dichiarazione *Toward a Global Ethic (An initial Declaration)*.<sup>48</sup> L'immagine dei valori condivisi che questa fa emergere, come fundamenta delle culture religiose del mondo, se da un lato non offre una risposta immediata ai problemi del nostro tempo dall'altro «individua le basi morali per la costruzione di un migliore ordine individuale e globale, e per questo è immediatamente estensibile anche al mondo dell'economia o a quello aziendale».<sup>49</sup>

Pare inoltre interessante ed utile dedicare qualche altra osservazione al concetto di “solidarietà intergenerazionale” (la citata forza motrice delle consapevolezze contemporanee), facendo un ulteriore esempio a dimostrazione di come alcune questioni siano itineranti e di come possano incidere sull'orizzonte giuridico.

Si tratta del caso emblematico di quelle realtà culturali e giuridiche “lontane” raccolte sotto la denominazione di *Chthonic Legal Tradition*. L'uso del termine *chthonic* (in riferimento alle popolazioni spesso dette “indigene”, “aborigene” o “native”) si deve principalmente all'uso che ne ha fatto Edward Goldsmith al fine di descrivere quelle

---

di speculazioni e di “*unfair distribution of risk*” si siano delineati dei peculiari meccanismi organizzativi per ciò che attiene il “*financing of sales*”, le “*general partnership*” ed il “*pure investment*”.

<sup>46</sup> Reperibile al seguente sito internet: <https://interfaithclimate.org/the-statement/>. Circa l'impegno delle varie realtà religiose in materia di cambiamenti climatici si veda J. D. SMITH, *How religions shape the environmental movement in Indonesia*, 28 novembre 2019, articolo pubblicato sul sito del *World Economic Forum*, in collaborazione con *The Conversation*, reperibile all'indirizzo: <https://www.weforum.org/agenda/2019/11/religion-environment-activism-values-muslims-indonesia/>. In materia di cambiamenti climatici e del ruolo che la religione può giocare nel promuovere un'azione di contrasto a tale crisi climatica si veda, con particolare riguardo all'Islam: A. KHYAS, *Can religion help fight climate change?*, 24 agosto 2015, articolo pubblicato sul sito del *World Economic Forum*, in collaborazione con *The Conversation*, reperibile all'indirizzo: <https://www.weforum.org/agenda/2015/08/can-religion-help-fight-climate-change>

<sup>47</sup> A tale riguardo si veda la pagina web: <https://interfaithclimate.org/about-the-summit>

<sup>48</sup> Reperibile al sito: <https://parliamentofreligions.org/documents/towards-global-ethic-initial-declaration-fifth-directive>. Sul punto v. F. SORVILLO, *Libertà religiosa e Responsabilità Sociale d'Impresa*, cit., p. 108.

<sup>49</sup> Così F. SORVILLO, *Libertà religiosa e Responsabilità Sociale d'Impresa*, cit., p. 108.

popolazioni che conducevano “*ecological lives*”, vivendo in profonda armonia con la terra.<sup>50</sup>

Di tale *legal tradition* non si conosce un momento d’origine certo, essa si snoda nel tempo attraverso una lunga tradizione orale che ne ha perpetuato i costumi, le usanze, i valori e le norme. Con un generale rifiuto per la formalizzazione dell’esperienza giuridica, la tradizione è stata nel complesso trasmessa tra le generazioni attraverso un dinamico processo formativo e educativo orale svolto nel quotidiano, nel solco di una dimensione dialogica nella vita pratica. Tale trasmissione ed assimilazione, si riteneva, aveva l’effetto di creare un naturale consenso, rendendola profondamente radicata nei membri della comunità più di quanto non potesse accadere con la legge scritta.<sup>51</sup>

Ciò che risulta essere di particolare interesse è la sacertà del mondo naturale, come incarnazione del divino. Questo aspetto ha delle dirette implicazioni sul modo che queste popolazioni hanno di considerare l’ambiente, tale da renderle “*environmental friendly*”, animate, in particolare, dal dovere di condurre le loro vite nel rispetto sia della natura che di loro stessi.<sup>52</sup> Inoltre, la loro visione non lineare del tempo, che non crea cesure rispetto al passato ed al futuro ma crea una continua connessione tra le persone e le generazioni, determina uno spiccato senso di “*inter-generational equity*”. In tale prospettiva, dunque, è cruciale preservare il contesto naturale per consentire che tutti ne possano beneficiare, tanto i viventi quanto coloro che appartengono alle generazioni future. Viene inoltre osservato che costoro non sono degli *stakeholders*, intesi quindi come portatori di un interesse per qualcosa rispetto a cui, in una certa misura, rimangono fuori, ma sono inestricabilmente “*sacred part of the sacred whole*”. Il rispetto per il contesto naturale determina il rispetto di quel tutto di cui è chiaramente parte la comunità, presente e futura.

---

<sup>50</sup> H. P. GLENN, *The legal Tradition of the World, sustainable diversity in Law*, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 61-62, ove l’A. (a p. 62) usa l’espressione “*ecological lives*”. L’A. richiama l’uso del termine *chthonic* poiché maggiormente idoneo a descrivere, più autenticamente, tali realtà prescindendo dai significati assunti dalle denominazioni di matrice coloniale. In particolare, alla nota 6 di p. 62 richiama E. GOLDSMITH, *The Way: an Ecological World View*, Londra, Rider, 1992, più precisamente: «*at xvii* (‘*the chthonic world-view... when people really knew how to live in harmony with the natural world*’), *from the Greek kthonos, or earth, in French chthonien or chtonien, as in autochtone (or in English the rarely used autochthonous)*».

Sulla *Chthonic Tradition*, sul pensiero di H.P. Glenn e per delle note critiche si veda G. GAGNON, «*American Indian Law: a discourse on Chthonic Law*», in *N.D.L. Rev.*, 2013, LXXXIX, pp. 29-51. Sull’incontro/scontro tra culture si veda il caso del “*Kennewick Man*” (*Bonnichsen v. United States*, 969 F. Supp. 628, 646 (D. Or. 1997)) analizzato da: M. C. MIROW, «*Kennewick Man, Identity, and the Failure of Forensic History*», in A. WIJFFELS (a cura di), *History in Court, historical Expertise and Methods in a Forensic Context*, in *Studia Forensia Historica*, 2001, III, pp. 241-266.

<sup>51</sup> Per questi aspetti v. H. P. GLENN, *The legal Tradition of the World, sustainable diversity in Law*, cit., pp. 62-65.

<sup>52</sup> *Ivi*, pp. 76-77.

Ciò, quindi, rende particolarmente forte le “*inter-generational obligations*”, che molto hanno affascinato l’occidente e che in ogni caso, osserva Glenn, costituiscono “*an idea which speaks to all traditions*”.<sup>53</sup>

Da questo breve ritratto della *Chthonic tradition* (che non può vedere in tale contesto una più dettagliata disamina ma che comunque offre interessanti spunti di riflessione) non potranno stupire, ad esempio, le discussioni in materia di attribuzione della *legal personality* ai fiumi presso molte popolazioni con diverse dislocazioni nel globo. Ciò che maggiormente rileva ai nostri fini, in particolare, risiede nel variegato retroterra che promuove tale fenomeno. Questo, infatti, è costituito da propositi di tutela ambientale ed altruismo, ma anche, in altri casi, da valori religiosi e culturali che hanno ispirato tali progetti e, in certi casi, i relativi risultati.<sup>54</sup>

Anche nel contesto dell’America Latina si delinea l’immagine di una natura quasi personificata. In particolare – seguendo le analisi di Rodotà – la serenità della vita è legata al, se non anche basata sul, «*rispetto integrale della «Pacha Mama», di una natura intesa come soggetto di diritto, titolare dei diritti all’esistenza e al rispetto dei suoi cicli evolutivi. Il benessere si iscrive così in una cosmogonia che, già nel ricorso costituzionale a parole della lingua quechua, evoca la solidarietà profonda delle culture indigene e da queste sviluppa poi il catalogo dei doveri fondamentali dello Stato*»<sup>55</sup>.

Viene naturale, a questo punto, anche richiamare l’attenzione sulla interessante scelta di alcune “popolazioni native” di adottare nella loro struttura ordinamentale proprio lo statuto di una *social enterprise* concepita negli Stati Uniti, la *L3C*.<sup>56</sup>

Si tratta, in particolare, della *Low-Profit Limited Liability Company* (o *L3C*), un modello di *social enterprise* adottato per la prima volta nel 2008 nel Vermont il cui fine principale non è costituito dal lucro ma dalla realizzazione di attività attinenti all’ambito dell’educazione ed attività con scopi benefici.<sup>57</sup> Essa si pone dunque nel solco di quelle

---

<sup>53</sup> Per tali riflessioni e per le porzioni di testo citate v. *Ivi*, pp. 78-80.

<sup>54</sup> G. ECKSTEIN, «*Of rivers, deities and legal persons: a new approach to managing freshwater resources?*», in G. ECKSTEIN–A. D’ANDREA–V. MARSHALL–E. O’DONNELL–J. TALBOT-JONES–D. CURRAN–K. O’BRYAN, *Conferring legal personality on the world’s rivers: A brief intellectual assessment*, in *Water International*, 44:6-7, 804-829, DOI: 10.1080/02508060.2019.1631558, pp. 822-824. Reperibile al link: <https://doi.org/10.1080/02508060.2019.1631558>.

<sup>55</sup> S. RODOTÀ, *Solidarietà, un’utopia necessaria*, cit., p. 75. L’illustre Autore alla nota 10 richiama nello specifico la Costituzione ecuadoriana del 2008.

<sup>56</sup> R. T. ESPOSITO, «*The social enterprise revolution in corporate law: a primer on emerging corporate entities in Europe and the United States and the case for the Benefit Corporation*», in *Wm. & Mary Bus. L. Rev.*, 2013, IV, p. 682.

<sup>57</sup> Sulla *L3C*, L. VENTURA, «*Benefit corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*», in *Contr. E impr.*, 2016, IV-V, p. 1143; R. T. ESPOSITO, «*The social enterprise*

discipline adottate proprio in virtù del rinnovamento delle consapevolezze del rapporto tra l'attività produttiva e la collettività-ambiente. Tale carattere del modello in questione possiamo pensare che sia risultato certamente più vicino al piano valoriale ed alle sensibilità di queste popolazioni le cui grandi linee abbiamo tratteggiato nel tentativo di delineare brevemente la realtà culturale della c.d. *Chthonic Tradition*.

Nello specifico, le popolazioni native che hanno adottato la L3C sono: *Oglala Sioux Tribe, Crow Indian Nation of Montana e Navajo Indian Nation*.<sup>58</sup>

Rivolgendo, inoltre, lo sguardo verso una tradizione non strettamente religiosa quanto, piuttosto, filosofica quale quella cinese, si riscontra una particolare attenzione per l'*armonia*.

Il pensiero confuciano, occorre rammentarlo, non mirava ad inaugurare un filone religioso bensì «*semplicemente una scuola di virtù civiche e morali*»<sup>59</sup> la quale, in effetti, divenne la «*dottrina che dominò la filosofia politica della Cina pre-comunista*»<sup>60</sup>. Nella tradizione cinese delle origini – osserva Glenn – ricorrono dei tratti tipici della *Chthonic tradition*, quale, in particolare, il legame che connette ed integra la vita umana in un più ampio “*cyclical cosmos*”<sup>61</sup>. Egli osserva, inoltre, una certa somiglianza della visione circolare del tempo presente nel più ampio contesto culturale est asiatico con quella della tradizione *Chthonic* ed Indu. Come già osservato, la non linearità del tempo determina una connessione tra chi viene prima e chi dopo e le relazioni umane si collocano così in una «*inter-generational community*»<sup>62</sup>.

L'armonia cara al Confucianesimo, in particolare, era legata all'idea di un ordine cosmico nel quale interagivano il cielo, la terra e gli uomini. Tra questi elementi – siccome il cielo e la terra rispondevano a regole immutabili – la preservazione dell'ordine di partenza o la determinazione del disordine dipendevano esclusivamente dalle condotte

---

*revolution in corporate law: a primer on emerging corporate entities in Europe and the United States and the case for the Benefit Corporation*», cit., pp. 682-683; J. H. MURRAY, «*Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*», in *Am. U. Bus. L. Rev.*, 2012, II, pp. 23.

<sup>58</sup> Oltre ad una elencazione degli stati che hanno adottato la L3C vi è l'elenco delle “*Federal Jurisdiction*” che hanno adottato (almeno alla data del 05.01.2023) detto modello di *social enterprise* alla pagina web: <http://www.americansforcommunitydevelopment.org/laws> ove è riportata tale elencazione: *The Oglala Sioux Tribe, The Crow Indian Nation of Montana, The Navajo Indian Nation*.

<sup>59</sup> R. CAVALIERI, *La legge e il rito, Lineamenti di storia del diritto cinese*, Milano, Franco Angeli, 2001, p.47.

<sup>60</sup> G. SCARCHILLO, «*Storia ed evoluzione del modello orientale di risoluzione delle controversie. L'arbitrato commerciale in Cina*», in *Contr. impr. Eur.*, I, 2016, p. 243.

<sup>61</sup> H. P. GLENN, *The legal Tradition of the World, sustainable diversity in Law*, cit., p. 336.

<sup>62</sup> *Ivi*, pp. 339-340.

umane. L'armonia, inoltre, era il risultato non solo delle relazioni tra gli uomini, ma anche delle interazioni dell'uomo con la natura<sup>63</sup>.

Una manifestazione di tale retroterra culturale e filosofico la potremmo rintracciare, ad esempio, nell'inserimento, nel 2005, della Responsabilità Sociale d'Impresa all'interno del tessuto normativo del diritto societario cinese. Tale riforma si inseriva – prescindendo dalle specifiche valutazioni politiche fatte sia sul piano interno che su quello globale – in un percorso animato dall'intento di superare il principio «first pollute, then control» che aveva animato per lungo tempo la considerevole crescita dell'economia cinese (che si era – come noto – accompagnata ad un notevole costo di impatto ambientale)<sup>64</sup>.

Al riguardo occorre altresì ricordare l'importante passaggio costituito dal traguardo codicistico del 2020. Difatti, nel Codice civile della Repubblica Popolare Cinese è stato inserito all'art. 9 il c.d. “*principio verde*” che si pone in consonanza ed in applicazione (civilistica) della Costituzione (art. 26). Inoltre, come è stato osservato, «[l]’articolo eredita non solo il fondamentale concetto culturale tradizionale della convivenza armoniosa tra uomo e natura, ma incarna altresì il nuovo concetto di sviluppo propugnato dal diciottesimo Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese (2013)»<sup>65</sup>.

Occorrerà ora vedere quali saranno i risvolti pratici e l'impatto effettivo di tale svolta *green* del celeste impero, alla luce delle prospettive, degli orientamenti e della “promozione” globale della sostenibilità e considerate le difficoltà e criticità sollevate<sup>66</sup>.

---

<sup>63</sup> G. SCARCHILLO, *Storia ed evoluzione del modello orientale di risoluzione delle controversie. L'arbitrato commerciale in Cina*, cit., p. 244.

<sup>64</sup> G. LI, «Tutela ambientale e responsabilità sociale d'impresa nel diritto cinese contemporaneo», in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, IV, 2017, p. 1337.

<sup>65</sup> D. XU, «Il modello cinese di codificazione civile», in *Codice civile della Repubblica Popolare Cinese*, (a cura di) O. DILIBERTO - D. DURSI - A. MASI, (traduzione di) M. HUANG, (introduzione di) D. XU, Pisa, Pacini Editore, 2021, pp. XVIII-XIX. Sul *Green Principle* v. anche D. AYALEW, «China's recent civil law Codification in the high-tech era», in *Tsinghua China L. Rev.*, XIII, 2020, pp. 160-161.

<sup>66</sup> Per un'analisi sul tema della sostenibilità e dell'operato della Cina v. M. BINDA, *Dietro gli annunci della Cina: più crescita verde che lotta alle emissioni*, 08.09.2021, Focus presente nella sezione *Notizie*, dell'ASVIS, reperibile al link: <https://asvis.it/notizie/929-10409/focus-dietro-gli-annunci-della-cina-piu-crescita-verde-che-lotta-alle-emissioni> ; Sulla questione del rapporto tra il percorso della sostenibilità e democrazia v. L. DAVICO, «Etica e sostenibilità», in *Lo Sguardo – Rivista di Filosofia*, VIII, 2012, p.78, ove l'A. osserva che «se è vero che la Cina odierna sta facendo importanti passi avanti sul terreno dell'ecosostenibilità, ciò sta avvenendo in un quadro di sostanziale insostenibilità sociale, ovvero nella sostanziale assenza di un processo democratico».

Questi esempi permettono di constatare come nelle varie realtà culturali ricorra un senso di doveroso rispetto per l'ambiente nel suo complesso, inteso come ambiente naturale ma anche come ambiente umano e sociale. Si tratta chiaramente di un *topos* condiviso da numerose comunità, anche culturalmente differenti tra loro e "lontane".

La sensibilità del terreno culturale filosofico e religioso impatta poi inevitabilmente sulla percezione e sulla consapevolezza di una concreta condivisione dell'articolata realtà in cui viviamo e di cui possiamo determinare la crescita ed il miglioramento delle condizioni complessive o un non occultabile deterioramento.

Si evince, dunque, un «*processo osmotico*»<sup>67</sup> tra religione ed esperienza giuridica e più in generale un continuo scambio tra l'articolato e variegato panorama culturale con la sensibilità per certi temi che esso genera e gli strumenti giuridici che vengono di volta in volta predisposti.

Difatti, allargando l'orizzonte si possono cogliere ulteriori stimoli che (assieme a quelli osservati) hanno indotto a ricercare e ad elaborare certi concetti e certe soluzioni di natura giuridica.

## **2. Le componenti filosofiche**

Un ruolo importante è altresì rivestito dall'impatto che la filosofia ha avuto sull'evoluzione del rapporto tra agire umano e conseguenza che questo può produrre. Le riflessioni dei filosofi, infatti, hanno anch'esse contribuito ad alimentare la consapevolezza che è oggi sempre più diffusa nell'operare sul mercato.

Parlando di sviluppo sostenibile si richiama l'incontro tra «*sensibilità etiche emergenti (ambientalismo, terzomondismo, solidarietà sociale) e la caratteristica concezione della modernità occidentale dello sviluppo come costante crescita. Si produce, insomma, una sorta di "mediazione" politico-culturale, che tenta di recepire istanze innovative all'interno di una concezione "sviluppista", cercando di perseguire congiuntamente obiettivi ritenuti per lungo tempo inconciliabili: tutela degli ecosistemi*

---

<sup>67</sup> F. SORVILLO, *Libertà religiosa e Responsabilità Sociale d'Impresa*, cit., p. 107. Quanto a tale osmosi si veda anche A. FUCCILLO-F. SORVILLO-L.DECIMO, *The courts and the code, Legal osmosis between religion and law in the cultural framework of civil law systems*, cit., pp. 1-2, ove si afferma che: «*[t]he relationship between religion and law is complex, and the influence of religious ideas on legal traditions is undeniable. Religious beliefs constitute central elements of the values that shape the rules, principles, rights, obligations, and institutions governing societies*».

e sviluppo socioeconomico»<sup>68</sup>. Tutto ciò, come si avrà modo di osservare a breve, si erge su “un’etica solidale” che vede differenti declinazioni<sup>69</sup>.

Ad attrarre una certa attenzione in tale contesto è il ruolo della *responsabilità*<sup>70</sup>. Difatti, essa rappresenta l’altra coordinata dell’agire umano, la quale, assieme alla libertà, definiscono la consistenza dell’individuo consapevole che si muove in un contesto associato.

Su tale fronte – seguendo alcune delle analisi che Stefano Zamagni svolge circa il pensiero filosofico in tema di responsabilità – il secolo ventesimo ha rappresentato uno spartiacque tra dovere e responsabilità giacché dalla prevalenza del primo si passa alla centralità della seconda. Di tale spostamento di prospettiva uno dei principali artefici è, ad inizio ‘900, certamente il sociologo Max Weber, per il quale l’“etica della responsabilità” presta attenzione alla «relazione tra mezzi e fini che si intendono perseguire» e distingue questa dall’“etica dell’intenzione o della disposizione”, che intende «i principi come un valore da affermare e da perseguire senza riguardo alla resistenza che il mondo oppone o alle conseguenze dell’azione»<sup>71</sup>.

Risultano perciò centrali la cura per il rapporto mezzi-fini, per quanto, cioè, consegue all’agire umano ed «una connessione strutturale sia con la dimensione politica sia con l’idea del futuro»<sup>72</sup>.

Un’ulteriore riflessione da richiamare è quella svolta da Hans Jonas, che rappresenta un altro contributo alla identificazione della responsabilità come bussola dell’operato umano<sup>73</sup>. Jonas guarda, in particolare, al futuro ed alla responsabilità che l’umanità ha nel determinare il destino di quanti verranno<sup>74</sup>. Tale responsabilità non è

---

<sup>68</sup> Così L. DAVICO, «Etica e sostenibilità», cit., p. 75.

<sup>69</sup> *Id.*

<sup>70</sup> Per una riflessione sul rapporto tra libertà e responsabilità, anche in un’ottica intergenerazionale, v. G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, cit., p. 120.

<sup>71</sup> Così S. ZAMAGNI, *Responsabili, Come civilizzare il mercato*, Bologna, il Mulino, p. 20.

<sup>72</sup> Così L. DAVICO, «Etica e sostenibilità», cit., p. 76. Nelle analisi di Zamagni, inoltre, viene richiamato lo scritto di Weber “*La politica come professione*”, nel quale egli sottolinea la rilevanza ed il peso dell’operato del politico, sostenendo che «la sua attività vada sottoposta al giudizio etico in forza delle conseguenze che derivano dalle sue azioni», così S. ZAMAGNI, *Responsabili, Come civilizzare il mercato*, cit., pp. 20-21.

<sup>73</sup> L. DAVICO, «Etica e sostenibilità», cit., p. 75.

<sup>74</sup> Sul punto ZAMAGNI richiama l’opera di H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica*, Torino, Einaudi, 1990, in cui «viene esposta la tesi dell’«etica del futuro», la quale va fondata su principi razionali e perciò deve essere dimostrabile a tutti: l’imperativo categorico deve essere riformulato per includere l’umanità futura, proprio come accade per i genitori che sono responsabili verso i figli e verso i nipoti, anche se non esistono ancora», così S. ZAMAGNI, *Responsabili, Come civilizzare il mercato*, cit. p. 21.

solo un “rispondere” delle proprie azioni ma anche delle proprie omissioni rispetto a qualcuno «*nei cui confronti si ha un obbligo, cioè una ob-ligatio, un legame*»<sup>75</sup>.

Considerate, inoltre, le potenzialità dell’azione umana e l’alta risonanza che questa può avere per effetto dell’accresciuta forza tecnica in grado di impattare fortemente sulla vita dell’uomo – aspetto che prima non allarmava i pensatori e non poneva dunque incognite rispetto alle sorti delle generazioni future –, Hans Jonas «*fonda la responsabilità su un imperativo non eludibile: il dovere categorico per l’essere umano di continuare a esistere, di difendere la specie, perché l’essere è preferibile al nulla, dato che quest’ultimo non è suscettibile di alcuna valutazione*»<sup>76</sup>.

La responsabilità dell’azione umana riguarda, infine, sia il singolo che la dimensione associata alla luce dell’imperativo ad agire in modo quantomeno da non compromettere le condizioni di vita che si è trovate sulla terra. L’“*imperativo ecologico*” concepito da Jonas costituisce una «*norma etica fondamentale*» che – osserva Zagreblesky – «*rappresenta un’estensione nel tempo a venire dell’imperativo kantiano circa la necessaria idoneità a valere in generale della massima, cioè del criterio, d’ogni azione morale*»<sup>77</sup>.

La concezione, però, di un fondamento ontologico della responsabilità valevole in assoluto attira le obiezioni di K.O. Apel, per il quale questa, ponendosi ai limiti del metafisico, risulta inconciliabile con una realtà come quella corrente che per dirla con Habermas, si configura come post-metafisica<sup>78</sup>.

Altro punto debole, osserva J. Maritain, è rappresentato dall’aver circoscritto «*il fine della natura e dell’uomo alla pura sopravvivenza, intesa in senso basicamente biologico*»<sup>79</sup>, restringendo quindi la più ampia prospettiva della visione aristotelica per il quale, invece, la vita non si esaurisce in sé stessa.

Per Aristotele, infatti, «*il fine dell’uomo e della polis (che è «la società perfetta») non è solo il vivere, cioè il sopravvivere, ma è il «vivere bene», dove per vivere bene lo Stagirita intende la piena realizzazione di tutte le capacitazioni della persona, la sua pienezza*»<sup>80</sup>.

---

<sup>75</sup> In questi termini S. ZAMAGNI, *Responsabili, Come civilizzare il mercato*, cit. p. 22.

<sup>76</sup> Così *Id.*

<sup>77</sup> Così G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, p. 118.

<sup>78</sup> S. ZAMAGNI, *Responsabili, Come civilizzare il mercato*, cit. p. 24.

<sup>79</sup> *Id.*

<sup>80</sup> *Ivi*, pp. 24-25.

Zamagni, infine, nell'analizzare le prospettive filosofiche in tema di responsabilità, richiama le profonde riflessioni di Hanna Arendt, per la quale il tema del male si connette alla capacità di valutare e scegliere e quindi, per l'appunto, alla responsabilità. Ciò che ha fatto addensare le tenebre in quel sanguinante scorcio di secolo è forse proprio l'abdicazione del ruolo del singolo, del suo giudizio, e con ciò della sua responsabilità, di fronte alla macchina decisionale dell'autorità, di fronte al potere. Assorbito da questa architettura onnisciente, egli diviene solo una componente che si scrolla di dosso ogni responsabilità. In particolare, nel ricostruire le riflessioni di Hanna Arendt, Zamagni osserva che *«l'intenzione della filosofa tedesca era proprio quella di non ridurre il fenomeno del nazismo al comportamento perverso di singoli individui, per attribuirlo invece a un particolare modo di concepire il sistema burocratico: un soggetto che non sarebbe capace di fare del male riesce a compiere azioni malvage quando l'autorità glielo ordina. Vale a dire, l'individuo sacrifica la coscienza al mito dell'organizzazione»*<sup>81</sup>.

Queste riflessioni che mostrano diverse prospettive del rapporto tra azioni del singolo e impatto su altri, che mettono l'accento sull'attenzione per le conseguenze del proprio agire, nonché sulla responsabilità che si combina con la libertà, assumono una notevole rilevanza tutt'oggi. Difatti, le teorizzazioni in materia di *etica della responsabilità* assunsero gradualmente maggiore rilievo col formarsi di una *«consapevolezza collettiva»* attorno alla capacità distruttiva acquisita dall'umanità e di cui la metà del secolo scorso aveva offerto una sconvolgente dimostrazione. Della tecnica ora non appare più solo l'entusiasmo illuminista ma anche il potenziale suo uso distorto. A fare la differenza tra un utilizzo ed un altro sono le scelte, atti di responsabilità<sup>82</sup>.

Nell'osservare il modo in cui la cultura religiosa comunica con il patrimonio del pensiero e come tutto ciò si riverbera poi sul modo di concepire l'attività economica, un esempio importante è costituito dal ruolo che – negli studi del già richiamato Max Weber<sup>83</sup> – il protestantesimo e la sua etica ha giocato nello sviluppo del capitalismo<sup>84</sup>. In

---

<sup>81</sup> *Ivi*, p. 26.

<sup>82</sup> Per queste riflessioni v. L. DAVICO, *«Etica e sostenibilità»*, cit., p. 76.

<sup>83</sup> Per delle interessanti analisi su Max Weber in riferimento a *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, v. L. BARBIERI, *«Il capitalismo non è un termine evangelico. Una breve riflessione "sturziana" rileggendo l'Enciclica Caritas in veritate di Benedetto XVI»*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, XXX, 2012, pp. 3-7, reperibile al link: [www.statochiese.it](http://www.statochiese.it)

<sup>84</sup> Per alcune riflessioni sul modo in cui la Riforma protestante ha impattato sul piano economico nell'Europa del tempo – unitamente alla diffusione del libro attraverso un drastico calo dei prezzi per mezzo

tale rapporto, in particolare, l'esperienza religiosa in sé non genera le dinamiche economiche e sociali del capitalismo ma permette di capire le radici e le peculiarità storiche di queste<sup>85</sup>. Inoltre, osserva il sociologo Martinelli che «Weber non si propone di formulare leggi universalmente valide di dinamica sociale, né tanto meno una teoria della storia, non stabilisce rapporti di causa-effetto tra credenze religiose e agire economico. Si limita a ricercare, con prudenza metodologica e atteggiamento laico, i rapporti di reciproco condizionamento e, la rete di correlazioni, congruenze e compatibilità, tra credenze religiose, ethos religioso, agire economico e forme di organizzazione sociale. Contribuisce in tal modo a spiegare il particolare carattere del razionalismo occidentale e le origini del capitalismo moderno e della civiltà europea»<sup>86</sup>.

È stato fatto notare, peraltro, proprio come il rigore della pronuncia della Corte distrettuale dell'Aja – con la quale è stato disposto che Royal Dutch Shell, prendendo come parametro la Convenzione quadro del 1992, provveda a comprimere del 45% (comparato al 2019) l'ammontare di gas serra emesso entro il 2030 – sia coerente con il clima culturale del nord Europa. In particolare, benché la multinazionale (che ha la sede in Olanda) abbia apprestato evidenze circa il suo impegno – in termini di investimenti progettati – ad abbassare con la medesima percentuale le emissioni ponendosi come termine il 2035, la Corte ha ritenuto che il programma (che supera però di cinque anni il 2030) non basti a tutelare i diritti delle prossime generazioni. Viene dunque osservato al riguardo che «[u]na delle culle del protestantesimo reinterpreta così il rigore, attraverso i suoi giudici, la tesi esposta da Max Weber nei suoi saggi [...]: l'etica, applicata nel diritto alla tutela dell'ambiente e al rispetto della persona umana, trasforma lo spirito del capitalismo»<sup>87</sup>.

A quello appena richiamato si aggiunge un altro esempio di *contenzioso climatico*<sup>88</sup>, costituito dalla sentenza della Corte costituzionale federale di Germania che, accogliendo le rimostranze dei ricorrenti, ha dichiarato la parziale illegittimità della legge in materia di cambiamento climatico del 2019. L'intervento normativo, volto a dare

---

dell'altra coeva Rivoluzione, quella della stampa–, v. N. FERGUSON, *La piazza e la torre, le reti, le gerarchie e la lotta per il potere. Una storia globale*, Milano, Mondadori, 2018, pp. 111-112.

<sup>85</sup> A. MARTINELLI, «Prefazione», in M. WEBER, *L'Etica protestante e lo spirito del capitalismo*, RCS Libri, edizione speciale per Corriere della Sera, in *I classici del pensiero libero*, VIII, 2010, p. 6.

<sup>86</sup> *Ivi*, p. 9.

<sup>87</sup> Per le analisi svolte e per il testo citato v. S. NESPOR, «L'etica del capitalismo e il cambiamento climatico», in *RGA online*, XXII, 2021, reperibile al link [www.rgaonline.it](http://www.rgaonline.it)

<sup>88</sup> Sul tema v. anche L. BUTTI, «Il contenzioso sul cambiamento climatico in Italia», n *RGA online*, XXII, 2021, reperibile al link [www.rgaonline.it](http://www.rgaonline.it)

concretezza all'Accordo di Parigi (2015), predisponeva – fissando come limite temporale il 2030 – un programma di riduzione delle emissioni di gas serra. Veniva, però, lamentato lo slittamento ad un momento successivo del sostenimento dei costi corrispondenti alle misure adottate ed i relativi adempimenti, non chiarendo di tutto ciò neanche l'entità e le modalità operative. Il naturale “costo della sostenibilità” oltre a non essere ben identificato veniva spostato sulle spalle delle generazioni a venire. La Corte costituzionale, pertanto, ha concordato con tale ricostruzione e ha disposto che il legislatore vi ponesse rimedio, giacché «*in mancanza di precise disposizioni su questo punto, sono gravemente compromessi i diritti fondamentali di libertà dei cittadini tedeschi più giovani [...]*»<sup>89</sup>.

Lo scopo di tali brevi riflessioni è quello di osservare il collegamento che unisce l'esperienza giuridica allo sviluppo di quella particolare consapevolezza del rapporto esistente tra attività produttiva e tutto ciò che la circonda. Ciò pare altresì rilevante poiché proprio la graduale maturazione delle consapevolezze inerenti allo stretto rapporto libertà-responsabilità (e non la “paura”<sup>90</sup> o il catastrofismo) risultano essere cruciali per stimolare uno sviluppo giuridico che attraverso i suoi strumenti possa offrire soluzioni adeguate ai tempi e alla persona umana, sempre più consapevole del proprio ruolo e, auspicabilmente, libera e responsabile. Il diritto, infatti, evolve assieme all'uomo ed il comparatista, in particolare, non limitandosi ad un mero confronto non può che trovare un arricchimento per le sue riflessioni dal comprendere tali meccanismi.

### **3. Tra solidarietà e sussidiarietà**

Dalle riflessioni svolte indagando le radici spirituali e filosofiche delle nuove consapevolezze pocanzi richiamate è emerso e riemerso di tanto in tanto – come una sorta di filo rosso inserito nella trama fitta della complessità dell'umano – il tema della *solidarietà* che tiene per mano quello della *sussidiarietà*.

---

<sup>89</sup> *Ibidem*. Ciò che, in particolare, viene richiesto al legislatore è, di conseguenza, di «*regolamentare dettagliatamente gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra dopo il 2030, evitando che gli elevati oneri di riduzione delle emissioni siano semplicemente rinviati a periodi successivi al 2030, senza indicare e modalità per farvi fronte*».

<sup>90</sup> Per alcune riflessioni sul tema della paura come stimolo all'impegno sostenibile e la fallacia di essa v. G. SENATORE, «*Il Capitale umano e il capitale sociale*», in *Corso interdisciplinare “Scienze della Sostenibilità”*, *Sintesi dei contributi 2021*, (a cura di) L. DE SANTOLI – F. MANES – G. SENATORE, Roma, Sapienza Università Editrice, 2022, pp. 21-22; L. DAVICO, «*Etica e sostenibilità*», cit., pp. 79-81.

La solidarietà, anzitutto, diventa quell'elemento di congiunzione tra le libertà degli individui che dà forma ad una comunità che tiene insieme persone libere e responsabili.

Su tale principio – già diffusamente richiamato e trattato – si tornerà a breve e ci condurrà ad ulteriori riflessioni, anche di carattere economico. Per ora si intende spostare l'attenzione sulla forza dell'operato altruistico e di come questo possa costituire un “*subsidium*” di cui beneficia la collettività tutta. Difatti, siccome il tema dell'impresa sostenibile e nello specifico della Società *Benefit* rappresentano l'approdo giuridico (e più in generale gius-economico) delle consapevolezze che animano i tempi correnti, chi scrive ritiene di particolare interesse indugiare sul terreno nel quale i privati operano nell'interesse comune, così che questo non venga realizzato solamente dallo Stato.

La sussidiarietà, infatti, lascia spazio di intervento alla società civile nelle sue diverse articolazioni, tanto ai singoli quanto alle forme organizzate. In tal modo l'intervento solidale dei privati permette di metter mano in modo capillare e consapevole alle necessità delle diverse realtà locali. Ma occorre procedere per gradi e cercare di comprendere il senso della sussidiarietà, mettendola “a sistema”.

Tale principio si colloca, in particolare, nel terreno delle riflessioni attinenti al delicato rapporto tra libertà ed autorità. Come osservato da Luca Antonini, ora Giudice della Corte costituzionale, nella sussidiarietà emerge il dilemma di Aristotele del “*governare uomini liberi*”, ove si fronteggiano il governare da un lato e la libertà dall'altro. Inoltre, «*la libertà di autonomia di Aristotele già contempla qualcosa di vicino alla sussidiarietà quando afferma che compito del potere è di permettere la felicità nella diversità, rimanendo però suppletivo e non creatore della società*»<sup>91</sup>.

Sulla scia delle riflessioni di Aristotele, Tommaso d'Aquino considera il potere come uno strumento che unisce gli apporti di ciascun membro di una comunità accentuando il loro valore e che permettono congiuntamente la realizzazione del *bene comune*.

Senza ancora scivolare nell'individualismo lockiano ma avendo sullo sfondo delle sue riflessioni il contesto sociale dell'Età di mezzo, Althusius osserva che la necessità del

---

<sup>91</sup> Così L. ANTONINI, «*Le vicende del principio di sussidiarietà orizzontale nel panorama normativo italiano ed europeo*», in AA. VV., *I servizi di pubblica utilità alla persona*, (coordinato da) G. VITTADINI, Milano, Franco Angeli, 2000, p. 212.

potere politico discende non dal fatto che la collettività non sia in grado di realizzare *nulla* da sola, ma dal fatto che essa è incapace a realizzare *tutto* da sola<sup>92</sup>.

Una chiara esplicitazione del principio in questione si avrà nel solco della già richiamata Dottrina Sociale della Chiesa ed in particolare con la *Quadragesimo anno* nella quale, con l'avvento del Fascismo, la valorizzazione delle organizzazioni dei privati diventava un mezzo per contrastare l'espansione dello Stato divoratore di spazi e funzioni. Dinanzi all'avanzata dello statualismo, «*Pio XI, in relazione alle pretese egemoniche del Fascismo, propose la seguente formulazione: "Siccome non è lecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e con l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare". Ne deriverebbe – continua – Papa Ratti – "un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società... poiché oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva (subsidium afferre) le assemblee del corpo sociale, non già distruggerle ed assorbirle*»<sup>93</sup>.

Tale posizione rifletteva chiaramente il modo in cui la persona umana era vista dalla Chiesa, vale a dire dotata di una libertà di agire che rendeva ingiusto che essa venisse risucchiata dallo Stato e dalla volontà di questo. L'area di azione dello Stato, dunque, è circoscritta a quanto eventualmente necessario, giacché fuori dalle possibilità dei singoli. Il "*subsidium afferre*" sta dunque ad indicare «*il ruolo sussidiario dello Stato, legittimato ad intervenire solo in quei casi in cui, per la natura e la dimensione dei problemi, il singolo o la comunità a lui più immediatamente vicina, non sono in grado di auto regolarsi e gestirsi da soli*»<sup>94</sup>.

Questa prospettiva per la quale i corpi intermedi costituiscono un bilanciamento nei rapporti tra Potere e cittadini, consentendo che le risposte ai bisogni della collettività vengano non solo dallo Stato ma anzitutto, fin dove possibile, dall'operato solidale dei singoli – ponendo così un argine quotidiano all'allargamento delle funzioni dello Stato – emerge sin dalle origini del contesto socio-politico-giuridico statunitense. Ne dà conto, in particolare, Alexis De Tocqueville ne "*La democrazia in America*" ove – osserva Gino Gorla nell'opera "*Commento a Tocqueville. L'idea dei diritti*", – per l'Autore francese

---

<sup>92</sup> Per queste riflessioni v. L. ANTONINI, *Le vicende del principio di sussidiarietà orizzontale nel panorama normativo italiano ed europeo*, cit., pp. 211-213.

<sup>93</sup> Così *Ivi*, pp. 213-214.

<sup>94</sup> Per queste considerazioni e per il testo citato *Ivi*, p. 214.

l'associazionismo e le libertà locali hanno contrastato sia l'individualismo “*deteriore*”, il puro isolamento, sia la tendenza all'accentramento del potere<sup>95</sup>.

Le *formazioni sociali*, dunque, per dirla con la nostra costituzione, costituiscono uno strumento di salute di una democrazia<sup>96</sup>. Se la prospettiva delle democrazie liberali è quella per cui le persone nascono libere e con diritti che lo Stato deve *ri-conoscere* e tutelare, giacché in loro già esistenti proteggendo in tal modo la dignità umana, allora un ruolo di rilievo deve esser dato alle persone, alla loro capacità di prendersi cura del bene comune, di trasfigurare l'esistente. L'appello allo Stato non è, dunque, costante ed immediato poiché – riprendendo il ragionamento di Aristotele – esso non è “*creatore della società*”, ma interviene a sostegno dell'operato dei cittadini. Si istaura così una *solidarietà d'intervento* tra Stato-privati-formazioni sociali nel dare risposte ai bisogni comuni che si riflette, come si vedrà, nella nota Agenda ONU 2030.

Il soffermarsi sulle prospettive di Tocqueville ci consente di iniziare a prendere contezza del retroterra culturale degli Stati Uniti di oggi – ove ha visto i natali la *Benefit Corporation* –, terra nella quale la diffidenza verso lo Stato viene compensata da una forte indole associazionista che attenua il rischio di dispersione e di ripiegamento su sé stessi.

Osserva l'illustre francese che «[l]’abitante degli Stati Uniti impara fin dalla nascita che bisogna contare su sé stessi, per lottare contro i mali e gli ostacoli della vita; egli non getta sull'autorità sociale che uno sguardo diffidente e inquieto, e ricorre al suo potere solo quando non può farne a meno»<sup>97</sup>. Prosegue poco in appresso che «[n]egli Stati Uniti ci si associa per scopi di sicurezza pubblica, di commercio e d'industria, di morale e di religione. Non c'è nulla che la volontà umana disperi di raggiungere con la libera azione della potenza collettiva degli individui»<sup>98</sup>. L'associazionismo, quindi, permette di unire le forze verso un preciso scopo, più grande di quello che il singolo riuscirebbe a realizzare da solo<sup>99</sup>. Difatti, «[d]opo la libertà di agire da solo, la più

---

<sup>95</sup> G. GORLA, *Commento a Tocqueville*, “*L'idea dei diritti*”, Milano, Giuffrè, 1948, pp. 159 ss.

<sup>96</sup> Al riguardo Tocqueville osserva che «[a]i nostri giorni, la libertà d'associazione è diventata una garanzia necessaria contro la tirannide della maggioranza» ed aggiunge poco a seguire che «non c'è paese dove le associazioni siano più necessarie, per impedire il dispotismo dei partiti o l'arbitrio del principe, che quelli dove l'assetto sociale è democratico». Così A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, (a cura di) N. MATTEUCCI, Milano, Utet, p. 230.

<sup>97</sup> Così *Ivi*, p. 226

<sup>98</sup> Con queste parole *Ivi*, p. 227.

<sup>99</sup> *Ibidem*.

*naturale dell'uomo è quella di combinare i suoi sforzi con quelli dei suoi simili e di agire in comune»<sup>100</sup>.*

Per dare a pieno contezza del pensiero di Tocqueville e con ciò dell'importanza di una società vitale, sia consentito rileggere alcuni salienti passaggi della sua opera, piuttosto esplicativi:

*«[i]mmaginiamo sotto quali nuovi aspetti il dispotismo potrebbe prodursi nel mondo: vedo una folla innumerevole di uomini simili ed uguali che non fanno che ruotare su sé stessi, per procurarsi piccoli e volgari piaceri con cui saziano il loro animo. Ciascuno di questi uomini vive per conto suo ed è come estraneo al destino di tutti gli altri [...].*

*Al di sopra di costoro si erge un potere immenso e tutelare, che si incarica da solo di assicurare loro il godimento dei beni e di vegliare sulla loro sorte. È assoluto, minuzioso sistematico, previdente e mite. [...] Lavora volentieri alla loro felicità, ma vuole esserne l'unico agente ed il solo arbitro; provvede alla loro sicurezza, prevede e garantisce i loro bisogni, facilita i loro piaceri, guida i loro affari principali, dirige la loro industria, regola le loro successioni, spartisce le loro eredità; perché non dovrebbe levare loro totalmente il fastidio di pensare e la fatica di vivere?*

*È così che giorno per giorno esso rende sempre meno utile e sempre più raro l'impiego del libero arbitrio, restringe in uno spazio sempre più angusto l'azione della volontà e toglie poco alla volta a ogni cittadino addirittura la disponibilità di sé stesso. L'uguaglianza ha preparato gli uomini a tutto questo: li ha disposti a sopportarlo e spesso anche a considerarlo come un vantaggio.*

*Dopo aver, dunque, afferrato nelle sue mani potenti ogni singolo individuo e averlo plasmato a sua volontà, il sovrano stende le braccia su tutta quanta la società; ne ricopre la superficie di una rete di piccole regole complicate, minuziose e uniformi, attraverso cui gli spiriti più originali e gli animi più energici non possono mai farsi strada per superare la folla; non spezza la volontà la fiacca, la piega e la domina; raramente obbliga all'azione, ma si oppone continuamente al fatto che si agisca; non distrugge, impedisce di nascere; non tiranneggia, ostacola, comprime, spegne, inebetisce e riduce infine ogni nazione a non essere più che un gregge timido e industrioso, di cui il governo è il pastore.*

---

<sup>100</sup> *Ivi*, p. 231.

*Ho sempre creduto che questa specie di servitù ben ordinata, facile e tranquilla, di cui ho fatto adesso il quadro, potrebbe combinarsi più di quanto non si immagini con qualche forma esteriore di libertà, e che non le sarebbe impossibile stabilirsi all'ombra stessa della sovranità popolare»<sup>101</sup>.*

Tornando ora su quest'altro lato dell'oceano, la sussidiarietà trova una chiara esplicitazione tanto a livello eurounitario quanto in Italia all'interno del testo costituzionale. Tale principio riesce a passare, anzitutto, attraverso l'art. 2 Cost., ove si riconoscono e garantiscono da parte dello Stato i diritti sia del *singolo* che delle *formazioni sociali* attraverso le quali anzitutto questi “*svolge la sua personalità*”<sup>102</sup>. In tale articolo, la sussidiarietà verticale (in cui si lascia spazio al cittadino per esprimersi sé stesso rispetto ad un eventuale successivo intervento dello Stato) ed orizzontale (come *subsidium* per l'altro) incontra la solidarietà che ne è la protagonista indiscussa. L'art. 118 Cost., inoltre, non solo riconosce l'intervento dei cittadini nel provvedere alla cura dell'interesse della collettività ma dispone anche che «*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*»<sup>103</sup>.

Per proseguire, dunque, qualche altra considerazione sul tema della solidarietà, oltre a quelle svolte in apertura, occorre muovere dal concetto di *altruismo* che riprenderemo in seguito sul fronte economico.

Nel suo *Catechismo positivista* Auguste Comte concepiva, a metà Ottocento, l'altruismo come fondamento di una morale laica e rappresentava, nello specifico, una declinazione dell'amore per gli altri del tutto non interessato che univa la ragione col sentimento. Dopo un tempo di assopimento, pare oggi sulla via di un graduale risveglio tra i sociologi ed i filosofi politici, che per lo più considerano l'altruismo «*come una disposizione che rende inclini a preoccuparsi del prossimo con benevolenza*»<sup>104</sup>.

---

<sup>101</sup> Così *ivi*, pp. 812-813. Questa parte dell'opera di Tocqueville è presente altresì nell'analisi svolta da L. ANTONINI, «*La Corte e il mondo no profit*», in *La Costituzione raccontata dai giudici*, podcast registrato il 21 settembre 2020, reperibile al link: <https://www.cortecostituzionale.it/podcast.do>

<sup>102</sup> Sul punto v. L. ANTONINI, «*Le vicende del principio di sussidiarietà orizzontale nel panorama normativo italiano ed europeo*», cit., pp. 216-218.

<sup>103</sup> Art. 118, Cost., ultimo comma.

<sup>104</sup> Per queste osservazioni e per il testo citato v. P. KOURILSKY, *Di scienza e democrazia, Crisi della politica e speranza della ragione*, Torino, Codice edizioni, 2020, pp. 75-76.

Seguendo le analisi del biologo francese Philippe Kourilsky, il collegamento tra l'altruismo ed il benessere è nodale per la democrazia. Osserva in particolare che «[i]l benessere presuppone una minima disponibilità a fare del bene da parte di ciascuno, il che suppone a sua volta una predisposizione positiva nei confronti del prossimo, altrimenti detta benevolenza. Al centro del triangolo formato da benessere, fare del bene e benevolenza si trova l'altruismo»<sup>105</sup>.

La domanda che si pone a questo punto lo scienziato è se ciò sia spontaneo in quanto presente per natura o venga appreso col tempo. Alcuni studi condotti sul mondo animale inducono a supporre che tali condotte siano frutto di una selezione evolutivistica, altri marcano maggiormente la dinamica di cooperazione tra comportamenti di soggetti tanto appartenenti alla medesima specie quanto a specie differenti. sembra dunque emergere una componente di “*altruismo biologico*”, ove prevale il cooperare al competere.

Quanto all'essere umano, osservando sia gli infanti di non più di un anno e mezzo che gli adulti, gli scienziati sono inclini a ritenere che l'altruismo abbia una duplice natura: una innata e l'altra appresa<sup>106</sup>. Ciò può essere dunque una valorizzazione dell'altruismo insito così come una sua mortificazione. D'altronde – prendendo a prestito le parole di Zamagni – «*la lotta più dura è sempre quella di rimanere umani pur in condizioni disumane*»<sup>107</sup>. La storia e le vicende umane ci insegnano che questo specifico dato innato dell'essere “umani” può evolvere in ciascuno in diverse direzioni.

Va precisato, però, che questo non ricorre in ogni individuo nel medesimo modo e che, oltre all'altruismo *innato*, l'altra parte, seppur ridotta, di questo può essere in una certa misura “*coltivata*”<sup>108</sup>.

---

<sup>105</sup> Ivi, p. 76.

<sup>106</sup> Quanto a tali studi Kourilsky dà conto che «[l]’osservazione dei comportamenti prosociali nei bambini di meno di diciotto mesi suggerisce l’esistenza di una componente altruista “innata”, che alimenterebbe comportamenti cooperativi spontanei. Nell’adulto – oggetto di molti studi sui comportamenti cooperativi – è importante discernere i comportamenti afferenti all’altruismo “biologico” osservato negli animali per prendere in considerazione solo quelli in cui è coinvolta la coscienza del soggetto. Molti di questi sono legati al dono e all’attesa del dono in contraccambio. Le tecniche di psicologia sperimentale fanno ampio riferimento alla “teoria dei giochi”, in particolare al “dilemma del prigioniero”, di cui esistono numerose varianti. Alcune permettono di valutare i comportamenti altruisti di individui all’interno di piccoli gruppi sociali, e i parametri psicosociali che li influenzano». Così ivi, p. 77.

<sup>107</sup> Così S. ZAMAGNI, *Responsabili, Come civilizzare il mercato*, cit. p. 27

<sup>108</sup> Per queste analisi v. P. KOURILSKY, *Di scienza e democrazia, Crisi della politica e speranza della ragione*, cit., pp. 76-78.

Le analisi sull'altruismo ci conducono ora alla solidarietà che, osserva Kourilsky, ne costituisce la manifestazione in una dimensione collettiva.

L'altruismo, infatti, diffonde “*elementi di solidarietà*” tra due persone così come tra una persona e la comunità. Costituisce, pertanto, una sorta di “*micro-solidarietà*”, ciò implicando che quest'ultima costituisce un “*macro-altruismo*”. Il biologo e genetista lo definisce, in quest'ottica, come «*il cemento di una solidarietà che si costituisce dal basso verso l'altro (bottom-up) e, una volta che questa è eretta, ne garantisce la stabilità*»<sup>109</sup>.

L'altruismo in un certo modo permette – potremmo dire – di “personalizzare” la solidarietà, rinvigorendone la consapevolezza del singolo all'opera di solidarietà, la quale altrimenti soprattutto in un contesto sociale ampio rischia di spersonalizzarsi. Esso consente, dunque, di alimentarne una “*ri-umanizzazione*”<sup>110</sup>. Permette allora di creare un collegamento tra singolo e comunità<sup>111</sup>, tra atto di altruismo del singolo e risultato benefico per la collettività, per rendere la solidarietà non come una elargizione spersonalizzata di una moltitudine indistinta e senza volto, ma di un insieme di persone, un mosaico benefico.

In tal modo si nutre anche la consapevolezza dell'impatto delle proprie azioni e della potenzialità positiva di queste.

Si arricchisce, così, di contenuti il valore della libertà umana, responsabile anche perché consapevole della sua capacità di incidere (positivamente) sulla realtà.

Il rapporto tra libertà ed altruismo, inoltre, si infittisce se si richiamano le riflessioni Amartya Sen<sup>112</sup>, secondo il quale, infatti, le libertà individuali – potremmo dire – si “alimentano reciprocamente”.

Osserva, in particolare, l'economista Premio Nobel che un ambiente florido che consente l'esercizio delle libertà crea le condizioni perché a cascata anche le libertà di altri ancora possano essere esercitate. Pertanto, come egli dimostra, se dall'indigenza e dalla mancata occupazione discende una costrizione e mortificazione delle libertà dei singoli allora allo *sviluppo* può far seguito un ampliamento di queste.

Il fatto che le libertà di ciascuno dipendano dalle possibilità che vengono aperte dall'esercizio delle libertà degli altri fa emergere l'importanza della *interdipendenza* tra i

---

<sup>109</sup> Per tali osservazioni e per il testo citato, v. *ivi*, p. 78.

<sup>110</sup> Così *Ibidem*.

<sup>111</sup> V *ivi*, pp. 78-79. L'A., inoltre, aggiunge, a p. 79, che «*l'altruismo è essenziale per garantire un minimo di solidarietà, una certa dose di coesione e una relativa pace sociale ovunque*».

<sup>112</sup> Il riferimento, in particolare, è all'opera – richiamata da Kourilsky – di A. SEN, *Lo sviluppo è libertà: perché non c'è crescita senza democrazia*, Milano, Mondadori, 2000.

singoli. Le libertà trovano, dunque, all'interno della società una concretizzazione attraverso l'operato di ciascuno e, seppur individuali, sono tuttavia il frutto “*di un'impresa collettiva*”. Difatti, «[q]uesta cooperazione richiede una reciprocità che impone a ciascuno di apprezzare ciò che deve fornire all'altro e agli altri. Ne deriva un logico obbligo all'altruismo: ogni individuo deve contribuire alla costruzione delle libertà individuali altrui perché le sue dipendono dall'apporto degli altri. Se, per assurdo, nessuno contribuisse ad alimentare le libertà individuali altrui, la libertà di tutti scomparirebbe»<sup>113</sup>.

#### **4. Le componenti economico-giuridiche, l'analisi di Law & Economics e nuove prospettive. Linee oblique nei reticolati.**

Le riflessioni che si è fin qui tentato di svolgere in merito all'altruismo ed alla solidarietà ci hanno permesso di considerare la loro rilevanza nel mondo contemporaneo, la loro (a volte silenziosa) pervasività nei traffici, la crescente consapevolezza del loro ruolo e con ciò la progressiva conquista di sempre maggiori spazi nel terreno giuridico ed economico. Di ciò il tema centrale di queste analisi – la società *benefit* – ne è certamente un emblema.

Tuttavia, l'altruismo potrebbe soffrire i colpi delle “obiezioni economiche”. Potrebbe cioè risultare fragile ed avulso dalla realtà del mercato poiché asseritamente *illogico* sul piano economico.

Rispetto a tale riduttiva considerazione, che andrebbe così a ridimensionare lo spazio dell'altruismo, vengono svolte delle illuminanti riflessioni dal Professor Guido Calabresi attraverso le quali si va a delineare una risposta cui si giunge se si cambia la prospettiva dalla quale si guardano i problemi. Allorché, dunque, si riesce a vedere delle *linee oblique* nei reticolati.

Calabresi, infatti, osserva nel suo scritto “*Il futuro del Law and Economics*”<sup>114</sup> che l'altruismo non va considerato tanto come un *mezzo* funzionale al raggiungimento di altri fini, ma come un *fine* in sé stesso. La richiesta di questo viene da un desiderio di altruismo

---

<sup>113</sup> P. KOURILSKY, *Di scienza e democrazia, Crisi della politica e speranza della ragione*, cit., pp., pp. 79-80.

<sup>114</sup> G. CALABRESI, *Il futuro del Law and Economics, Saggi per una rimediazione ed un ricordo*, (a cura di) F. FIMMANÒ – V. OCCORSIO, (traduzione di) D. MALTESE, (presentazione di) E. AL MUREDEN, Milano, Giuffrè, 2018.

e beneficenza poiché li si apprezza come un qualunque altro bene. Così al pari di altri beni che si apprezzano e desiderano si è disposti a pagarne il relativo prezzo.

Pertanto, *«l'altruismo e la beneficenza possono essere visti semplicemente come fini in se stessi, come elementi delle nostre funzioni di utilità. Stando così le cose, non hanno più bisogno di essere spiegati dagli economisti di quanto non ne abbiano qualsiasi altra preferenza o valore»*<sup>115</sup>.

Se, dunque, consideriamo tutto ciò come dei *beni in sé* per i quali si è disposti a sostenere un certo prezzo, allora significa che – come accade con altri beni – l'appagamento di chi desidera altruismo e beneficenza potrà derivare da una molteplicità di beni diversi e non da un unico bene.

Difatti, le opere di altruismo possono provenire da soggetti differenti e non da un solo soggetto. Non sarà dunque solo lo Stato a *fare del bene* ma anche gli individui e le forme organizzate di costoro. Come osserva lo stesso Calabresi *«mille organizzazioni benefiche private non bastano. Le persone vogliono la beneficenza privata e anche la beneficenza pubblica, ed è per questo che neppure un governo caritatevole “dalla culla alla tomba” – che, come mezzo, potrebbe prendersi cura di tutti – sarebbe pienamente soddisfacente. Non sarebbe un sostituto del tutto adeguato della beneficenza privata»*<sup>116</sup>. Così come non sarebbe appagante essere parte di una comunità composta di singoli egoisti ed aridi ma con uno Stato caritatevole e benevolo, parimenti non lo sarebbe se si avesse una comunità fatta di soggetti generosi ma retta da uno Stato arcigno e duro.

L'illustre giurista offre l'esempio del cibo per rendere maggiormente (e visivamente) chiaro il fatto che l'altruismo “si comporti” come un bene al pari di altri e fa notare come *«[n]on saremmo soddisfatti, anzi ci stancheremmo, se dovessimo soddisfare il nostro desiderio di mangiare e mangiare bene nutrendoci di uno solo fra questi alimenti. È molto più soddisfacente avere la giusta quantità di caviale e tartufi che avere una quantità infinita di caviale e pochi tartufi! Lo stesso vale per le varie forme di altruismo e beneficenza»*<sup>117</sup>.

Al pari di ogni altro bene, dunque, desideriamo dell'altruismo proveniente da diversi soggetti in quantità diverse a seconda delle *preferenze* che dà vita a specifiche

---

<sup>115</sup> *Ivi*, pp. 112-113.

<sup>116</sup> *Ivi*, p. 120-121.

<sup>117</sup> *Ivi*, p. 122.

combinazioni che da un lato ci consentono di ottenerli in quanto fini e dall'altro per utilizzarli a loro volta come mezzi per ulteriori scopi<sup>118</sup>.

L'appagamento che viene dal *bene* (nella dicotomia simbolica della parola), quindi, per essere effettivo e non impoverito o neutralizzato da altri operati di senso opposto (o comunque discordante), occorre che provenga in parte dallo Stato, in parte dalle persone ed in parte dalle imprese. La diversa combinazione in grado di soddisfarci è il frutto di *preferenze*.

Il discorso si infittisce se si sposta l'attenzione sulla "produzione" di questi beni. In particolare, osserva Calabresi, l'operato altruista non va considerato *irrazionale* solo per effetto di quello che egli definisce "*il paradosso di McKean*"<sup>119</sup>, per il quale «*non ha senso chiedere: "Quanto devo offrirti perché tu possa amarmi per quello che sono al di là della mia offerta?"*»<sup>120</sup>. Difatti per la sua singolarità l'altruismo e la beneficenza non può essere "maneggiato" come un qualsiasi altro bene poiché si rischia di snaturarlo e quindi distruggerlo. Pertanto non potrà essere figlio o del "*mercato puro*" o dell'"*autoritatività*", poiché nel tentativo di generarlo tali classiche e radicali strutture arrivano a soffocarlo.

Difatti, da un lato, non si può acquistare amore sul mercato puro perché altrimenti non sarebbe amore (che è tale se gratuito), dall'altro, similmente, non lo si può imporre. Tuttavia, al di là delle classiche vie per ottimizzare un dato bene (che in questo specifico caso fallirebbero) vi sono – fa notare Calabresi – delle vie meno "pure" o radicali. In sostanza, è vero che tali modi non ci consentono di «*raggiungere i nostri obiettivi – possono anzi essere controproducenti – se desideriamo beni come l'altruismo e la beneficenza, ma ciò non significa che dei complessi mercati modificati e delle strutture autoritative meno dirette e meno centralizzate non ci permettano di fare con questi beni ciò che facciamo con la maggior parte degli altri beni attraverso i mercati e le strutture autoritative tradizionali*»<sup>121</sup>. D'altronde, mette in luce, il contesto gius-economico in cui

---

<sup>118</sup> *Id.*

<sup>119</sup> Si tratta di R. N. MCKEAN, «*Economics of Trust, Altruism, and Corporate Responsibility*», in *Altruism, Morality, and Economic Theory*, (a cura di) E. S. PHELPS, Russell Sage Foundation, 1975, richiamato dall'A. a p. 114, nota 6.

<sup>120</sup> G. CALABRESI, *Il futuro del Law and Economics, Saggi per una rimediazione ed un ricordo*, cit., p. 114.

<sup>121</sup> *Ivi*, p. 115. L'illustre A. suggerisce (alla nota 7, pp. 114-115) l'esempio dell'istruzione che ha un potere persuasivo e tale «*tipo di persuasione, infatti, può essere usato come strumento autoritativo o come strumento di mercato per convincere gli altri a comportarci come desideriamo*».

ci muoviamo presenta già di suo strutture autoritative e di mercato modificate piuttosto articolate<sup>122</sup>.

Difatti, egli individua dei sistemi di incentivo all'altruismo sia nei mercati modificati che nelle strutture autoritative modificate che sono in grado di promuovere l'altruismo e la beneficenza al di là delle canoniche strutture ("pure") di ottimizzazione della produzione.

In particolare, con riferimento alla Società *Benefit* si può notare che la mancata previsione rispetto a queste di forme, per così dire, di "incentivo alla gratuità" (dei "*transational gift*") estrinsecantesi in agevolazioni fiscali o di altro genere, e, dall'altro, il fatto che manchino restrizioni alla remunerazione (tipicamente presenti, invece, negli enti *no profit*), potrebbero far tratteggiare, attribuendo premi agli amministratori più capaci in virtù dei risultati ottenuti dalla società (sia sul lato del lucro che su quello del beneficio comune), una forma di "incentivo all'altruismo sui mercati modificati" («*modified market incentives*»)<sup>123</sup>.

Inoltre, la creazione di tale "veste" societaria che il legislatore ha così messo a disposizione dei privati sembrerebbe far delineare anche una forma di "incentivo all'altruismo nelle strutture autoritarie modificate" («*modified command structures*») giacché la *possibilità* di poterla usare senza che questa sia, invece, *imposta* fa sì che neanche l'altruismo che essa sprigiona sia frutto di un'imposizione. Si evita, per questa via, di rimanere irretiti dal Paradosso di McKean, facendo in modo che l'altruismo non sia frutto di norme che lo impongono (mutilandolo così in maniera netta della gratuità) quanto, invece, di una sollecitazione ad esso. Si spinge, così, in maniera indiretta verso l'altruismo e la beneficenza dando vita ad una cultura d'impresa improntata anche alla cura dell'ambiente e della collettività<sup>124</sup>, creando quindi un appropriato "habitat culturale".

Tali considerazioni ci inducono a considerare la (a volte silenziosa) "forza rivoluzionaria" del diritto. Un diritto non neutrale ma intriso di valori, che evolve con

---

<sup>122</sup> *Ivi*, p. 118.

<sup>123</sup> Per queste analisi v. L. VENTURA, «"if not for profit, for what?" *dall'altruismo come "bene in sé" alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*», in *Riv. dir. comm.*, III, 2018, p. 557, nota 48; in tema di incentivi all'altruismo sui "mercati modificati" v. anche G. CALABRESI, *Il futuro del Law and Economics, Saggi per una rimeditazione ed un ricordo*, cit., pp. 126-130, nonché pp. 132-133.

<sup>124</sup> L. VENTURA, «"if not for profit, for what?" *dall'altruismo come "bene in sé" alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*», cit., p. 557, nota 49. In tema di incentivi all'altruismo nelle strutture autoritative v. anche G. CALABRESI, *Il futuro del Law and Economics, Saggi per una rimeditazione ed un ricordo*, cit., pp. 130-132.

l'uomo e che, allo stesso tempo, contribuisce all'evoluzione di questi. Un diritto non mera tecnica, non mero strumento indifferente nelle mani di qualunque utilizzatore.

Guido Calabresi mette in luce, in particolare, questo collegamento tra diritto e valori, che emerge dal modo in cui la legge ed il legislatore (nei sistemi di *civil law*) o la giurisprudenza (in quelli di *common law*) siano in grado di dare forma ai valori di una comunità e di contribuire alla loro evoluzione, come dimostrato dall'impatto che talune emblematiche sentenze o innovazioni del legislatore che sono state in grado di avviare il mutamento dei valori<sup>125</sup>.

Pertanto, «[i]n tale prospettiva, se si guarda al diritto come strumento in grado di modellare la coscienza civile e allo stesso tempo come espressione stessa delle dinamiche interne alla società civile, dei suoi valori sociali ed economici, è possibile constatare come, da un lato, l'introduzione della disciplina sulle società benefit contribuisce a creare una nuova cultura dell'altruismo, educando imprenditori, consumatori ed investitori ad una nuova forma di capitalismo (stakeholder capitalism), dall'altro risponde essa stessa ad un mutamento culturale in atto e asseconda il crescente desiderio collettivo di firm altruism»<sup>126</sup>.

Il tema degli incentivi affrontato da Calabresi ci induce (per l'appunto) a richiamare anche gli acuti studi condotti dal Premio Nobel Richard H. Thaler, economista dell'Università di Chicago, e dal giurista docente ad Harvard Cass R. Sunstein, contenuti nella nota opera sul “*Nudge*”<sup>127</sup>.

I due studiosi osservano, infatti, che in materia di sostenibilità (ambiente e cambiamenti climatici più specificatamente) la strada più adatta da seguire al fine di generare un miglioramento non è tanto quella della decisione calata dall'alto ed imposta agli operatori del mercato, quanto quella dei *nudges* (“*pungoli*”) e di una “*migliore architettura delle scelte*”<sup>128</sup>. Una rigida regolamentazione autoritaria, dunque, oltre a non adattarsi ad un contesto socio-giuridico-politico improntato alla capacità di giudizio ed alla scelta che ne consegue da parte di quel soggetto storicamente *uscito dallo stato di*

---

<sup>125</sup> Sul punto v. L. VENTURA, «“if not for profit, for what?” dall'altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative», cit., p. 557, nota 51, nonché G. CALABRESI, *Il futuro del Law and Economics, Saggi per una rimeditazione ed un ricordo*, cit., pp.183 ss.

<sup>126</sup> Così L. VENTURA, «“if not for profit, for what?” dall'altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative», cit., pp. 557-558.

<sup>127</sup> R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile, La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, (Trad.) A. OLIVERI, Milano, Feltrinelli, 2009.

<sup>128</sup> *Ivi*, p. 189.

*minorità*, per dirla con Kant, sconta il problema dell'insofferenza a tutto ciò, cui segue l'infrazione alla regola se essa è tale da implicare un costo notevolmente elevato.

Mettono in luce, in particolare, che «[è] *utile pensare all'ambiente come al risultato di un sistema di architettura delle scelte globale, in cui le decisioni vengono prese da attori di ogni tipo, dai consumatori alle grandi aziende, ai governi. I mercati sono una parte importante di questo sistema*», tuttavia presentano due carenze che contribuiscono ad aggravare l'impatto negativo sull'ambiente: la prima è che «*gli incentivi non sono correttamente allineati*» e la seconda è «*la mancanza di un feedback adeguato sulle conseguenze ambientali delle azioni individuali*». Per i due studiosi, insomma, la via attraverso la quale si potrebbe congiungere l'attività dei singoli e delle imprese con protezione dell'ambiente, migliorando così lo stato salute di questo, passa attraverso questi due strumenti: “*incentivi e Feedback*”<sup>129</sup>.

Quanto ai primi, occorre un intervento governativo per riallinearli correttamente laddove questi non lo siano. Essi possono consistere in (i) forme di imposizione o penali per quanti inquinano, oppure (ii) nei c.d. “*cap-and-trade*” attraverso il quale chi rilascia emissioni, una volta ottenuto (pagandolo o in modo gratuito) il “*diritto di inquinare in una certa quantità*”, procede a collocare sul mercato tali “*permessi di emissione*” scambiandoli<sup>130</sup>.

Quanto, invece, ai *Feedback*, si punta sulla trasparenza facendo leva sulla comunicazione, divulgando ed informando. Così l'impatto delle attività produttive viene messo sotto gli occhi del consumatore (“la domanda”) che potrà tenerne conto nel momento in cui orienta le proprie scelte. Anche se ciò apparentemente può non sembrare abbastanza incisivo, gli studiosi fanno notare che «*qualche volta, l'informazione può essere un fattore di motivazione sorprendentemente efficace*»<sup>131</sup>, come già negli Stati Uniti si ha avuto modo di sperimentare.

Nell'ottica di Thaler e Sunstein, quindi, tutto ciò sarebbe più efficace sia di una articolata regolamentazione autoritaria sia di un “lasciar fare” al puro mercato. In riferimento a quest'ultimo fronte, i due studiosi prendono il caso dei programmi statunitensi di efficientamento e risparmio energetico delle imprese promossi da EPA (*Environmental Protection Agency*) partendo dall'assunto che «*anche nel libero mercato,*

---

<sup>129</sup> Per queste analisi e per i passaggi di testo citato v. *Ivi*, p. 191.

<sup>130</sup> *Ivi*, pp. 191-192.

<sup>131</sup> *Ivi*, p. 196.

spesso le aziende non usino i prodotti più avanzati, e talvolta le autorità possano aiutare a guadagnare di più riducendo al tempo stesso l'inquinamento»<sup>132</sup>. Con tali programmi EPA intendeva dare prova che il beneficio dell'efficientamento non è solo per l'ambiente ma anche per le tasche delle imprese stesse. L' "obiezione economica" a questo punto potrebbe essere che dal momento in cui si può avere un risparmio attraverso una maggiore cura per l'ambiente è presumibile che le imprese vi avrebbero già provveduto da sole. Affrontando però la questione da una prospettiva pratica Thaler e Sunstein osservano che coloro che gestiscono un'impresa non riescono a prendersi cura adeguatamente di tutti i fronti e per di più «spesso tra i dirigenti d'azienda prevale l'idea che farsi promotori di una politica di risparmio energetico non sia il modo più rapido per diventare amministratore delegato, specialmente se i risparmi di costo sono poca cosa rispetto agli utili complessivi dell'azienda». Per cui, ciò che occorre – viene messo in luce – è un'occasione, una spinta, un incoraggiamento, un *pungolo* più che un provvedimento dell'autorità<sup>133</sup>.

Proseguendo ulteriormente nell'analisi delle componenti economiche che hanno inciso sul cambiamento di prospettiva, l'osservazione incrocia il tema dei risalenti studi italiani di "economia civile" condotti da Genovesi e Vico nel secolo XVIII<sup>134</sup>.

In particolare, a salire sulla prima Cattedra di economia civile, istituita per la prima volta (a livello mondiale) a Napoli nel 1753, fu Antonio Genovesi<sup>135</sup>.

Il punto di partenza di questi studi era, a livello antropologico, condensato nell'espressione "*homo homini natura amicus*", ben diversa da quello dell'economia politica (che riecheggia nelle teorizzazioni di Hobbes e che a sua volta egli riprende da Plauto) per cui "*homo homini lupus*".

---

<sup>132</sup> *Ivi*, pp. 203-204.

<sup>133</sup> Per queste analisi e per la parte di testo citato *Ivi*, pp. 204-205.

<sup>134</sup> L. VENTURA, «Benefit Corporation e Società Benefit tra innovazione creativa e imitazione di modelli», in *Dalla Benefit Corporation alla Società Benefit*, (a cura di) B. DE DONNO – L. VENTURA, Bari, Cacucci Editore, 2018, p. 90.

<sup>135</sup> S. ZAMAGNI, «Intervista a Stefano Zamagni», in *Made in B-Italy, La via italiana all'impresa sostenibile*, (a cura di) L. ROZZA, Pavia, Blonk Editore, 2019, p. 41. Zamagni Osserva, in particolare, che la scansione temporale dell'istituzione della prima Cattedra e della pubblicazione dell'opera di Genovesi "*Lezioni di economia civile*" (del 1765) fanno emergere «senza il benché minimo dubbio che dal punto di vista accademico la scienza economica nasce in Italia e viene poi raccolta dai paesi anglosassoni». Si consideri, infatti, «Adam Smith aveva la cattedra di filosofia morale e dopo aver pubblicato la *Teoria dei sentimenti morali* (1759), dà alle stampe la celebre *Ricchezza delle Nazioni* (1776)».

Oltre a questo assunto di partenza ciò che marca una distinzione tra le due branche consiste nel punto di arrivo, nel *fine*. Per la prima esso consiste nel “*massimizzare il bene comune*”, mentre per la seconda nel “*massimizzare il bene totale*”. Mentre per determinare quest’ultimo occorre aggiungere i beni dei singoli (il PIL in sostanza), per il “*bene comune*” si tengono in considerazione «*tre dimensioni: quella materiale-quantitativa, quella socio relazionale, quella spirituale*», e gli studiosi di economia civile mirano ad una crescita del prodotto interno lordo senza che però ciò vada a comprimere le altre due componenti.

Costoro, dunque, hanno a cuore il profitto ma lo collocano in una prospettiva nella quale vi rientra anche il *modo* in cui questo viene realizzato e *chi* ha contribuito a realizzarlo, che prende così parte alla platea di quanti poi ne andranno a beneficiare<sup>136</sup>. Oltre allo spazio ed al ruolo riconosciuto agli *stakeholder*, l’economia civile si connota anche per il suo rapporto con l’etica e la politica, attingendo alla prima nell’effettuare le valutazioni e le conseguenti decisioni e, quanto alla seconda, dando il suo contributo alla *polis* per realizzare una società migliore<sup>137</sup>.

In particolare, con riferimento specifico alla società *benefit*, Zamagni ritiene queste «*sono una espressione dell’economia civile e sono fatte da persone che scelgono di interpretare il proprio ruolo di imprenditori come creatori di valore. Certo, il profitto è una componente necessaria di tale valore, ma non l’unica. L’azienda dunque diventa un agente di trasformazione della società in cui opera*»<sup>138</sup>.

Da queste analisi non potrà sfuggire la sedimentazione di questa antica tradizione scientifica che tende di tanto in tanto a riemergere come una delle molte componenti che, con diversi dosaggi, hanno arricchito il complesso e composito quadro dell’impresa responsabile, di un nuovo e più consapevole modo di operare sul mercato e anche di un più ampio modo di intendere il benessere.

Proprio di quest’ultimo aspetto è dimostrazione il crescente ruolo giocato dal BES<sup>139</sup>, il “*Benessere equo e sostenibile*”.

---

<sup>136</sup> Per queste analisi e per i passaggi citati *Ivi*, pp. 41-43.

<sup>137</sup> *Ivi*, p. 44.

<sup>138</sup> Così *ivi*, pp. 44-45.

<sup>139</sup> Al riguardo v. A. LALLI, «*Diritto dello sviluppo sostenibile*», in *Scienze della sostenibilità, Energia, Risorse, Città, Acqua, Ecosistemi, Diritto*, (a cura di) S. SERRANTI, Bologna, Zanichelli, 2022, pp. 190-191; E. DE SABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 12-15.

Si tratta di un indicatore sviluppato dall'ISTAT e dal CNEL a partire dal 2013 che tiene conto di una molteplicità di fattori – quindi non solamente quello economico (come con il PIL), bensì pure fattori attinenti all'ambiente ed alla società – per definire il grado di benessere<sup>140</sup>, avvicinandosi concettualmente (al netto di alcune, comunque, rilevanti differenze) all'articolazione dei *Sustainable Development Goals* (SDGs)<sup>141</sup>. Difatti, «[m]olti dei 17 Goal possono essere facilmente ricondotti alle diverse categorie del BES, il quale considera nove domini relativi agli aspetti che influenzano direttamente il benessere (salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, sicurezza, benessere soggettivo, ambiente e paesaggio, patrimonio culturale) e tre domini strumentali o di contesto (politica e istruzioni, ricerca e innovazione e qualità dei servizi)»<sup>142</sup>.

L'Italia, in particolare, inserendo gli indicatori espressi dal BES all'interno del "DEF", il *Documento di Economia e Finanza*, è stato il primo Stato membro dell'UE ad aver reso il *benessere equo e sostenibile* effettivamente parte della politica economica del Paese<sup>143</sup>.

Infine, ciò che si può riscontrare osservando le più recenti evoluzioni del tessuto economico è l'approccio dell'attore del mercato sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta, in un influenzarsi reciproco.

I soggetti – sembra un paradosso – ritrovano il loro spazio in un mondo di rapporti gius-economici senza confini. Il loro spazio diviene più consapevole seppur in un mondo globalizzato e vasto poiché più consapevoli delle implicazioni delle loro scelte.

Non solo, più consci dell'interdipendenza e con ciò della capacità di incidere in negativo, certamente, ma anche e soprattutto in positivo.

---

<sup>140</sup> Sul tema v. ASVIS, *L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Report ASviS 2016*, Roma, 2016, p. 33; A. CALABRÒ, «Economia sostenibile: per il cambio di paradigma tenere insieme nell'impresa l'etica e il profitto», in AA.VV., (a cura di) C. BELLAVITE PELLEGRINI – R. CARUSO, *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, Milano, Egea, 2020, p. 140, ove si osserva che tale indice concepito dall'ISTAT e dal CNEL mira a «valutare il progresso di una società non solo dal punto di vista economico (come fa il PIL, l'indice del Prodotto Interno Lordo), ma anche sociale ed ambientale, con misure che indicano anche le disuguaglianze e la sostenibilità. Con legge n. 163 del luglio 2016 il BES è entrato per la prima volta nel bilancio dello stato».

<sup>141</sup> Sul rapporto tra BES e SDGs v. F. MAGGINO, «Sviluppo sostenibile e benessere delle società: tra dati e governance», in *Corso interdisciplinare "Scienze della Sostenibilità", Sintesi dei contributi 2021*, (a cura di) L. DE SANTOLI – F. MANES – G. SENATORE, Roma, Sapienza Università Editrice, 2022, p. 23.

<sup>142</sup> ASVIS, *L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Report ASviS 2016*, Roma, 2016, p. 33.

<sup>143</sup> C. CARRARO, «Le interazioni tra innovazione, crescita economica e tutela dell'ambiente per uno sviluppo sostenibile coerente con l'Agenda 2030», in AA.VV., *Italia 2030, Proposte per lo sviluppo*, Milano, La nave di Teseo, 2020, p. 156.

Il diritto e lo strumentario che esso fornisce è manifestazione di questi tempi, ma al contempo – come ci ricordava Calabresi (*supra*) – promotore di un cambiamento già presente nella cultura e nella società.

Tra gli esempi dei passi che – oltre alla sedimentazione delle componenti osservate nei paragrafi precedenti – hanno contribuito al percorso verso l’“impresa responsabile”, sia nel senso della *Responsabilità Sociale d’Impresa* che della successiva *Società Benefit*, possiamo ricordare il documento partorito dal *World Economic Forum* nel 2002. In quell’occasione, infatti, 36 figure di spicco del mondo degli affari (ai vertici di importanti multinazionali) firmarono il documento “*The leadership Challenge for CEO and Boards*”, in virtù del quale si assumevano l’impegno di non limitare il loro operato solamente alla realizzazione del lucro ma anche alla cura per la realtà sociale ed ambientale, rispetto alla quale si impegnavano a ridurre l’incidenza negativa delle loro attività<sup>144</sup>.

Ciò manifestava, dunque, un cambio di prospettiva rispetto al passato, giacché «*all’impresa del XXI secolo non basta essere «brava» negli affari; deve in più sentirsi accettata dalla società civile, nazionale o transnazionale che sia. Il che è come dire che all’impresa viene oggi chiesto quello che un tempo sarebbe stato considerato privo di ogni senso: giustificarsi!*»<sup>145</sup>.

Un altro documento a distanza di quasi venti anni è quello frutto della *Business Roundtable* degli USA che riporta la firma di quasi duecento manager di grandi multinazionali (del calibro di Amazon, Apple e Coca-Cola) e con cui – contrariamente dalla visione di Friedman (e alla impostazione tenuta fino al 2018 dall’organizzazione stessa) – si afferma che il compito dell’impresa non consiste solo nell’incremento dei profitti ma anche di generare un beneficio per la vita di altri *stakeholder* (come i lavoratori o i fornitori) tutelando i diritti, la persona umana e la natura<sup>146</sup>.

L’anno successivo, nel 2020, Larry Fink<sup>147</sup> ha inviato una lettera alle più importanti società del mondo ed agli investitori che si erano affidati al Fondo dal lui diretto, Black Rock, facendo presente che questo avrebbe premiato solamente le attività

---

<sup>144</sup> S. ZAMAGNI, *Responsabili, Come civilizzare il mercato*, cit. p. 82.

<sup>145</sup> *Ibidem*.

<sup>146</sup> Al riguardo v. A. CALABRÒ, *Economia sostenibile: per il cambio di paradigma tenere insieme nell’impresa l’etica e il profitto*, cit., p. 142; nonché R. D. FREER, *The Law of Corporations, in a nutshell*, Saint Paul, West Academic Publishing, 2020, pp. 55-56.

<sup>147</sup> Sulle lettere di Larry Fink con cui dal 2018 in avanti ha ripetutamente portato l’attenzione sul tema della sostenibilità negli investimenti v. anche E. DESABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, cit., p. 8.

d'impresa che si fossero concentrate su progetti all'insegna della sostenibilità e che avrebbe, invece, espresso voto contrario rispetto ai *director* di imprese indifferenti ai cambiamenti climatici<sup>148</sup>.

### 5. *Figli dei tempi. Contro l'eclissi dell'individuo. Dal consumatore al "Consum-attore".*

Il cambiamento del modo di intendere l'attività d'impresa e le consapevolezze attinenti, più in generale, al modo di operare sul mercato emergono anche, e con convinzione, sul lato della domanda.

Si assiste, infatti, ad un mutamento del ruolo del consumatore sul mercato. Tale mutamento, in particolare, si è realizzato per via del consumatore medesimo, il quale prendendo coscienza dell'impatto (anche) delle sue scelte, ha deciso di non essere mero recettore di quelle degli altri, ma di contribuire a determinare l'offerta.

L'informazione che adesso interessa il consumatore non risiede più solo nel *prezzo* che egli dovrà sostenere per acquistare un prodotto caratterizzato da un certo profilo *qualitativo*, ma anche nella *modalità* di produzione e nel *rispetto* o meno della persona e dell'ambiente nel corso di questa<sup>149</sup>.

Si consideri, infatti, che le componenti che abbiamo fin qui cercato di osservare (unitamente alla sensibilizzazione internazionale, sia istituzionale che quella figlia dell'attivismo veicolato da mezzi di comunicazione sempre più potenti) hanno contribuito a rendere il consumatore *co-protagonista* attivo e consapevole del mercato, libero nelle sue scelte ma anche consapevole del loro impatto e perciò preoccupato di quale possa essere il suo contributo.

L'esempio che viene facilmente alla memoria ci riporta alla fine degli anni Novanta quando venne a galla il caso *Nike*<sup>150</sup>. All'epoca, nell'agosto del 1997, il titolo

---

<sup>148</sup> A. CALABRÒ, *Economia sostenibile: per il cambio di paradigma tenere insieme nell'impresa l'etica e il profitto*, cit., pp. 142-143.

<sup>149</sup> S. ZAMAGNI, *Responsabili, Come civilizzare il mercato*, cit. p. 83. Circa questa attenzione del consumatore per la condotta dell'impresa affinché questa sia coerente con il proprio orizzonte valoriale v. anche W. H. CLARK JR. – E. K. BABSON, «How benefit corporations are redefining the purpose of business corporations», in *Wm Mithcell L. Rev.*, XXXVIII, 2012, pp. 119 ss, nonché L. VENTURA, *Benefit Corporation e Società Benefit tra innovazione creativa e imitazione di modelli*, cit., pp. 90 ss.

<sup>150</sup> G. CONTE, *L'impresa responsabile*, Milano, Giuffrè, 2018, pp.54-55, in particolare, ricorda che il caso *Nike* non fu un caso isolato. Ad esso l'A. accosta il caso di *Big Pharma* e di *Axa* costrette per effetto delle pressioni dei consumatori ad effettuare dei notevoli cambiamenti di rotta.

della multinazionale era intorno ai 66 dollari, ma a seguito della diffusione da parte di organizzazioni di consumatori della notizia dell'impiego dell'opera di minori indiani e pakistani nella realizzazione dei prodotti, si aprì un periodo di malcontento e boicottaggio cui fece seguito, nel gennaio successivo, il crollo del titolo ad un valore di 39 dollari<sup>151</sup>.

Nel riferirsi, in generale, ai casi di sfruttamento di minori da parte di alcune multinazionali ed osservando la mobilitazione di associazioni armate della minaccia del boicottaggio ed il conseguente porvi rimedio da parte delle imprese in questione, Rodotà pone l'accento sulla dimensione internazionale di un'operazione condotta all'insegna della *solidarietà*. Difatti, in quelle vicende, davanti all'inerzia degli Stati interessati si sono mobilitate le persone, i consumatori, ed osserva, in particolare, come «[I]’ *espandersi della solidarietà, grazie all’azione di soggetti non statali, riesce così a rendere effettivi diritti ai quali le procedure formali non erano state in grado di offrire adeguata garanzia*»<sup>152</sup>.

Si assiste, quindi, ad un passaggio da un tipo di consumatore ad un altro, più attivo<sup>153</sup>. Il primo, è il consumatore che si limita a compiere una scelta tra i beni e servizi che gli vengono presentati sul mercato e la sua libertà, piuttosto circoscritta, si esaurisce nell'effettuare tale scelta. È il “*consumatore-cliente*”<sup>154</sup>.

L'altra tipologia di consumatore, verso cui si sta da tempo realizzando il passaggio, è il “*consumatore-cittadino*”, che intende – come già anticipato – contribuire a determinare l'offerta. Egli, dunque, utilizzando i mezzi che la tecnologia mette a disposizione è in grado di organizzarsi con altri e mostrare i propri orientamenti e preferenze quanto al tipo di prodotti ed al modo di produrli<sup>155</sup>.

---

<sup>151</sup> Il caso è analizzato da S. ZAMAGNI, *Responsabili, Come civilizzare il mercato*, cit. p. 84. L'A. richiama, inoltre, le dinamiche assimilabili che hanno riguardato Reebok e Nestlé. Nonché le vicende delle imprese produttrici di napalm durante il conflitto nel Vietnam o quelle che avevano espresso l'appoggio all'Apartheid sudafricano negli anni '60-'70.

<sup>152</sup> S. RODOTÀ, *Solidarietà, Un'utopia necessaria*, cit., p. 94.

<sup>153</sup> G. CONTE, *L'impresa responsabile*, cit., pp. 53 ss. dedica alcune riflessioni – richiamando (nt. 31) le analisi di U. BECK, *Ein neuer Kosmopolitismus liegt in der Luft*, in *Literaturen*, n. 11, 2007 – sul ruolo di quello che viene definito un “*consumatore politicizzato*” che, forte anche di una rete che consente un'organizzazione che valica i confini nazionali, è in grado di incidere sul mercato e sulla condotta delle imprese.

<sup>154</sup> Sul punto v. S. ZAMAGNI, *Responsabili, Come civilizzare il mercato*, cit. pp. 85-86. Viene, in particolare, osservato dall'A. che tale «*modo di pensare la figura del consumatore ci porta a vedere nel consumo essenzialmente un problema di domanda aggregata. Dal momento che il sistema ha bisogno di dispositivi a presidio di una elevata domanda stabile nel tempo, non c'è nulla di meglio di un consumatore standard che assicuri alti livelli di consumo e bassa variabilità nel tempo dello stesso*». Così Ivi, p. 86.

<sup>155</sup> Per questa differenziazione tra il “*consumatore-cliente*” ed il “*consumatore-cittadino*” ed in merito al passaggio dalla prima tipologia alla seconda v. le analisi di S. ZAMAGNI, *Responsabili, Come civilizzare il mercato*, cit. pp. 85-87.

Dal canto loro, le imprese, che recepiscono questa consapevolezza ed attivismo da parte della “domanda”, «hanno ogni vantaggio a rinunciare al rischioso tentativo di prescindere dai punti di vista dei consumatori, per divenire piuttosto suggeritori, consulenti, collaboratori di questi ultimi»<sup>156</sup>.

Difatti, da questo dialogo tra offerta e domanda emerge che la *rispettabilità sociale* e la *responsabilità sociale* dell’impresa non sono legate, dunque, solamente al rispetto della legge, ma anche alle aspettative della collettività in campo sociale ed ambientale. Ciò è dovuto al fatto che, nell’epoca della sostenibilità, anche il consumatore (oltre alle imprese) è consapevole del proprio ruolo nel determinare un cambiamento in positivo e vuole dare il proprio contributo, optando per un tipo di prodotto piuttosto che per un altro. Dinanzi al c.d. “*consumo critico*” le imprese hanno ridisegnato le proprie rotte, come è accaduto per il “*commercio equo e solidale*”<sup>157</sup>.

A tale riguardo, si prende a prestito l’efficace espressione usata da Gianluca Scarchillo in materia: “*consum-attore*”. Essa sta a richiamare la capacità dell’individuo di essere, assieme ad altri – solidalmente – artefici del cambiamento. Un cambiamento che viene dal basso (“*bottom-up*”) e che si affianca ad interventi statali o sovranazionali, compensando alle loro mancanze<sup>158</sup>.

Una conferma ulteriore circa il clima di sostenibilità che anima il mercato è data da alcune analisi che rilevano gli orientamenti di consumatori<sup>159</sup> e investitori<sup>160</sup>.

Da uno studio incentrato sui *millennials* di paesi diversi è emerso come nella loro prospettiva lo scopo principale delle imprese dovesse essere quello di generare un

---

<sup>156</sup> Così Ivi, p. 86.

<sup>157</sup> Sul tema, nella prospettiva della comparazione giuridica, v. G. SCARCHILLO, «*Il commerce équitable in Belgio e Francia*», in *Il commercio equo e solidale, Principi, regole, modelli organizzativi*, (a cura di) F. PERNAZZA, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, pp. 201-217.

<sup>158</sup> Per queste analisi v. Ivi, p. 204.

<sup>159</sup> Per delle osservazioni sul consumatore “attento” nelle scelte che opera e con particolare riguardo alla *Corporate Social Responsibility* nel contesto unionale ed in quello italiano v. S. RONCO, *La società benefit tra profit e non profit*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 42-44.

<sup>160</sup> Sul tema dell’attenzione di consumatori ed investitori il cui interesse viene attratto dai comportamenti virtuosi delle imprese v. ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p. 7; G. CONTE, *L’impresa responsabile*, cit., p. 55.

miglioramento sociale<sup>161</sup>. Inoltre, è stata già da tempo osservata una crescente attenzione perché vi sia consonanza tra i beni che si acquistano ed il proprio orizzonte valoriale<sup>162</sup>.

Tale premura è emersa anche sul fronte degli investimenti<sup>163</sup>, rispetto ai quali l'attenzione per risvolti non esclusivamente finanziari ha portato alla nascita di appositi indici di borsa, quali il *Dow Jones Sustainability Index* oppure il *Financial Times Stock Exchange 4Good*, e di appositi mercati (si pensi al *Social Stock Exchange* londinese o l'*Innpact Investment Exchange Asia*). A ciò si aggiunga la creazione di linee guida a livello internazionale come gli *U.N. Principles for Responsible Investment* nonché i sistemi concepiti appositamente per misurare l'impatto dell'attività delle imprese sul fronte sociale ed ambientale, come il *Global Impact Investing Rating System (GIIRS)*<sup>164</sup>.

Tale premura tende a manifestarsi altresì negli scenari lavorativi. Difatti, è emersa una consistente preferenza per imprese che hanno cura della realtà sociale ed ambientale nel momento in cui si valutano i luoghi di possibile impiego. Di ciò ne è stato un incoraggiante esempio, in particolare, l'alta percentuale (il 69%) di quanti, conseguendo il Master in Business Administration, hanno espresso di poter accettare anche una retribuzione più bassa pur di far parte di una società devota anche ad una dimensione etica del *business*<sup>165</sup>.

## **6. La sostenibilità nel panorama internazionale, l'Agenda ONU 2030 ed il contesto europeo.**

A livello internazionale si possono riscontrare diversi passi che in vari modi e prospettive hanno articolato il percorso verso la sostenibilità.

---

<sup>161</sup> DELOITTE, *Millennial Innovation Survey, January 2013, Summary of global findings*, p. 9, reperibile al link: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/dttl-millennial-innovation-survey.pdf>, ove si dà conto che per il 36% lo scopo principale è "improve society", mentre per il 35% è "generate profits".

<sup>162</sup> Sul punto v. W. H. CLARK JR. – E. K. BABSON, «How benefit corporations are redefining the purpose of business corporations», in *Wm Mithcell L. Rev.*, XXXVIII, 2012, pp. 819 ss.

<sup>163</sup> Rispetto agli orientamenti degli investitori con riguardo alla *benefit corporation* v. lo studio di L. A. COOPER – J. WEBER, «Does Benefit Corporation Status Matter to Investors? An Exploratory Study of Investor Perceptions and Decision», in *Bus. Soc.*, LX, 2021.

<sup>164</sup> L. VENTURA, *Benefit Corporation e Società Benefit tra innovazione creativa e imitazione di modelli*, cit., p. 92.

<sup>165</sup> W. H. CLARK JR. – E. K. BABSON, *How benefit corporations are redefining the purpose of business corporations*, cit., p. 821. Per queste analisi circa l'orientamento di consumatori, investitori e lavoratori v. L. VENTURA, *Benefit Corporation e Società Benefit tra innovazione creativa e imitazione di modelli*, cit., pp. 91-93.

Per citarne alcuni si può ricordare, in particolare, il *Global Compact*, dell'anno 2000, concepito con l'obiettivo di stimolare a livello mondiale un'attività economica improntata, appunto, alla sostenibilità e alla ricerca di un punto d'incontro tra produzione e diritti umani.<sup>166</sup> Questo promuove, dunque, la creazione di un contesto economico, ambientale e sociale che possa generare a livello globale un'economia forte, all'insegna della sostenibilità e che permetta a tutti di beneficiarne. In particolare, tale documento è incardinato sulla salvaguardia dei diritti umani, del lavoro, dell'ambiente e sul contrasto alla corruzione, e questo è l'articolato proposito che viene richiesto alle imprese ed organizzazioni aderenti di condividere, promuovere e concretizzare.<sup>167</sup> Il *Global Compact*<sup>168</sup>, inoltre, fa riferimento a Principi di portata universale espressi dalla *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*<sup>169</sup>, dalla *Dichiarazione ILO*<sup>170</sup>, dalla *Dichiarazione di Rio*<sup>171</sup> e dalla *Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione*<sup>172</sup>.

Pare opportuno altresì richiamare i *Guiding Principles on Business and Human Rights*, i quali, come il menzionato *Global Compact*, mirano a promuovere un equilibrio tra l'attività d'impresa ed i diritti dell'uomo. Difatti, «[i]n un'epoca in cui l'economia condiziona ogni aspetto della vita umana l'impegno più grande per gli operatori del diritto è bilanciare le esigenze di una società capitalistica con il nucleo essenziale dei diritti fondamentali».<sup>173</sup> In tale ottica, quindi, tali documenti «stimolano Stati e imprese a edificare società più sostenibili in termini di equità, tutela dei diritti e solidarietà intergenerazionale».<sup>174</sup>

---

<sup>166</sup> *Ivi*, p. 94.

<sup>167</sup> *Global Compact* reperibile alla pagina web: <https://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/introduzione.html>. In particolare, tale documento si compone di dieci Principi che si articolano in: salvaguardia dei diritti umani ai Principi I e II, protezione del lavoro dal Principio III al VI, tutela dell'ambiente dal Principio VII al IX, ed infine la lotta alla corruzione al Principio X.

<sup>168</sup> Sul punto si veda la pagina web del *Global Compact Network Italia* al link: <https://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/introduzione.html>.

<sup>169</sup> *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, A/RES/217(III), proclamata il 10 dicembre 1948 a Parigi dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

<sup>170</sup> Si tratta in particolare della *Ilo Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998.

<sup>171</sup> *Rio Declaration on Environment and Development*, adottata, nel 1992, ad esito della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo. Si veda, in particolare, *Report of the United Nations Conference on Environment and Development A/CONF.151/26* (Vol. I).

<sup>172</sup> *United Nations Convention against corruption*, A/RES/58/4.

<sup>173</sup> Così F. SORVILLO, *Libertà religiosa e Responsabilità Sociale d'Impresa*, cit., p. 97.

<sup>174</sup> *Ibidem*. L'A., inoltre, osserva che in «tale orizzonte la libertà religiosa assume un ruolo centrale, poiché fornisce agli attori economici una chiave di lettura alternativa per posizionarsi nella competizione globale».

In particolare, i *Guiding Principles* si rivolgono tanto agli Stati quanto alle imprese, prevedendo l'obbligo di tutelare i diritti umani e di intervenire al fine di rendere effettivi tali diritti. Oltre l'obbligo in sé, ciò che si coglie, dunque, è, in una certa misura, la fiducia data alle imprese, affidandogli il compito di vigilare sui diritti e le libertà degli individui. Difatti, a fronte di quanto disposto nel documento, «*l'impresa è iscritta tra gli attori sociali in grado di interagire positivamente o negativamente con le dinamiche di tutela dei diritti fondamentali [...]*».<sup>175</sup>

In tale ottica, inoltre, occorre ricordare anche le *Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali*<sup>176</sup>, le quali esprimono l'intento degli Stati aderenti di promuovere il contributo che dette imprese possono offrire nell'ottica del progresso.<sup>177</sup> Difatti, le *Linee Guida* «*mirano ad assicurare che le attività delle Imprese Multinazionali siano conformi alle politiche governative, a rafforzare le basi per una fiducia reciproca fra le imprese e le società in cui operano, a migliorare le condizioni per gli investimenti esteri e a valorizzare il contributo apportato dalle Imprese Multinazionali allo sviluppo sostenibile*».<sup>178</sup>

Si prende atto, dunque, dell'impatto dell'attività d'impresa sulla realtà circostante, di quella presenza capillare nel contesto socio-economico ed ambientale. Pertanto, sembrerebbe emergere l'idea per cui se le imprese multinazionali hanno la capacità di incidere negativamente su tale contesto, allora parimenti possono divenire uno strumento – se ben impiegato – per generare degli effetti positivi<sup>179</sup>.

---

<sup>175</sup> Così F. SORVILLO, *Libertà religiosa e Responsabilità Sociale d'Impresa*, cit., p. 98. L'A. aggiunge altresì che l'impresa può così interagire anche «*con la libertà religiosa in virtù del rinvio formulato alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e alle altre Carte internazionali a tutela dei proclamati diritti umani*».

<sup>176</sup> *Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali, Edizione 2011*, versione italiana a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, 2012.

<sup>177</sup> *Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali, Edizione 2011*, cit., «*Prefazione*», § 9.

<sup>178</sup> *Ivi*, § 1.

<sup>179</sup> A tale riguardo vengono in mente le parole di Guido Rossi, il quale osservava che nel contesto del libero mercato si realizza il paradosso per cui, per quanto libero, emergono comunque delle direttive e «*le direttive provengono da un segmento molto particolare, e ristretto, della società, cioè la grande impresa e le multinazionali*». Così G. ROSSI, *Il Gioco delle Regole*, Milano, Adelphi, 2006, p. 21. Se ciò è vero, dunque, ed immaginando delle direttive orientate verso un'attività d'impresa responsabile, allora si può pensare che le imprese (in generale e quelle multinazionali) possano giocare un ruolo di grande rilievo, promuovendo delle condotte che spingano le altre imprese (che con esse operino o che ne soffrano il confronto) verso una crescita che tenga conto dei molteplici interessi coinvolti. A ciò però si aggiunga, nel panorama che si è osservato, il ruolo degli Stati (che, oltre alle Imprese, sono “coinvolti” dalle *Linee Guida*), i quali sono chiamati a dare il loro contributo. Difatti, viene affermato al § 9 della «*Prefazione*» delle *Linee Guida*, che «*[i]l comune proposito dei governi dei paesi aderenti alle Linee Guida è stimolare il contributo positivo che le Imprese Multinazionali possono apportare al progresso economico, ambientale e sociale e minimizzare le difficoltà che possono derivare dalle diverse operazioni. Nel perseguire tale obiettivo, i governi lavorano in parallelo con numerose imprese, organizzazioni sindacali e altre organizzazioni non*

Viene, infatti, osservato nella *Prefazione delle Linee Guida* che le «*Imprese Multinazionali hanno l'opportunità di attuare politiche esemplari nel campo dello sviluppo sostenibile, volte ad assicurare la coerenza fra gli obiettivi, economici, ambientali e sociali*». Inoltre, tale «*capacità delle Imprese Multinazionali di promuovere lo sviluppo sostenibile aumenta notevolmente quando il commercio e gli investimenti avvengono in mercati aperti, competitivi e adeguatamente regolamentati*». <sup>180</sup>

La *Prefazione* prende poi in considerazione il fattore della reputazione dell'impresa. Difatti – anche considerando la sempre più diffusa consapevolezza su certi temi, cui si faceva riferimento nelle righe precedenti – il timore per le opinioni del pubblico hanno portato molte di queste ad «*avvalersi di servizi di consulenza, di revisione e di certificazione [..]. Le imprese, inoltre, hanno promosso il dialogo sociale su cosa costituisca una condotta imprenditoriale responsabile e hanno cooperato con i loro stakeholders, allo sviluppo di orientamenti per una condotta imprenditoriale responsabile*». <sup>181</sup>

Un successivo e particolarmente rilevante contributo a livello internazionale è stato offerto dalle Nazioni Unite, le quali hanno adottato nel 2015 la nota *Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile* <sup>182</sup>.

I 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, noti anche con la dicitura SDGs (cioè, *sustainable development goals*), arrivano ad esito di un percorso di maturazione internazionale dello sviluppo sostenibile.

Lungo tale percorso, in particolare, nel 2000 si collocano – come precursori degli SDGs – gli *Obiettivi di Sviluppo del Millennio* (MDGs), proposti dal Segretario Generale dell'epoca Kofi Annan ed approvati dall'Assemblea Generale. Questi 8 principi consentirono di concentrare l'attenzione e gli sforzi di paesi sviluppati nel sostenere quelli

---

*governative che perseguono, a modo loro, lo stesso fine. I governi possono contribuire, garantendo un efficace quadro di politica nazionale che comprenda una stabile politica macroeconomica, misure non discriminatorie per le imprese, adeguate regolamentazioni e misure prudenziali di vigilanza, nonché un sistema giudiziario e giurisdizionale imparziale e una pubblica amministrazione efficiente ed integrata. I governi possono, inoltre, contribuirvi adottando norme e politiche di supporto allo sviluppo sostenibile e promuovendo l'adozione, nonché perseverando nell'attuazione delle riforme utili a garantire l'efficienza e l'efficacia delle attività del settore pubblico. I governi aderenti alle Linee Guida si impegnano a migliorare di continuo le rispettive politiche, sul piano interno ed internazionale, al fine di accrescere il benessere ed elevare il tenore di vita di tutti». Così «Prefazione», in *Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali*, Edizione 2011, cit., p. 12, §9.*

<sup>180</sup> *Ivi*, § 5.

<sup>181</sup> *Ivi*, § 7.

<sup>182</sup> *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, A/RES/70/1, Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 25 settembre 2015.

in via di sviluppo, facendo convogliare risorse finanziarie su taluni risultati da perseguire, combattendo la povertà, la scarsità di cibo, le malattie<sup>183</sup>. Fu un passo mediano importante poiché viene stimato che con tale impegno congiunto più di un miliardo di persone uscì da una condizione di estrema indigenza, i decessi dei bambini si ridussero della metà, rispetto a dieci anni prima il numero di bambini che accedevano ad un'istruzione aumentava, mentre calava il numero dei contagi dell'AIDS<sup>184</sup>.

Il passo che si voleva fare a quel punto consisteva nell'ampliare il terreno di intervento, estendendolo ad altri obiettivi fino a quel momento non ricompresi ed allargare il numero di Paesi coinvolti nell'attuazione di quei propositi.

Fu durante la conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile tenutasi a Rio de Janeiro nel 2012 che vennero avviati – attraverso l'adozione del documento “*The Future We Want*” – i negoziati che poi portarono agli Obiettivi dell'Agenda ONU 2030, che videro la partecipazione di esecutivi, enti, aziende e società civile nonché una vasta consultazione sia di Stati sia delle imprese che avevano aderito al *Global Compact*<sup>185</sup>.

In tale lungo percorso, che è un percorso umano e globale, si è prodotta una progressiva “*istituzionalizzazione*” della sostenibilità. In particolare, dopo che alla Conferenza sull'ambiente umano dell'ONU, che ebbe luogo nel 1972 a Stoccolma, vennero delineati sia i diritti che le responsabilità dell'uomo rispetto all'ambiente, nel 1987 venne pubblicato il rapporto intitolato “*Our Common Future*”, meglio noto come *Rapporto Brundtland*, la cui notorietà è legata al fatto che con esso «*venne formulato per la prima volta con chiarezza il concetto di sviluppo sostenibile: uno sviluppo che soddisfa i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri. Tale definizione è ancora oggi tra le più accreditate*»<sup>186</sup>.

---

<sup>183</sup> ASVIS, *L'Italia e gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Rapporto ASviS 2016*, Roma, 2016, p. 11.

<sup>184</sup> P. GIANGUALANO – L. SOLIMENE, *Sostenibilità in cerca di imprese, La rendicontazione non finanziaria come strumento di governance dei rischi e delle opportunità*, Milano, Egea, 2019, p. 8. Inoltre, per delle analisi sul rapporto tra le iniziative e documenti di livello internazionale e lo sviluppo della *Corporate Social Responsibility* v. S. RONCO, *La società benefit tra profit e non profit*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 33 ss.

<sup>185</sup> Su questi aspetti v. ASVIS, *L'Italia e gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Rapporto ASviS 2016*, cit., p. 11, nonché P. GIANGUALANO – L. SOLIMENE, *Sostenibilità in cerca di imprese, La rendicontazione non finanziaria come strumento di governance dei rischi e delle opportunità*, cit., p. 8.

<sup>186</sup> AA.VV., *Scienze della sostenibilità, Energia, Risorse, Città, Acqua, Ecosistemi, Diritto*, (a cura di) S. SERRANTI, Bologna, Zanichelli, 2022, p. XII.

L'istituzionalizzazione di tale concetto passò poi attraverso il Summit della Terra (Rio de Janeiro 1992) ed il successivo Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg 2002) nei quali i vertici politici mondiali presero l'impegno di promuovere lo sviluppo sostenibile, che, in particolare, aveva assunto una specifica connotazione: si articolava cioè in tre pilastri, quali *“tutela dell'ambiente, crescita economica e inclusione sociale”*<sup>187</sup>.

Con l'*Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile* del 2015, la declinazione di tale concetto e la sua promozione passano attraverso cinque “P” che vanno a formare delle aree tematiche nelle quali sono distribuiti i goals: *“Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership”*<sup>188</sup>.

Più nello specifico l'Agenda si compone di 17 obiettivi (“goals”):

- ❖ *Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo*
- ❖ *Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile*
- ❖ *Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età*
- ❖ *Obiettivo 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti*
- ❖ *Obiettivo 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze*
- ❖ *Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie*
- ❖ *Obiettivo 7. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni*
- ❖ *Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti*
- ❖ *Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile*
- ❖ *Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni*
- ❖ *Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili*

---

<sup>187</sup> *Ibidem.*

<sup>188</sup> *Id.*

- ❖ *Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo*
- ❖ *Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*
- ❖ *Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile*
- ❖ *Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre*
- ❖ *Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile*
- ❖ *Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile*<sup>189</sup>

Ciascuno dei diciassette obiettivi è poi suddiviso in ulteriori e più specifici “*target*” (per un totale di 169), in base ai quali si traggono i criteri con cui valutare l'avanzamento dell'attuazione concreta dell'Agenda e dei singoli obiettivi<sup>190</sup>.

Affinché tale documento non resti una suggestiva enunciazione di buoni principi ne viene monitorata l'attuazione ed il raggiungimento dei singoli *target* da parte dell'*High Level Political Forum* dell'ONU. Le sue adunanze avvengono con cadenza annuale sotto l'egida del *Comitato economico e sociale* (ECOSOC) ed il livello è quello ministeriale. Altre adunanze, invece, di rango di Capi di Stato e Capi di Governo, avvengono con cadenza quadriennale e sotto l'egida dell'Assemblea Generale<sup>191</sup>.

L'importanza di dare attuazione a tali obiettivi si pone, chiaramente, anche a livello nazionale. Con particolare riguardo per l'Italia vi è stata l'approvazione, nel 2017, della *Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile*<sup>192</sup> che unisce gli interessi sottesi alle

---

<sup>189</sup> Per l'elencazione completa dei *Goals* v. *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, A/RES/70/1, cit. p. 14.

<sup>190</sup> *Ivi*, pp. XII e XIV.

<sup>191</sup> P. GIANGUALANO – L. SOLIMENE, *Sostenibilità in cerca di imprese, La rendicontazione non finanziaria come strumento di governance dei rischi e delle opportunità*, cit., p. 9; ASVIS, *L'Italia e gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Rapporto ASviS 2016*, cit., p.

<sup>192</sup> Sul tema v. DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA, *Registrata la Direttiva sulla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile*, ove si precisa che: «*La Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, è articolata in cinque aree tematiche, Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership e costituisce lo strumento di cui si è dotato il Paese per indirizzare le politiche, i programmi e gli interventi volti alla promozione dello Sviluppo sostenibile in Italia in sintonia con i nuovi accordi globali come l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo sostenibile*», reperibile alla pagina web: <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/snss/>

“5 P” alla dimensione dell’economia. Il collegamento di tale *Strategia* con documenti di taglio programmatico (*Programma nazionale di Riforma* nonché il *Documento di Economia e Finanza*) la rende trasversale e fa sì che venga calata nei diversi orizzonti operativi politici.

La gestione ed attuazione di detta strategia è nelle mani della *Commissione nazionale per lo sviluppo sostenibile* la cui presidenza spetta al Capo del Governo e si compone dei ministri, del Presidente della Conferenza delle regioni, del Presidente dell’Unione delle province d’Italia, ed infine del Presidente dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), o dai delegati di costoro<sup>193</sup>.

L’avvicinamento dell’Italia verso i (ed il raggiungimento dei) *Goals* dell’Agenda è monitorato dall’ISTAT che periodicamente diffonde alcuni indicatori a ciò funzionali, come è stato per già richiamato BES<sup>194</sup>.

Ci sono, inoltre, alcuni aspetti che caratterizzano l’Agenda ed il suo specifico approccio che pare opportuno mettere in evidenza.

Anzitutto, emerge una particolare consapevolezza per l’“*interdipendenza*”. Difatti, in un contesto globalizzato si è per molti aspetti legati da un destino comune e ciò che viene deciso e compiuto da alcuni Stati si riverbera su molti altri Paesi o su tutti.

Conseguenza diretta dell’assunzione di tale consapevolezza è stata la modalità con la quale si è voluto affrontare un problema di tali dimensioni. Se, dunque, questo è globale la risposta non poteva che essere (affinché si offrissero delle realistiche possibilità di riuscita dell’impresa) globale, puntando cioè su degli SDGs che fossero universali nell’approccio.

Emerge poi la presa d’atto della “*responsabilità di tutti i settori della società*” e quindi della dimensione sia pubblica che privata: gli Stati ed i loro apparati pubblici a diversi livelli, le imprese, la società civile ma anche gli individui<sup>195</sup>. Non a caso, infatti, nell’iter di predisposizione del documento dell’ONU e degli indicatori per il

---

<sup>193</sup> Sulla *Commissione nazionale per lo sviluppo sostenibile* e, in particolare, sulla sua composizione v. anche DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA, *Registrata la Direttiva sulla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile*, cit.

<sup>194</sup> Per queste analisi v. P. GIANGUALANO – L. SOLIMENE, *Sostenibilità in cerca di imprese, La rendicontazione non finanziaria come strumento di governance dei rischi e delle opportunità*, cit., pp. 8-9. Sul BES, in particolare, v. anche A. LALLI, *Diritto dello sviluppo sostenibile*, cit., p. 190-191; E. DE SABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, cit., pp. 12-15; F. MAGGINO, *Sviluppo sostenibile e benessere delle società: tra dati e governance*, cit., p. 23. In generale sul tema v. quanto già osservato *supra* (§4).

<sup>195</sup> ASVIS, *L’Italia e gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Rapporto ASviS 2016*, cit., p. 11.

monitoraggio della sua implementazione sia stata coinvolta nel dibattito e nelle consultazioni, sia di livello nazionale che internazionale, una vasta pletora di *stakeholder*. Ciò ha permesso altresì una sensibilizzazione su ampia scala<sup>196</sup>.

Tutto ciò fa trasparire uno specifico approccio nel quale si riconosce un consistente ruolo al settore privato nell'ottica della realizzazione dei *goals* che non è, dunque, lasciata solamente all'intervento pubblico. Essa dovrà bensì avvenire all'insegna di uno spirito di collaborazione. Ed il risultato andrà concretizzato con un impegno dei privati unitamente a quello del pubblico, della scienza e della collettività. In particolare, «[q]uesti obiettivi si prestano a essere declinati facilmente per le attività delle imprese, che possono così allineare il proprio modello di business a uno sviluppo inclusivo, sostenibile e facilmente comunicabile ai propri consumatori»<sup>197</sup>.

Tale ruolo riconosciuto al settore privato nel concorrere al successo dell'Agenda fa comprendere – con particolare riguardo al tema specifico di queste pagine – l'importanza dell'impegno dell'ente no profit B Lab nel rendere gli SDGs parte del *Benefit Impact Assessment*, incoraggiando sia le B Corp che le *Benefit Corporation* a farli propri. Da un lato, tale consonanza con i *goals* ha dato a B Lab un ulteriore slancio nel percorso di superamento della mera *shareholder primacy* e, dall'altro, gli strumenti di valutazione e misurazione dell'impatto e della sostenibilità dell'attività produttiva messi in campo da B Lab consentono di supportare il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile con una attenta quantificazione e la rete messa in campo negli anni consente di amplificare l'impegno volto alla realizzazione di un “*sustainable change*”<sup>198</sup>.

Infine, l'ulteriore aspetto che connota l'Agenda 2030 è la visione unitaria dei 17 *goals*, in quanto la realizzazione di un obiettivo non deve andare a detrimento di un altro di essi. Occorre, dunque, che «*le politiche e le misure adottate per il loro conseguimento siano basate su un approccio integrato e multilivello*»<sup>199</sup>.

---

<sup>196</sup> *Ivi*, p. 29.

<sup>197</sup> Per queste analisi e per la parte di testo citata v. P. GIANGUALANO – L. SOLIMENE, *Sostenibilità in cerca di imprese, La rendicontazione non finanziaria come strumento di governance dei rischi e delle opportunità*, cit., p. 8.

<sup>198</sup> C. MARQUIS, *Better Business, How the B Corp Movement is Remaking Capitalism*, New Haven – London, Yale University Press, 2020, pp. 202-203.

<sup>199</sup> Così ASVIS, *L'Italia e gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Rapporto ASviS 2016*, cit., p. 11 (in grassetto nel testo originale).

Sembra, dunque, emergere la fiducia verso una *solidarietà di sistema*, in cui tutti, sia pubblico che privato, sia enti che singoli individui sono chiamati a contribuire allo sforzo comune<sup>200</sup>.

L'interrogativo che si pone in una foschia di crescenti tensioni è quanto il conflitto Russo-Ucraino rischierà di compromettere la linearità e la continuità di attuazione dell'Agenda. La questione si pone non solo per il fatto che uno dei *Goal* – il 16 – è incentrato sulla promozione della pace, ma anche perché emerge dalle parole del documento stesso delle Nazioni Unite la consapevolezza di dover mantenere un necessario contesto pacifico per giungere ad un compiuto sviluppo sostenibile. Viene, infatti, considerato nel Preambolo che «[l]o sviluppo sostenibile non può essere realizzato senza pace e la sicurezza, e queste a loro volta saranno a rischio senza uno sviluppo sostenibile»<sup>201</sup>.

Infine, spostando brevemente lo sguardo sulla dimensione unionale, occorre tenere presente che l'UE ha preso parte con energia all'iter di negoziazione da cui è scaturita l'Agenda 2030. Ciò, infatti, non potrà di certo stupire se si considera che lo *sviluppo sostenibile* è parte del tessuto normativo europeo<sup>202</sup>.

In particolare, il contemporaneo approdo sintetizzato dal composito lemma *sviluppo sostenibile* è preceduto da un percorso europeo che ha inteso valorizzare anzitutto la tutela dell'ambiente. Si pensi al Vertice di Parigi del 1972 in cui venne rimarcata l'importanza di riservare – nel corso della crescita economica e del generale miglioramento delle condizioni di vita – una particolare attenzione all'ambiente, nonché agli interventi successivi in materia, passando poi per l'autorevole voce della Corte di Giustizia per la quale l'impegno profuso nel tutelare l'ambiente «*costituisce uno degli scopi essenziali della Comunità*»<sup>203</sup>. Tale preoccupazione confluisce poi nel Trattato di Lisbona, facendo della cura dell'ambiente, attraverso l'art. 3 del Trattato sull'Unione

---

<sup>200</sup> Oltre al tema centrale di queste pagine, la Società *Benefit*, si vuole richiamare anche un altro istituto che fa leva sullo spirito di collaborazione pubblico-privato: il Partenariato Pubblico-Privato (PPP), anch'esso preso in considerazione da ASVIS, *L'Italia e gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Rapporto ASviS 2016*, cit., p. 84 con particolare riferimento al *goal 17 (target 17.7)* e accuratamente analizzato in materia ambientale e, segnatamente, energetica da G. SCARCHILLO, «*Gli Energy Savings Performance Contracts nelle relazioni di partenariato tra Pubblica Amministrazione ed ESCo: una comparazione tra l'esperienza italiana e statunitense*», in *RQDA*, I, 2019.

<sup>201</sup> *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, A/RES/70/1, cit., p. 9.

<sup>202</sup> ASVIS, *L'Italia e gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Rapporto ASviS 2016*, cit., p. 19

<sup>203</sup> Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, 240/83, *ADBHU*, 531, pt. 13.

europea, un importante obiettivo dell'UE<sup>204</sup>. A tale norma occorre poi affiancare l'art. 11 TFUE che mira alla promozione dello *sviluppo sostenibile*, costituendo una “*clausola trasversale*”, la quale «*permea tutte le politiche e le azioni dell'Union, riqualificando in senso ecologico, almeno sul piano del metodo e delle finalità, l'intero sviluppo economico del Continente*»<sup>205</sup>.

Occorre altresì menzionare – avanzando lungo la linea del tempo – la Comunicazione della Commissione “*Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: Strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile*”<sup>206</sup> del 2001, che nel lungo periodo intendeva orientare lo sviluppo dell'economia, quello sociale ed ambientale – e le relative politiche – nella direzione dello sviluppo sostenibile, al fine di produrre in ottica intergenerazionale un miglioramento (sostenibile) della qualità della vita ed il benessere.

A tale comunicazione ha poi fatto seguito, quasi dieci anni dopo, la Comunicazione della Commissione “*Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*”<sup>207</sup> che si articola su tre priorità: (a) “*crescita intelligente*” attraverso la quale si intende “*sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e l'innovazione*”; (b) “*crescita sostenibile*” che sta a significare l'impegno a “*promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e competitiva*”; (c) “*crescita inclusiva*” che mira a “*promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale*”<sup>208</sup>.

Con il “*Green Deal europeo*”<sup>209</sup>, del 2019, l'Unione prosegue sulla scia di una oramai consolidata visione ampia di sostenibilità facendo proprie le finalità dell'Agenda ONU 2030. Si legge infatti nella Comunicazione che «[i]l *Green Deal* è parte integrante della strategia della Commissione per attuare l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite»<sup>210</sup>.

---

<sup>204</sup> Per queste analisi v. R. ADAM – A. TIZZANO, *Manuale di Diritto dell'Unione europea*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 782; v. anche «*Ambiente*», in *Summary of EU legislation*, reperibile alla pagina web: <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/environment.html>

<sup>205</sup> Così R. ADAM – A. TIZZANO, *Manuale di Diritto dell'Unione europea*, cit., p. 783.

<sup>206</sup> Comunicazione della Commissione “*Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: Strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile*”, COM(2001) 264.

<sup>207</sup> Comunicazione della Commissione, “*Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*”, COM(2010) 2020.

<sup>208</sup> *Ivi*, § 2. In generale, per tale scansione temporale dei passaggi storici dello sviluppo sostenibile in UE v. ASViS, *L'Italia e gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Rapporto ASViS 2016*, cit., p. 19.

<sup>209</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Il Green Deal europeo*, COM(2019) 640.

<sup>210</sup> *Ivi*, § 1.

Infine, in tempi più recenti tale approccio *green* in senso ampio è stato convintamente ribadito con il *Next Generation EU* cui hanno poi fatto seguito a livello di Stati membri i piani nazionali per la ripresa e la resilienza, emblematici strumenti nel fronteggiare la crisi innescata dalla pandemia di covid-19<sup>211</sup>.

### **6.1. Verso un'Unione europea sostenibile. Un composito quadro che si arricchisce (cenni)**

Per effettuare una ricostruzione sintetica ma il più possibile chiarificatrice del quadro europeo complessivo, sia consentito fare alcuni ulteriori richiami al denso tessuto normativo unionale anche alla luce della recente Proposta di Direttiva sulla diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

Essa, infatti – che merita quantomeno un breve cenno – inserendosi in questa articolata disciplina europea in materia, ci induce a richiamare i tratti essenziali di salienti interventi normativi che si sono nel tempo succeduti ed ai quali essa si va ad aggiungere ed a collegare.

Allargando, dunque, lo sguardo a tale contesto, si può riscontrare, come anticipato, una crescente premura per tutto ciò che attiene al sostenibile. L'Unione, infatti, dedica una palpabile cura della “*casa comune*”, non solamente europea, ma anche globale.

I suoi interventi, invero, non hanno una prospettiva solamente continentale, ma si inseriscono in una logica che ha la dimensione dell'Agenda ONU 2030.

Difatti, il recente *Green Deal* si pone come un passaggio fondamentale con cui la Commissione – come poc'anzi osservato – mira a dare attuazione ai *Sustainable Development Goals* (SDGs) e costituisce, dunque, una componente cruciale della strategia con cui essa concretizza l'Agenda delle Nazioni Unite<sup>212</sup>.

Nella medesima Comunicazione, inoltre, la Commissione ribadisce il proprio impegno perché l'accordo di Parigi rimanga un punto di riferimento centrale nel contrasto ai cambiamenti climatici.

---

<sup>211</sup> Per delle riflessioni sul tema sia consentito rinviare ad A. SCHIOPPA, «*I giovani, la formazione e le opportunità. Prospettive di diritto comparato sull'orizzonte della sostenibilità*», in *Il disagio giovanile oggi, Report del Consiglio Nazionale dei Giovani*, (a cura di) CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI, Sapienza Università Editrice, 2022, pp. 146-147.

<sup>212</sup> *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Il Green Deal europeo*, (COM(2019) 604), §1.

Tale accordo, in particolare, venne raggiunto nel 2015 ad esito della “COP21” che ebbe luogo nella capitale francese ove i rappresentanti di 195 Stati presero l’impegno di comprimere le emissioni di gas serra al fine di mantenere l’aumento della temperatura entro i 2°C, col proposito altresì di prodigarsi concretamente per realizzare una riduzione ulteriore della temperatura al di sotto di 1,5°C rispetto al parametro pre-industriale. L’Unione, da parte sua, ha preso parte alla sfida globale contenuta nell’Accordo ed ha provveduto alla ratifica di questo il 4 ottobre 2016<sup>213</sup>.

La convinzione della necessità di contrastare l’innalzamento delle temperature e la dimensione “*mondiale*” dell’obiettivo da raggiungere è ben chiara e convintamente rimarcata nel *Green deal*, ove si afferma che «[i] *cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono sfide mondiali che richiedono una risposta mondiale*»<sup>214</sup>. L’Unione in tale “missione sostenibile” intende porsi come “*leader mondiale*” a sostegno delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali e canali diplomatici volti a consentire una promozione e realizzazione dell’Accordo<sup>215</sup>.

Nella Comunicazione della Commissione, inoltre, si dà conto dell’intenzione di congiungere ulteriormente sostenibilità e governo societario ed anticipa quello che è l’attuale cammino dell’UE chiarendo, infatti, che «*La sostenibilità dovrebbe essere integrata in modo più sistematico nella governance societaria: molte imprese si concentrano ancora troppo sui risultati finanziari a breve termine a scapito dello sviluppo a lungo termine e degli aspetti connessi alla sostenibilità*»<sup>216</sup>.

Tale contesto, che manifesta un progressivo rafforzamento di quel proposito di costruire un presente ed un futuro produttivo all’insegna della sostenibilità<sup>217</sup>, ha prodotto la recente Proposta di Direttiva “*relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937*”<sup>218</sup>.

In particolare, la *ratio* della proposta emerge dalla *Relazione* che apre il documento, allorché nel ridisegnare brevemente il quadro europeo ed internazionale in

---

<sup>213</sup> L. ARISTEI, «*L’Accordo di Parigi: obiettivi e disciplina*», in *RQDA*, III, 2017, p. 73.

<sup>214</sup> Così *Il Green Deal europeo*, (COM(2019) 604), §3 (in grassetto nell’originale).

<sup>215</sup> Il §3, infatti, si intitola “*L’UE come leader mondiale*” e si esprime l’impegno dell’UE a promuovere lo sviluppo sostenibile nel solco di una “*diplomazia del Green Deal*”.

<sup>216</sup> Così *Il Green Deal europeo*, (COM(2019) 604), §2.2.

<sup>217</sup> Già espressi nel 2010 con la COM(2010)2020, *Comunicazione della Commissione, Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*. In seguito, con l’Agenda ONU 2030, la politica europea – come già anticipato – ha arricchito il proposito di crescita sostenibile con gli obiettivi contenuti nell’Agenda.

<sup>218</sup> *Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937*, COM(2022) 71.

fatto di sostenibilità, prende atto che per darvi concretezza «è necessario attuare processi globali di attenuazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi nelle catene del valore, integrare la sostenibilità nei sistemi di governo societario e di gestione e inquadrare le decisioni aziendali in termini di diritti umani, impatto climatico e ambientale, oltre che in termini di resilienza della società a più lungo termine»<sup>219</sup>.

L'obiettivo è quello di ampliare ed uniformare a livello europeo certe modalità operative cui la società è chiamata a conformarsi. Ciò potrà, peraltro, avere un'ampia risonanza se si considera la posizione di una società all'interno di una certa *catena del valore*. Se da un lato, viene osservato nella *Relazione*, la complessità di tali catene può rendere difficoltoso individuare situazioni di rischio (attuali ed eventuali) per l'ambiente o per i diritti dell'uomo, dall'altro, tuttavia, se un numero crescente di società darà seguito al dovere di diligenza, vi sarà la disponibilità di un più ampio numero di dati in materia e diverrà così più semplice riscontrare la presenza di attuali o eventuali impatti negativi all'interno di tali catene<sup>220</sup>. Inoltre, la attuale difficoltà di adempiere al dovere di diligenza all'interno di una catena del valore è dovuta alla scarsa chiarezza normativa al riguardo ricollegabile anche alla non uniformità e frammentazione che, peraltro, implicherebbe una disparità di condizioni tra le imprese operanti nel mercato europeo.

Pertanto, rispetto ad una molteplicità di discipline che tendono gradualmente a prendere forma negli Stati membri, «[u]na normativa dell'Unione in materia di dovere di diligenza delle società promuoverebbe il rispetto dei diritti umani e la tutela dell'ambiente, creerebbe parità di condizioni per le società all'interno dell'Unione ed eviterebbe la frammentazione derivante dall'azione autonoma degli Stati membri. Includerebbe anche le società di paesi terzi che operano nel mercato dell'Unione, sulla base di un analogo criterio di fatturato»<sup>221</sup>.

Questa preoccupazione di porre rimedio alla frammentazione normativa e l'intenzione di armonizzare a vantaggio della certezza del diritto emergeva già prima che la *Proposta di Direttiva* venisse messa a punto.

In particolare, veniva ad emergere già nell'«*Inception Impact Assessment*» che, sebbene vi siano, o potranno esservi, lodevoli interventi nazionali a livello di Stati membri

---

<sup>219</sup> *Relazione*, §1, (p. 1), COM(2022) 71.

<sup>220</sup> *Ibidem*.

<sup>221</sup> *Relazione*, cit., p. 3.

– come l’esemplare caso della società *benefit* italiana o le leggi in materia di diligenza di Francia e Germania<sup>222</sup> – volti a creare soluzioni di “*sustainable corporate governance*”, l’intento era (e rimane) però quello di evitare che tali misure scontino il limite del confine nazionale. Difatti, in prospettiva europea, si mira ad affrontare problemi di dimensione globale e che hanno impatti “*cross-border*” per mezzo di strumenti che possano essere adeguati alla sfida.

Giacché, dunque, le iniziative nazionali, benché con buoni propositi, creano un mosaico nel quale la frammentazione implica costi per società, investitori ed altri *stakeholder*, un intervento di livello unionale creerebbe – auspicava la Commissione – un effetto leva ed un terreno comune in cui le società europee possano operare in maniera sostenibile<sup>223</sup>.

Inoltre, tali modalità operative che richiamano diligenza e trasparenza si conciliano con la corrente evoluzione del mercato, che tiene sempre più in considerazione il *modus operandi* dell’attività produttiva. Che sia per “avidità” di marketing o che sia per un autentico interesse, la domanda porta sempre di più l’offerta ad agire in un modo sostenibile e responsabile (come si ha avuto modo di riflettere *supra*).

Difatti, viene osservato, che le grandi società tendono sempre di più a dare peso alla diligenza poiché ciò può avvantaggiarle sul piano della concorrenza. Pertanto, è evidente che «[q]uesta linea risponde anche alla crescente pressione esercitata dal mercato sulle società affinché agiscano in modo sostenibile, in modo da poter scongiurare rischi reputazionali indesiderati nei confronti dei consumatori e degli investitori, sempre più consapevoli degli aspetti legati alla sostenibilità. Tuttavia tali processi si basano su norme volontarie e non creano certezza del diritto né per le società né per le vittime in caso di danni»<sup>224</sup>.

---

<sup>222</sup> Si tratta delle *Loi relative au devoir de vigilance, 2017* per la Francia, rispetto alla quale v. S. BRUNO, «Il ruolo della s.p.a. per un’economia sostenibile: la Proposta di Direttiva UE su “Corporate Sustainability Due Diligence”. Nasce la stakeholder company?», in *Rivista di Diritti Comparati*, III, 2022, p. 306, e ASSONIME, *Doveri degli amministratori e sostenibilità, Rapporto Assonime, 18 marzo 2021*, VI, 2021, pp. 63 ss., ed alla *Sorgfaltspflichtengesetz, 2021* nel caso della Germania. Altri Paesi europei, quali Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia, prevedono in un futuro non lontano di procedere in tale direzione. Sul punto v. *Relazione*, cit., p.1, nota 3.

<sup>223</sup> *Inception Impact Assesment*, Ref. Ares(2020)4034032, 30.07.2020, pubblicata nell’ambito dell’iniziativa “*Sustainable Corporate governance*”, p. 3. Viene osservato nel documento della Commissione che tale iniziativa «*would serve the following specific objectives: help companies’ directors to establish longer-term time horizons in corporate decision-making and withstand short-term pressures, strengthen the resilience and long term-performance of companies through sustainable business models and help reducing adverse impacts. It would create legal certainty and level playing field as to the necessary measures to be taken by companies to identify, assess and mitigate adverse impacts in the value chain*».

<sup>224</sup> *Relazione*, cit., p. 2.

Per tali ragioni, dunque, l'Unione europea ha predisposto un terreno comune di norme attinenti alla diligenza della società nel rispetto dei diritti umani e dell'ambiente ed attinenti, altresì, a quella trasparenza necessaria per un "dialogo" con consumatori ed investitori.

La Direttiva, che è stata proposta dalla Commissione il 23 febbraio 2022 a seguito di studi, sondaggi, recezione di analisi ed osservazioni del pubblico e di esperti, ha visto il 1° giugno 2023 l'adozione in prima lettura della posizione del Parlamento europeo, la quale ha apportato diversi emendamenti al testo originario.

La Direttiva proposta ha la finalità di fornire una normativa che possa promuovere il supporto alla tutela dell'ambiente e dei diritti dell'uomo da parte di società<sup>225</sup> operanti nel mercato unico nell'ambito delle loro attività produttive e nelle catene del valore in cui si collocano. Ciò attraverso l'individuazione, la previsione ed il contenimento degli effetti

---

<sup>225</sup> Per quanto concerne, in particolare, l'area soggettiva di applicazione, la direttiva interessa società costituite conformemente alla disciplina di uno Stato dell'Unione, purché ricorrano talune condizioni indicate (nella versione successiva alla Prima lettura del Parlamento europeo) al paragrafo 1 dell'art. 2: «*avere avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio*» (Emendamento 90, Art. 2 (1), lett. a)); pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), «*essere la società madre di un gruppo che ha avuto 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio*» (Emendamento 90, Art. 2 (1), lett. b)). Giova precisare che il perimetro di cui alla lett. b) – diversamente dal testo originario della Proposta – non è più circoscritto a taluni specifici settori, essendo stati soppressi i punti i), ii), iii) (Emendamenti 91, 92, 93, Art. 2 (1)).

La Direttiva coinvolge poi società costituite conformemente al diritto di un Paese esterno all'Unione, purché vengano soddisfatte tali condizioni: a) «*avere generato un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR, purché almeno 40 milioni di EUR siano stati generati nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, compreso il fatturato generato da società terze con le quali la società e/o le sue filiazioni hanno concluso un accordo verticale nell'Unione in cambio di diritti di licenza*» (Emendamento 94, Art. 2 (2), lett. a)); b) «*pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), essere la società madre di un gruppo che ha avuto 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR, di cui almeno 40 milioni di EUR siano stati generati nell'Unione nell'ultimo esercizio finanziario per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, compreso il fatturato generato da società terze con le quali la società e/o le sue filiazioni hanno concluso un accordo verticale nell'Unione in cambio di diritti di licenza*» (Emendamento 95, Art. 2 (2), lett. b)).

negativi derivanti dal loro operato<sup>226</sup>, prendendosi la responsabilità di queste esternalità<sup>227</sup> e predisponendo a tale scopo gli opportuni meccanismi gestionali e di governo societario<sup>228</sup>.

---

<sup>226</sup> Emerge dalla Proposta di Direttiva una differenziazione dell'intervento in base al criterio temporale (prima o dopo l'impatto). In particolare, gli articoli 6, 7 e 8 (ulteriormente arricchiti di ulteriori specificazioni in occasione della Prima lettura del Parlamento europeo) concernono la tematica degli impatti negativi su diritti umani ed ambiente conseguenti non solo alle "proprie attività" ma anche derivanti "dai propri prodotti e servizi" nonché "da quelli delle sue filiazioni e quelli collegati alla catena di valore cui partecipa" (Emendamento 150).

L'art. 7 mantiene la sua impostazione "preventiva" rispetto agli impatti negativi potenziali e l'art. 6 prevede l'adozione di adeguate misure non più solo per "individuare" tali impatti, ma, con un certo arricchimento terminologico ed enfasi sulla accuratezza, anche "per esaminare estesamente gli impatti prodotti dalle proprie attività, filiazioni e rapporti d'affari" con lo scopo "di individuare e valutare gli impatti negativi effettivi o potenziali" nonché "per determinare se" le attività, i beni prodotti ed i servizi erogati "causino tali impatti, vi contribuiscano o siano direttamente collegati ad essi" (Emendamento 150, Art. 6 (1)). Inoltre, l'art. 6, in consonanza con l'approccio di un dovere di diligenza "basato sui rischi" (Emendamento 133, Art. 4 (1)) – promosso dall'Orientamento generale del Consiglio (*Orientamento generale* (15024/1/22 REV 1), reperibile al link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=consil%3AST\\_15024\\_2022\\_REV\\_1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=consil%3AST_15024_2022_REV_1)) – nell'ambito degli adempimenti da porre in essere nel rispetto di tale dovere, le società dovranno altresì individuare gli ambiti con maggiore rischio di impatto negativo (Emendamento 151, Art. 6 (2)). Inoltre, nell'attivarsi per dare seguito al proprio dovere di diligenza, infatti, l'art. 4 (1), come integrato dall'Emendamento 134, richiama alla lettera c bis) "attribuzione di priorità, ove necessario, agli impatti negativi potenziali ed effettivi in conformità dell'articolo 8 ter"). In particolare, vengono fatti rientrare nei rapporti d'affari più esposti, quelli intrecciati con società non soggette alla Direttiva in questione (Emendamento 152, Art. 6 (2 bis)).

La fase successiva al verificarsi dell'impatto è volta, in base all'art. 8, ad "arrestare gli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6". Nel caso in cui l'arresto "immediato" (come ora specificato dalla norma) non sia possibile, viene disposto – sostituendo il verbo *minimizzare* (forse nel tentativo di una maggiore proporzionalità rispetto al proprio ruolo nel verificarsi di quell'impatto, magari a conforto, come scelta "politica" quindi, della non onniscienza ed onnipotenza delle imprese rispetto alle disgrazie del mondo) – che esse "ne attenuino adeguatamente l'entità, proseguendo al contempo con tutte le iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo" (Emendamento 179, Art. 8 (2)).

Delle azioni poste in essere in essere in conformità alla Direttiva ciascuna società provvederà a verificarne "continuamente" (non più "periodicamente") l'attuazione ed a monitorarne l'adeguatezza e l'efficacia attraverso criteri di valutazione qualitativi e quantitativi, procedendo, "[o]ve opportuno" (in base a dette valutazioni) a rivedere ed aggiornare la propria *policy* sul dovere di diligenza, nonché "il piano operativo di prevenzione e il piano d'azione correttivo" (Emendamento 233, Art. 10).

<sup>227</sup> Rispetto ai doveri ed alla responsabilità degli amministratori il testo licenziato dalla Commissione a febbraio 2022 introduceva all'art. 25 il (lessicalmente insolito) "dovere di sollecitudine" (Il quale si traduce nel dovere di tener conto «nell'adempiere al loro dovere di agire nell'interesse superiore della società, delle conseguenze in termini di sostenibilità, a breve, medio e lungo termine, delle decisioni che assumono, comprese, se del caso, le conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l'ambiente», art. 25). L'Orientamento generale del Consiglio sosteneva, a novembre dello stesso anno, che fosse opportuno sopprimere tale disposizione in ragione delle notevoli inquietudini manifestate dagli Stati membri i quali avvertivano "un'interferenza inappropriata" con il diritto nazionale in materia, nonché il rischio "di compromettere il dovere degli amministratori di agire nel migliore interesse della società" (Orientamento generale, p. 10).

Tale discussa norma, tuttavia, non rientra tra quelle emendate dalla prima lettura del Parlamento europeo. In base all'art. 25, compito degli Stati dell'Unione è che le norme attinenti all'inadempimento dei doveri degli amministratori presenti nel tessuto normativo di ogni Stato membro si estendano anche ai doveri previsti da tale norma.

<sup>228</sup> *Relazione*, cit., p. 3.

Più specificamente la Relazione enuclea cinque linee in cui si indirizza la Direttiva proposta, precisando che questa:

*«(1) migliorerà le pratiche di governo societario per integrare meglio nelle strategie aziendali i processi di gestione e attenuazione dei rischi e degli impatti sui diritti umani e l'ambiente, compresi quelli derivanti dalle catene del valore;*

*(2) eviterà la frammentazione degli obblighi di diligenza nel mercato unico e creerà certezza del diritto per le società e i portatori di interessi per quanto riguarda la condotta e la responsabilità attese;*

*(3) aumenterà la responsabilità delle società per gli impatti negativi e garantirà coerenza alle società per quanto riguarda gli obblighi derivanti dalle iniziative dell'UE esistenti e proposte in materia di condotta d'impresa responsabile;*

*(4) migliorerà l'accesso ai mezzi di ricorso per i soggetti interessati dagli impatti negativi della condotta delle imprese sui diritti umani e sull'ambiente;*

*(5) trattandosi di uno strumento trasversale incentrato sui processi aziendali, che si applica anche alla catena del valore, la presente direttiva integrerà altre misure in vigore o proposte, che affrontano direttamente alcune sfide specifiche in materia di sostenibilità o si applicano in alcuni settori specifici, principalmente all'interno dell'Unione»<sup>229</sup>.*

Un intervento in materia di sostenibilità e di responsabilità d'impresa non è però – come si anticipava poc'anzi – una novità per l'Unione europea. Difatti, nella sua, anche risalente, politica di tutela dei diritti umani e dell'ambiente si sono susseguiti provvedimenti attinenti a varie materie che creano un articolato quadro in cui la proposta, pertanto, si inserisce e rispetto al quale la Relazione ne sottolinea la coerenza.

Tra questi pregressi interventi normativi occorre menzionare, anzitutto, la Direttiva 2014/95/UE<sup>230</sup> attinente alle informazioni di carattere non finanziario<sup>231</sup>.

---

<sup>229</sup> *Ivi*, pp. 2-3.

<sup>230</sup> Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

<sup>231</sup> Sul tema degli investimenti sostenibili nel solco delle politiche unionali, di cui il *Green deal* è chiara espressione, v. L. OHNESORGE – E. ROGGE, «*Europe's Green Policy: Towards a Climate Neutral Economy by Way of Investors' Choice*», in *Eur. Co. Law*, vol. XVIII, issue 1, 2021, pp. 36-41; sempre sul tema della finanza sostenibile e della comunicazione di informazioni non finanziarie nel quadro unionale v. P. E. PARTSCH, «*Cadre général européen de la finance durable*», in AA.VV., *Les Instrumentis de droit des sociétés et de droit financier de l'économie durable*, (coordinato da) T. TILQUIN, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 95 ss.

Tale direttiva<sup>232</sup>, che modifica una precedente (la 2013/34/UE<sup>233</sup>), impone agli enti di pubblico interesse che impiegano un numero di dipendenti superiore a 500 ed aventi un certo livello di fatturato (incluse le società quotate, le imprese di assicurazione e le banche) di provvedere a comunicare informazioni di natura non finanziaria in materia ambientale, sociale, di tutela dei diritti umani, illustrando altresì le politiche adottate, le misure di dovuta diligenza, i relativi risultati e l’impatto della propria attività.

La direttiva, che ha coinvolto come area di applicazione all’incirca 12000 società, ha determinato – secondo i rilevamenti riportati nella *Relazione* – una condotta delle imprese maggiormente responsabile pur non riuscendo tuttavia a far sì che il più delle società tenesse adeguatamente in considerazione gli effetti negativi all’interno delle catene del valore<sup>234</sup>.

Questa direttiva (2014/95/UE) è poi stata a sua volta modificata ed integrata dalla recente direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (anche nota con l’acronimo CSRD, *Corporate Sustainability Reporting Directive*, 2022/2464/UE), la quale, rispetto alla precedente, ha ampliato grandemente il campo soggettivo di applicazione<sup>235</sup>.

La direttiva che è stata proposta (e che sta seguendo ora l’*iter* di approvazione) andrà così ad integrare CSRD attraverso l’introduzione dell’obbligo di attuare il dovere di diligenza attinente ai diritti umani ed ambiente.

---

<sup>232</sup> Rispetto alla direttiva 2014/95/UE ed al quadro complessivo in cui essa si inserisce v. per delle approfondite analisi S. BRUNO, «Dichiarazione “non finanziaria” e obblighi degli amministratori», in *Riv. soc.*, IV, 2018, pp. 974-1008. In particolare, viene opportunamente evidenziato che «[l]’obbligo previsto dalla disciplina ha ad oggetto la trasparenza sulle scelte effettuate dalla società a proposito del perseguimento di determinate politiche a favore di uno o più stakeholders oppure in tema di diversità, ferma restando l’autonomia gestoria delle entità destinatarie della normativa le quali potrebbero decidere di non portare avanti alcuna di tali politiche oppure di considerare solo una o più tematiche». E viene ulteriormente chiarito che «[l]e nuove disposizioni cioè non incidono direttamente sul contenuto della gestione degli amministratori». Così *ivi*, p. 979.

<sup>233</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

<sup>234</sup> Per questi aspetti v. *Relazione*, cit., p. 4.

<sup>235</sup> Sulla *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) v. le analisi di E. ČULINOVIĆ-HERC, «*Navigating the Corporate sustainability challenge – Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence in the EU regulatory Arena*», in *Sostenibilità e mercato finanziario, Questioni aperte e profili comparati*, (a cura di) E. CORAPI, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2023, pp. 212 ss. Viene, in particolare, messo in luce che il numero di società comprese dalla disciplina passeranno da 11600 a 49000. Tale perimetro, sintetizzando, è infatti allargato in maniera tale da ricomprendere grandi società, siano esse o meno quotate, nonché le piccole e medie imprese quotate (ad eccezione delle microimprese) e le società di paesi terzi che svolgono una parte significativa delle loro attività in Unione europea (*ivi*, p. 213). Sul tema v. anche PWC, *Corporate Sustainability Reporting Directive: la nuova direttiva che cambia lo scenario ESG*, p. 3.

La Relazione in particolare modo parlava di una stretta interconnessione e di sinergia tra le due normative (entrambe all'epoca ancora allo stadio di *proposta*), con particolare riguardo per tre aspetti:

- (i) Raccogliere informazioni per poter procedere adeguatamente alla comunicazione (che al tempo della relazione era previsto dalla, allora, proposta di direttiva sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità) implica la necessità di rintracciare eventuali esternalità negative come da relativo dovere di diligenza previsto dalla proposta in discorso (COM(2022)71);
- (ii) La citata comunicazione societaria sulla sostenibilità costituirà – per le società che cadono nel campo di applicazione di tali direttive – l'ultimo passaggio del dovere di diligenza previsto dalla Proposta in esame;
- (iii) La direttiva sul dovere di diligenza delle imprese prevede all'art. 15<sup>236</sup> che talune società indicate nella disposizione<sup>237</sup> provvedano ad adottare «*un piano atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano compatibili con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell'accordo di Parigi*», rispetto al quale era previsto l'obbligo di comunicazione secondo la allora proposta sulla comunicazione societaria COM(2021) 189.

Alla luce di tali considerazioni la Relazione conclude che l'operato congiunto delle due discipline le rafforzerà reciprocamente, giacché la proposta del 2022 in esame andrà a beneficio della completezza ed efficacia della comunicazione societaria e che *«la*

---

<sup>236</sup> Il testo emendato della Proposta dispone ora che: «*Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2 elabori e adotti un piano di transizione in linea con gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2021/2014 (CSRD) atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano in linea con gli obiettivi della transizione a un'economia sostenibile, con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell'accordo di Parigi e con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (legge europea sul clima) per quanto riguarda le sue operazioni nell'Unione, compresi l'obiettivo di neutralità climatica per il 2050 e l'obiettivo climatico per il 2030. [...]*» Emendamento 247, Art. 15 (1).

<sup>237</sup> Si tratta, in particolare, delle «*società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)*» della proposta di direttiva.

*complementarità aumenterà pertanto l'efficacia di entrambe le misure e stimolerà un cambiamento dei comportamenti aziendali per tali società»<sup>238</sup>.*

La direttiva sul dovere di diligenza delle imprese, inoltre, sarà di supporto anche al Regolamento *relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari*<sup>239</sup> che riguarda quanti partecipano ai mercati finanziari ed ai consulenti finanziari. In base al regolamento, tali soggetti devono rendere pubblica una dichiarazione attinente alla loro *policy* circa la diligenza che applicano nelle loro scelte di investimento con particolare riguardo agli effetti negativi di queste sul piano della sostenibilità, seguendo il principio “*comply or explain*”. Sono altresì tenuti a tale pubblicazione le società con un numero di lavoratori superiore a 500<sup>240</sup>. Lo scopo del regolamento è di promuovere la trasparenza sul profilo della sostenibilità così da rendere le scelte del prodotto o del servizio da parte dell'investitore più consapevole, poiché più informato. In tal modo si intende ridurre quella naturale “asimmetria informativa” che il rapporto di *agency* intercorrente tra partecipante al mercato finanziario/consulente finanziario da un lato ed investitore dall'altro<sup>241</sup>.

Quanto, invece al regolamento sulla *tassonomia*<sup>242</sup>, anche in questo caso la direttiva ne costituirà un'integrazione.

Come da previsione dell'art. 1 (1), in particolare, il regolamento «*stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento*». In tal modo, aiutano le

---

<sup>238</sup> Per tali analisi e per la porzione di testo citato v. *Relazione*, cit., p. 5.

<sup>239</sup> Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, *relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari*. Sul tema v. P. E. PARTSCH, «*Cadre général européen de la finance durable*», cit., pp. 101-104; nonché R. MAGLIANO, «*Greentech e Intelligenza Artificiale: un nuovo impulso per promuovere sostenibilità e consapevolezza da parte dell'investitore retail*», in *Sostenibilità e mercato finanziario, Questioni aperte e profili comparatistici*, Milano, Wolters Kluwer – Cedam, 2023, pp. 13-17.

<sup>240</sup> *Relazione*, cit., p. 5.

<sup>241</sup> C. H. A. VAN OOSTRUM, «*Sustainability Through Transparency and Definitions: A Few Thoughts on Regulation (EU) 2019/2088 and Regulation (EU) 2020/852*», in *Eur. Co. Law*, vol. XVIII, issue 1, 2021, p. 16.

<sup>242</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 *relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088*. Sul tema v. P. E. PARTSCH, «*Cadre général européen de la finance durable*», cit., pp. 99-101; nonché E. CORAPI, «*Temi attuali sulla transizione verso un'economia sostenibile nel panorama italiano ed europeo: Green Bonds Standard e Greenwashing*» in *Sostenibilità e mercato finanziario, Questioni aperte e profili comparatistici*, Milano, Wolters Kluwer – Cedam, 2023, pp. 287-291.

valutazioni per gli investitori fornendo maggiore chiarezza attraverso una classificazione degli investimenti sostenibili contrastando il pericolo di *greenwashing*.

In base ai criteri dettati all'art. 3 un'attività economica è inquadrata come sostenibile se: (i) fornisce un sostanziale contributo alla realizzazione di uno o più degli obiettivi ambientali fissati specificamente individuati dal regolamento (all'art. 9<sup>243</sup>); (ii) non cagiona un “*danno significativo*” a nessuno di questi obiettivi; (iii) viene condotta in conformità alle garanzie minime previste all'art. 18<sup>244</sup>; (iv) è coerente con i “*criteri di vaglio tecnico*” predisposti dalla Commissione<sup>245</sup>.

Il regolamento in questione – chiarisce la *Relazione* – impone alle società solamente obblighi di informativa pubblica, senza prevedere obblighi ulteriori, parimenti a quanto avvenuto con la direttiva sulla comunicazione di informazioni non finanziarie e con la proposta di direttiva attinente alla comunicazione societaria sulla sostenibilità. In tal modo si vanno a fornire delle informazioni chiave con cui gli investitori potranno più consapevolmente orientare le loro scelte.

Rispetto, infine, al rapporto con la proposta di direttiva sul dovere di diligenza delle imprese, viene, in particolare, osservato che: «[i]mponendo alle società di individuare i rischi negativi in tutte le loro attività e catene del valore, la presente direttiva può contribuire a fornire informazioni più dettagliate agli investitori. Integra pertanto il regolamento sulla tassonomia in quanto può aiutare ulteriormente gli investitori a decidere di destinare capitali a società responsabili e sostenibili. Inoltre il regolamento sulla tassonomia (in quanto fornisce un linguaggio comune per le attività economiche sostenibili a fini di investimento) può fungere da strumento guida per le

---

<sup>243</sup> Gli “*obiettivi ambientali*” di cui all'art. 9 del regolamento sono in particolare: quello di mitigare i cambiamenti climatici; l'adattamento agli stessi; l'utilizzo sostenibile e la tutela dell'acqua e delle risorse marine; la realizzazione della transizione verso l'economia circolare; prevenire ed abbassare il livello di inquinamento; preservare e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi.

<sup>244</sup> Specificamente l'art. 18 (1) dispone che: «*Le garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 3, lettera c), sono procedure attuate da un'impresa che svolge un'attività economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo*». Il successivo par. (2) precisa, inoltre, che «*Nell'attuare le procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088*».

<sup>245</sup> Per ulteriori analisi ed approfondimenti v. C. H. A. VAN OOSTRUM, «*Sustainability Through Transparency and Definitions: A Few Thoughts on Regulation (EU) 2019/2088 and Regulation (EU) 2020/852*», cit. pp. 18-20; A. M. PACCES, «*Will the EU Taxonomy Regulation Foster a Sustainable Corporate Governance?*», in *ECGI – Working Paper*, N° 611, October 2021.

*società per attrarre finanziamenti sostenibili per i loro piani d'azione correttivi e le loro tabelle di marcia»<sup>246</sup>.*

Oltre a questi interventi normativi, che maggiormente rilevano ai nostri fini, il quadro complessivo, che si sta cercando brevemente di tratteggiare (senza, beninteso, pretesa di completezza in questa sede), si compone di altre disposizioni in materia di sostenibilità in senso ampio, rispetto alla quale, nella logica della *Relazione*, la direttiva costituirà un'integrazione.

Richiamandole brevemente<sup>247</sup>, si tratta della direttiva *concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime* (Direttiva 2011/36/UE)<sup>248</sup>; della direttiva *concernente sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*<sup>249</sup>; del regolamento che fissa *obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio*<sup>250</sup>; della proposta di regolamento predisposta dalla Commissione attinente alla *messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale*<sup>251</sup>; della proposta di regolamento *relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie*<sup>252</sup>; della iniziativa

---

<sup>246</sup> *Relazione*, p. 6.

<sup>247</sup> Per tale scansione delle disposizioni in vigore che vengono qui richiamate ed un'analisi delle stesse v. *Relazione*, cit., pp. 6-8.

<sup>248</sup> Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, *concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI*.

<sup>249</sup> Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, *che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*.

<sup>250</sup> Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, *che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio*.

<sup>251</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio *relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021) 706 final)*. Cui ha fatto seguito il Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, *relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010*.

<sup>252</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio *relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2020) 798 final)*. Cui ha fatto seguito Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12

futura in materia di sostenibilità dei prodotti volta a metter mano alla corrente direttiva circa *la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia*<sup>253</sup>; in fine, della proposta mirante a vietare beni prodotti con il lavoro coatto<sup>254</sup>.

Inoltre, la proposta si pone nel solco di una vasta ed articolata produzione normativa che tocca una molteplicità di aspetti che compongono ed arricchiscono il vasto e multiforme significato di *sostenibilità* o *sviluppo sostenibile*. Tali tematiche affrontate dalle iniziative e strategie unionali che attengono all'economia circolare<sup>255</sup>, alla biodiversità<sup>256</sup>, al consumatore<sup>257</sup>, alle sostanze chimiche<sup>258</sup>, alla nuova strategia industriale 2020<sup>259</sup>, al finanziamento della transizione ecologica dell'economia<sup>260</sup>.

In materia più specificamente ambientale, la responsabilità civile conseguente all'incidenza negativa sull'ambiente prevista da tale proposta andrà ad integrare la Direttiva sulla *responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale*<sup>261</sup>. Questa, infatti, prevede una disciplina che mira a prevenire e

---

luglio 2023, *relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE*.

<sup>253</sup> Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, *relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia*.

<sup>254</sup> La proposta era stata anticipata nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo *sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM (2022) 66 final)*. Il 3 giugno 2022 è stata, infatti, presentata la Proposta di Risoluzione *su un nuovo strumento commerciale inteso a vietare i prodotti realizzati con il lavoro forzato (2022/2611(RSP))*, cui ha poi fatto seguito la Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 *su un nuovo strumento commerciale inteso a vietare i prodotti realizzati con il lavoro forzato (2022/2611(RSP))*.

<sup>255</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva*, COM(2020) 98 final.

<sup>256</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 Ripartire la natura nella nostra vita*, COM(2020) 380 final.

<sup>257</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, COM(2020) 381 final.

<sup>258</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili Verso un ambiente privo di sostanze tossiche*, COM(2020) 667 final.

<sup>259</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa*, COM(2021) 350 final.

<sup>260</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy*, COM(2021) 390 final.

<sup>261</sup> Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, *sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale*. Per delle interessanti riflessioni sul tema con riferimento all'ottica riparativa, preventiva e di deterrenza v. le analisi di F. DEGL'INNOCENTI,

riparare i danni all'ambiente causato dall'attività d'impresa facendo leva sul noto principio “*chi inquina paga*”, ma non si estende alle catene del valore.

Quanto, invece, alla tematica della crisi climatica, la direttiva oggetto della proposta va a supporto dell'impegno già profuso dall'Unione andandone a costituire un ulteriore contributo all'ambizione, da un lato, di comprimere per il 2030 le emissioni di gas serra del 55% e, dall'altro, di raggiungere il traguardo, fisato per il 2050 di un'Europa che sia neutra sul piano climatico<sup>262</sup>.

Sul fronte più umanitario e sociale si richiama, in particolare, la continuità della proposta di direttiva con la Comunicazione sul *Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024*, che mira ad ampliare sempre più l'applicazione concreta dei “*Guiding Principles on Business and Human Rights*” così come delle “*Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali*”; la consonanza con la Comunicazione circa la “*Strategia dell'UE sui diritti dei minori*”<sup>263</sup> e con quella attinente alla *Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025*<sup>264</sup> in virtù della quale la Commissione europea si è assunta l'impegno di avanzare una proposta attinente alla *governance* sostenibile delle società per stimolare un *modus operandi* d'impresa che sia all'insegna della sostenibilità e della responsabilità sul lungo periodo<sup>265</sup>.

In conclusione, la Relazione che introduce alla proposta, dopo aver analizzato il fitto tessuto normativo che già diffusamente affronta, in diverse prospettive, quelle tematiche ambientali e sociali che compongono – come pocanzi anticipato – lo sviluppo sostenibile in senso ampio, osserva che in sostanza essa «*integrerà il contesto normativo*

---

«*Danni da attività di impresa e risarcimento ultracompensativo*», in *Funzioni punitive e funzioni ripristinatorie, Combinazioni e contaminazioni tra sistemi*, (a cura di) D. BIANCHI – M. RIZZUTI, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 80-81.

<sup>262</sup> Con precisione si richiama la “*Normativa europea sul clima*” ossia il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 *che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)*, nonché alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni “*“Pronti per il 55 %”: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica*”, (COM(2021) 550) e gli interventi che ne sono espressione.

<sup>263</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Strategia dell'UE sui diritti dei minori*, (COM(2021) 142 final).

<sup>264</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani, 2021-2025*, (COM(2021) 171).

<sup>265</sup> Per queste analisi v. *Relazione*, cit. pp. 9-10.

*dell'UE che attualmente non prevede un quadro trasparente e prevedibile a livello dell'Unione che aiuti le società dell'UE, in tutti i settori dell'economia, a valutare e a gestire i rischi e gli impatti per la sostenibilità in relazione ai rischi fondamentali per i diritti umani e l'ambiente, anche nelle rispettive catene del valore»<sup>266</sup>.*

Per concludere questo breve richiamo alla Proposta di Direttiva (che non reca con sé pretese di completezza bensì l'auspicio di un chiarimento del panorama complessivo ed il più possibile aggiornato su cui collocare con maggiore contezza di sistema le nostre riflessioni) si intende richiamare brevemente le fondamenta giuridiche su cui si erge la struttura della Direttiva in cantiere.

Quelle norme, cioè, che costituiscono i presupposti logico-giuridici che collocano l'iniziativa (e ne giustificano l'inserimento) all'interno dell'intelaiatura del diritto europeo in materia di diritto societario, con particolare riguardo alla *cura* rivolta al mercato interno ed alla *mobilità* delle società in seno ad esso.

Nello specifico la direttiva proposta ha come base giuridica l'art. 50 e l'art. 114 TFUE, richiamati in apertura del testo di questa.

Quanto alla prima norma il riferimento è, più precisamente, al paragrafo 1 ed al paragrafo 2, lett. g).

Il paragrafo 1 dispone che: «*Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale*». Da tale norma si evince, anzitutto, la ragione della scelta dello strumento "direttiva". Questa, infatti, ha rappresentato nel tempo lo strumento prediletto per avvicinare le discipline nazionali al fine di creare un contesto adeguato alla realizzazione di una vera libertà di stabilimento, la quale avrebbe, altrimenti, visto solamente una statuizione ideale senza l'adozione degli interventi volti a rimuovere gli ostacoli ad una sua concretizzazione<sup>267</sup>.

---

<sup>266</sup> *Ivi*, p. 11.

<sup>267</sup> Sul tema v. M. RONDINELLI, «*L'armonizzazione nel diritto delle società: evoluzione e prospettive*», in *Percorsi di diritto societario europeo*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 47 ss; N. DE LUCA, *Foundations of European Company Law*, Roma, Luiss University Press, 2016, pp. 26 ss.; D. CORAPI, «*Le società per azioni*», in AA.VV. *Diritto privato comparato*, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 455-457.

Ciò emerge con maggiore chiarezza nel paragrafo 2, ove viene disposto che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le loro funzioni «*coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 54, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi*» (lett. g))<sup>268</sup>.

La finalità perseguita dalla direttiva è, dunque, corrispondente a tale esigenza di “coordinamento” mirando, infatti, ad anticipare ed evitare che l’evoluzione di differenti discipline nazionali finalizzate alla sostenibilità delle società vada a costituire un ostacolo per la libertà di stabilimento<sup>269</sup>.

Ancora più esplicitamente, la *Relazione* che introduce alla proposta chiarisce che: «[L]a presente proposta disciplina gli obblighi di diligenza in materia di sostenibilità delle società e al tempo stesso, nella misura in cui la questione è collegata a tale dovere di diligenza, disciplina gli obblighi degli amministratori societari e i sistemi di gestione aziendale per l'adempimento del dovere di diligenza. Riguarda pertanto processi e misure per la tutela degli interessi dei soci e dei portatori di interessi delle società»<sup>270</sup>, e che tale proposta ha l’esplicito scopo di evitare la “*frammentazione del mercato interno*”<sup>271</sup> che potrebbe discendere da un proliferare di interventi nazionali aventi il medesimo scopo ma estrinsecantesi in diverse discipline.

## **7. Il diritto societario e le sfide dei tempi. Riflessioni e suggestioni diacroniche nello studio giuridico “multifattoriale”: una questione di metodo.**

Dalle riflessioni che si è tentato di svolgere – ma soprattutto da quelle che si svolgeranno – emerge una natura (inevitabilmente) in divenire del diritto e segnatamente del diritto societario. Come potrebbe essere altrimenti? Questo è, infatti, espressione

---

<sup>268</sup> Con l’espressione “*società a mente dell'articolo 54*” si intendono «[l]e società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri» (art. 54, comma 1) con la precisazione che «*Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro*» (art. 54, comma 2). Circa la libertà di stabilimento ed i soggetti che essa riguarda v. M. RONDINELLI, *L'armonizzazione nel diritto delle società: evoluzione e prospettive*, cit., p. 47; N. DE LUCA-A. GENTILE-F. SCHIAVOTTIELLO, «*Trasformazione transfrontaliera in Europa: prime considerazioni su Polbud*», in *Le Società*, I, 2018, pp. 6-7.

<sup>269</sup> Sul punto v. *Relazione*, cit., p.11.

<sup>270</sup> Così *ivi*, pp. 11-12.

<sup>271</sup> *Ivi*, p. 12.

dell'indole creativa e creatrice dell'uomo<sup>272</sup> e dunque risente del modo in cui l'uomo stesso avverte il rapporto tra l'attività d'impresa e la realtà circostante, il modo in cui la prima impatta sulla seconda.

Che al *multiforme ingegno* dell'uomo (per dirla con Omero) potesse corrispondere un multiforme effetto *sull'uomo* non è di certo una scoperta recente.

Si pensi – per fare un esempio celato nelle pieghe della storia – al modo di fare impresa di Sylvia Beach, che non si limitava a vendere libri, ma aggiungeva a tale attività lucrativa un'attività che potremmo definire, *mutatis mutandis*, di “beneficio comune”. La sua libreria, la ben nota *Shakespeare and Company*, si dedicava infatti al prestito dei libri per quanti non avessero le disponibilità economiche per acquistarli. Racconta la stessa Sylvia Beach: «[c]ome prevedevo, a Parigi era più facile prestare libri che venderli. [...] Le edizioni di scrittori moderni – tanto più dovendo tradurre sterline e dollari in franchi – erano lussi che i francesi, e specialmente i miei clienti della Riva Sinistra, non potevano permettersi. Perciò dedicai grandi cure alla mia biblioteca circolante, e presi a procurarmi tutte le opere che mi interessavano, per farne parte anche ad altri»<sup>273</sup>. Ogni abbonato, munito di tessera, aveva la possibilità, quindi, di avere in prestito uno o due libri per circa due settimane, potendoli in alternativa cambiare prima del termine se lo desiderava. Restituendo la tessera si otteneva indietro il deposito versato. Visto l'uso che se ne poteva fare ed il beneficio che se ne poteva trarre, le vennero a dire in seguito «che quella tessera valeva quanto un passaporto»<sup>274</sup>.

Pare a questo punto opportuno riportare la testimonianza di un illustre cliente di *Shakespeare and Company*, Ernest Hemingway, il quale racconta, in quel viaggio nel tempo e nella cultura del primo Novecento che è il libro *Festa Mobile*, proprio questa realtà: «Allora mancavano i soldi per comperare i libri. Li prendevo a prestito dalla biblioteca circolante di Shakespeare and Company, che era la biblioteca e libreria di Sylvia Beach al 12 di rue de l'Odéon. In quella strada fredda e spazzata dal vento, era un posto caldo, allegro, con una grossa stufa durante l'inverno, tavoli e scaffali di libri, libri nuovi in vetrina, e sulle pareti le fotografie di scrittori famosi, morti e viventi». Dopo una descrizione della proprietaria della libreria, lo scrittore racconta: «[e]ro molto

---

<sup>272</sup> Per ulteriori riflessioni sul tema si veda V. BUSIELLO, «Europa, Commercio, Diritto, intervista a Gianluca Scarchillo», in *Notizie Geopolitiche*, 26 settembre 2021, reperibile al link: <https://www.notiziegeopolitiche.net/europa-commercio-diritto-intervista-a-gianluca-scarchillo/>

<sup>273</sup> S. BEACH, *Shakespeare and Company*, Vicenza, Neri Pozza Editore, 2018, p. 38.

<sup>274</sup> *Id.*, p. 39.

*intimidito la prima volta che entrai nella libreria senza avere con me il denaro sufficiente per iscrivermi alla biblioteca circolante. Mi disse che avrei potuto versare il deposito quando avessi avuto i soldi e mi consegnò una tessera e disse che potevo prendere tutti i libri che volevo»<sup>275</sup>.*

La voce circa l'esistenza di questa libreria si sparse velocemente anche negli USA, ed iniziò ad avere un grande successo attirando quanti vi giungevano in pellegrinaggio per sfuggire alla censura statunitense e quanti, come l'illustre autore appena menzionato, avevano scarsissime risorse ma potevano formarsi "sul campo" attraverso i testi cui in quel modo potevano più agevolmente accedere<sup>276</sup>.

È evidente, allora, come una piccola impresa di rue de l'Odeon abbia contribuito alla storia d'Europa e del mondo, aiutando la fioritura di quelle menti che hanno plasmato grande parte del patrimonio culturale del Novecento.

Se poi si pensa ad un altro esempio di impresa virtuosa che la storia ci ha consegnato, questa volta in Italia, – e che pare particolarmente vivo se si parla di società *benefit* – verrà sicuramente alla mente il modo di intendere l'attività produttiva di Adriano Olivetti.

L'impegno verso la costruzione di una realtà imprenditoriale che non fosse solo incentrata sulla componente lucrativa ma che fosse, invece, orientata anche a contribuire allo sviluppo della realtà sociale è centrale nella visione olivettiana. Essa pare, dunque, essere una anticipazione di quelle che saranno, a distanza di decenni, le società *benefit/B corp* italiane. Ecco allora che agli occhi di Olivetti, che si interrogava sui "fini" dell'impresa<sup>277</sup>, apparve l'immagine di una fabbrica come una "comunità", poiché essa non si esaurisce alla pura tecnica, ma va ben oltre e può raggiungere dei traguardi che la sola economia e tecnologia non potrebbero raggiungere<sup>278</sup>.

L'attività d'impresa ha, dunque, realmente – ed in diversi modi – determinato consistenti cambiamenti, rivoluzioni nella storia e della storia.

Con riguardo, in particolare, alla struttura societaria fare impresa ha significato la valorizzazione dell'ingegno umano, l'occasione per le comunità di intessere rapporti ed

---

<sup>275</sup> E. HEMINGWAY, *Festa Mobile*, Milano, Oscar Mondadori, 1964, p. 27.

<sup>276</sup> Su questa formazione sul campo e per ulteriori analisi, v. L. MANERA, «Prefazione», in S. BEACH, *Shakespeare and Company*, Vicenza, Neri Pozza Editore, 2018, p. 6.

<sup>277</sup> Su Olivetti v. E. SOGLIO, «Olivetti e gli altri, Ma per il piano B servono regole certe e condivise», in *Corriere della sera*, Buone notizie, L'impresa del bene, 27 aprile 2021, p. 3.

<sup>278</sup> G. ZAGREBELSKY, «Presentazione», in A. OLIVETTI, *Le fabbriche di bene*, Roma/Ivrea, Edizioni di comunità, 2014, pp. 23-24.

incrociare scambi, inseguire sogni di crescita e prosperità ed un costante slancio verso il futuro e le possibilità.

Per risalire alle origini della società per azioni, come noto, occorre portare indietro le lancette della storia al 1° gennaio 1600, giorno in cui nacque in Inghilterra la Compagnia delle Indie Orientali, quando la Regina Elisabetta I concesse a 218 mercanti di commerciare in condizioni di monopolio ad oriente del Capo di Buona Speranza. La Compagnia, che peraltro giovò all'egemonia inglese in India, rappresentò un prototipo del modo con cui organizzare l'attività di impresa con la connotazione cruciale della limitazione della responsabilità dei soci<sup>279</sup>.

Il meccanismo con cui funzionava era in fin dei conti «*semplicissimo: ogni viaggio delle navi inglesi da e per l'India viene infatti finanziato per intero (spese di manutenzione e trasporto incluse) dagli azionisti, che in cambio del loro impegno ricevono un certo numero di azioni. Al ritorno in patria, le merci vengono vendute all'asta e gli utili suddivisi fra quanti hanno partecipato alla sottoscrizione del capitale iniziale*»<sup>280</sup>.

Questa *company* è all'origine del grande successo della struttura organizzativa “società per azioni” che, con la limitazione della responsabilità, ha inciso in maniera determinante sullo sviluppo del capitalismo<sup>281</sup>.

Tuttavia, essa costituiva uno *strumento* nelle mani dell'uomo ed il modo con cui quest'ultimo intendeva il mondo e l'uomo stesso hanno determinato il rapporto tra attività di impresa e realtà nella quale essa si inseriva.

L'impresa è chiara espressione della libertà dell'uomo e della capacità di questo di cambiare il mondo. La direzione in cui va questo cambiamento dipende, però, dall'uomo.

Lo spazio che ci separa dal modo di condurre l'attività così come descritto in “*Cuore di tenebra*” di Conrad<sup>282</sup> è “lo spazio-tempo dell'uomo”, in cui è maturato un uomo diverso, con nuove consapevolezza. Se cioè la Compagnia delle Indie Orientali descritta dall'autore perseguiva tristemente il suo fine “ad ogni costo”, un lungo percorso

---

<sup>279</sup> D. CORAPI, «*Le società per azioni*», in *Diritto Privato Comparato*, Roma-Bari, Laterza, 2012, p.439.

<sup>280</sup> Efficace descrizione di G. ROSSI, *Il gioco delle regole*, Milano, Adelphi, 2006, p. 16.

<sup>281</sup> Per ulteriori riflessioni al riguardo v. D. CORAPI, «*Articolo 1*», in *La società europea, Fonti comunitarie e modelli nazionali*, (a cura di) D. CORAPI – F. PERNAZZA, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 13-14; v. AA.VV., *Business judgment rule e mercati finanziari, efficienza economica e tutela degli investitori*, Quaderni giuridici, Consob, novembre 2016, p. 21.

<sup>282</sup> J. CONRAD, *Cuore di tenebra*, Milano, Feltrinelli, 2019.

ha portato (e sta portando) l'uomo sempre più verso nuovi orizzonti e nuovi traguardi. Traguardi che l'impresa stessa, cresciuta assieme alla persona umana, contribuisce a raggiungere.

La consapevolezza degli individui, che orientano le proprie scelte verso orizzonti valoriali sempre più diffusi, ha indotto la fioritura di realtà imprenditoriali sempre più in consonanza con essi<sup>283</sup>

Da un lato, dunque, il “*consum-attore*”<sup>284</sup> ha generato l'effetto di spingere le imprese verso una rimodulazione dell'offerta, dall'altro si registra, rispetto al passato, un impegno attivo e determinato del mondo dell'impresa stessa nel tradurre concretamente in azioni quello spirito di *sviluppo sostenibile*, parte integrante di diversi settori della cultura contemporanea.

Non stupisce, infatti, che il movimento *B-Corp*, precursore della forma societaria *benefit corporation*, sia venuto “dal basso”, dalla dimensione quotidiana, tangibile e concreta dell'impresa. Da un lento e dibattuto percorso di maturazione circa il ruolo dell'impresa nella realtà in cui essa si inserisce.

Sia consentito, poi, il sommesso vezzo speculativo di mettere in evidenza che per uno strano gioco del destino proprio lo Stato natale di Sylvia Beach sia stato nel 2010 il primo degli Stati USA a dare i natali alla *benefit corporation*.

Lo spirito di *solidarietà* che gradualmente si fa strada riconosce (e rafforza) lo spirito intraprendente della libertà di iniziativa, baluardo della dignità dell'uomo creativo e creatore, e gli affida il consapevole ruolo di partecipare al destino della realtà, umana e ambientale, di cui è parte.

In quel binomio libertà-responsabilità si dà, dunque, credito alla capacità delle persone di essere artefici di un cambiamento e di creare nel quotidiano, dal basso, (per quanto abusata ed inzuccherata possa sembrare l'espressione:) “un mondo migliore”.

\*\*\*

Quale è, dunque, il punto di queste riflessioni? Se non tanto quelle dei paragrafi precedenti più probabilmente quelle appena svolte potranno (forse) sembrare insolite.

---

<sup>283</sup> Si vedano le riflessioni già svolte *supra* a tale riguardo (§ 5).

<sup>284</sup> G. SCARCHILLO, *Il commerce équitable in Belgio e Francia*, cit., p. 204.

La risposta risiede in una questione di metodo.

Il diritto, infatti, non è una fredda creazione avulsa dal conteso umano che intende regolare. Il diritto ne è, bensì, l'esito, il riflesso. Evolve con l'uomo, con le sue consapevolezze e con il suo portato valoriale, da cui è influenzato e la cui maturazione, reciprocamente, aiuta e promuove<sup>285</sup>.

Ecco allora che assume una certa importanza lo svolgimento di considerazioni apparentemente "altre". Si avrà avuto modo, infatti, di notare nelle righe attraversate dal lettore sin qui che le riflessioni su quelle che si è denominato "componenti" hanno via via condotto verso nuovi scorci giuridici sul tema.

Gli scorci, d'altronde, non sono che diverse prospettive sul medesimo panorama. Ma che permettono di comprenderne le fattezze e la vastità.

È, in particolare, l'illustre profilo di Gino Gorla che esaltava l'importanza del "paragiuridico". osservando che lo studio giuridico svolto dal comparatista coinvolge «cose che non sono norme giuridiche o non appartengono al mondo «giuridico». Aggiungeva poi che «[E]sse appartengono, per così dire, al mondo del «paragiuridico», in quanto ruotano attorno al mondo del «giuridico» inteso, questo, come mondo di norme (quelle di un dato «diritto positivo»); e ne spiegano il funzionamento o il non funzionamento; ma molte volte ne spiegano anche certe norme, e danno del «sistema» una visione più completa, dalla quale non si può, nel concreto, astrarre»<sup>286</sup>.

A questa impostazione che fugge dal mero ripiegamento dell'analisi sulla sola tecnica si è voluto dare un'ulteriore coloritura che ha, in effetti, permeato l'intera analisi.

Difatti, se Gorla per "un'inquietudine nei confronti dell'interpretazione dogmatica"<sup>287</sup> aveva ampliato il campo di analisi al di là della mera norma e vi aveva fatto, dunque, rientrare ulteriori considerazioni riguardanti, ad esempio, il modo di pensare del giurista, la formazione o l'insegnamento giuridico, qui si intende contaminare ulteriormente il terreno d'indagine e proseguire sulla scorta dell'orientamento della Scuola Romana, erede dell'illustre comparatista, con l'approccio del "caleidoscopio" sostenuto da Gianluca Scarchillo<sup>288</sup>.

---

<sup>285</sup> Per ulteriori riflessioni al riguardo si richiama nuovamente G. CALABRESI, *Il futuro del Law and economics, Saggi per una rimeditazione ed un ricordo*, cit., p. 183.

<sup>286</sup> Così G. GORLA, «Diritto Comparato e straniero», in *Enc. giur. Treccani*, XI, Roma, 1988, pp. 2-5.

<sup>287</sup> Così B. DE DONNO, «"Incontri con Diego Corapi", *Intervista di Barbara De Donno*», in (a cura di) B. DE DONNO – F. PERNAZZA – R. TORINO – G. SCARCHILLO – D. BENINCASA, *Persona e attività economica tra libertà e regola, Studi dedicati a Diego Corapi*, Vol. I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, p. XXI.

<sup>288</sup> G. SCARCHILLO, *Class Action, Dalla comparazione giuridica alla formazione del giurista: un caleidoscopio per nuove prospettive*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 9-10.

Se lo studio comparatistico non è mero confronto occorre allora che l'osservazione sia dei sistemi coinvolti che dell'istituto (o, più dinamicamente inteso, dello "strumento") oggetto della *microcomparazione* vengano inseriti in un contesto che li metta a sistema e ne spieghi le ragioni *giuridiche* e *paragiuridiche*.

Perché dunque si possa comprendere uno strumento come la società *benefit* ed il suo trapianto occorre tenere conto di una molteplicità di "fattori" (qui denominati anche "componenti") che ne hanno permesso il *trapianto* e ne hanno scongiurato il rigetto. La ricostruzione di tale quadro composito che si è fin qui tentato di svolgere in apertura è stata necessaria per portare alla luce la rispondenza dell'istituto alla realtà sociale, culturale, economica, etica (che sempre più spesso – non a caso – viene associata all'analisi gius-economica).

Differenti sistemi vanno presentando una sempre maggiore affinità in materia e ciò consente un importante presupposto per la circolazione dei modelli. Un diritto, dunque, che *unisce*. Che avvicina. Un diritto non neutrale ma interprete di valori che mettono al centro la persona umana<sup>289</sup>.

Nella comparazione tra sistemi – che si svolgerà nelle righe che seguono – si intende tenere a mente tali elementi e scoprirne di nuovi, non per dividere ma per comprendere, per mettere i sistemi in dialogo e comprenderne le contaminazioni e gli scambi.

Il *caleidoscopio*, dunque, come approccio del comparatista consente di riempire l'osservazione di molteplici elementi e di tenerne conto nello svolgimento dell'analisi. Difatti, esso permette così di offrire «*all'osservatore nuove percezioni e prospettive dove più sensi vengono coinvolti, così nel dialogo tra culture l'occhio del comparatista cerca di intravedere e valorizzare le peculiarità delle diversità insite in ciascun ordinamento in modo da trasformare le differenze in scarti*»<sup>290</sup>. Con il termine "scarto"<sup>291</sup> si intende infatti valorizzare ciò che si colloca tra due elementi in confronto (in questo caso tra ordinamenti) non percependo tutto ciò come qualcosa che allontana, ma come una varietà

---

<sup>289</sup> *Ivi*, pp. 8-9.

<sup>290</sup> Così, *ivi*, p. 9.

<sup>291</sup> F. JULLIEN, *Il n'y pas d'identité culturelle mais nous défendons les ressources d'une culture*, Paris, Éditions de l'Herne, 2017, passim. Il termine "scarto" e le considerazioni di Jullien vengono riprese da G. MESSETTI, *La Cina è già qui, Perché è urgente capire come pensa il Dragone*, Milano, Mondadori, 2022, p. 5 nel riflettere sul modo di approcciarsi ad una cultura anche molto lontana.

che si schiude, arricchisce, fa comprendere le specificità dei singoli termini, offre stimoli, prestiti, contaminazioni, movimento, evoluzione<sup>292</sup>.

Il giurista comparatista, quindi, seguendo un metodo “*multifattoriale*”, che è quello del *caleidoscopio*, deve tenere conto della molteplicità degli elementi che permettono di comprendere e così tracciare nuovi sentieri sia nel momento genetico del diritto sia nel momento in cui è chiamato ad offrire soluzioni a dei problemi (che magari altrove hanno già visto una soluzione)<sup>293</sup>.

---

<sup>292</sup> Per tali analisi v. G. SCARCHILLO, *Class Action, Dalla comparazione giuridica alla formazione del giurista: un caleidoscopio per nuove prospettive*, cit., pp. 9-11, in particolare – per delle considerazioni sul rapporto tra “differenza” e “scarto”, richiamando le osservazioni di Jullien, v. nota 17.

<sup>293</sup> Sul punto *ivi*, pp. 10-11.

## CAPITOLO II

### **LA BENEFIT CORPORATION: UNO STRUMENTO DAL DIRITTO SOCIETARIO STATUNITENSE**

SOMMARIO: 1. *Brevi premesse di diritto societario comparato per “orientarsi nel pensiero”* – 2. *Questioni di diritto societario statunitense* – 3. *Corporate social responsibility e Social Enterprise, verso nuovi modelli* – 4. *B-Corp e Benefit Corporation* – 4.1. *Il Model Act* – 4.2. *La disciplina del Delaware* – 5. *Considerazioni conclusive di diritto societario statunitense.*

#### **1. *Brevi premesse di diritto societario comparato per “orientarsi nel pensiero”***

Prima di entrare *in medias res* si avverte la necessità di ricostruire brevemente un quadro di diritto societario comparato richiamando alcuni aspetti utili ad inquadrare la materia e ad orientare la riflessione.

Questa panoramica preliminare avrà ad oggetto, in particolare, l’area delle società di capitali sia per ragioni storiche poiché queste – e segnatamente la società “anonima” – ha rappresentato il prototipo alla base dello sviluppo capitalistico sia, chiaramente, per la loro rilevanza pratica anche in riferimento alla *benefit corporation* che è pur sempre una *business corporation*, nonché (con riferimento all’Italia) per l’incidenza statistica data dalla scelta delle società di capitali come modelli base su cui – come si vedrà – viene applicata la “veste” della società *benefit*.

Anzitutto, sulla linea della storia possiamo rintracciare una forma di *Società per azioni* simile e non distante da quella odierna nel Seicento. Essa costituì per gli stati del continente europeo un mezzo di straordinaria crescita ed espansione, sia commerciale che coloniale. La loro diffusione le porterà ad affermarsi come *il* mezzo dell’attività d’impresa che nella sua organizzazione si finanzia ricorrendo al risparmio, che può essere raccolto sul mercato dei capitali (pubblico o privato).

Il diritto delle società di capitali ha originariamente percorso sentieri transnazionali con i quali si è diffuso, e nel cui sviluppo ha giocato un ruolo di grande importanza il legislatore, articolandosi così in diversi modelli nei vari contesti nazionali, rimanendo, tuttavia, comunque caratterizzata dai medesimi ricorrenti connotati.

Guardando i vari e differenti modelli di società per azioni, si può rintracciare un “nucleo di regole e principi fondamentali comuni”, che ricorrono e sono condivisi dalle diverse legislazioni, sebbene queste, a partire dal XIX secolo, abbiano assunto delle proprie peculiarità, differenziandosi in forza delle singolarità nazionali e delle relative tradizioni e cultura.<sup>294</sup> Va registrato, inoltre, che la società per azioni, forte di quei connotati che l’hanno caratterizzata sin dall’inizio, ha permesso (dal XVII secolo) quella espansione cui abbiamo pocanzi accennato, passando poi per delle pietre miliari delle normazioni nazionali come, ad esempio, i *Companies Acts* inglesi (1844 e 1862), o la disciplina francese sulle *société anonyme* (1867). La società per azioni divenne quindi il mezzo principale dello sviluppo del capitalismo del XIX secolo. Nel XX secolo poi un ruolo importante ebbero anche gli interventi normativi tedeschi del 1937 e del 1965 e le discipline degli Stati Uniti circa i mercati dei capitali. Alla luce del suo lungo percorso e delle molteplici legislazioni nazionali, si può affermare che la società per azioni «costituisce universalmente il veicolo per eccellenza dell’organizzazione del finanziamento e gestione dell’attività delle imprese»<sup>295</sup>. Vista, peraltro, la sua risonanza, importanza e diffusione, si è generato un progressivo (se non convergere quantomeno una) vicinanza delle differenti normative nazionali che le disciplinano.<sup>296</sup>

Si consideri, inoltre, che la diversità delle normative nazionali può generare un’attrazione differenziata degli investimenti. Si intende con ciò che ci saranno discipline di alcuni stati che per i loro contenuti e flessibilità saranno più attrattive di altre. Ciò solletica un’inevitabile concorrenza tra i legislatori, tra le normative, a beneficio del mercato.

L’interesse comparatistico che anima queste pagine ci porta, dunque, ad accennare alle diversità (le diverse strutture e norme) ed a guardare ai punti di contatto per tentare

---

<sup>294</sup> Per questa analisi storica delle società di capitali si veda D. CORAPI, «Le società per azioni», in AAVV, *Diritto Privato Comparato*, Bari-Roma, Laterza, 2012, p. 437. Qui da ultimo l’autore richiama la c.d. “Path dependence”.

<sup>295</sup> D. CORAPI, in *La Società Europea, fonti comunitarie e modelli nazionali*, Estratto, (a cura di) D. CORAPI-F. PERNAZZA, Torino, 2017, pp. 13-14. Per ulteriori rilievi circa lo sviluppo storico delle società v. K. J. HOPT, «Comparative company law», in (a cura di) M. REIMANN – R. ZIMMERMANN, *The Oxford handbook of comparative law*, Oxford, Oxford University Press, 2019, pp. 1139-1141; M. STELLA RICHTER JR., «L’impresa azionaria tra struttura societaria e funzione sociale», in *La funzione sociale del diritto privato tra XX e XXI secolo*, (a cura di) F. MACARIO – M. N. MILETTI, Roma, Romatre-Press, 2017, pp. 67-69; G. ROSSI, *Il gioco delle regole*, cit., pp. 15 ss.

<sup>296</sup> D. CORAPI, *op. cit.*, p. 14.

di ricostruire un panorama giuridico nel quale orientarsi. Delle considerazioni, dunque, volte – per dirla con Kant – ad “*orientarsi nel pensiero*”<sup>297</sup>.

Anzitutto, per considerare i principali esempi della *Common Law*, possiamo citare le strutture societarie proprie degli Stati Uniti e della Gran Bretagna.

Negli States la *Corporation* è una struttura associativa che si differenzia dalle *partnerships*, le quali sono volte sì allo svolgimento di attività commerciali ma si tratta di *agreements* accostabili alle società di persone. La *Corporation*, in particolare, può dedicarsi sia ad attività d’impresa – e si parla allora di *business corporation* – sia ad attività benefiche, assistenziali o culturali, e si parla in tal caso di *non-profit corporation*. La stessa situazione di differenziata struttura tra le società di capitali e le società di persone la si rintraccia anche in Germania.

Guardando poi agli altri paesi del sistema di *Civil Law* possiamo riscontrare che la *Società per azioni* è collegata maggiormente a quei tipi di società che svolgono attività economica, e che per questo si differenzia marcatamente da associazioni o fondazioni. Questo schema lo si può vedere nel *Code de commerce* del 1807, che disciplina il contratto di società raccogliendo in un’unica famiglia tutte le tipologie di società. Si va lì a tracciare una linea tra la società per azioni e l’associazione, poiché solo la prima può svolgere un’attività economica.

Similmente in Gran Bretagna si individua una contrapposizione tra la *Company* e le *Societies*, che sono invece riconducibili alle associazioni e sono connotate dalla direzione mutualistica ed assistenziale. Più precisamente però occorre puntualizzare che – all’interno dell’emisfero “*company*” – l’attività *non profit* può esser svolta solamente dalla *company limited by guarantee*.

A questo quadro va aggiunto, inoltre, a livello europeo, la normativa comunitaria che – andando oltre le molteplici distinzioni - considera solo la distinzione tra enti *for profit* e quelli *non profit*. L’art. 54 TFUE riconosce, infatti, il diritto di stabilimento solamente agli enti economici come *companies*, *firms* o *sociétés* (usando la nomenclatura francese).<sup>298</sup>

---

<sup>297</sup> Su tale concetto v. B. ROMANO, *Orientarsi nel pensiero – Kant – e nelle norme – Gadamer – Nomos e Logos: Schmitt, Heidegger, Lacan*, (Prefazione di) L. AVITABILE, (a cura di) C. PALUMBO – G. PETROCCO – A. SINISCALCHI, Torino, Giappichelli, pp. 1 ss., ove viene richiamata l’opera I. KANT, *Che cosa significa orientarsi nel pensiero?*, Milano, 2015.

<sup>298</sup> Per questa descrizione delle specificità nazionali e le strutture societarie indicate v. D. CORAPI, «*Le società per azioni*», cit., p. 438.

Ci accingiamo ora a tratteggiare in chiave comparata il fenomeno societario.<sup>299</sup>

Il terreno che andremo ad assestare costituirà – auspicabilmente – un più consapevole supporto per le analisi che seguiranno.

Come si ha avuto modo di accennare, sebbene le specificità, così come le tradizioni e culture, dei singoli contesti nazionali abbiano portato a delle discipline inevitabilmente differenziate, frutto di tali contesti nazionali, si riesce a rintracciare tuttavia una «*sostanziale uniformità tipologica delle società di capitali*».<sup>300</sup> Ricorrono, infatti, delle caratteristiche comuni alle discipline e strutture societarie dei principali ordinamenti giuridici di riferimento. Si tratta in particolare di cinque elementi di grande rilievo per le società di capitali: *la personalità giuridica; (ii) la responsabilità limitata dei soci; (iii) la trasferibilità delle azioni; (iv) la presenza di un organo amministrativo; (v) la “proprietà” della società riconducibile agli investitori.*

Queste caratteristiche, che costituiscono il codice genetico delle società presenti in importanti contesti nazionali presi a riferimento dagli studiosi, derivano dalle esigenze e necessità economiche dell’attività d’impresa. La consapevolezza della loro utilità e funzionalità nel mercato e negli scenari gius-economici in cui agiscono ha spinto i legislatori a prevederle.

Sebbene ci siano alcune società che fanno eccezione, mancando di uno o più di tali elementi, ciò che risulta di grande rilievo è certamente che su larga scala, guardando alle economie di mercato, quasi tutte le grandi imprese commerciali riportano tutti gli elementi basilari che abbiamo enumerato. Va poi segnalato che anche svariate società di piccole dimensioni si compongono di queste caratteristiche, apportandovi talvolta delle variazioni per meglio conformarle alle necessità proprie delle “*società chiuse*” (che si intendono diverse dalle “*società aperte*” poiché le loro azioni – o per il fatto di essere

---

<sup>299</sup> Lo studio del diritto societario comparato, che si intende condurre di seguito, passa attraverso le note analisi di sapiente dottrina di diversa provenienza nazionale distillata in un articolato scritto: R. R. KRAAKMAN – P. DAVIES – H. HANSMANN – G. HERTIG – K. J. HOPT – H. KANDA – E. B. ROCK, *Diritto societario comparato*, (a cura di) L. ENRIQUES, Bologna, il Mulino, 2006.

Quella citata costituisce l’edizione italiana dell’edizione originale: R. KRAAKMAN – P. DAVIES – H. HANSMANN – G. HERTIG – K. J. HOPT – H. KANDA – E.B. ROCK, *Anatomy of corporate law. A comparative and functional approach*, Oxford, 2004.

<sup>300</sup> H. HANSMANN – R. KRAAKMAN, «*Che cosè il diritto societario?*», in *Diritto societario comparato*, (a cura di) L. ENRIQUES, Bologna, il Mulino, 2006, p. 7.

nelle mani di un numero circoscritto di azionisti o per una circolazione a cui sono posti dei limiti – non sono trasferibili liberamente sul mercato).<sup>301</sup>

Quindi, in generale, nei principali ordinamenti giuridici in materia di società si potranno avere normative differenti, che prevedono variazioni di disciplina e di alcuni aspetti della struttura, ma nel groviglio, anche complesso, di disposizioni si tende comunque ad individuare questo nucleo di cinque caratteristiche che permettono di analizzare le società di diverse nazioni, metterle in parallelo e studiarle. Questi cinque connotati sono tali da rispondere al meglio alle esigenze dell'attività d'impresa, e mirando alla funzionalità ed efficienza della società, danno un notevole impulso all'affermazione e diffusione della società di capitali sulla scena gius-economica mondiale.

Ovviamente, nei principali ordinamenti giuridici esistono differenti tipi di società, ma ciò che si può riscontrare è l'esistenza, in questi, di un tipo che riporta tutte e cinque le caratteristiche indicate. Pertanto, le società strutturate secondo questo tipo saranno caratterizzate da tali elementi (salvo che – laddove consentito dalla legge – i soci non li escludano esplicitamente).<sup>302</sup>

Alle cinque caratteristiche va aggiunta l'importanza del rapporto di *Agency* e le relative problematiche. Tale rapporto, che è alla base della c.d. “*agency theory*”, costituisce un aspetto che connota il fenomeno societario.

Per il momento, per inquadrare e comprendere una società per azioni in chiave comparata, è necessario esaminarne l'anatomia passando per le singole caratteristiche che abbiamo introdotto.

(i) *La personalità giuridica.*

La società è concepita come un tipo di organizzazione d'impresa volta allo svolgimento di un'attività economica. Questa entità deve per sua natura operare sul mercato, instaurare rapporti con persone fisiche, con altre società e comunque con differenti centri di interesse, al fine di svolgere l'attività d'impresa. Si parla frequentemente, infatti, della società come di un intrecciarsi di rapporti, di contratti, di un

---

<sup>301</sup> *Ivi*, p. 8. Gli A. tornano sul tema delle “*società chiuse*” osservando che nella disciplina di tali società, come la GmbH in Germania, la SARL in Francia, la s.r.l. italiana, la *private company* inglese, la *close corporation* nipponica, e quella statunitense, ricorrono le cinque componenti proprie delle società di capitali. Tuttavia, la loro peculiarità consiste proprio nel fatto che «[q]uesti tipi di società differiscono dalla disciplina tipica delle società aperte principalmente perché le loro azioni, sebbene trasferibili in via di principio, nella pratica non sono scambiate liberamente su un pubblico mercato». Così *ivi*, p. 24.

<sup>302</sup> H. HANSMANN – R. KRAAKMAN, *Che cos'è il diritto societario?*, cit., p. 12.

*nexus*.<sup>303</sup> Si segnala, a tal proposito, che con la teoria del “*nexus of contract*” si va anche oltre l’ente, andando così a concepire la società come un insieme di soggetti che entrano in rapporto tra loro per produrre beni e servizi.<sup>304</sup> Tale modo di intenderla ne rende più evanescenti i contorni perché considerandola come un mero intreccio di contratti – osserva criticamente Corapi – la “*società come ente*” diviene “*una finzione*”, giacché «*in realtà sarebbe soltanto un complesso fascio di rapporti contrattuali tra diversi soggetti*»<sup>305</sup>.

Il rischio di tale lettura del soggetto “società” – viene osservato – è poi legato al fatto che venendo essa intesa come “*soggetto fittizio e non reale*” rimane sganciata da obblighi sociali di sorta e senza doveri verso la collettività e, in generale, verso gli *stakeholder*. Costoro, infatti, andrebbero così a trovare tutela «*nel libero esplicarsi dell’autonomia privata, attraverso la quale possono negoziare clausole contrattuali idonee a tutelare le loro posizioni*»<sup>306</sup>.

Detto ciò, il diritto delle società ha provveduto a creare il mezzo necessario per lo svolgimento di queste funzioni, ossia la *Personalità Giuridica*<sup>307</sup>. La chiave sta quindi nella creazione di un nuovo soggetto, un’entità giuridica che è in grado di agire sul mercato, nei traffici gius-economici, nei rapporti contrattuali come parte autonoma.

---

<sup>303</sup> *Ivi*, p. 14. Gli autori affermano in particolare che: «*in quanto entità economica, l’impresa è essenzialmente un nexus, o una rete di contratti: un soggetto che coordina l’attività sia dei fornitori sia dei consumatori di prodotti e servizi*».

<sup>304</sup> D. CORAPI, *La società per azioni*, cit., p. 446. L’autore riflette sul punto nei seguenti termini: «*la teoria del «nexus of contract» oblitera completamente la nozione della società per azioni come ente, per considerarla soltanto un aggregato di soggetti che interagiscono per produrre beni o servizi: i lavoratori dipendenti forniscono il lavoro, i creditori il capitale di debito e i soci il capitale di rischio, i directors e gli officers gestiscono, [...]»*. Per ulteriori riflessioni sul tema del contrattualismo anche in riferimento al “*nexus of contract*” ed agli aspetti critici che il tema solleva v. G. ROSSI, *Il gioco delle regole*, cit., pp. 21 ss.

<sup>305</sup> D. CORAPI, *La società per azioni*, cit., p. 446.

<sup>306</sup> Per tali rilievi e per il testo citato v. L. VENTURA, “*If not for profit, for what?*”, *Dall’altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*, cit. pp. 566-568.

<sup>307</sup> Per un’analisi in chiave storica della *persona giuridica* nella manualistica si veda G ALPA, *Manuale di diritto privato*, Padova, Cedam, 2013, pp. 209-210. In particolare, l’autore afferma che: «*storicamente la persona giuridica moderna si crea nell’epoca delle scoperte geografiche e della colonizzazione delle nuove terre. Si organizzavano allora importanti spedizioni, e nasceva il sistema dei traffici internazionali; operazioni molto rischiose, la cui riuscita o il cui fallimento rappresentavano la fortuna o la rovina degli organizzatori. Di qui l’esigenza di separare il rischio comportato dall’attività economica del rischio personale di ciascuno degli organizzatori. Per soddisfare tale esigenza si crea appunto la persona giuridica: si riuniscono persone fisiche (fondatori, membri) con capitali; le operazioni economiche intraprese profittano alla compagnia, o società; il rischio grava solo sui capitali della compagnia; se la nave affonda, se la spedizione non fa ritorno, se l’esplorazione non incrementa i profitti, si tratta di eventi che compromettono soltanto la quota individuale apportata da ciascuno dei membri, ma non intaccano il patrimonio personale. Le Compagnie delle Indie nascono proprio con questa formula. E ben presto essa si estende ad ogni tipo di operazione economica, informando tutto il settore dei traffici e dei commerci.*»

Quindi «*in quanto persone giuridiche, queste società sono per legge trattate come soggetti di diritto formalmente distinti dalle persone dei soci. La società è posta in posizione di alterità soggettiva rispetto ai soci e gode, conseguentemente, di una piena e perfetta autonomia patrimoniale*»<sup>308</sup>.

Detta *autonomia patrimoniale* consiste nella «*capacità della società di avere un patrimonio distinto dai beni di proprietà di altri soggetti, quali ad esempio coloro che investono in essa, beni che la società non solo può usare o vendere liberamente, ma anche – ciò che è molto importante – vincolare stabilmente a garanzia dei propri debiti*»<sup>309</sup>.

Alla personalità giuridica si collegano due regole fondamentali: la *regola di prelazione* e la *protezione da una liquidazione anticipata*.

La prima è un evidente riflesso della creazione di un'entità giuridica che beneficia dell'autonomia patrimoniale. La regola della prelazione, infatti, prevede che i creditori della società siano preferiti nel soddisfare le proprie pretese sui beni della società (che rappresentano la loro garanzia) rispetto ai creditori personali dei singoli soci. Viene così, dunque, separato il patrimonio della società (come ente giuridico a sé stante con un proprio patrimonio) rispetto ai soci, i loro patrimoni personali e, pertanto, le loro posizioni debitorie individuali.<sup>310</sup> Ciò implica, evidentemente, che le risorse di cui dispone la società rappresentino la garanzia, per i suoi creditori, dell'adempimento delle obbligazioni assunte verso di essi.

La regola della *protezione da una liquidazione anticipata*, invece, mette in luce un altro aspetto, quello della continuità (in vita) della società. Impedisce, infatti, che gli azionisti possano, singolarmente, trarsi fuori dalla società quando vogliano. Il recesso libero e accompagnato dalla restituzione della quota di questi (“estratta” dal patrimonio della società) implicherebbe il rischio di una liquidazione (parziale o *in toto*) della società stessa. Questo principio, che vuole conservare la società ed il relativo capitale, è, inoltre, una peculiarità propria delle società di capitali che non si rinviene ad esempio nelle società di persone.

---

<sup>308</sup> G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, diritto delle società*, vol. 2, (a cura di) M. CAMPOBASSO, Torino, 2015, p. 42.

<sup>309</sup> Così, per le riflessioni sulla personalità giuridica e per la definizione di autonomia patrimoniale da ultimo riportata: H. HANSMANN – R. KRAAKMAN, *Che cos'è il diritto societario?*, cit., p. 14.

<sup>310</sup> Si vedano anche le analisi di: G. ALPA, *Manuale di diritto privato*, Padova, 2013, p. 211. L'autore afferma: «*il privilegio di cui godono le persone giuridiche si esprime nella limitazione del rischio. In altri termini, si separa il patrimonio della persona giuridica da quello personale dei suoi membri; questa separazione si denomina autonomia, e poiché riguarda il patrimonio si qualifica come autonomia patrimoniale*».

Si crea in questa maniera una struttura societaria con una solida autonomia patrimoniale la quale rappresenta il «*contractare*» della responsabilità limitata, che costituisce l'altra delle cinque caratteristiche che andremo ad analizzare. Se da un lato, infatti, la personalità giuridica vuole preservare il patrimonio della società dall'aggressione dei creditori dei soci, dall'altro, la responsabilità limitata protegge il patrimonio dei soci dai creditori della società.

Si hanno così delle *persone* (fisiche e giuridica) che operano come centri di interessi autonomi, con dei patrimoni autonomi.<sup>311</sup>

(ii) *La responsabilità limitata dei soci*

Il *contractare* cui abbiamo accennato poc'anzi costituisce un'altra caratteristica delle società di capitali individuata dal diritto societario comparato.

In base a tale principio, come noto, i creditori della società possono soddisfare le loro pretese creditorie solamente aggredendo il patrimonio della società e non quello degli azionisti (o dei manager), essendo quello di questi ultimi separato da quello sociale (proprio in forza dell'autonomia patrimoniale della società - *persona giuridica*). Tale beneficio caratterizza le società di capitali rispetto ad altre strutture le quali, sebbene siano dotate della personalità giuridica, ne risultano però sprovviste, come le società di persone.

Se, quindi, la personalità giuridica costituisce una garanzia per i creditori sociali, così la responsabilità limitata dei soci garantisce i creditori di questi o dei manager. Quindi, ricorrendo contestualmente queste due caratteristiche, si realizza un sistema per il quale il patrimonio dei soci resta a garanzia dei loro creditori e quello della società permetterà di soddisfare le pretese dei creditori sociali. Quindi il livello di garanzia che ciascuno dei due fronti patrimoniali offre ai rispettivi creditori tende inevitabilmente ad

---

<sup>311</sup> Per l'analisi della personalità giuridica si veda: R. R. KRAAKMAN – H. HANSMANN, *Che cos'è il diritto societario?*, cit., pp. 14-16. Si intende, inoltre, precisare, seguendo le riflessioni degli autori ( v. pp. 15-16) che «*la regola della prelazione può funzionare soltanto grazie a un intervento legislativo che disponga in tal senso. Non è infatti possibile replicarne gli effetti attraverso il solo strumento del contratto, con il quale si potrebbero vincolare gli azionisti e le controparti dei contratti stipulati per lo svolgimento dell'impresa, ma non anche i creditori personali degli azionisti. Tale considerazione è altrettanto vera per le regole che tendono ad evitare un'anticipata liquidazione del patrimonio sociale, dal momento che queste vincolano anche i creditori personali dei singoli investitori (i quali, in effetti, potrebbero vincolarsi contrattualmente solo fra di loro a non determinare la liquidazione della società, come infatti fanno i soci di una partnership). Queste considerazioni portano a distinguere in un certo modo l'elemento della personalità giuridica degli altri quattro elementi tipici della società di capitali, i quali, in teoria, nel caso in cui il diritto non prevedesse una forma organizzativa generale con tali elementi, potrebbero essere ugualmente replicati attraverso lo strumento contrattuale*».

aumentare, non rischiando questi – in linea generale – di vedere intaccato il patrimonio del proprio debitore dall'esterno.

L'autorevole dottrina che si è dedicata a tali "studi anatomici" fa discendere da tale meccanismo alcune ulteriori considerazioni.

Anzitutto, esso offre la possibilità di semplificare l'investimento in termini di sostegno finanziario di specifiche aree di attività, attraverso la separazione di queste, che viene resa possibile con la creazione di nuove società «figlie», per mezzo delle quali svolgere delle operazioni e delle attività a sé stanti, sostenute da patrimoni a ciò destinati. I creditori delle società figlie avranno come garanzia i beni di queste.<sup>312</sup>

Inoltre, la responsabilità limitata permette «una maggiore flessibilità nella ripartizione di rischi e guadagni tra fornitori di capitale di rischio e fornitori di capitale di credito».<sup>313</sup>

Si semplifica poi la delega dell'amministrazione della società al management. Difatti, «trasferendo il rischio di impresa dagli azionisti ai creditori, la responsabilità limitata indirettamente arruola i creditori tra coloro che vigilano sui manager della società».<sup>314</sup>

Infine, va precisato che quando si parla di responsabilità limitata, ci si rivolge all'ambito delle obbligazioni contrattuali. Si tratta quindi di una limitazione della responsabilità (di cui beneficiano i soci) per i rapporti obbligatori *contrattuali* che la società ha creato *intenzionalmente* con dei creditori volontari. Si escludono così, dalle analisi effettuate, le ipotesi di obbligazioni derivanti da *fatto illecito*, che invece, chiaramente, non sorgono per volontà di coloro che loro malgrado vanno ad assumere il ruolo di creditori.<sup>315</sup>

### (iii) *La trasferibilità delle azioni*

La terza caratteristica tra quelle enumerate, che costituisce un connotato di grande importanza delle società di capitali e marca una notevole differenza rispetto alle società di persone o altri enti, è la *trasferibilità delle azioni*.

Ciò rende possibile che esse, nonostante l'eventuale mutamento delle persone dei soci, continuino ad esistere ed a svolgere la propria attività d'impresa senza che ne

---

<sup>312</sup> H. HANSMANN – R. KRAAKMANN, *Che cos'è il diritto societario?*, cit., p. 17.

<sup>313</sup> *Id.*

<sup>314</sup> H. HANSMANN – R. KRAAKMANN, *Che cos'è il diritto societario?*, cit., p. 18.

<sup>315</sup> *Id.*

derivino problemi o complicazioni. Per gli azionisti, peraltro, si semplifica l'uscita dalla "scena patrimoniale" della società, potendo agevolmente «*monetizzare [...] il proprio investimento*»<sup>316</sup> e differenziare i loro investimenti con maggiore facilità trasferendo le loro azioni.

Si badi, però, che quando si parla di *piena trasferibilità* di queste, non si indica sempre e comunque una "*libera*" *trasferibilità*. Difatti, nonostante la trasferibilità in sé, potrebbero ricorrere delle limitazioni per lo scambio in borsa, essendo oggetto di trasferimento solamente tra determinati individui, o essere trasferibili solo col consenso degli azionisti o della società.

L'ampiezza della trasferibilità ci permette di distinguere tra "*società aperte*" e "*società chiuse*". Le prime, a differenza delle seconde, si connotano per la libera trasferibilità delle azioni. Va fatto notare però che questa ampia trasferibilità delle azioni, che caratterizza le società aperte, può complicare la conservazione di certi assetti di controllo, generando nei vari ordinamenti la necessità di prevedere dei sistemi che consentano di restringerla. Ciò può avvenire sia attraverso la predisposizione delle c.d. società chiuse (si veda la s.r.l. in Italia o la GmbH in Germania), sia prevedendo che si possano inserire a livello statutario dei limiti alla possibilità di trasferire le azioni (o, più in generale, le "partecipazioni" societarie).

Questa terza caratteristica dell'*anatomia* si collega perfettamente alle prime due, ed insieme vanno a strutturare una società la cui stabilità dipende dal fatto che i mutamenti interni, dell'identità delle persone dei singoli azionisti, non la sconvolgano.<sup>317</sup>

(iv) *La gestione operata da un organo amministrativo*

Assume una considerevole importanza anche il ruolo dell'organo amministrativo<sup>318</sup>. Ad esso viene affidato il compito di gestire la società.

---

<sup>316</sup> *Id.*

<sup>317</sup> Su queste analisi sulla trasferibilità delle azioni, *ivi*, p. 18-19. In particolare, sull'importanza dei tre elementi fin qui trattati, HANSMANN e KRAAKMAN mettono in luce che: «*se mancasse anche uno solo di questi due elementi, la capacità della società di attrarre credito oscillerebbe di continuo, spesso drasticamente, in dipendenza di ogni cambiamento all'interno della compagine societaria; [...] non sorprende affatto che la personalità giuridica nella forma più forte, la responsabilità limitata e la trasferibilità delle azioni siano elementi quasi sempre concomitanti, che ricorrono nella disciplina per lo meno suppletiva della società di capitali praticamente dovunque. Ciò in netto contrasto con la disciplina generale delle società di persone, in cui mancano tutti questi elementi*».

<sup>318</sup> Come saggiamente tiene a precisare L. ENRIQUES, sebbene nella versione originale dell'opera di cui è curatore si riporti l'espressione «*centralized management under a board structure*», si è preferito parlare

Questa gestione delegata ad un organo, oltre ad essere un compito fondamentale ed estremamente delicato, permette sia di organizzare l'attività d'impresa con una visione unitaria (che diventa tanto più importante quando si tratta di imprese di grandi dimensioni), sia di individuare una rappresentanza con cui si possano interfacciare i terzi che intessono relazioni con la società.

Quando si parla di sistemi di amministrazione delle società per azioni, corre l'obbligo di ricordare brevemente quali siano i principali sistemi di riferimento diffusi tra i diversi paesi.<sup>319</sup> Si tratta di: *a) il sistema dualistico*, nel quale l'assemblea dei soci nomina il consiglio di sorveglianza, che a sua volta nomina il consiglio di gestione; *b) il sistema monistico*, in cui l'assemblea nomina il consiglio di amministrazione al cui interno viene creato un comitato per il controllo sulla gestione; *c) il sistema c.d. tradizionale*, col quale ci si riferisce ad un sistema diverso dai primi due, caratterizzato – almeno nel caso dell'Italia – da un'assemblea dei soci che nomina sia il consiglio di amministrazione che quello volto alla sorveglianza (collegio sindacale).<sup>320</sup>

Quanto alle origini di tali sistemi – al di là di quello tradizionale o latino – il primo è di provenienza germanica mentre il secondo è di provenienza anglo-americana e ciò che pare di grande interesse è la “contaminazione” tra ordinamenti che proprio la comparazione giuridica – specialmente in questo campo – ha agevolato. Infatti, in Italia,

---

nell'edizione italiana (così come in queste riflessioni, che per tale analisi di inquadramento del diritto societario comparato si va ad attingere) di “*organo di amministrazione*” più che di “*consiglio di amministrazione*”. Difatti «*poiché in Italia, diversamente dai principali ordinamenti, le società per azioni, almeno se scelgono il modello «tradizionale», possono tuttora avere un amministratore unico, si è preferito, almeno qui, non fare riferimento al consiglio di amministrazione*». Così L. ENRIQUES, in *Diritto societario comparato*, cit., p. 12 (nota 9).

<sup>319</sup> Prova della diffusione, così come dell'importanza, di tali sistemi e della consapevolezza scientifica e del legislatore (europeo) a riguardo, è offerta a livello comunitario, dalla “*vicenda*” della Società Europea (SE). Il regolamento 2157/2001/CE nel definire l'assetto amministrativo di questo nuovo modello di società per azioni, permette di adottare sia il sistema monistico che quello dualistico con la possibilità, però, di operare delle varianti attraverso le norme dello statuto e predispone anche delle norme applicabili ad entrambi i sistemi. Si mette in luce, infatti, che: «*tale opzione di fondo costituisce una soluzione di mediazione, [...], che deriva dalla presa d'atto della sussistenza negli ordinamenti nazionali dei Paesi dell'Unione di due principali sistemi secondo i quali può essere organizzata l'amministrazione della società per azioni: il sistema dualistico in Germania, Austria, Repubblica Ceca, Polonia; il sistema monistico in Inghilterra, Belgio, Italia (prima della riforma), Danimarca, Grecia, Spagna e Svezia. Una scelta netta in favore dell'uno o dell'altro sistema organizzativo, infatti, oltre a porsi in evidente contrasto con l'ampio rilievo che il regolamento rispetta la libertà statutaria, si sarebbe scontrata con una resistenza difficilmente superabile da parte dei paesi tradizionalmente caratterizzati da un diverso modello. Alcuni paesi, d'altronde, (Francia, Portogallo, Olanda e, da ultimo, l'Italia) consentono l'opzione tra i due modelli anche per le società nazionali*». Così, F. PERNAZZA, «*Struttura della SE*», in *La società europea, fonti comunitarie e modelli nazionali*, (a cura di) D. CORAPI -F. PERNAZZA, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 59-60.

<sup>320</sup> Si veda la descrizione dei sistemi di amministrazione e controllo *post* riforma del 2003 effettuata da: G. CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale, Diritto delle società*, vol. 2, (a cura di) M. CAMPOBASSO, Torino, 2015, p. 353.

dopo la riforma del diritto societario, si è data la possibilità di scegliere tra questi tre modelli organizzativi quello che maggiormente incontrasse le loro preferenze, costituendo tale flessibilità un incoraggiamento anche per gli operatori stranieri<sup>321</sup>.

Prima di procedere ad una più dettagliata analisi di questa caratteristica delle società di capitali, è opportuno tenere a mente che: «*ciò che contraddistingue il modello organizzativo delle società di capitali sta proprio nella presenza di una struttura corporativa sulla base della quale quasi tutti i più importanti poteri decisionali sono affidati al consiglio di amministrazione*».<sup>322</sup>

A tale riguardo è opportuno illustrarne i connotati.

Anzitutto si fa notare che l'organo deputato all'amministrazione è, quantomeno formalmente, «*distinto dai manager «operativi» della società*». Tale distinzione va poi calata nei diversi modelli di amministrazione: in quello *dualistico*, i manager più importanti fanno parte del consiglio di gestione, ma non del sovraordinato consiglio di sorveglianza (che non è legato al management operativo); nel *monistico*, i manager possono far parte (spesso con un notevole peso) del consiglio di amministrazione.<sup>323</sup>

La distinzione a livello giuridico tra amministratori e manager richiama due diversi generi di decisioni sociali non spettanti ai soci: «*quelle che devono essere prese dagli amministratori collegialmente e quelle che possono essere legittimamente adottate e messe in atto dai manager in base alle proprie attribuzioni*»<sup>324</sup>

Un'ulteriore considerazione va fatta in merito alla formale distinzione tra organo amministrativo e soci. Ciò ha l'effetto sia di semplificare il processo decisionale, sia di contenere e controllare (a beneficio di soci di minoranza e di terzi) eventuali condotte opportunistiche degli azionisti di controllo. Difatti, poiché gli amministratori sono responsabili personalmente delle decisioni della società, la loro stella polare dovrà necessariamente essere - almeno in teoria (ed al netto delle eventuali patologie) -

---

<sup>321</sup> Sul tema v. G. RIOLFO, «*Gran Bretagna e Stati Uniti: il sistema di amministrazione e controllo delle companies e delle corporations*», in (a cura di) E. PEDERZINI, *Percorsi di diritto societario europeo*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 321-323.

<sup>322</sup> Per tali riflessioni e per il connotato proprio del modello organizzativo delle società di capitali, testualmente riportato, v. H. HANSMANN – R. KRAAKMANN, *Che cos'è il diritto societario?*, cit., pp. 19-20.

<sup>323</sup> *Ivi*, p. 20.

<sup>324</sup> Così *ibidem*. La riflessione sul punto si articola, inoltre nei seguenti termini: «*la formale separazione tra organo amministrativo e manager della società, intesa in questo senso, facilita inoltre la distinzione tra l'adozione e l'esecuzione delle decisioni gestionali, di competenza del management operativo, da un lato, e, dall'altro, la vigilanza sulle stesse decisioni nonché la scelta degli stessi manager, di competenza dell'organo amministrativo. Questa separazione, in pratica, funziona da sistema di controllo della qualità delle decisioni assunte dai manager della società*».

l'interesse della società, esulando da altri interessi particolaristici e minoritari. Parimenti, il coinvolgimento degli azionisti di minoranza e di «*altri stakeholder*» all'organo di amministrazione<sup>325</sup> può permettere l'ampliamento del panorama di interessi coinvolti e degni di adeguata considerazione<sup>326</sup>.

Si ricorda, inoltre, che i componenti dell'organo amministrativo sono, in linea di massima, nominati dai soci. Con tale meccanismo si intende garantire il perseguimento, da parte di coloro che sono deputati alla gestione della società, degli interessi dei soci<sup>327</sup>. Tuttavia, sulla portata e le implicazioni e sulla maggiore o minore rigidità di tale espressione o, comunque, sulla sua effettiva consistenza – come si avrà modo di vedere – vi è una animata discussione.

Infine, l'organo amministrativo è *collegiale*.<sup>328</sup> La collegialità, in particolare, oltre a garantire i benefici propri della dialettica nei processi decisionali, permette un monitoraggio di tali processi da parte di ciascun membro del consiglio, ma anche un monitoraggio di ciascuno di questi sui propri colleghi.<sup>329</sup>

(v) “*Proprietà*” della società riconducibile agli investitori

Guardando ad una società, la «*proprietà*» si può definire in base a due elementi: il diritto di controllarla e quello di percepire gli utili in sede di distribuzione di questi.

Nelle società di capitali il diritto di controllare la società, che generalmente implica il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori e all'approvazione di importanti decisioni, ed il diritto agli utili, sono generalmente proporzionati all'entità della partecipazione di ciascuno dei soci. Quindi, in sostanza, dal peso che ciascuno di essi ha sul capitale sociale in sede di investimento.

Questo modello è quello di base, «*di default*», di ogni ordinamento societario, esistendo, comunque, anche delle forme d'impresa che fanno eccezione a tale modello.

---

<sup>325</sup> Un esempio interessante è dato dalla partecipazione di una specifica categoria di *stakeholder*, quali i lavoratori, all'amministrazione societaria prevista dal diritto tedesco: la c.d. “Cogestione” (*Mitbestimmung*). Sul punto v. G. SCARCHILLO, *Profili del diritto societario nella prospettiva della comparazione del diritto*, Napoli, Jovene, 2018, p. 201.

<sup>326</sup> H. HANSMANN – R. KRAAKMANN, *Che cos'è il diritto societario?*, cit., pp. 20-21.

<sup>327</sup> *Ivi*, p. 21.

<sup>328</sup> Va considerato però che a tale struttura collegiale può fare eccezione il modello ad amministratore unico come può accadere per «*le società italiane (salvo che, per le s.p.a., ove siano scelti modelli alternativi) e in molte leggi sulle società chiuse, come quella tedesca sulla GmbH o quella francese sulla SARL*». Così H. HANSMANN – R. KRAAKMANN, *Che cos'è il diritto societario?*, cit., p. 21.

<sup>329</sup> *Ivi*, p.21.

Le società di capitali, affermatesi nel corso della storia in tutto il mondo, si caratterizzano oggi, in maniera evidente, per tale elemento di centralità del capitale, dal quale discende il peso di ciascun azionista (o più in generale socio) nella società.

Visto lo storico successo di questo modello societario, sebbene vengano spesso predisposte delle variazioni rispetto a tale meccanismo, il regime di *default* della proprietà in capo ai soci rimane comunque di grande rilievo.

In alcuni casi il diritto societario si discosta da tale impostazione per incrementare la partecipazione alla vita della società (nello specifico al controllo e/o alla distribuzione degli utili) di soggetti “*non proprietari*” come i lavoratori della società o i creditori di questa. Il diritto societario - va segnalato - si sta interrogando, infatti, su quali possano essere i mezzi e gli strumenti per consentire tale partecipazione.<sup>330</sup>

\*\*\*

In conclusione, il quadro che si è inteso qua delineare ha avuto il proposito di mostrare come, al di là delle specifiche normative nazionali, lo studio comparato del diritto societario ha sapientemente saputo individuare le cinque caratteristiche comuni appena analizzate. Queste ci consentono di trovare i punti di contatto tra società di capitali (comunque denominate) dei principali ordinamenti giuridici del mondo, favorendo i rapporti, le connessioni e le contaminazioni tra esse (dal momento che parlano lingue giuridiche non così lontane tra loro), ma anche lo studio di aspetti societari che, seppure in contesti nazionali differenti, si innestano comunque su terreni assimilabili o quantomeno simili.

Di questi elementi enucleati dagli studiosi della materia quello che maggiormente suscita interrogativi, specialmente nel contesto giuridico statunitense che qui ci occupa, è l'ultimo, vale a dire la “*proprietà*” della società riconducibile ai soci.

Gli interrogativi, però, non attengono tanto alla dinamica proprietaria in sé, quanto alle implicazioni che essa può avere sul modo di intendere la “funzione” della società, sull'opportunità che essa si curi anche di – o almeno presti attenzione ad – altri interessi oltre a quelli dei soci e sulla questione della “responsabilità” della società.

---

<sup>330</sup> Per questa analisi circa la “*proprietà*” della società riconducibile agli investitori, v. H. HANSMANN – R. KRAAKMANN, *Che cos'è il diritto societario?*, cit., pp. 21-23.

Prima di proseguire oltre e di analizzare le teorie attinenti al compito delle società si vuole richiamare quanto osservato dagli autori dell’*“anatomia”* del diritto societario – i cui tratti essenziali abbiamo or ora tratteggiato – in merito proprio allo scopo del diritto societario. Questi, infatti, osservano che *«la funzione propria del diritto societario è quella di accrescere il benessere aggregato di tutti gli stakeholder delle società (azionisti, lavoratori, fornitori e clienti) senza imporre indebiti sacrifici – e, anzi, se possibile arrecando benefici – ai terzi, quali le comunità locali e i fruitori dell’ambiente naturale. Questo è ciò che gli economisti definirebbero l’obiettivo dell’efficienza»*<sup>331</sup>.

Ovviamente, tale riflessione porta con sé la consapevolezza della difficoltà di valutare con esattezza il *“benessere sociale aggregato”* sfuggendo questo ad una quantificazione monetaria. Il benessere cui fanno riferimento è quello che può essere colto con la chiave di lettura dell’*“economia del benessere”*, inteso, in particolare, come realizzazione dell’efficienza secondo il criterio di Kaldor-Hicks<sup>332</sup> *«con il vincolo che i relativi effetti distributivi siano accettabili»*<sup>333</sup>.

Tuttavia, fanno notare gli studiosi, per talune letture la funzione del diritto delle società dovrebbe essere più limitata, sostanziosamente, in particolare, nel garantire che esse soddisfino nel migliore dei modi gli interessi dei soci attraverso la massimizzazione del profitto derivante dall’investimento effettuato.

Tale lettura, poi, potrebbe a sua volta avere una rigida interpretazione letterale oppure si potrebbe intendere la massimizzazione per i soci come la via maestra per realizzare il benessere sociale aggregato giacché l’aspettativa di poter beneficiare di tale arricchimento indurrebbe creditori, clienti e lavoratori ad intessere rapporti contrattuali con una società reputata come florida. È proprio questa seconda opzione che tali studiosi considerano essere il modo corretto di intendere la *“shareholder value”* quale scopo principale del diritto delle società. Ciò su cui, invece, le visioni di essi sono divergenti è l’efficacia o meno di questa a realizzare il benessere.

Rispetto a queste considerazioni generali il diritto societario subisce poi declinazioni specifiche presso i singoli ordinamenti in ragione proprio di altre componenti

---

<sup>331</sup> H. HANSMANN – R. KRAAKMANN, *Che cos’è il diritto societario?*, cit., p. 27.

<sup>332</sup> Per degli approfondimenti su Kaldor e Hicks v. G. CAMPA, *Lezioni di scienze delle finanze*, Torino, Utet, 2013, pp. 69-74. Per delle considerazioni nella prospettiva dell’analisi economica del diritto v. P. GALLO, *«Analisi economica del diritto»*, in *Introduzione al diritto comparato*, vol. III, 2<sup>a</sup> ed., Torino, Giappichelli, 2017, pp. 36-38.

<sup>333</sup> H. HANSMANN – R. KRAAKMANN, *Che cos’è il diritto societario?*, cit., p. 27, nota 33.

che, rispetto a tale lettura dell'efficienza, sono più o meno in grado di incidere su di esso e di orientarne le linee evolutive<sup>334</sup>.

Tuttavia, sia consentito mettere in luce che il moto di responsabilizzazione dell'attività societaria e del conseguente incremento di "complessità" tanto dello scopo della società in sé quanto del diritto societario, è duplice. Difatti, da un lato, si ha una maturazione che viene ad emergere nei singoli ordinamenti in virtù di un maggiore spazio che viene progressivamente riconosciuto ad altre considerazioni serpeggianti nelle varie culture, dall'altro, come si è potuto osservare (*supra*)<sup>335</sup>, un forte impulso proviene da un terreno comune alle varie culture – che la comparazione giuridica deve cogliere – il quale, attraverso le articolazioni istituzionali internazionali, sta diffondendo un'idea di società responsabile non solo nei confronti dei "proprietari" di essa ma anche nei confronti di *altri*.

## 2. *Questioni di diritto societario statunitense*

Il quesito richiama altresì implicazioni inerenti al ruolo degli amministratori ed in particolare ai doveri (e responsabilità) di questi nei confronti della *business corporation* nonché, evidentemente, i limiti loro posti nell'effettuare delle scelte di gestione che possano tenere conto *anche* di interessi altri rispetto a quelli – strettamente (*rectius*, tradizionalmente) – dei soci.

Osservando tale tematica ed il dibattito che ebbe a sollevare, occorre concentrare l'attenzione sul contesto statunitense<sup>336</sup>, il quale ha stimolato – in tempi recenti – il concepimento e la fioritura delle *benefit corporation*.

Una pietra miliare di tale percorso di maturazione e della dialettica che lo ha alimentato è da collocare negli anni '30 allorché la *Harvard Law Review* ebbe ad ospitare gli scambi di prospettive di Adolf A. Berle e E. Merrick Dodd<sup>337</sup>. Difatti, mentre il primo

---

<sup>334</sup> Per queste analisi *ivi*, pp. 27-28.

<sup>335</sup> V. Capitolo I.

<sup>336</sup> Per un efficace quadro del lungo dibattito statunitense in materia di diritto societario v. J. H. MURRAY, «Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes», in *Am. U. Bus. L. Rev.*, II, 2012, alle cui approfondite analisi scientifiche si è attinto per la breve ricostruzione che si è tentato di svolgere nelle righe che seguono. Per un altrettanto rilevante contributo che ripercorre il susseguirsi di filoni di pensiero ed i modelli di *corporate governance* che lungo il dibattito sono stati partoriti e che ha offerto preziosi spunti per le presenti analisi v. L. VENTURA, "If not for profit for what?" *dall'altruismo come "bene in sé" alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*, cit.

<sup>337</sup> Di tale dibattito scientifico tra i due docenti v. A. A. BERLE JR., «Corporate Powers as Powers in Trust», in *Harv. L. Rev.*, XLIV, 1931; *ID*, «For whom are corporate managers trustees: A Note», in *Harv. L. Rev.*, XLV, 1932; E. M. DODD, «For whom are corporate managers trustees», in *Harv. L. Rev.*, 1932, XLV, di cui si dà conto nelle richiamate analisi di J. H. MURRAY, «Choose your own master: social enterprise,

dei due Professori di legge sosteneva che lo scopo di una *corporation* era la massimizzazione del profitto per gli *shareholder*, il secondo ampliava il panorama dei destinatari delle attività di essa ricomprendendovi tanto gli *shareholder* quanto altre “*constituents*”<sup>338</sup>.

In particolare, prendendo a riferimento il ruolo del *trustee*, per Berle all’interno dello schema societario questo verrebbe ricoperto dai *director* della *corporation* rispetto alla “*corporate property*” per conto dei “*shareholder-beneficiaries*”<sup>339</sup>. Sostanzialmente, nelle sue analisi Berle, concependo il diritto delle società come frutto del diritto dei *trusts*, andava a ricondurre il ruolo dei *director* a quello svolto dai *trustee* nella amministrazione dei beni oggetto del *trust*. Pertanto, se, secondo tale disciplina generale, la gestione doveva avvenire a vantaggio dei *beneficiary*, allo stesso modo gli amministratori erano chiamati ad operare nell’interesse degli investitori<sup>340</sup>.

Invece, Dodd concepiva la *business corporation* come una «*economic institution which has a social service as well as a profit-making function [...]*»<sup>341</sup>. Pertanto, mentre il primo è visto come il precursore della visione sintetizzabile con l’espressione “*contractarian shareholder-primacy*”, il secondo ha anticipato le più progressiste teorie che offrono una visione definita “*communitarian*” della *corporate governance*<sup>342</sup> nella quale visione si esprime, più in generale, un modello improntato alla “*stakeholder primacy*”<sup>343</sup>.

Con riguardo alle analisi di Dodd, più nello specifico, questi muove dalla “*natural entity theory*” per la quale la *corporation* è una entità che non nasce per mano della legge, bensì dal concreto, dall’impulso cioè di coloro che la compongono ma dai quali poi essa rimane separata e distinta, in quanto – per l’appunto – “entità reale”. Pertanto, la legge ne riconosce semplicemente l’esistenza. Alla luce di ciò, quindi, egli considera la società come entità a sé stante rispetto ai soci e ciò gli permette di stimolare la responsabilità

---

*certifications, and benefit corporation statutes*, cit., p. 6 e di L. VENTURA, “If not for profit for what?” dall’altruismo come “*bene in sé*” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative, cit., pp. 562 ss.

<sup>338</sup> J. H. MURRAY, *Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, cit., p. 6.

<sup>339</sup> R. T. ESPOSITO, *The social enterprise revolution in corporate law: a primer on emerging corporate entities in Europe and the United States and case for the benefit corporation*, cit., p. 650.

<sup>340</sup> G. CONTE, *L’impresa responsabile*, cit. p. 83.

<sup>341</sup> E. M. DODD, «*For whom are corporate managers trustees*», in *Harv. L. Rev.*, 1932, XLV (VII), p. 1148.

<sup>342</sup> R. T. ESPOSITO, *The social enterprise revolution in corporate law: a primer on emerging corporate entities in Europe and the United States and case for the benefit corporation*, cit., p. 650.

<sup>343</sup> Sul tema v. L. VENTURA, “If not for profit for what?” dall’altruismo come “*bene in sé*” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative, cit., pp. 562 ss.

sociale dell'impresa in quanto – considerando il carattere dalla personalità giuridica della società – coloro che sono deputati alla gestione di essa vengono a configurarsi come *agent* o *trustee* di tale entità (e non dei soci dai quali essa è distinta). Per questo – e considerando il rapporto fiduciario che abbraccia più in generale gli *stakeholder* – egli va ad individuare un interesse della società come altrettanto a sé stante e, dunque, non sovrapponibile a quello dei soci.

Tale prospettiva, dunque, portava Dodd a ritenere che la società potesse perseguire un interesse generale e che gli amministratori dovessero tenere conto degli interessi degli *stakeholder* non azionisti nel loro operato<sup>344</sup>.

Il dibattito sull'ampiezza dello scopo e della responsabilità della *corporation* si infittisce ed acquista una certa notorietà negli anni '70 anche al di là della cerchia dei giuristi in occasione di una nota analisi che l'economista Milton Friedman svolgeva nelle pagine del *New York Times*<sup>345</sup>. Richiamando quanto già espresso nel libro *Capitalismo e Libertà*<sup>346</sup>, infatti, il Premio Nobel osservava che, nel contesto di una "*free society*", «*there is one and only one social responsibility of business – to use its resurces and engage in activities designed to increase its profits [...]*»<sup>347</sup>.

Successivamente, negli anni '90, replicando alle analisi del Professor Ronald Green che sosteneva una "*multi-fiduciary stakeholder perspective*"<sup>348</sup>, il Professor Stephen Bainbridge si erse in ulteriore difesa della "*shareholder wealth maximization norm*"<sup>349</sup> concependola come un elemento del già richiamato modello improntato alla "*shareholder primacy*".

In generale, per quest'ultimo i modelli che definiscono la *governance* societaria attengono sostanzialmente a due aspetti: (i) chi decide? Chi ha, cioè, l'ultima parola nella

---

<sup>344</sup> Per queste analisi v. *ivi*, pp. 561-563.

<sup>345</sup> J. H. MURRAY, *Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, cit., p. 6.

<sup>346</sup> M. FRIEDMAN, *Capitalismo e Libertà*, Torino, IBL Libri, 2010.

<sup>347</sup> M. FRIEDMAN, «*The Sociale Responsibility of Business is to increase its Profits*», in *The New York Times Magazine*, 13 settembre 1970, testo riportato in H. SPAMANN – G. SUBRAMANIAN, *Corporations, Create Space Independent Publishing Platform*, 2018, p. 29.

<sup>348</sup> R. M. GREEN, *Shareholder as Stakeholders: Changing Metaphors of Corporate Governance*, in *Walsh. & Lee L. Rev. L.*, 1993.

<sup>349</sup> S. M. BAINBRIDGE, *In defense of the Shareholder Wealth Maximization Norm: A Reply to Professor Green*, in *Walsh. & Lee L. Rev. L.*, 1993.

gestione societaria? (ii) quale fine deve prevalere in uno scenario di *gioco a somma zero*?<sup>350</sup>

Nel modello di *governance* proposto da Bainbridge a dover avere la meglio dinnanzi ad un bivio sono gli interessi dei soci (c.d. “*shareholder primacy model*”) ma – discostandosi da altri seguaci di questo modello<sup>351</sup> – la “*ultimate decisionmaking power*” spetta ai *director* che quindi hanno il controllo della società (c.d. “*director primacy model*”). Questi, infatti, benché nominati dai soci, hanno un potere originario, non delegato e, per effetto dei *fiduciary duty*, sono tenuti a perseguire la *shareholder wealth maximization*<sup>352</sup>.

In quel medesimo decennio offrì il suo contributo al dibattito anche l’*American Law Institute* attraverso la *Section 2.01* dei *Principles of Corporate Governance*<sup>353</sup>, ove alla lettera (a), in materia proprio di scopo e condotta della società, viene stabilito che «*a corporation should have as its objective the conduct of business activities with a view to enhancing corporate profit and shareholder gain*». In particolare, viene attentamente evidenziato da J. Haskell Murray come i redattori abbiano utilizzato l’espressione “*enhancing*” al posto di un termine più forte quale “*maximizing*”, pur riconoscendo ancora centralità al profitto dei soci. Tuttavia, alla lettera (b) viene specificato che, anche se “*corporate profit and shareholder gain are not enhanced*”, la società è obbligata ad agire “*within the boundaries set by law*” potendo però tenere in considerazione ragionevoli considerazioni etiche e “*may devote a reasonable amount of resources to public welfare, humanitarian, educational, and philanthropic purpose*”. Emerge, dunque, un tentativo dell’*American Law Institute* di trovare un punto di incontro o, come sostiene lo studioso, un bilanciamento tra le due opposte prospettive<sup>354</sup>.

---

<sup>350</sup> S. M. BAINBRIDGE, *Director Primacy: The means and Ends of Corporate Governance*, in *Nw. U. L. Rev.*, XCVII, 2003, p. 605. Cfr. L. VENTURA, “If not for profit for what?” *dall’altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*, cit., p. 569.

<sup>351</sup> Per Milton Friedman e Lucian Bebchuk, ad esempio, il controllo della società è nelle mani degli azionisti che poi lo delegano ai *director/manager*: Al riguardo v. L. VENTURA, “If not for profit for what?” *dall’altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*, cit., p. 569.

<sup>352</sup> *Ibidem*; *ivi*, p. 573; v. anche J. H. MURRAY, *Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, cit., p. 7, nota 20.

<sup>353</sup> AMERICAN LAW INSTITUTE, *Principle of Corporate Governance: Analysis and recommendations*, 1994, § 2.01.

<sup>354</sup> Per queste analisi v. J. H. MURRAY, *Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, cit., p. 7, per l’esegesi delle espressioni dei *Principle of Corporate Governance* e per i passaggi testuali riportati v. *ivi*, nota 22.

In ogni caso, ciò che si può rintracciare in queste parole è una iniziale apertura (se non di un varco, quantomeno) di un sentiero anche culturale – nel senso di cultura giuridica – presso i *lawyer*, giacché senza negare il profitto (e la sua importanza) si riconosce spazio anche ad *altro*.

Proseguendo sui passi dei dibattiti scientifici si assiste ad ulteriori interpretazioni e ricostruzioni, come la “*team production theory*” professata da Margaret Blair e Lynn Stout<sup>355</sup>. Tale prospettiva, anche se concorda con quella di Bainbridge sul fronte del controllo della società affidato ai *director*, si differenzia da questo per il fatto di non riconoscere la *shareholder wealth maximization* come scopo della loro attività di gestione della società<sup>356</sup>. Difatti, la *board*, che detiene il controllo della società in qualità di “*mediating hierarch*”, è chiamata a tenere conto degli interessi di tutta la platea degli *stakeholder* al fine di evitare tentativi reciproci di prevaricazione tra costoro e di creare, invece, le condizioni per realizzare “*forme efficienti di collaborazione attraverso la mediazione tra gli interessi concorrenti dei diversi stakeholder coinvolti*”<sup>357</sup>. Occorre, tuttavia, precisare che dalla *team production theory* non discende un obbligo per gli amministratori di realizzare gli scopi tipici della *corporate social responsibility*, i quali rimangono, semplicemente, nel ventaglio delle loro valutazioni discrezionali sul modo in cui declinare la gestione dell’attività d’impresa<sup>358</sup>.

L’idea di una *corporation*, invece, in cui il controllo è nelle mani degli *stakeholder* e che viene esercitato nel concreto dai *director*, in virtù del rapporto intercorrente tra *principal* ed *agent*, non si arresta con Dodd negli anni Trenta ma viene riaffermato negli anni Ottanta da Freeman<sup>359</sup>. In questa ottica, dunque, i *director* hanno come scopo principale quello di tutelare e di bilanciare gli interessi di tutti coloro che – come *stakeholder* – partecipano al successo della *corporation*<sup>360</sup>.

---

<sup>355</sup> M. M. BLAIR – L. A. STOUT, «*A Team Production Theory of Corporate Law*», in *Va. L. Rev.*, LXXXV, 1999.

<sup>356</sup> L. VENTURA, “If not for profit for what?” *dall’altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*, cit., p. 573;

<sup>357</sup> V. J. H. MURRAY, *Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, cit., p. 7; L. VENTURA, “If not for profit for what?” *dall’altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*, cit., p. 573.

<sup>358</sup> L. VENTURA, “If not for profit for what?” *dall’altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*, cit., p. 574.

<sup>359</sup> Sul tema, per un inquadramento, v. R. E. FREEMAN – K. MARTIN – B. PARMAR, «*Stakeholder Capitalism*», in *J. Bus. Ethics*, LXXIV, 2007, pp. 303-314.

<sup>360</sup> L. VENTURA, “If not for profit for what?” *dall’altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*, cit., p. 574.

Successivamente, nel corso del nuovo millennio, ad aggiungersi alla discussione fu anche una ulteriore figura di spessore, quale il *Chancellor* della *Delaware Court of Chancery* Leo E. Strine che ebbe a definire le *corporation* come delle “*social institutions*”, vocate, in ogni caso, al perseguimento di un “*ultimate goal of producing profits for stockholder*”<sup>361</sup>.

Il dibattito, tuttavia, non fu confinato al solo terreno dottrinario ma vide (co-)protagonista anche la giurisprudenza che, con un caso in particolare, diede un forte impulso allo studio, alla riflessione ed alle discussioni in materia.

Quello cui si allude è il ben noto caso *Dodge v. Ford*<sup>362</sup>, che trae origine dalla decisione presa da Ford nel 1919 di destinare l'eccesso di capitale per generare un beneficio a vantaggio della collettività. Più precisamente, egli intendeva abbassare il prezzo a cui le auto venivano vendute e ad incrementare le assunzioni di nuovi lavoratori ai quali far corrispondere delle retribuzioni più elevate, il tutto in un quadro che mirava a destinare gli utili a beneficio del *business* visto nel complesso, anziché ripiegarsi esclusivamente sugli interessi dei soci<sup>363</sup>.

Tale prospettiva, però, non incontrò il plauso degli *shareholder* – tutt'altro. Uno di essi – Dodge – impugnò la delibera con cui la *board* disponeva la non distribuzione degli utili, esigendo che l'intero ammontare di questi venissero destinati ai soci. Fu questa linea, non quella di Ford, a trovare accoglimento nell'aula della Corte Suprema del Michigan, la quale pronunciandosi mise in chiaro che «*A business corporation is organized and carried on primarily for the profit of the stockholders. The powers of the directors are to be employed for that end. The discretion of directors is to be exercised in the choice of means to attain that end and does not extend to a change in the end itself, to the reduction of profits or to the nondistribution of profits among stockholders in order to devote them to other purposes*»<sup>364</sup>.

---

<sup>361</sup> L. STRINE, «*Toward Common Sense and Common Ground? Reflections on the Shared Interests of Managers and Labor in a More Rational System of Corporate Governance*», in *J. Corp. L.*, XXX, 1, 2007, p.3.

<sup>362</sup> *Dodge v. Ford. Motor Co.*, 170 N.W. 668 (Mich. 1919).

<sup>363</sup> A. LUPOI, «*L'attività delle “Società Benefit”*», estratto, in *Riv. Not.*, V, 2016, p. 815. L'A. riporta le parole di Ford che ne chiariscono ulteriormente le intenzioni: «*[m]y ambition is to employ still more men, to spread the benefits of this industrial system to the greatest possible number, to help them build up their lives and their homes. To do this we are putting the greatest share of our profits back in the business*».

<sup>364</sup> *Dodge v. Ford. Motor Co.*, 170 N.W. 668 (Mich. 1919).

La decisione della Corte non passò inosservata lungo il selciato dello studio della *corporate law* e del dibattito intorno ad essa. I *Chancellor* del Delaware lo definirono un caso “*atavistic*”, sottolineando che il frequente richiamo della sentenza nei testi fosse dovuta semplicemente all’assenza di altri casi che sostengono realmente la primazia degli *shareholder* come contrapposta alla “*director sovereignty*”. Per Bainbridge il fatto che la *shareholder wealth maximization norm* trovi raramente effettività come in *Dodge v. Ford* è causato dal modello che riconosce la primazia dei *director* nelle dinamiche societarie e dallo scudo della *business judgment rule*.

La portata della sentenza viene, invece, ridotta da altri osservatori, come il Professor Gordon Smith che la ritiene non applicabile a contesti che non attengano (come in quello di specie) ad una “*close corporation*” ed al pregiudizio causato agli interessi di *minority shareholder*. Oppure come la Professoressa Lynn Stout che ha definito la decisione della Corte Suprema del Michigan come un “*judicial mistake*” compiuto da uno Stato che, peraltro, in materia di diritto societario gioca un ruolo marginale.

Dai commenti che si sono nel tempo sollevati – osserva Murray – emerge che, prescindendo dalle motivazioni o dall’orientamento sul merito, la conclusione cui ebbe a pervenire la Corte in *Dodge v. Ford*, di ordinare, cioè, agli amministratori di procedere alla distribuzione dei dividendi (contrariamente, quindi, all’originario intendimento gestionale), è sicuramente percepita dagli osservatori come una rarità<sup>365</sup>.

Va inoltre tenuto conto che, in realtà, la chiave di volta di questa sentenza nettamente *pro-shareholder* risiede, non tanto (o non solo) nel riconoscimento di un trionfo della massimizzazione del profitto rispetto ad altri e più ampi scopi cui gli amministratori possono orientare la *corporation*, quanto nella crepa che il *modus operandi* di Ford ha fatto aprire sullo scudo della *business judgment rule* permettendo ai giudici di pronunciarsi sul merito in questi termini.

Da ciò si comprende che la rarità di pronunce simili a *Dodge v. Ford* è dovuta proprio alla forte protezione che la *business judgment rule* assicura alle decisioni di merito compiute dagli amministratori. Difatti, osserva il *Chancellor* Strine che in virtù della *business judgment rule* i giudici non indagano su una scelta gestionale ben motivata laddove non sia messo in dubbio o in pericolo il rapporto fiduciario che lega i *director* ed

---

<sup>365</sup> Per questo breve resoconto del dibattito scientifico statunitense intorno al caso *Dodge v. Ford*, v. J. H. MURRAY, *Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, cit., p. 11.

i soci. Si consideri, infatti, che è cruciale per la *rule* che a fondamento di tale rapporto vi sia l'intento di incrementare il valore della società nell'interesse degli azionisti. Il problema, nel caso di Ford, è sorto nel momento in cui egli ha espressamente messo il suo “*altruistic interest*” (verso lavoratori e consumatori) prima dei suoi doveri nei confronti degli azionisti. In tal modo egli ha reso non praticabile per la Corte la possibilità di accordargli la deferenza che viene riservata ad un *business judgment*<sup>366</sup>.

Pertanto, a livello di strategia gestionale, Ford avrebbe dovuto sostenere – analizza attentamente Murray – che la sua intenzione era quella di pagare di più i suoi dipendenti al fine di incoraggiare la produttività ed aumentare i profitti a lungo termine per gli azionisti. Quanto, inoltre, alla sua attenzione per la comunità, egli avrebbe dovuto fare comprendere che il suo proposito era quello di fornire delle vetture a prezzi più accessibili per attrarre favore e benevolenza ed aumentare così le vendite le quali, anche se con margini più contenuti, avrebbero tuttavia potuto aumentare i profitti degli azionisti nel lungo periodo.

Invece Ford rigettò apertamente la *shareholder wealth maximization* ed il processo ebbe gli esiti osservati determinando l'“inadente” provvedimento della Corte. L'estrema rarità di casi come quello in esame è dovuta al fatto che, dopo tale sentenza, fu ben chiara – anche a chi venisse portato in giudizio – la necessità di collegare volontà altruistiche alle prospettive di lungo periodo che esse possono generare in termini di profitto<sup>367</sup>.

La rilevanza della componente lucrativa (che molto ha pesato in *Dodge v. Ford*) è emersa anche nella più recente sentenza *eBay v. Newmark*<sup>368</sup>. Nel caso di specie *eBay*,

---

<sup>366</sup> L. E. STRINE, «*Our continuing Struggle with the Idea that For-Profit Corporations Seek Profit*», in *Wake Forest L. Rev.*, CXXXV, 2012, pp. 147-148. Per questa riflessione v. le analisi, in cui essa è riportata, di J. H. MURRAY, *Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, cit., pp. 12-13. Peraltro, la situazione venne aggravata anche dal fatto che allorché la Corte chiese a Ford se la scelta di non procedere alla distribuzione degli utili fosse o meno a tempo indeterminato, la sua risposta fu «*That was indefinite; yes sir*». Per questo aspetto v. A. LUPOI, *L'attività delle “Società Benefit”*, estratto, cit., pp. 815-816.

<sup>367</sup> Per queste analisi v. J. H. MURRAY, *Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, cit., p. 13.

<sup>368</sup> *eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark*, 16 A.3d 1 (Del. Ch. 2010). Inoltre, in una concatenazione di casi, dai quali viene a galla anche il primato dell'interesse degli azionisti, vi sono altri passaggi della *case law* emblematici, che si collocano nella seconda metà del secolo scorso. Si tratta, in particolare, dei casi *Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co.* (del 1985) in materia di acquisizioni ostili e *Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc* (del 1986) riguardante una vendita della società. Sul punto v. A. BARNES, *An Entrepreneur's Guide to Certified B Corporations and Benefit Corporations*, Yale Center for Business and Environment – Patagonia, pp. 23-25, reperibile al link: <https://cbey.yale.edu/programs/ant-entrepreneurs-guide-to-going-b>

socio di minoranza di *Craiglist*, contestava ai due soci fondatori di dedicare l'attività della società in misura preponderante a beneficio della comunità rispetto a quanto facesse per la massimizzazione del profitto degli azionisti<sup>369</sup>. Dalle parole con le quali la *Court of Chancery* si pronunciò sulla questione emerge proprio la convinzione che lo strumento della *corporation* tradizionale fosse effettivamente inappropriato rispetto al consistente perseguimento di finalità *non profit*. Osserva, infatti, il giudice che, benché fossero meritevoli di un personale apprezzamento per il servizio reso alla comunità «[t]he corporate form in which *Craiglist* operates, however, is not appropriate vehicle for purely philanthropic ends [...] Having chosen for profit corporate form, the *Craiglist* directors are bound by fiduciary duties standards that accompany that form»<sup>370</sup>. Ed aggiunge a seguire: «those standards include acting to promote the value of the corporation for the benefit of its stockholders»<sup>371</sup>.

Occorre mettere in luce che rispetto alla regola della *shareholder wealth maximization* non vi è uniformità di approccio nella cultura giuridica statunitense. In molti casi viene considerata semplicemente come una “norma sociale”, sovente viene invece concepita come una vera *legal norm* propria del diritto statunitense scaturita non

---

<sup>369</sup> Nel caso di specie, in particolare, eBay – socio di minoranza – aveva agito contro la società allorché avendo tentato di acquisirne il controllo si era levata l'opposizione di *Craiglist*. Questa aveva messo in luce come una tale ipotesi avrebbe snaturato la policy della società ed i valori di cui si faceva portatrice, poiché eBay avrebbe, invece, fatto virare l'operato della società nella direzione di una preponderante attenzione per il lucro. Tuttavia, la Corte ritenne che il ragionamento con cui *Craiglist* si opponeva all'acquisto di controllo da parte di eBay non fosse sufficiente a superare il test “*Unocal*”. Tale valutazione deriva dal caso *Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co.*, 493 A.2d 946 (Del. 1985). La vicenda trae origine dal tentativo di acquisizione ostile compiuto da Mesa nei confronti di *Unocal* cui fece seguito l'opposizione di quest'ultima e la reazione per le vie legali di Mesa. La Corte in quel contesto elaborò un “test” per valutare le acquisizioni ostili (che ha rilievo anche in riferimento alle *benefit corporation*). La *board*, in particolare, dovrà riscontrare (a) che c'è un ragionevole fondamento per ritenere che l'operazione rappresenti un pericolo per la *policy* e l'operatività concreta della società e (b) che ogni misura di contrasto adottata sia proporzionata alla minaccia che l'operazione rappresenta. Sul tema v. A. BARNES, *An Entrepreneur's Guide to Certified B Corporations and Benefit Corporations*, cit., pp. 24-25. Ciò che emerge dalla decisione è che la “ragionevolezza” delle scelte dei *directors* risente del veicolo che si sceglie nello svolgimento dell'attività d'impresa che, se (come nel caso *eBay v. Newmark*) è costituito dalla *business corporation*, allora risente della necessaria realizzazione dell'interesse degli azionisti. Ciò conforma altresì i doveri dei *director* con implicazioni sul profilo della responsabilità di questi anche, chiaramente, nell'ottica della *business judgment rule*. Su tali aspetti ed implicazioni di *eBay v. Newmark* v. anche J. H. MURRAY, *Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, cit., pp. 13-15; nonché A. LUPOI, *L'attività delle “Società Benefit”*, estratto, cit., p. 816.

<sup>370</sup> Per queste considerazioni sul caso *eBay v. Newmark* v. A. LUPOI, *L'attività delle “Società Benefit”*, estratto, cit., p. 816.

<sup>371</sup> *eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark*, cit.

dalla *statutory law* bensì dalla *common law* per come essa è andata maturando in materia a partire dal caso *Dodge v. Ford*<sup>372</sup>.

È stato altresì messo in luce che benché sia comunemente avvertita l'esistenza di un vincolo che impone ai *directors* di massimizzare il profitto per gli azionisti, la portata di questo viene ridotta se si considera il complessivo stato dell'arte del diritto societario, il quale in effetti consente a questi di tenere conto anche di interessi altri rispetto a quelli dei soli soci. Difatti, né la *Securities and Exchange Commission* (SEC), né il *Model Business Corporation Act*, né la *statutory law* del Delaware in materia di diritto societario o di altri Stati dell'Unione richiede ai *corporate officers* di perseguire tale obiettivo. Quanto alla *case law*, invece, anche se essa impone in alcuni contesti il *fiduciary duty* di dare priorità agli interessi economici dei soci, questo viene notevolmente circoscritto a taluni specifici contesti (come, ad esempio, nelle ipotesi delle acquisizioni), sfuggendo così ad una generalizzazione, ed in molti Stati, inoltre, è stato anche rimpiazzato dai così detti "*constituency statutes*"<sup>373</sup>.

Alla luce di tutto ciò ben si comprende che, in ragione del limite comunque rappresentato dal principio della massimizzazione del profitto per gli azionisti – quale punto di riferimento per i *directors* in base al quale compiere le proprie scelte evitando di violare i *fiduciary duties* e le conseguenti azioni di responsabilità – negli Stati Uniti si avvertì la necessità di dar vita a strutture organizzative ibride tramite le quali fosse possibile realizzare sia il profitto che opere di altruismo<sup>374</sup>.

### 3. Corporate social responsibility e Social Enterprise, verso nuovi modelli

La via che quindi col tempo è stata aperta per superare tali difficoltà – e che qui ci vede occupati – è nella direzione della c.d. "*social enterprise*".

Questa, per quanto vicina per vocazione e per propositi di rinnovamento, non va sovrapposta alla "*corporate social responsibility*"<sup>375</sup> (anche nota con il diffuso acronimo

---

<sup>372</sup> L. VENTURA, "If not for profit for what?" dall'altruismo come "bene in sé" alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative, cit., pp. 570-571.

<sup>373</sup> B. CUMMINGS, «Benefit Corporations: how to enforce a mandate to promote the public interest», in *Colum. L. Rev.*, CXII, 2012, p. 587.

<sup>374</sup> L. VENTURA, «Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?», in *Contr. e impr.*, IV-V, 2016, p. 1142.

<sup>375</sup> In riferimento al contesto dottrinario statunitense in cui essa è andata storicamente a germogliare v. F. PERNAZZA, «Legalità e corporate social responsibility nelle imprese transnazionali», in *Dir. comm. internaz.*, I, 2012, pp. 153-155.

CSR). Senza voler uscire dai binari della nostra analisi occorre fare una breve specificazione al riguardo.

La CSR è solitamente attuata volontariamente dalla società, facendo calare su di essa il “*dovere morale*” di tener conto di coloro sui quali (al di là dei soci) l’attività d’impresa ha comunque un impatto (gli *stakeholder*) e della tutela dell’ambiente. Questo dovere, però, «*resta incidentale rispetto allo scopo di lucro*»<sup>376</sup>.

Si tratta, dunque, di una specifica declinazione del modo di operare, in virtù della quale – fermo restando lo scopo lucrativo – si tiene conto dell’impatto che l’attività produttiva può avere prendendosi cura dei portatori di interessi che ruotano attorno alla società<sup>377</sup>. Ciò avviene non in virtù del codice genetico di un dato “modello” societario ma per effetto di una scelta volontaria della società, mossa da valutazioni etiche e/o da auspicati riscontri di mercato a livello reputazionale. La CSR ha assunto col tempo un’ampia diffusione anche al di là degli Stati Uniti, divenendo un tema di rilievo nella materia societaria che ha visto, peraltro, una sua valorizzazione e promozione anche a livello internazionale e nel contesto europeo<sup>378</sup>.

Il tutto chiaramente dipende dagli equilibri interni alla società, dall’orientamento della compagine degli azionisti che pur sempre “incaricano” gli amministratori, e dai limiti propri delle società “puramente lucrative” rispetto al margine con cui aver cura di interessi altri rispetto al margine di profitto.

Il rischio connesso a queste lodevoli società lucrative improntate alla CSR è, quindi, legato alla precarietà del loro proposito nel tempo, alla empirica frequente mancata integrazione nella strategia aziendale<sup>379</sup>, ai limiti normativi ed i margini sfumati

---

<sup>376</sup> *Ivi*, p. 1135.

<sup>377</sup> Sul tema, anche con riferimento all’Italia, v. A. CETRA, «*Impresa sociale vs. impresa socialmente responsabile: prove di avvicinamento tra terzo e secondo settore*», in *Oltre la pandemia, Società, salute, economia e regole nell’era post Covid-19*, (a cura di) G. PALMIERI, Vol. I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 248-249; M. S. RICHTER, *L’impresa azionaria tra struttura societaria e funzione sociale*, cit., pp. 73-75; G. CONTE, *L’impresa responsabile*, cit., pp. 55, ss.

<sup>378</sup> Al riguardo v. D. SICLARI, «*La responsabilità sociale di impresa e le società pubbliche*», in «*Approfondimenti, L’assetto delle società pubbliche*», in *Il diritto dell’economia*, XXV, 2012, pp. 55-57; S. RONCO, *La società benefit tra profit e non profit*, cit., pp. 33 ss; G. CONTE, *L’impresa responsabile*, cit., pp. 55, ss.

<sup>379</sup> ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 8, ove vengono messe in luce alcune difficoltà e limiti della CSR. Viene, infatti, osservato: «*[n]onostante l’impegno profuso dalle imprese nell’adozione di programmi di CSR, tuttavia, raramente esse hanno adottato un approccio strategico alla stessa, dando luogo a iniziative non integrate con la strategia aziendale e lontane dalle sedi in cui vengono assunte le decisioni relative al business, perdendo in questo modo gran parte delle opportunità competitive derivanti dal creare un beneficio rilevante per la società che rivesta anche un valore per le imprese*», così *ibidem*.

e mutevoli<sup>380</sup>, che, rispetto ad una struttura societaria – quale la *benefit corporation* – concepita ed organizzata per la *doppia* finalità (e non l'una *incidentale* all'altra), rischia di riassumere la *Corporate social responsibility* attraverso l'enigmatica espressione pirandelliana «*Per me, io sono colei che mi si crede!*»<sup>381</sup>.

Guardando, invece, al caso della *social enterprise* la cura per gli *stakeholder* e per la realtà ambientale non è incidentale ma costituisce «*un obiettivo primario, che si integra perfettamente con lo scopo di lucro dell'impresa*»<sup>382</sup>.

Tuttavia, occorre effettuare un'ulteriore precisazione, onde evitare fraintendimenti, circa il corretto significato da attribuire al concetto di *social enterprise* vista la vicinanza del “significante” a quello dell'espressione italiana “*impresa sociale*”. Se in generale non si riscontra una definizione univoca e monolitica di tale concetto<sup>383</sup>, la declinazione di questo varia grandemente al di là ed al di qua dell'atlantico<sup>384</sup>. Difatti, in Europa generalmente si tende a ricollegare a “*social enterprise*” l'idea di un ente non finalizzato al lucro, che destina il più delle proprie sostanze ad attività di interesse sociale, come nel caso dell'italiana “*Impresa sociale*”<sup>385</sup>. Negli USA, invece, con l'espressione *social enterprise* si intende una più vasta categoria in cui vi rientrano «*tutte quelle organizzazioni private, comprese le società lucrative, che svolgono attività commerciale – con metodo economico – al fine di perseguire obiettivi sociali ed ambientali, oltre che*

---

<sup>380</sup> Per alcune considerazioni sui limiti della apprezzabile declinazione CSR delle società v. R. T. ESPOSITO, *The social enterprise revolution in corporate law: a primer on emerging corporate entities in Europe and the United States and case for the benefit corporation*, cit., p. 662; nonché con riferimento all'Italia v. A. CETRA, «*Impresa sociale vs. impresa socialmente responsabile: prove di avvicinamento tra terzo e secondo settore*, cit., pp. 248-250.

<sup>381</sup> L. PIRANDELLO, «*Così è (se vi pare)*», Atto III, Scena IX, verso 212, in *Maschere nude*, Milano, Mondadori, 1967.

<sup>382</sup> Così, L. VENTURA, «*Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*», in *Contr. e impr.*, IV-V, 2016, p. 1135. Per questa distinzione v. anche B. CUMMINGS, «*Benefit Corporations: how to enforce a mandate to promote the public interest*, cit., pp. 581-583; S. RONCO, *La società benefit tra profit e non profit*, cit., p. 48.

<sup>383</sup> J. H. MURRAY, «*Social enterprise innovation: Delaware's public benefit corporation law*», in *Harv. Bus. L. Rev.*, IV, 2014, p. 347.

<sup>384</sup> S. J. SHACKELFORD – J. HILLER – X. MA, «*Unpacking the Rise of Benefit Corporations: A Transatlantic Comparative Case Study*», in *Va. J. Int'l L.*, LX, 2020, pp. 727-730, offrono un inquadramento del tema evidenziando il differente approccio europeo rispetto a quello statunitense ed illustrando alcuni modelli europei di riferimento.

<sup>385</sup> J. H. MURRAY, *Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, cit., p. 4, nota 4. L'“*Impresa sociale*” italiana, in particolare, era stata originariamente introdotta con d.lgs. 155/2006. Tale disciplina è stata poi superata con il d.lgs. 112/2017. In materia, con particolare riferimento all'aspetto del limite posto al lucro nelle imprese sociali anche alla luce della riforma del 2017, v. G. MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 66-68.

economici»<sup>386</sup>. In sostanza, mentre spesso in Europa va ad evocare un concetto di beneficenza, nel Nuovo Mondo va ad indicare un “*fourth sector*” dell’economia, in cui la massimizzazione del profitto non ha più il primato rispetto alla cura dell’ambiente e della società<sup>387</sup> realizzandosi cioè un simultaneo impegno dell’impresa alla realizzazione del profitto per i soci ed alla creazione di un beneficio sociale ed ambientale<sup>388</sup>.

La logica che quindi la *social enterprise* porta con sé non è quella di un *aut-aut* (o di un’incidentalità della *social responsibility*) ma di un contestuale perseguimento del profitto e di scopi “altri”, volti alla tutela della realtà sociale ed ambientale all’interno della quale l’attività di impresa si inserisce e di cui è parte. L’impresa così (specialmente la *benefit corporation* per come è congeniata) si muove contestualmente su due binari: profitto e beneficio comune, senza che il primo precluda il secondo. L’orizzonte è quello del “*triple bottom line*” che guarda alle c.d. “*3P*” *people, planet e profit*<sup>389</sup>.

Le *social enterprise*, aggiungendosi ai settori già esistenti nel tessuto economico (quali il pubblico, gli enti volti al profitto e gli enti senza scopo di lucro), costituiscono il c.d. “*quarto settore*” e il loro crescente spazio sul mercato rispecchia le nuove consapevolezze in materia di impatto dell’attività produttiva e, più in generale di sostenibilità, che oggi caratterizza la platea di consumatori ed investitori<sup>390</sup> (come visto *supra*<sup>391</sup>).

Proprio l’interesse per questo nuovo modo di fare impresa ha determinato la creazione negli Stati Uniti di strutture organizzative che potessero quindi veicolare tale impegno *sostenibile*. Inoltre, benché venisse osservato da alcuni che non fosse necessario dare vita a nuovi modelli societari, ne veniva comunque avvertita e sottolineata da altri l’opportunità, proprio in ragione del fatto che la tradizionale ripartizione manichea tra enti *profit* e *non profit*, non risultava oramai adeguata rispetto alle sfide ambiziose della sostenibilità.

---

<sup>386</sup> Così L. VENTURA, «Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?», in *Contr. e impr.*, IV-V, 2016, p. 1136.

<sup>387</sup> R. T. ESPOSITO, *The social enterprise revolution in corporate law: a primer on emerging corporate entities in Europe and the United States and case for the benefit corporation*, cit., p. 647.

<sup>388</sup> *Ivi*, pp. 681.

<sup>389</sup> Sul punto v. L. VENTURA, *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., pp. 1136-1137, che richiama le analisi di J. ELKINGTON, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Oxford, 1997.

<sup>390</sup> L. VENTURA, *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., pp. 1137-1140.

<sup>391</sup> Al riguardo v. Capitolo 1.

Osservandola brevemente da vicino se ne possono agevolmente scorgere i limiti. Da un lato, infatti, gli *enti non profit* sono per loro natura destinati allo svolgimento di determinate attività non lucrative precisate dalla legge<sup>392</sup> ma possono anche svolgere, a certe condizioni, attività d'impresa con il rischio, però, di perdere i benefici fiscali di cui godono laddove si registri una preponderanza della componente commerciale rispetto a quella “*charitable*”<sup>393</sup>. A ciò si aggiunga il c.d. “*nondistribution constraint*”<sup>394</sup> che – limitando la ripartizione degli utili così come i compensi spettanti a coloro che si dedicano alla gestione ed al management<sup>395</sup> – non rende particolarmente attrattivi tali enti per quanti vi vogliano contribuire sia con le proprie risorse finanziarie sia con le proprie competenze professionali<sup>396</sup>.

Dall'altro lato vi sono le *società* che, laddove vengano destinate al perseguimento delle 3P, si imbattono in uno scenario nel quale vi è una notevole scarsità di finanziamenti pubblici, i quali vengono rivolti in genere agli *enti non profit*. Viene altresì registrata la mancanza di agevolazioni fiscali capaci di attrarre donazioni dei privati e aleggia, infine,

---

<sup>392</sup> I.R.C. (26 U.S.C.) §1.501(c)(3) – 1 (d) – (1) – (i) enumera le attività per lo svolgimento delle quali vengono riconosciute le esenzioni fiscali alle relative organizzazioni:

«(a) *Religious*

(b) *Charitable*

(c) *Scientific.*

(d) *Testing for public safety,*

(e) *Literary,*

(f) *Educational, or*

(g) *Prevention of cruelty to children or animals».*

<sup>393</sup> I.R.C. (26 U.S.C.) §1.501(c)(3) – 1 (e), rubricato “*organizations carrying on trade and business*”, ove al numero (1) “*in general*” si prevede che «*An organization may meet the requirements of section 501(c)(3) although it operates a trade or business as a substantial part of its activities, if the operation of such trade or business is in furtherance of the organization's exempt purpose or purposes and if the organization is not organized or operated for the primary purpose of carrying on an unrelated trade or business, as defined in section 513. In determining the existence or nonexistence of such primary purpose, all the circumstances must be considered, including the size and extent of the trade or business and the size and extent of the activities which are in furtherance of one or more exempt purposes. An organization which is organized and operated for the primary purpose of carrying on an unrelated trade or business is not exempt under section 501(c)(3) even though it has certain religious purposes, its property is held in common, and its profits do not inure to the benefit of individual members of the organization. See, however, section 501(d) and § 1.501(d)-1, relating to religious and apostolic organizations».*

<sup>394</sup> Al riguardo v. H. B. HANSMANN, «*The Role of Nonprofit Enterprise*», in *Yale L. J.*, LXXXIX, 1980, pp. 835 ss;

<sup>395</sup> I.R.C. (26 U.S.C.) §1.501(c)(3) – 1 (c), “*operational test*”; più nel dettaglio v. I.R.C. (26 U.S.C.) §1.501(c)(3) – 1 (d) (1) (ii) ove si prevede che: «*An organization is not organized or operated exclusively for one or more of the purposes specified in subdivision (i) of this subparagraph unless it serves a public rather than a private interest. Thus, to meet the requirement of this subdivision, it is necessary for an organization to establish that it is not organized or operated for the benefit of private interests such as designated individuals, the creator or his family, shareholders of the organization, or persons controlled, directly or indirectly, by such private interests».*

<sup>396</sup> Per queste analisi, anche in riferimento alla disciplina degli *enti non profit* v. L. VENTURA, *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., p. 1141.

il rischio di conseguire vantaggi economici ridotti se confrontati con quelli delle tradizionali società (lucrative), specialmente nel breve termine.

Un ulteriore ostacolo per le società con tale vocazione è stato rappresentato dalla precarietà della loro devozione alla sostenibilità (in senso ampio), causata dall'eventualità che modifiche della compagine dei soci potessero agevolmente "dirottare" l'attività d'impresa verso il solo scopo lucrativo (che pur sempre caratterizzava il genoma delle *business corporation*). Oltre al problema della "fedeltà alla missione" vi era la tradizionale questione della "*shareholder wealth maximization*" che – come si ha avuto modo di osservare (*supra*) – determinava le condotte e le scelte gestionali dei *director* e le conseguenze a livello di responsabilità per violazione dei loro *fiduciary duty*<sup>397</sup>.

Prima, però, che questi limiti e le conseguenti esigenze di un nuovo strumento conducano alla *benefit corporation*, si è registrata la nascita di diversi "*constituency statute*", che – fioriti in molti Stati dell'Unione – sono per lo più caratterizzati dal "*consentire*" ai *director* di tenere conto dell'impatto delle proprie scelte su quanti a vario titolo vengono coinvolti o toccati dall'attività d'impresa<sup>398</sup>.

Questi hanno rappresentato un primo importante esperimento di sostenibilità dei modelli societari statunitensi, concepiti con l'iniziale scopo di offrire meccanismi di difesa per quelle società che erano oggetto di una *hostile takeover*. In tal modo si consentiva alla *board* di opporsi all'acquisizione laddove ciò fosse necessario per preservare la *policy* della società vocata a prendersi cura di interessi di altri *constituency* (oltre ai soli *shareholder*)<sup>399</sup>. Permettendo, così, agli amministratori di tenere conto nella

---

<sup>397</sup> Per queste analisi v. L. VENTURA, *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., pp. 1140-1142.

<sup>398</sup> Uno dei primi "*constituency statute*" è, ad esempio, quello della Pennsylvania del 1990 in virtù del quale gli amministratori della società avrebbero potuto tenere in considerazione l'impatto della loro attività su "*all groups affected*", compresi i soci stessi, così come i lavoratori, i fornitori, i consumatori, i creditori e la comunità presso la quale viene svolta l'attività produttiva (15 Pa. Cons. Stat. § 1715(a)(1)). Inoltre, ai *manager* non è richiesto di limitare la loro attenzione ad una sola "*constituency*" di quelle su cui impatta l'attività dell'impresa. Infatti, con la nuova disciplina veniva disposto che non è loro richiesto, di tenere conto «*the interests of any particular group affected by such action as a dominant or controlling interest or factor*» (15 Pa. Cons. Stat. § 1715(b)). Sul punto v. R. D. FREER, *The Law of Corporations, in a nutshell*, Saint Paul, West Academic Publishing, 2020, p. 55. Sempre con riferimento ai "*constituency statute*", Murray si riferisce ad essi definendoli dei "*permissive constituency statute*". Difatti nell'effettuare un confronto mette in evidenza che «*[t]he benefit corporation statutes expressly require the consideration of various non-shareholder stakeholders, unlike the typical permissive constituency statute*». Così J. H. MURRAY, *Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, cit., p. 22.

<sup>399</sup> Al riguardo v. W. H. CLARK JR. – E. K. BABSON, *How benefit corporations are redefining the purpose of business corporations*, cit., pp. 828-829.

gestione della società di tutti gli *stakeholder*, questo genere di opposizione non sarebbe quindi risultato “irragionevole” per il solo fatto di non ruotare attorno alla mera massimizzazione del profitto.

Sarà solo in un secondo momento che sul panorama della *social enterprise* comparve il modello della *benefit corporation*, concepita come strumento idoneo a superare i limiti che anche i *constituency statute* effettivamente pativano, sotto un profilo più strettamente giuridico, poiché anche con essi rimanevano delle zone grigie in tema di responsabilità degli amministratori<sup>400</sup>, nonché, in una prospettiva anche pratica, per quanto atteneva alla capacità di attrarre capitali<sup>401</sup> ed alla fedeltà alla missione<sup>402</sup>.

#### 4. B Corp e Benefit Corporation

Un passaggio intermedio fu poi rappresentato dalla nascita delle “B Corp” rispetto alle quali corre l’obbligo di precisare che esse non coincidono con le *Benefit Corporation*, per quanto l’assonanza possa indurre a crederlo. O meglio: esse possono coincidere, coesistendo in una medesima società ma sono concettualmente differenti dal punto di vista giuridico. Vengono, infatti, certificate come B Corp quelle società che secondo B-Lab rispondevano a determinati standard di sostenibilità. B Lab, in particolare, è un’organizzazione non lucrativa statunitense che dal 2006 riconosce tale certificazione ad esito di una valutazione dell’impatto delle imprese su vari “*nonshareholder*

---

<sup>400</sup> Osserva, in particolare, Livia Ventura che «[p]roprio a causa di poca incisività e della mancanza di standard sostanziali e procedurali a cui Corti e amministratori possono fare riferimento, il valore dei *constituency statute* viene spesso ridimensionato, tanto da affermarne la valenza solo nel caso in cui la tutela degli interessi degli *stakeholder* non si ponga in conflitto con gli interessi degli azionisti, in ossequio alla *shareholder primacy*». Così L. VENTURA, «Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?», cit., pp.1142-1143.

<sup>401</sup> Ciò è legato al fatto di non poter garantire a chi investe rendimenti a tassi di mercato, nonché alla diffidenza di fondazioni e governi nel concedere sovvenzioni ad enti che sono pur sempre a scopo di lucro. Inoltre, anche il supporto di privati e delle società nei confronti delle *social enterprise* (lucrativa) tende a scarseggiare in ragione del fatto che esso viene attratto maggiormente da beneficiari *non-profit* poiché in tal caso sarebbero “*tax-deductible*” (così come previsto dalla normativa in materia: I.R.C. §170 (c)). Per queste analisi v. B. CUMMINGS, *Benefit Corporations: how to enforce a mandate to promote the public interest*, cit., p. 588.

<sup>402</sup> Si pensi alla già richiamata eventualità di un mutamento del controllo della società. Viene, in particolare, osservato da Cummings che il problema di mantenere la destinazione della società e delle sue sostanze (“*locking in assets*”) alla doppia missione non ha trovato soluzione attraverso le strutture societarie già esistenti (*closely held corporation* così come le *partnership* o le *limited liability company*) suscettibili di eventuali cambiamenti del controllo che rendono precario il loro duplice proposito. Nel solco dei *constituency statute*, poi, si è affrontato il problema con le L3C (così come è avvenuto con le CIC inglesi) restringendo la distribuzione dei dividendi. Ciò ha però disincentivato gli investitori con conseguenze sulla formazione del capitale. Per questi aspetti v. B. CUMMINGS, *Benefit Corporations: how to enforce a mandate to promote the public interest*, cit., p. 589.

*constituencies*”<sup>403</sup>. Le imprese che, sottoponendosi al “*Benefit Impact Assessment*” ottengono un punteggio di almeno 80 su 200 ottengono la certificazione, a prescindere dal luogo in cui sono state costituite e dalla forma giuridica<sup>404</sup>. Si tratta dunque di una “etichetta” che venne concepita per certificare l’impegno sostenibile delle imprese prima che venissero disciplinate le varie forme di *social enterprise*<sup>405</sup>. Una risposta, dunque, dei privati alla esigenza di responsabilità e della connessa esigenza trasparenza col pubblico (consumatori e investitori) così da comunicare all’esterno il proprio modo di fare impresa.

Pertanto, B Lab non conferisce una veste giuridica<sup>406</sup> alle imprese sostenibili ed è proprio questo il principale aspetto che marca la distinzione tra le *B Corp* e le *Benefit corporation*. Queste ultime, infatti, costituiscono la veste giuridica, potremmo dire il “modello” societario, creato dal legislatore dei singoli stati dell’Unione ed «applicabile esclusivamente alle società costituite all’interno dello stato che lo prevede, nonché ai tipi societari specificamente previsti dalla legge»<sup>407</sup>.

Occorre mettere in luce a questo punto che sia nel caso della *B Corp* che della *benefit corporation* ricorre comunque la forza (non di poco conto nel mercato e nella società) dell’“etichettatura”. Questa, come osservano gli studi, «si è dimostrata uno strumento dal grande potenziale per affrontare i problemi ambientali»<sup>408</sup> e costituisce un efficace strumento di comunicazione con un “pubblico” che si è osservato essere sempre più consapevole ed attivo<sup>409</sup>. Difatti, l’etichettatura consente di informare in modo semplice su dei significati complessi<sup>410</sup> e consentire al consumatore (o all’investitore) di

---

<sup>403</sup> D. BRAKMAN REISER, «*Benefit corporations-a sustainable form of organization?*», in *Wake Forest L. Rev.*, XLVI, 2011, p. 594.

<sup>404</sup> L. VENTURA, «*Le Società Benefit nel mondo: un’analisi comparata*», in (a cura di) C. BELLAVITE PELLEGRINI – R. CARUSO, *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, Milano, Egea, 2020, pp. 115-116.

<sup>405</sup> J. H. MURRAY, *Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, cit., p. 21.

<sup>406</sup> D. BRAKMAN REISER, *Benefit corporations-a sustainable form of organization?*, cit., p. 594.

<sup>407</sup> L. VENTURA, *Le Società Benefit nel mondo: un’analisi comparata*, cit., p. 116.

<sup>408</sup> R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile, La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denare, salute, felicità*, cit. p. 200.

<sup>409</sup> V. *supra*, Capitolo 1.

<sup>410</sup> L’etichettatura – osservano Thaler e Sunstein – si è dimostrata uno strumento efficace «proprio perché i concetti rilevanti sono astratti e imperscrutabili per la maggior parte di noi. Numeri, immagini e confronti diretti tra i prodotti aiutano a tradurre e a demistificare le problematiche più generali». Così R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile, La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denare, salute, felicità*, cit. p. 200.

poter scegliere consapevolmente ed esercitare, così, quell'attivismo che nel tempo ha acquisito e che lo rende un attore influente sul mercato<sup>411</sup>.

Guardando ora più da vicino la “veste giuridica”, il primo concepimento della *benefit corporation* avvenne proprio per opera di B-Lab – che per anni aveva sostenuto la necessità di creare un vero e proprio modello societario che permettesse la realizzazione del lucro unitamente alla realizzazione di opere di *altruism* nel quadro, però, di un adeguato assetto di doveri e responsabilità degli amministratori<sup>412</sup> – e dell'*American Sustainable Business Council*<sup>413</sup>. Dal loro impegno congiunto prese forma la *Model Benefit Corporation Legislation (Model Act)*, la quale ha rappresentato il principale punto di riferimento per gran parte degli Stati<sup>414</sup> della Federazione che hanno introdotto la *benefit corporation*. Tra questi il primo è stato il Maryland<sup>415</sup> nel 2010, cui hanno poi fatto seguito, ad oggi, 36 Stati e Washington DC<sup>416</sup>.

All'interno di tale novero rientra anche il Delaware, a cui, dopo un'analisi della disciplina offerta dal *Model Act* (da cui esso peraltro si distacca), si rivolgerà lo sguardo in considerazione del particolare rilievo che questo piccolo Stato riveste nella materia del diritto societario statunitense.

---

<sup>411</sup> La *B Corp* e la *benefit corporation* si presentano come uno strumento ben rispondente a tale “domanda” che si ha avuto modo di osservare (*supra*) nel capitolo 1.

<sup>412</sup> A. LUPOI, *L'attività delle “Società Benefit”*, estratto, cit., p. 817.

<sup>413</sup> B. DE DONNO, «Dalla Benefit Corporation alla Società Benefit, note introduttive», in *Dalla Benefit Corporation alla Società Benefit*, (a cura di) B. DE DONNO – L. VENTURA, Bari, Cacucci Editore, 2018, pp. 11-12; L. VENTURA, *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., p. 1144; Id., «Benefit Corporation e Società Benefit tra innovazione creativa e imitazione di modelli», in *Dalla Benefit Corporation alla Società Benefit*, (a cura di) B. DE DONNO – L. VENTURA, Bari, Cacucci Editore, 2018, p. 85, ove si mette in luce il contributo dell'Avv. William Clark dello Studio legale Drinker Biddle (Philadelphia).

<sup>414</sup> Si consideri, infatti, che la materia del diritto societario è di competenza statale. Al riguardo v. D. CORAPI, *Le società per azioni*, p. 448; G. RIOLFO, *Gran Bretagna e Stati Uniti: il sistema di amministrazione e controllo delle companies e delle corporations*, cit., p. 324. Sul tema della ripartizione delle competenze tra Stati e Federazione v. K. ZWEIGERT – H. KÖTZ, *Introduzione al Diritto Comparato, I Principi fondamentali*, Vol. I, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 301-305; V. VARANO – V. BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale, Testo e materiali per un confronto civil law common law*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 318 e p. 324. Il riferimento normativo di rango costituzionale, in particolare, è costituito dal combinato disposto dell'art. 1 sez. 8 e del X Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.

<sup>415</sup> M. C. PETRASSI, *Le società benefit per le imprese pubbliche e private*, Milano, Key Editore, 2021, p. 18, ss.

<sup>416</sup> L. VENTURA, *Le Società Benefit nel mondo: un'analisi comparata*, cit., pp. 116-117.

#### 4.1. *Il Model Act*

Per osservare, dunque, l'anatomia delle *benefit corporation* pare opportuno svolgere un'analisi dello strumento che, ponendo lo sguardo su alcuni aspetti di particolare rilievo, consente di inquadrare efficacemente il fenomeno giuridico, seguendo quindi i tre grandi blocchi in cui (dopo alcune norme preliminari) si articola il *Model Benefit Corporation Legislation*<sup>417</sup>.

Occorre, anzitutto, specificare che la *benefit corporation* è di base una *business corporation* la cui disciplina trova applicazione per quanto non disposto da quella più specifica attinente alla veste *benefit*<sup>418</sup>. Tale aspetto pare di particolare rilievo alla luce delle considerazioni svolte in riferimento all'incontro della natura di “*for-profit businesses*” con il curare l'impatto positivo dell'impresa<sup>419</sup>.

Come si è già anticipato – e d'altronde non può che balzare all'occhio – si realizza una bipartizione dello scopo sociale, il quale, quindi, si presenta come duplice: *lucrativo e di beneficio comune*.

A tale riguardo, il *Model Act* prevede, in particolare, che nell'atto costitutivo sia necessariamente inserito un *general public benefit*, inteso come «[a] *material positive impact on society and environment, taken as a whole, from the business and operations of a benefit corporation assessed taking into account the impacts of the benefit corporation as reported against third-party standards*»<sup>420</sup>, senza però che ad esso si debba obbligatoriamente aggiungere uno *specific public benefit*, la cui specificazione rimane una libera scelta della società<sup>421</sup>.

Tale conformazione dello scopo sociale e la sua esplicitazione all'interno dell'atto costitutivo lo rendono sostanzialmente insensibile al cambiamento della compagine sociale, giacché esso non costituisce un orientamento “etico” con cui quella specifica maggioranza intende indirizzare il proprio *business*, ma è un dato inserito nel codice

---

<sup>417</sup> La legge modello si articola, infatti, in “*Preliminary Provisions*” (Subchapter 1), “*Corporate Purpose*” (Subchapter 2), “*Accountability*” (Subchapter 3) e “*Transparency*” (Subchapter 4). Pertanto, risulta efficace enucleare 3 principali aspetti che, come nella relativa disciplina (dopo le *Preliminary Provisions*), permettono di definire la struttura normativa della *benefit corporation*. Tale tripartizione viene ripresa anche nelle analisi di L. VENTURA *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., pp. 1144.

<sup>418</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 101.

<sup>419</sup> Al riguardo v. R. D. FREER, *The Law of Corporations, in a nutshell*, cit., pp. 56-57.

<sup>420</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 102.

<sup>421</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 201 (b).

genetico della società, per sottrarsi al quale occorrerà che la nuova maggioranza modifichi l'atto costitutivo attraverso delle maggioranze rafforzate che consentano di tutelare anche la posizione dei soci in minoranza<sup>422</sup>.

Sotto tale profilo si possono svolgere un paio di evidenti considerazioni. La prima è che tale meccanismo – come osservato – mira a garantire che quella *mission* non sia transitoria o in facile balia dei mutamenti del controllo, ma costituisca un connotato proprio di quella società, sia per i soci che per gli amministratori. La seconda è che si va ad incidere inevitabilmente sul compito che i *directors* sono chiamati ad adempiere. Ciò però non implica necessariamente un aggravio della loro posizione quanto piuttosto – nell'ottica della promozione e sviluppo della *benefit corporation* e del superamento del “pericolo” costituito (per gli amministratori) dalla *shareholder wealth maximization* – un alleggerimento della loro posizione<sup>423</sup>.

Tale breve considerazione ci porta al secondo aspetto caratterizzante questo modello societario e che attiene proprio alla condotta e ai doveri degli amministratori. Questi, come osservato, hanno l'obbligo – visto il composito scopo sociale – di realizzare *anche* la finalità di beneficio comune. Occorre però aggiungere che nel fare ciò dovranno agire tenendo conto di come le loro scelte impattino su un'ampia pletora di *stakeholder* indicati dal *Model Act*. In questo la disciplina della *benefit corporation* si differenzia rispetto ai *constituency statutes*, per i quali invece ciò era, generalmente, facoltativo<sup>424</sup>.

Inoltre, benché gli amministratori debbano tenere conto degli interessi (non solo degli *shareholder*, ma anche) di molteplici *stakeholder* nonché dell'ambiente, dell'interesse a breve e lungo termine della *corporation* e dell'abilità della società di

---

<sup>422</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 105 rubricato “*Termination of benefit corporation status*” e § 102, sotto la voce “*Minimum status vote*”. Il passaggio da *benefit corporation* ad ordinaria *business corporation* può, dunque, avvenire in virtù del voto favorevole alla modifica in tal senso degli *articles of incorporation* attraverso una maggioranza di due terzi dei soci di ogni categoria o classe di azione. Qui la disciplina della legge modello si differenzia dall'approccio moderno in materia di “*fundamental corporate changes*” delle ordinarie *business corporation*. Difatti, se nell'approccio tradizionale tali cambiamenti necessitavano di un'approvazione di due terzi delle azioni con diritto di voto, quello moderno, che si è poi riversato nel *Model Business Corporation Act* del 2016, non fa distinzione tra *fundamental changes* e questioni ordinarie, richiedendo semplicemente la maggioranza delle azioni. Questo è anche l'approccio del Delaware per la modifica dello statuto delle *corporation* (Del. § 242(b)(1)). V. R. D. FREER, *The Law of Corporations, in a nutshell*, cit., p. 131 e p. 491.

<sup>423</sup> L. VENTURA, *Le Società Benefit nel mondo: un'analisi comparata*, cit., p. 117.

<sup>424</sup> S. CORSO, «*Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*», in *NLCC*, VI, 2016, p. 1002. Si noti però che, mentre in generale lo scopo di realizzare un beneficio per la società e l'ambiente tende, dunque, ad essere facoltativo nei *constituency statutes* (come, ad esempio, nello stato della Florida e di Washington), nel caso della California, invece, tale finalità risulta obbligatoria. Sul punto v. L. VENTURA, *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., p. 1144.

realizzare lo scopo di beneficio comune (generale ed eventualmente speciale), i *fiduciary duties* degli amministratori non subiscono tuttavia mutamenti. In generale, occorre anche tenere in considerazione che il *duty of care* così come il *duty to act in good faith* attengono al modo in cui viene presa una decisione, non a quale sia nel merito il suo contenuto, mentre il *duty of loyalty* richiede semplicemente che gli amministratori mettano gli interessi della società prima dei propri<sup>425</sup>. Non stupisce, infatti, che nelle *benefit corporation* anche la creazione del *general public benefit* e dell'eventuale *specific public benefit* deve essere all'insegna del "*best interest of the benefit corporation*"<sup>426</sup> ed escludendo che i *director* possano dare precedenza ad interessi di alcuni *stakeholder*<sup>427</sup> rispetto a quelli di altri<sup>428</sup>.

Viene, quindi, correttamente osservato che il *Model Act* non altera tali doveri che «restano il *duty of care* ed il *duty of loyalty*, ma amplia il novero degli interessi che gli stessi devono considerare nella propria attività decisionale. Dunque, se il *duty of loyalty*, ovvero l'obbligo di perseguire solo il miglior interesse della società, rimane inalterato, è il *duty of care* che si amplia ed obbliga gli amministratori a prendere in considerazione l'impatto delle loro decisioni su diversi *stakeholder*»<sup>429</sup>. In tale prospettiva, dunque, si trae dal *Model Act* che il fatto di aver tenuto conto anche di interessi altri rispetto a quelli dei soci non determina la violazione dei *duty* su di loro gravanti in veste di amministratori. Questi, inoltre, beneficiano del consueto scudo della *business judgment rule* purché – precisa la norma<sup>430</sup> – il *director* abbia preso la propria scelta gestionale in buona fede, senza avere un interesse rispetto all'oggetto di essa, essendosi informato nella misura che egli ritiene ragionevolmente appropriata in base alle circostanze del caso ed avendo ragionevolmente ritenuto che quella decisione sia stata nel miglior interesse della società.

Giova poi aggiungere che gli amministratori non sono personalmente responsabili per i danni causati dalla azione o inazione derivanti dall'adempimento ai propri doveri, purché l'una o l'altra non sia dipesa da interessi propri e non lo sono neppure per il caso

---

<sup>425</sup> B. CUMMINGS, *Benefit Corporations: how to enforce a mandate to promote the public interest*, cit., p. 591-592.

<sup>426</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 301(a).

<sup>427</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 301(a)(3). Viene, tuttavia precisato al § 301(a)(2) che i *directors* possono considerare «*other pertinent factors or the interests of any other group that they deem appropriate*».

<sup>428</sup> J. W. CALLISON, «*Putting new sheets on a procrustean bed: how benefit corporations address fiduciary duties, the dangers created, and suggestions for change*», in *Am. U. Bus. L. Rev.*, II, 2012-2013, p. 95.

<sup>429</sup> L. VENTURA *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., p. 1146.

<sup>430</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 301(c).

in cui la società non sia riuscita a realizzare lo scopo di beneficio comune (generale o, eventualmente, speciale)<sup>431</sup>.

Inoltre, il *Model Act* esclude la responsabilità della società per i danni conseguenti alla mancata realizzazione del *public benefit*<sup>432</sup> ma predispose lo strumento del “*benefit enforcement proceeding*” finalizzato ad ottenere non il risarcimento del danno ma un provvedimento ingiuntivo che porti il consiglio di amministrazione a tornare sui propri passi. Possono agire in tal senso sia la stessa *benefit corporation*; sia gli azionisti con una *derivative action* laddove rappresentino il 2% dell’azionariato (al tempo dell’azione o omissione lamentata); sia ciascun membro della *board*, sia un singolo o un gruppo di persone che abbiano in mano una partecipazione della società controllante pari al 5% (al tempo dell’azione o omissione lamentata). Pertanto, al di fuori del *benefit enforcement proceeding*, non è possibile (da parte di alcuno) agire o far valere una pretesa in caso di asserite violazioni della disciplina di tali società o per la mancata realizzazione dello scopo di beneficio comune<sup>433</sup>.

Infine, viene disposto che gli amministratori non sono legati da doveri fiduciari a quanti siano destinatari del beneficio comune prodotto dalla società<sup>434</sup>, non potendo quindi agire contro di essi<sup>435</sup>.

Il quadro complessivo della parte della disciplina attinente alla responsabilità ed all’*enforcement* ha fatto emergere timori sulla sua non adeguatezza. Viene, infatti, messa in luce una eccessiva limitazione della platea di coloro che possono intervenire tramite il *benefit enforcement proceedings* essendo questo azionabile solo da parte degli *shareholder*, mentre quella della *benefit corporation* è una la gestione vocata a “considerare” anche altri soggetti (oltre ai soci) i cui interessi sono toccati dalle attività della società<sup>436</sup>. Viene, inoltre, portata all’attenzione anche l’assenza della “*monetary liability*” per la mancata realizzazione del beneficio comune, disincentivando l’intervento di potenziali attori e (soprattutto) dei loro avvocati il cui strumentario sarebbe così

---

<sup>431</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 301(c).

<sup>432</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 305(b).

<sup>433</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 305(c).

<sup>434</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 301(d)

<sup>435</sup> Per queste analisi v. L. VENTURA *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., p. 1147.

<sup>436</sup> V. G. FERRARINI – S. ZHU, «*Is There a Role for Benefit Corporations in the New Sustainable Governance Framework?*», in *ECGI, Law Working Paper N° 588/2021*, p. 6; J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware’s Public Benefit Corporation Law*, cit., p. 362.

limitato al “meno attrattivo” *benefit enforcement proceeding*, con la conseguenza di un indebolimento del *private enforcement*<sup>437</sup>.

Tuttavia, occorre considerare che la finalità di queste limitazioni di responsabilità della società e degli amministratori (che altrimenti sarebbe stata piuttosto vasta e dai confini sfumati) risiedono nel proposito di non disincentivare l’adozione di questo, nuovo, modello societario. Sotto il profilo della responsabilità degli amministratori, in particolare, si è voluto, da un lato, non esporli a forme di responsabilità “nuove” e per questo prive di precedenti in giurisprudenza, dall’altro, si è voluto mettere a disposizione degli interessati e dei giudici lo strumento ingiuntivo proprio per imporre alla società di porre in essere quelle attività funzionali a realizzare lo scopo di *public benefit*<sup>438</sup>.

L’ultimo aspetto caratterizzante la *benefit corporation* attiene alla “trasparenza” che esse sono tenute a garantire. Si tratta in particolare dell’obbligo di provvedere alla pubblicazione di un report annuale, redatto attraverso dei “*third party standard*”, che analizzi la modalità di perseguimento dello scopo di beneficio comune (generale o eventualmente anche speciale) e la sua effettiva realizzazione (ed in che misura), così come le ragioni che ne hanno determinato la mancata realizzazione e l’*iter* e la *ratio* per individuare o modificare gli standard terzi necessari alla predisposizione del report<sup>439</sup>. Deve, inoltre, essere messa in luce la *performance* sociale ed ambientale ed il relativo impatto, attraverso cui si possa anche evincere una diversa applicazione degli standard rispetto al report precedente o delle ragioni per le quali, rispetto a quello, è stato cambiato lo standard usato<sup>440</sup>.

Gli standard utilizzati per il report debbono essere concepiti da terzi e scelti dalla società tra quelli operanti nel mercato. Quanto alle caratteristiche<sup>441</sup>, tali standard non sono oggetto di una specifica disciplina pubblica, ma per essi viene solamente richiesta:

---

<sup>437</sup> Per queste perplessità v. J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware’s Public Benefit Corporation Law*, cit., p. 362

<sup>438</sup> L. VENTURA *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., p. 1146, nota 65 e nota 66.

<sup>439</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 401(a)(1).

<sup>440</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 401(a)(2). Per questi aspetti v. quanto osservato in riferimento alla disciplina statunitense da S. CORSO, *Le società benefit nell’ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*, cit., p. 1004.

<sup>441</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 102, “*Third-party standard*”.

(a) la credibilità, poiché debbono essere sviluppati da soggetti competenti ed in grado di elaborare una valutazione complessiva della prestazione della società con riguardo all'aspetto sociale ed ambientale<sup>442</sup>;

(b) trasparenza, poiché il pubblico deve poter accedere ad informazioni riguardanti gli standard utilizzati per dette valutazioni (vale a dire, i criteri utilizzati per misurare tali prestazioni e le eventuali ponderazioni tra tali criteri), nonché attinenti allo sviluppo e revisione di tali standard (quindi, più precisamente, con riguardo all'identità di coloro che gestiscono l'entità che procede alla valutazione, l'*iter* attraverso il quale viene operata una revisione degli standard utilizzati ed i mutamenti dei soggetti che dirigono tali soggetti e, in fine, un rendiconto delle entrate e fonti di sostegno finanziario per tali entità valutatrici con dettagli tali da permettere di far emergere ogni rapporto che possa ragionevolmente esser considerato fonte di un potenziale conflitto di interessi)<sup>443</sup>;

(c) di essere stati prodotti da soggetti non dipendenti dalla società e non ad essa collegati da rapporti diretti o indiretti<sup>444</sup>.

Il report prodotto – che non è oggetto di controllo o certificazione da parte di terzi<sup>445</sup> – occorre che sia inviato ai soci, pubblicato sul sito della società (in mancanza reso comunque gratuitamente disponibile per il pubblico) e che sia, infine, oggetto di deposito<sup>446</sup> presso il *Secretary of State*<sup>447</sup>.

Emerge chiaramente dagli aspetti della disciplina, attraverso cui si sono svolte le analisi delle righe precedenti, che il ruolo di “controllo” viene affidato ai privati quali destinatari e beneficiari dell'operato della *corporation*, rimanendo l'apparato pubblico escluso da tale funzione.

---

<sup>442</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 102(3), “Third-party standard”.

<sup>443</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 102(4), “Third-party standard”.

<sup>444</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 102(2), “Third-party standard”.

<sup>445</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 401(c).

<sup>446</sup> *Model Benefit Corporation Legislation* § 402. V. L. VENTURA, *Le Società Benefit nel mondo: un'analisi comparata*, cit., p. 118.

<sup>447</sup> Su tali aspetti della disciplina v. L. VENTURA *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., p. 1148; J. W. CALLISON, *Putting new sheets on a procrustean bed: how benefit corporations address fiduciary duties, the dangers created, and suggestions for change*, p. 97.

## 4.2. La disciplina del Delaware

Per proseguire ora l'analisi di tale fenomeno del diritto societario statunitense, sembra necessario focalizzare brevemente l'attenzione sul Delaware in ragione del ruolo che esso svolge in tale settore del diritto nordamericano. Il piccolo Stato, infatti, rappresenta un punto di riferimento per gli operatori del diritto, per gli studiosi ma anche per i legislatori degli altri Stati della federazione che intendono metter mano alla *corporate law*<sup>448</sup>.

Come anticipato, il Delaware non si allinea al *Model Act* nel dettare la disciplina delle sue *Public Benefit Corporation* ed infatti nel *Public Benefit Corporation Act* si possono riscontrare dei punti in cui si evidenziano talune differenze rispetto alla legge modello.

Quanto all'oggetto sociale, viene anzitutto chiarito che si è di fronte ad una “*for-profit corporation*” che però, congiuntamente a tale scopo, mira a produrre un *public benefit*<sup>449</sup> operando comunque «*in a responsible and sustainable manner*»<sup>450</sup>.

Occorre, tuttavia, fare una precisazione. La norma, infatti, non si limita a tale statuizione (fin qui simile a quella del *Model Act*), poiché aggiunge alcune previsioni interessanti.

La prima è che viene qua prevista l'obbligatorietà di precisare all'interno dell'atto costitutivo anche uno *specific public benefit* (o più di uno) che, in aggiunta al (o ai) *general public benefit*, la *corporation* mira a realizzare<sup>451</sup>.

La seconda è che gli amministratori non devono limitarsi a tenere in considerazione i molteplici interessi coinvolti, ma devono provvedere a *bilanciare* l'interesse pecuniario degli investitori, l'interesse di coloro che sono concretamente toccati dall'operato della società ed il (o i) *public benefit*<sup>452</sup>.

---

<sup>448</sup> Sul ruolo giocato dal Delaware v. L. ENRIQUES, «*Diritto societario statunitense e diritto societario italiano: in weiter Ferne, so nah*», in *Giur. Comm.* XXXIV, 2007, pp. 275-278; G. RIOLFO, *Gran Bretagna e Stati Uniti: il sistema di amministrazione e controllo delle companies e delle corporations*, cit., p. 324, nota 11; D. CORAPI, *Le società per azioni*, cit., p. 448.

<sup>449</sup> Il “*Public benefit*” viene definito nei seguenti termini: «*a positive effect (or reduction of negative effects) on 1 or more categories of persons, entities, communities or interests (other than stockholders in their capacities as stockholders) including, but not limited to, effects of an artistic, charitable, cultural, economic, educational, environmental, literary, medical, religious, scientific or technological nature*», *Del. Code*, §362(b).

<sup>450</sup> *Del. Code*, §362(a).

<sup>451</sup> *Del. Code*, § 362(a)(1).

<sup>452</sup> *Del. Code*, § 362(a).

Chiaramente questa dicitura costituisce anche un parametro attraverso il quale gli amministratori dovranno orientare il proprio operato, ma ad essa, tuttavia, non si accompagnano delle ulteriori indicazioni più precise per “guidare” gli amministratori in tali valutazioni, lasciando nei commentatori il dubbio sull’esatto modo con cui intendere l’opera di “bilanciamento”<sup>453</sup>.

In ogni caso, anche in tale disciplina emerge il tradizionale assetto di doveri degli amministratori, quali il *duty of loyalty*, il *duty of good faith* ed il *duty of care*.

In particolare, nel diritto societario del Delaware, dopo *Stone v. Ritter*<sup>454</sup>, il *duty of loyalty* non attiene solo al porre in essere, da parte dei *director*, delle condotte non inquinate da un proprio interesse, ma anche semplicemente alla necessità di agire per realizzare in buona fede l’interesse della società. Tale ampia nozione di *duty of loyalty* mantiene il suo grande rilievo anche nell’ambito delle *benefit corporation* consentendo di sostenere azioni contro quegli amministratori che non hanno realizzato gli scopi di beneficio comune (generale o speciale) della società e contro quelli che per interessi personali hanno danneggiato la società.

Rispetto al *duty of loyalty*, invece, nell’esperienza giuridica del Delaware rimangono maggiormente circoscritte le ipotesi di responsabilità per violazione del *duty of care* in conseguenza dell’intervento normativo che, come reazione alla sentenza *Smith v. Van Gorkom*<sup>455</sup>, inserì la *section 102(b)(7)* nella *Delaware General Corporation Law*. Con tale previsione si consente alle *corporation* di inserire all’interno del *certificate of incorporation* delle misure di protezione per gli amministratori da responsabilità nel caso in cui la condotta posta in essere sia contraria a tale dovere<sup>456</sup>. Anche la disciplina della

---

<sup>453</sup> G. FERRARINI – S. ZHU, «*Is There a Role for Benefit Corporations in the New Sustainable Governance Framework?*», in *ECGI, Law Working Paper N° 588/2021*, p. 6. Per delle considerazioni circa il modo di intendere il termine “*balance*” v. J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware’s Public Benefit Corporation Law*, cit., pp. 354-355, ove l’A. osserva che «[t]he word “*balance*,” used by the PBC legislation, is arguably more onerous than the word “*consider*” that was used by the drafters of the Model, though there is already disagreement over the intended meaning of two words». Prosegue poi a nota 64, mettendo in luce che «“*Balance*” could mean giving exactly equal weight to each factor, but more likely means giving some weight to each factor. “*Consider*”, however, only requires directors to think about each factor and could allow directors to completely disregard a factor after considering it. It is unclear from the commentary whether Delaware’s use of “*balance*” over “*consider*” was purposeful or important to the drafters».

<sup>454</sup> *Stone v. Ritter*, 911 A.2d 362 (Del. 2006).

<sup>455</sup> *Smith v. Van Gorkom*, 488 A.2d 858 (Del. 1985).

<sup>456</sup> Per queste analisi v. J. H. MURRAY, *Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, cit., pp. 37-38. Sul tema dei doveri degli amministratori v. G. SCARCHILLO, *Profili del diritto societario nella prospettiva della comparazione del diritto*, Napoli, Jovene, pp. 175-179; G. RIOLFO, *Gran Bretagna e Stati Uniti: il sistema di amministrazione e controllo delle companies e delle corporations*, cit., pp. 336-337.

*benefit corporation* riflette tale regime “generale” del diritto societario dello Stato, prevedendo, infatti, che «*In the absence of a conflict of interest, no failure to satisfy that balancing requirement shall, for the purposes of § 102(b)(7) or § 145 of this title, constitute an act or omission not in good faith, or a breach of the duty of loyalty, unless the certificate of incorporation so provides*»<sup>457</sup>.

Pertanto, la normativa del Delaware – diversamente dal *Model Benefit Corporation Legislation* – non esclude la potenziale responsabilità degli amministratori per danni conseguenti alla non realizzazione del bilanciamento di cui al § 365(a) (e quindi del beneficio comune), ma predispone il meccanismo per attenuarla attraverso gli *Article of incorporation*, fermi restando sempre i limiti che il *Delaware Code* pone alla possibilità di escludere per via statutaria la responsabilità<sup>458</sup>.

Viene poi tenuto fermo, oltre al tradizionale quadro dei doveri dei *director*, il consueto meccanismo della *business judgment rule* come scudo per quell’amministratore informato, disinteressato e ragionevole. Inoltre, viene anche qui – come nella legge modello – precisato che costui non ha alcun dovere nei confronti di quanti possano trarre beneficio dall’operato *benefit* della società<sup>459</sup>.

Quanto poi allo specifico meccanismo con cui intervenire sulla eventuale patologia, sarà possibile per i soci agire contro la violazione dei *fiduciary duty* degli amministratori attraverso le “ordinarie” *derivative action* in caso di mancata realizzazione delle finalità di *public benefit*. A tal fine il §367 prevede che coloro che agiscono debbono possedere, individualmente o collettivamente, il 2% delle azioni o, laddove si tratti di società quotate, occorre che si arrivi al valore minore tra tale percentuale e un quantitativo di azioni con un valore di mercato di almeno 2 000 000 di dollari. Rimangono ferme le

---

<sup>457</sup> *Del. Code*, § 365(c).

<sup>458</sup> *Del. Code*, § 102(b)(7), ove è disposto che:

«*A provision eliminating or limiting the personal liability of a director or officer to the corporation or its stockholders for monetary damages for breach of fiduciary duty as a director or officer, provided that such provision shall not eliminate or limit the liability of:*

*(i) A director or officer for any breach of the director’s or officer’s duty of loyalty to the corporation or its stockholders;*

*(ii) A director or officer for acts or omissions not in good faith or which involve intentional misconduct or a knowing violation of law;*

*(iii) A director under § 174 of this title;*

*(iv) A director or officer for any transaction from which the director or officer derived an improper personal benefit; or*

*(v) An officer in any action by or in the right of the corporation».*

<sup>459</sup> *Del. Code*, § 365(b).

altre norme generalmente applicabili alla *derivative action*, compreso il § 327<sup>460</sup> e quanto disposto dalla Corte presso la quale si agisce.

Oltre alla via della consueta *derivative action*, però, non vi è a disposizione lo strumento del *benefit enforcement proceeding* previsto invece nel *Model Act*<sup>461</sup>.

Quanto, invece, all'aspetto della trasparenza, per la predisposizione del report in base al *Delaware Code* gli amministratori possono procedere essi stessi a valutare i risultati raggiunti attraverso standards di valutazione di loro concepimento, senza alcun obbligo di utilizzo di standard prodotti da terzi.

Il report, la cui elaborazione ha cadenza biennale, deve ritrarre l'impegno profuso dalla *corporation* nella realizzazione del *public benefit* e nella cura degli interessi di coloro su cui va ad impattare l'attività d'impresa.

Tale documento deve specificare gli obiettivi che la *board* si è posta per promuovere il/i *public benefit* e gli interessi coinvolti; gli standard che essa ha individuato per misurare l'avanzamento nella realizzazione di essi; le informazioni fattuali obiettive, basate su tali standard, concernenti tali risultati della società; nonché una valutazione dei risultati della società nel perseguimento degli obiettivi e degli interessi di *public benefit* e la promozione di essi<sup>462</sup>.

Rispetto a queste regole di base, però, l'atto costitutivo o lo statuto *possono* prevedere che la società predisponga il report con una cadenza più serrata rispetto a quella biennale, che (anziché limitarsi alla sola diffusione tra i soci<sup>463</sup>) metta a disposizione del pubblico tale documento e/o che vengano utilizzati standard di valutazione dell'operato elaborati da soggetti terzi e/o ottenga una certificazione da parte di terzi sulle attività *benefit*<sup>464</sup>.

---

<sup>460</sup> *Del. Code*, § 327, rubricato "*Stockholder's derivative action; allegation of stock ownership*", ove si prevede che: «*In any derivative suit instituted by a stockholder of a corporation, it shall be averred in the complaint that the plaintiff was a stockholder of the corporation at the time of the transaction of which such stockholder complains or that such stockholder's stock thereafter devolved upon such stockholder by operation of law*».

<sup>461</sup> Per tali profili v. L. VENTURA *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., pp. 1151-1152.

<sup>462</sup> *Del. Code*, § 366(b) (1)-(4).

<sup>463</sup> Come avverrebbe in virtù delle regole "base" in materia di reportistica (*Del. Code*, § 366(b) (1)-(4)), rispetto alle quali v. le analisi di L. VENTURA *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., p. 1152; ID, *Le Società Benefit nel mondo: un'analisi comparata*, cit., pp. 119-120.

<sup>464</sup> *Del. Code*, § 366(c).

## 5. *Considerazioni conclusive di diritto societario statunitense*

Dall'analisi svolta emergono alcuni aspetti rispetto ai quali vale la pena dedicare alcune brevi riflessioni (anche) di sistema.

Anzitutto, avrà attratto sicuramente l'attenzione del lettore la disciplina della responsabilità sia della *Model Benefit Corporation Legislation* che del *Delaware Code* che si ha avuto modo di analizzare nei paragrafi precedenti (§ 4.1 e § 4.2).

Questa articolazione della responsabilità non pare, infatti, particolarmente rigida in entrambi i casi. Tuttavia, essa pare essere da contrappeso all'altrettanto carente reticolo di quelle norme che possano funzionare da “*guidance*”, quelle cioè entro le quali gli amministratori andrebbero a muoversi per definire le loro scelte. Rispetto agli interessi (lucrativi da un lato e socio-ambientali dall'altro) che entrano in gioco nelle *benefit corporation*, sia che si tratti – a livello normativo – di un poco definito “*consider*” sia che si tratti di un altrettanto sfumato “*balance*”, gran parte dell'attività gestionale dei *director* è rimessa alle loro valutazioni che essi, nel solco dei tradizionali *fiduciary duty*, dovranno svolgere con un evidente margine di discrezionalità. Dunque – come già accennato (*supra*) – la volontà di non accostare una rigida responsabilità a questa disciplina (che, come osservato, dal lato della *fisiologia* non offre delle chiare “*guidance*” per gli amministratori) è stata probabilmente motivata dalla necessità di non disincentivare l'utilizzo di tale strumento e non frenare così l'avvio di una svolta sostenibile del tessuto societario americano. Tale correlazione tra responsabilità e stimolo all'attività d'impresa non è certamente nuova o sconosciuta alla cultura giuridica d'oltreoceano. Difatti, l'intera architettura (generale) della responsabilità degli amministratori risente di tale consapevolezza, come dimostrato dalla *case law*, dalla quale si trae che il filtro della c.d. *business judgment rule* risponde proprio a questa esigenza. Essa – richiamandone brevemente i connotati ai fini del ragionamento – fa sì che il giudice si pronunci sul merito delle sventurate decisioni gestionali degli amministratori solo allorché risulti che questi abbiano operato in violazione dei *fiduciary duty*, e quindi senza la dovuta “*care*”, in conflitto di interessi o il mala fede. Se non viene, dunque, vinta la presunzione che si sia difronte ad un “*buon governo*” societario, tale meccanismo va a schermare gli amministratori dalla responsabilità<sup>465</sup>. Ciò consente, quindi, a costoro di prendere anche

---

<sup>465</sup> *In re Walt Disney Co. Derivative Litig.*, 906 A.2d 27, 52 (Del. 2006), che richiama, citandola, *Aronson v. Lewis*, 473 A.2d 805, 812 (Del. 1984). A ciò si aggiunga anche che in mancanza di prova contraria (tale

delle scelte rischiose (come richiede, d'altronde, la natura stessa dell'attività d'impresa) ma potenzialmente vantaggiose per la società che invece costoro sarebbero indotti a non adottare se temessero la inevitabile conseguenza dell'eventuale risultato infausto<sup>466</sup>. Peraltro, se così non fosse, essi sarebbero anche restii ad assumere una carica – necessaria per il lineare funzionamento della società – certamente prestigiosa per la persona che la riveste ma anche molto (troppo) rischiosa per la medesima<sup>467</sup>. Tale considerazione attinente all'impatto della disciplina della responsabilità sulla vitalità delle società e sull'atteggiamento propositivo degli amministratori non si arresta ad una mera riflessione, ma è dimostrata dai fatti, come si può evincere dai “postumi” della sentenza *Smith v. Van Gorkom*<sup>468</sup> (1985). Tale pronuncia «diede un più ampio respiro alla clausola generale della good faith, determinando una limitazione dell'autonomia gestoria degli amministratori ed una conseguente maggiore tutela per i soci e terzi; tuttavia, a ciò si aggiunse una crisi del mercato assicurativo relativo alla copertura dei rischi degli amministratori». Per di più, in effetti, «[d]ivenne estremamente complesso trovare classamento a simili rischi e, conseguentemente, divenne altrettanto difficoltoso individuare soggetti che fossero disposti ad assumere la carica di amministratore non potendo beneficiare della garanzia assicurativa»<sup>469</sup>.

Tali considerazioni, ci fanno, dunque, ben comprendere l'atteggiamento cauto tenuto dai redattori della disciplina della responsabilità in materia di *benefit corporation*.

---

cioè da far crollare la presunzione di “buon governo”) la scelta gestionale presa dai *director* non sarà oggetto di esame nel merito da parte del giudice, salvo che non sia – in forza delle prove prodotte da parte attrice – totalmente irragionevole (*In re Walt Disney Co. Derivative Litig.*, cit., 74, che cita la sentenza *Sinclair Oil Corp. v. Levien*, 208 A.2d 717,720 (Del 1971)). Cfr. AA.VV., *Business judgement rule e mercati finanziari, Efficienza economica e tutela degli investitori*, Consob, Quaderni giuridici, novembre 2016, p. 13.

<sup>466</sup> Sul tema v. AA.VV., *Business judgement rule e mercati finanziari, Efficienza economica e tutela degli investitori*, cit., pp. 16-17.

<sup>467</sup> R. D. FREER – D. K. MOLL, *Principles of business organizatios*, St. Paul, West Academic Publishing, 2018, p. 283, ove gli A. osservano che «if directors were subject to liability any time a decision turned out badly, directors would rarely deviate from the beaten path. Moreover, qualified people would be dissuaded from accepting directorship positions».

<sup>468</sup> *Smith v. Van Gorkom*, 488 A.2d 858 (Del. 1985).

<sup>469</sup> Così G. SCARCHILLO, *Profili del diritto societario nella prospettiva della comparazione del diritto*, Napoli, Jovene, 2018, p. 176. Aggiunge però l'A. che il Delaware non rimase inerte dinnanzi a questa pericolosa “fuga di cervelli” e mette in luce che «[i]n risposta a tale crisi, per non perdere il ruolo egemone in materia societaria, il Delaware varò una riforma per mezzo della quale venne introdotta nella propria legge societaria il paragrafo 102(b) 7 che consente alle società di inserire nei propri statuti clausole limitative o esonerative della responsabilità degli amministratori in conseguenza della violazione del duty fo loyalty e del duty of care». Così *ibidem*.

Inoltre, va osservato come il “controllo” su tali modelli societari (non solo con riferimento alla responsabilità ma anche alla attività di reportistica) sia demandato negli Stati Uniti alla dimensione privatistica.

Ciò non potrà stupire se si osserva tale fenomeno giuridico con gli occhi del comparatista. Quest’ultimo, infatti, come già osservato, non si limita ad effettuare un mero confronto, ma ad osservare e comprendere un sistema e le sue ragioni, tenendo conto anche di altri aspetti che ruotano attorno al diritto e ne determinano le fattezze<sup>470</sup>.

Non vi è, infatti, un controllo pubblico su di esse, che invece, con particolare riguardo all’opera di trasparenza, ricorre nella normativa italiana.

Certo, il sistema creato è sicuramente *perfettibile* e le proposte nel tempo avanzate dai commentatori per rafforzare il controllo lasciano aperta l’eventualità di ulteriori future migliorie, tuttavia, tale distanza dello Stato (o meglio, *dallo* Stato) è una cifra peculiare degli Stati Uniti che inevitabilmente si riflette sul piano giuridico.

Nel contesto nordamericano, in particolare, è piuttosto pronunciata, sin dagli inizi della sua storia, l’indole associazionistica, ma ad essa si accompagna, allo stesso tempo, anche una peculiare *diffidenza* dallo Stato e dalla sua eccessiva invadenza negli “affari” che i privati possono svolgere senza un’ingerenza potenzialmente limitativa delle loro prerogative e, così, delle loro libertà<sup>471</sup>. Ciò si ricollega, dunque, alle riflessioni fatte in *aperura*<sup>472</sup>, tra le quali spiccano le emblematiche analisi di Alexis De Tocqueville, che ci

---

<sup>470</sup> Si è parlato al riguardo di “*paragiuridico*” e di “*diritto multifattoriale*”, (*supra*, Capitolo 1).

<sup>471</sup> Sul punto è interessante osservare le analisi di saggistica contemporanea offerte da F. COSTA, *Questa è l’America, storie per capire il presente degli Stati Uniti e il nostro futuro*, Milano, 2020, 41 ss., ove il giornalista si sofferma su alcuni ordini di ragioni che possano offrire una spiegazione circa questo difficile rapporto (in generale, tra cittadino e Stato ma che si ripropone anche tra la dimensione statale ed il Governo Federale). Egli osserva, infatti, che «[è] anzitutto una questione di dimensioni» e aggiunge poco dopo che «[i]l punto non è solo che questo spazio apparentemente infinito abbia convinto nel corso dei secoli le persone a sentirsi il più possibile autosufficienti, soprattutto fuori delle città: è che per molto tempo è stato effettivamente così». Così Ivi, p. 41. All’aspetto geografico poi si aggiunge un altro fattore, certamente non di poco conto e che molto ha influito sulla mentalità e l’approccio del popolo americano: il dato storico. Difatti, «per chi si era appena guadagnato l’indipendenza da un sovrano prepotente e oppressivo – [...] a partire da una questione di tasse, con la rivolta del tè a Boston – l’idea di allestire un nuovo potere prepotente e oppressivo era intollerabile». L’importanza ed il “peso” di questo retroterra storico si riverbera, quindi, su molti aspetti della cultura statunitense ed infatti ciò porta l’A. a mettere in luce che: «[l]a venerata cultura imprenditoriale statunitense, con la sua enfasi sulla libertà d’impresa, sul laissez faire, sul valore del sacrificio individuale e della concorrenza, così come lo straordinario ingegno che permette ancora oggi agli americani di sfornare ogni anno una quantità di idee, brevetti, invenzioni, intuizioni e premi Nobel che non ha paragoni nel pianeta, affonda le sue radici in questo contesto. In gran parte degli Stati Uniti da secoli si guarda al Congresso e alla Casa Bianca con una distanza e uno scetticismo in buona parte indipendenti dal fatto che a Washington comandino i democratici o i repubblicani». Così Ivi, p. 42.

<sup>472</sup> V. *supra*, Capitolo 1. Quelle analisi miravano a creare un terreno necessario a permettere di *comprendere* i fenomeni giuridici nella prospettiva di una comparazione del diritto che – come detto – non si limitasse a confrontare.

aiutano a *comprendere* culturalmente le specificità di un sistema giuridico. Ciò consente altresì di chiarirne l'approccio all'attività d'impresa, alla disciplina delle *corporation* e, conseguentemente, il rinnovamento sostenibile del diritto societario statunitense operato dalle *benefit corporation* (connotate da un non-incomprensibile *private enforcement*).

Occorre, infine, ritornare sul terreno delle teorie di *corporate governance* per aggiungere – alla luce delle analisi fin qui svolte – delle ulteriori considerazioni conclusive che consentano un inquadramento sistematico della *benefit corporation*.

Di queste imprese “virtuose” è emersa la “*volontarietà*” della loro costituzione e del loro graduale moltiplicarsi. Da un lato, gli Stati vanno ad offrire lo strumento giuridico, dall'altro, sul mercato la compagine dei consumatori e degli investitori ha manifestato sempre più la domanda per modelli societari improntati alla responsabilità dell'attività produttiva. Responsabilità che, in questo caso, viene “dall'interno” e – rispetto ad altre soluzioni – l'impronta valoriale della responsabilità sociale dell'impresa passa attraverso un vincolo che – per volontà dei soci stessi – va ad indirizzare la società (*ex novo* o per effetto di una modifica statutaria) verso il perseguimento non del solo profitto ma *anche* di scopi di beneficio comune<sup>473</sup>.

Il ruolo da protagonista rivestito dalla compagine dei soci nella scelta di questo “modello” societario a duplice scopo fa emergere una primazia della volontà di essi e del perseguimento dei loro interessi, i quali – con una evidente distanza rispetto al passato – si sono arricchiti di contenuti nuovi che non sono quindi circoscritti al campo del solo lucro. La scelta di perseguire scopi “altruistici” (ed in grande scala potremmo dire anche “solidali”), deriva da una diversa percezione di tali interessi, i quali non sono interessi “di altri” che vengono curati dalla società<sup>474</sup>, ma interessi dei soci medesimi giacché la loro realizzazione costituisce un “bene in sé stesso” che essi intendono realizzare al pari di quanto fanno con il profitto<sup>475</sup>.

A ciò si aggiunga che la nascita e la diffusione di imprese responsabili e della evoluzione sostenibile del mercato costituiscono il frutto, non della volontà di uno Stato

---

<sup>473</sup> L. VENTURA, “If not for profit for what?” *dall'altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*, cit., p. 583 e p. 585.

<sup>474</sup> *Ivi*, p. 586.

<sup>475</sup> v. G. CALABRESI, *Il futuro del Law and Economics, Saggi per una rimediazione ed un ricordo*, cit., pp. 112-113, (al riguardo si richiamano anche le analisi svolte *supra*, Capitolo 1). V. anche L. VENTURA, “If not for profit for what?” *dall'altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*, cit., pp. 555-558.

interventore che, come “attivista” più forte di altri, è in grado di imporre soluzioni in nome di taluni valori (con la conseguente fragilità delle soluzioni autoritarie che si è osservata *supra*), ma che offre al mercato, e promuove, gli strumenti adeguati ad un culturalmente mutato tessuto umano, (le cui scelte e scelte valoriali animano ed orientano il mercato).

A questo si collega – come è stato osservato – una centralità dell’autonomia privata dei soci che «*determina la non contraddizione della rilevanza d’interessi ulteriori con i principi di un’economia liberale, in quanto i vincoli interni nascono dalla volontà dei soci e non sono un limite alla loro libertà personale*»<sup>476</sup>.

Viene, infatti, messo in luce che le *benefit corporation* non ricalcano i contorni della *stakeholder theory*, della *director primacy theory* o della *team production theory* poiché essa sarebbe, invece, maggiormente riconducibile allo *shareholder primacy model* in ragione della centralità della volontà dei soci, quali detentori del controllo della società. Questi poi ne delegano la gestione al consiglio di amministrazione ed al *management*, che operano quali loro *agent*, incaricati della realizzazione dell’interesse di essi. Sono però proprio i connotati di tale interesse – per come espresso nelle norme statutarie – a marcare una distinzione dalle fattezze classiche dello *shareholder primacy model* poiché, in tale caso, l’interesse dei soci (come già osservato) non si limita alla massimizzazione del solo profitto, ma vi riconducono anche la realizzazione del “beneficio comune”<sup>477</sup>.

È proprio in virtù di tale impostazione che i *director* rimangono responsabili solamente dinnanzi alla *corporation* ed ai soci e vengono, invece, esclusi doveri di essi verso i terzi che beneficiano del *public benefit* o il sorgere in capo a questi ultimi di diritti soggettivi.

La conseguenza pratica di tutto ciò, sul lato dell’*enforcement*, è la sola legittimazione ad agire della società e dei soci a fronte di inadempimento nella realizzazione del duplice scopo della *corporation*.

In questa prospettiva – unitamente ai tratti culturali che determinano la c.d. *path dependency* statunitense – si comprende la dimensione privatistica del “controllo” che, senza un apposito intervento pubblico, passa attraverso le azioni di responsabilità e la cura della trasparenza realizzata attraverso l’attività di reportistica all’uopo prevista<sup>478</sup>.

---

<sup>476</sup> Per queste riflessioni e per il testo da ultimo citato v. L. VENTURA, “If not for profit for what?” *dall’altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*, cit., pp. 585-586.

<sup>477</sup> Sul punto v. gli accurati studi di L. Ventura, *ivi*, pp. 586-587.

<sup>478</sup> Per tali analisi *ivi*, pp. 587-589.

In conclusione, tenuto conto delle osservazioni fin qui svolte e delle loro consequenziali concatenazioni, la *benefit corporation* – mentre dal punto di vista del controllo sarebbe riconducibile, come osservato, allo *shareholder primacy model* – sotto il profilo dello scopo perseguito, essa va ad identificarsi con il concetto di “*shareholder welfare maximization*”<sup>479</sup>. Tale concetto<sup>480</sup> muove dalla presa d’atto che i soci di una società – e, laddove si tratti di investitori istituzionali, coloro i quali si affidano ad essi – sono essenzialmente persone come altre, le quali all’attenzione ed alla cura per il vantaggio monetario accostano la preoccupazione per aspetti della vita che, prescindendo dal denaro, sono alimentate da considerazioni etiche e sociali. Di conseguenza, non è sorprendente (e neanche irragionevole) che costoro vogliano una società coerente con tali considerazioni e che miri a realizzare questo composito interesse<sup>481</sup>.

Pertanto, la *shareholder welfare maximization* che alimenta la *benefit corporation* nell’opera di realizzazione dell’interesse del socio che in essa ha investito, mira sia alla realizzazione dell’interesse lucrativo (senza tuttavia esaurirsi in esso e senza il proposito di una sua massimizzazione), sia alla realizzazione dell’altruismo che passa attraverso lo scopo di *public benefit*<sup>482</sup>.

Ecco, dunque, che “*wealth*” ed “*altruismo*” coesistono. Attraverso uno strumento si realizza profitto e beneficio comune, in una parola (con il suo senso più composito<sup>483</sup>) “sostenibilità”.

Il verde di cui si tinge la *corporate law* non è, dunque, solo quello del dollaro ma anche quello dello sviluppo sostenibile.

---

<sup>479</sup> L. VENTURA, «*Philantropy and the For-profit Corporation: The Benefit Corporation as the New Form of Firm Altruism*», in *EBOR*, 2022, § 7.2.

<sup>480</sup> Per delle analisi economiche sul tema della *Shareholder welfare maximization* e le loro implicazioni giuridiche v. anche O. HART – L. ZINGALES, «*The New Corporate Governance*», in *ECGI, Law Working Paper*, N° 640/2022.

<sup>481</sup> G. FERRARINI, «*Redefining Corporate Purpose: Sustainability as a Game Changer*», in *Sustainable Finance in Europe*, (a cura di) D. BUSH – G. FERRARINI – S. GRÜNEWALD, Berlino, Springer, 2021, p. 106.

<sup>482</sup> L. VENTURA, *Philantropy and the For-profit Corporation: The Benefit Corporation as the New Form of Firm Altruism*, § 7.2; ID, “If not for profit for what?” *dall’altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*, cit., p. 589.

<sup>483</sup> Le cui articolazioni, la complessità ed il mosaico di componenti che rappresenta sono state osservate *supra*, v. Capitolo 1.

## CAPITOLO III

### IL TRAPIANTO GIURIDICO ITALIANO: LA SOCIETÀ *BENEFIT*

SOMMARIO: 1. *Premesse, il terreno costituzionale* – 2. *L'introduzione della società benefit: un legal transplant legislativo* – 3. *La disciplina della Società Benefit* – 3.1. *L'oggetto sociale* – 3.1.1. *Considerazioni a valle della modifica statutaria. Il dibattito sul recesso* – 3.1.2. *Considerazioni di passaggio sull' "effetto benefit"* – 3.2. *Doveri e responsabilità degli amministratori* – 3.3. *Trasparenza*.

#### 1. *Premessa, il terreno costituzionale*

Il terreno della Penisola, sul quale è stata innestata la *benefit corporation*, è un terreno certamente non estraneo alla maturazione delle “consapevolezze” in fatto di sostenibilità.

La dimensione globale e quella eurounitaria (i cui interventi in materia si vedranno *infra*) vedono su tale fronte una chiara continuità con la realtà culturale e giuridica italiana.

Il *Bel Paese*, però, non è solamente in consonanza con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite o con il *Green Deal* europeo, ma si è dimostrato animato da un notevole spirito propositivo ed innovativo proprio in materia di diritto societario (comparato). Difatti, l'Italia vanta il primato di essere il primo Stato membro dell'UE ad aver effettuato il trapianto – per mano del Legislatore – della *benefit corporation* statunitense, dando così vita alla “Società *Benefit*”.

L'Italia è dunque parte di quel terreno comune, di quel sentire dilagante e condiviso. È attraversata anch'essa da quei “concetti itineranti” di *interdipendenza*, *libertà-responsabilità*, *solidarietà* maturati per effetto di molteplici componenti, quali quella spirituale (si pensi al peso culturale giocato, specialmente in Italia, dalla Dottrina Sociale della Chiesa), quella filosofica, economica e culturale in genere<sup>484</sup>.

Il diritto, quale figlio dell'uomo e che matura con esso, ha nel tempo espresso sempre di più tali consapevolezze.

---

<sup>484</sup> Per questi aspetti v. *supra*, Capitolo 1.

L'attenzione, in particolare, alla dimensione ambientale (quale aspetto più evidente e noto della sostenibilità), emerge (all'inizio indirettamente) anche all'interno del testo costituzionale, è stata poi sostenuta dalla giurisprudenza costituzionale e, infine, è stata valorizzata ulteriormente dal recente intervento di revisione costituzionale del 2022.

La Costituzione – giova precisarlo – non trattava il tema della sostenibilità<sup>485</sup>, né affrontava esplicitamente il tema ambientale, ma se ne occupava solamente per via indiretta attraverso, cioè, la individuazione di alcuni interessi di portata generale che vi si collegano, come la tutela del paesaggio (art. 9) e della salute (art. 32)<sup>486</sup>.

Tuttavia, la giurisprudenza aveva già ampliato il senso e la portata dell'art. 9 Cost. andando ben oltre la mera dimensione paesaggistica (presente già nei tessuti normativi dei sistemi di inizio Ottocento) intesa solo come «forma esteriore del territorio», ossia per come esso si presenta nelle sue fattezze esteriori e per come appare ad esito del prolungato intervento dell'uomo nel corso della storia<sup>487</sup>. La Corte costituzionale, infatti, ha più volte messo in luce l'importanza della cura dell'ambiente e della sua custodia per le generazioni future<sup>488</sup>, andando così oltre il mero “paesaggio” e scorgendo le implicazioni e le consapevolezze tipiche della cultura della sostenibilità.

Il superamento di tale limite ed il riconoscimento del “valore umano” dell'ambiente in cui vive l'uomo è passato anche attraverso il contributo della Corte di cassazione. Infatti, in riferimento alla tutela della salute, le Sezioni Unite ne avevano sottolineato la sua forte connessione con la dimensione sociale dell'uomo, attraverso la quale, peraltro, l'individuo “*svolge la sua personalità*”<sup>489</sup>. A tal fine è cruciale preservare i luoghi in cui ha luogo la vita della comunità, «*per cui il diritto alla salute, piuttosto (o oltre) che come mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, si configura come diritto all'ambiente salubre*»<sup>490</sup>.

---

<sup>485</sup> ASVIS, *L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*, cit. p. 26.

<sup>486</sup> A. LALLI, «*Diritto dello sviluppo sostenibile*», in *Scienze della sostenibilità*, (a cura di) S. Serranti, Milano, Zanichelli, 2022, p. 178.

<sup>487</sup> *Id.*

<sup>488</sup> La Corte era ben consapevole, dunque, delle implicazioni e della portata dell'art. 9 benché il dato testuale fosse all'epoca circoscritto al solo paesaggio. Al riguardo si richiamano le pronunce in cui la Corte è ben consapevole del fatto che le politiche pubbliche non si esauriscono nel presente giacché gli effetti dei vari interventi saranno a vantaggio delle generazioni a venire: C. Cost. 23 gennaio 2009, n. 12; C. Cost. 6 febbraio 2009, n. 30; C. Cost. 24 luglio 2009, n. 246. Sul punto v. ASVIS, *L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*, cit. p. 26.

<sup>489</sup> Art. 2 Cost.

<sup>490</sup> Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 5172. Al riguardo v. A. LALLI, «*Diritto dello sviluppo sostenibile*», in *Scienze della sostenibilità*, cit., p. 180. V. inoltre, S. GRASSI, «*Ambiente e Costituzione*», in *RQDA*, III,

Un ruolo importante è stato altresì giocato dall'art. 41 Cost. poiché la tutela dell'ambiente ha rappresentato per la Corte costituzionale un ulteriore limite che, oltre alla utilità sociale ed alla sicurezza, l'attività d'impresa (così come la proprietà, art. 42) è chiamata a rispettare<sup>491</sup>. Ciò ha costituito il terreno su cui è stato fondato l'intervento che ha inserito nel testo della norma l'ambiente e la salute, quali valori che l'attività d'impresa non può offendere e che, anzi (visto il tema che ci vede occupati), ha anche la possibilità di contribuire a preservare e valorizzare.

Alla luce di questo orizzonte costituzionale e degli interventi giurisprudenziali che nel tempo si sono succeduti, l'opera di revisione costituzionale del febbraio 2022 ha portato a compimento un lungo percorso (giuridico ma anche sociale) inserendo proprio la tutela ambientale e la solidarietà intergenerazionale nel dettato della Costituzione all'interno degli articoli 9 e 41<sup>492</sup> richiamati nelle righe precedenti.

In particolare, a valle dell'opera di revisione, l'art. 9, dopo aver promosso la cultura, la ricerca e la tutela del patrimonio culturale, dispone che la Repubblica: «*Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*».

Quanto all'articolo 41, centrale per l'attività d'impresa, dopo aver affermato che «[l]' iniziativa economica privata è libera», opera un'integrazione, al secondo comma, degli originari limiti di essa disponendo che «[n]on può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Anche il terzo comma viene posto in consonanza con questo rinnovamento, disponendo ora che spetta al legislatore fornire all'attività economica sia pubblica che privata un indirizzo ed un coordinamento volto al raggiungimento di fini non più solamente sociali ma anche ambientali<sup>493</sup>. Tali fini sono quelli esplicitati nel rinnovato art. 9<sup>494</sup>.

---

2017, p. 12, ove l'A. richiama anche la pronuncia della Corte costituzionale che riconosce il “*diritto all'ambiente salubre*”: C. Cost. 15 maggio 1987, n. 167.

<sup>491</sup> S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, cit., p. 12

<sup>492</sup> Circa tale significativa modifica del dettato costituzionale v. le analisi di E. CORAPI, «*Temi attuali sulla transizione verso un'economia sostenibile nel panorama italiano ed europeo: Green Bonds Standard e Greenwashing*» in *Sostenibilità e mercato finanziario, Questioni aperte e profili comparatistici*, Milano, Wolters Kluwer – Cedam, 2023, pp. 280-286.

<sup>493</sup> Più precisamente il terzo comma dispone che: «*La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali*».

<sup>494</sup> V. M. D'AMICO, «*Una riforma costituzionale importante*», in *RGA online*, 26 febbraio 2022, p. 3.

Ecco, dunque, che l'orizzonte sul quale va a collocarsi l'attività d'impresa è quello dello *Sviluppo sostenibile*, in cui si incontrano – nell'ottica di un equilibrio – la dimensione lucrativa, quella sociale ed ambientale.

Non stupisce il rinnovamento operato ad inizio 2022 tanto per il retroterra interpretativo che aveva già ampliato col tempo la portata ed il senso delle norme rispetto a quello “fatto palese” dal solo dato testuale, quanto per dei precedenti interventi sia di rango costituzionale che di rango ordinario.

Difatti, quanto al primo livello, risale al 2001 l'introduzione nell'art. 117 della “*tutela dell'ambiente*” e “*dell'ecosistema*”<sup>495</sup> come materia attribuita alla competenza del legislatore statale<sup>496</sup>. Quanto, invece, al livello di legge ordinaria, lo “Sviluppo sostenibile” viene consacrato nel 2006 come principio a cui – secondo l'art. 3-*quater* del Codice dell'ambiente – deve conformarsi l'attività giuridicamente rilevante dell'uomo<sup>497</sup>.

## **2. L'introduzione della Società Benefit: un legal transplant legislativo**

Appare dunque evidente che tale contesto costituzionale risulti pienamente confacente alla pionieristica innovazione del diritto societario avvenuta nel 2015 all'insegna della sostenibilità.

Dal punto di vista temporale l'introduzione della società *benefit* nel nostro ordinamento è avvenuta prima della revisione costituzionale dello scorso febbraio ma è innegabile che il terreno – come osservato – era comunque costituzionalmente già orientato perché vi si effettuasse questo *legal transplant*.

Anche sul fronte privatistico, e su quello più strettamente attinente alla materia dell'impresa e in generale delle strutture organizzative, si riscontra un contesto non estraneo alla premura per l'aspetto sociale ed ambientale. La disciplina della società *benefit*, infatti, va ad aggiungersi ad un quadro che già comprendeva altri istituti che in vario modo cercavano di rispondere a tali interessi, come, ad esempio, l'impresa sociale o le *start-up* innovative a vocazione sociale. Si trattava di un “*mosaico*” che esprimeva

---

<sup>495</sup> Art. 117, comma 2, lett. s).

<sup>496</sup> v. S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, cit., p. 12; ASVIS, *L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*, cit. p. 26.

<sup>497</sup> Sul punto v. A. LALLI, *Diritto dello sviluppo sostenibile*, in *Scienze della sostenibilità*, cit., p. 184; ASVIS, *L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*, cit. p. 26.

con specifiche strutture organizzative la gestione responsabile ed eticamente orientata che passa sotto l'espressione *corporate social responsibility*<sup>498</sup>.

Ciò che però continuava a caratterizzare l'ordinamento giuridico italiano (e che non era stato ancora superato dagli strumenti che venivano concepiti in risposta alle esigenze sociali ed ambientali) era la linea di demarcazione che separava attività tradizionalmente “*profit*” ed attività tradizionalmente “*non-profit*”. Essa permaneva, infatti, anche se vi erano state occasioni in cui venivano consentite delle contaminazioni tra l'uno e l'altro fronte. Da un lato, infatti, è stata riconosciuta la possibilità di realizzare finalità *non-profit* attraverso delle strutture organizzative (come quelle societarie) tipicamente costruite per la realizzazione del profitto. Si pensi alle Imprese sociali le quali però, pur essendo primariamente concepite per la realizzazione di finalità solidaristiche e di utilità sociale, scontano, chiaramente, il limite dell'esclusione o comunque della forte compressione della possibilità di realizzare il lucro soggettivo.

Dall'altro lato, sul fronte del *profit*, la contaminazione è stata rappresentata dal diffuso orientamento di molte società – nel solco, pur sempre, dello svolgimento di un'attività produttiva volta alla realizzazione del lucro – ad operare all'insegna della *responsabilità sociale d'impresa*<sup>499</sup>. In questo caso il limite è rappresentato dal permanere della primazia del profitto che, dunque, contiene entro certi confini l'operato “buono” dell'impresa (con inevitabile impatto sul ruolo, le scelte e le responsabilità degli amministratori).

Se per lungo tempo si è mantenuta la distanza tra il “secondo” ed il “terzo settore” anche in virtù del peso concettuale dell'art. 2247 c.c., la riflessione circa la relazione tra iniziativa economica privata ed “*utilità sociale*”, per il tramite della lente Costituzionale, ha gradualmente spinto verso la ricerca di una via in cui questa distanza si riducesse<sup>500</sup>. Ciò non è avvenuto abbattendo l'uno o l'altro settore e neanche attraverso una generalizzata e totale ibridazione di essi, ma per via della creazione di un “Quarto Settore” in cui il lucro incontra “altri scopi”, e con ciò si cura l'utilità sociale, nonché – alla luce della revisione Costituzionale dell'art. 41 – la salute, l'ambiente, la sicurezza, la libertà, la dignità umana.

---

<sup>498</sup> Per questi aspetti v. G. RIOLFO, «Le società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa», in *Studium Iuris*, VI, 2016, p. 721.

<sup>499</sup> Per queste riflessioni v. S. CORSO, «Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit», in *NLCC*, V, 2016, pp. 997-999.

<sup>500</sup> A. LUPOI, «L'attività delle “società benefit”», in *Rivista del Notariato*, V, 2016, p. 812.

I tempi erano, dunque, maturi culturalmente, e con ciò anche giuridicamente, perché vi fosse un intervento innovatore del Parlamento. Affinché, cioè, si fornisse al mondo dell'impresa lo strumento attraverso il quale essa potesse perseguire in maniera più ampia lo scopo produttivo cui è vocata.

Lo scopo era, quindi, quello di «*liberare le energie contenute nel sistema imprenditoriale*», energie che però venivano compresse, inibite o molto limitate, facendo così accelerare il cambiamento che era in atto da tempo<sup>501</sup>.

Ampliare il fine dell'impresa significava evitare l'esasperazione della componente economico-finanziaria rispetto al ruolo concreto dell'attività d'impresa. L'idea era quella di rammentare che l'impresa produce anche beni e servizi oltre al solo, e comunque importante, profitto. Essa serve *anche* in un certo modo “*per far andare i battelli sul Reno*”<sup>502</sup>.

Il problema di un sistema circoscritto alla sola componente lucrativa dell'impresa è che tale unicità di scopo «*spinge la competizione tra le imprese fino al punto di sacrificare il proprio sogno originario, la propria vocazione peculiare, appiattendolo su ormai aridi schemi di analisi economico-finanziaria e costringendo gli amministratori a scelte quotidiane prevalentemente quando non esclusivamente orientate alla massimizzazione del valore economico dell'utile, anche a discapito di altri valori intangibili o comunque non misurati né contemplati universalmente dalla normativa sulle imprese*»<sup>503</sup>.

In particolare, viene messo in luce nella Relazione introduttiva del disegno di legge che l'introduzione della società *benefit* rappresentava un “*salto di qualità*”, nonché un “*cambio di paradigma economico ed imprenditoriale*”<sup>504</sup>.

---

<sup>501</sup> M. DEL BARBA, «*Prefazione di Mauro Del Barba*», in *Made in B-Italy, la via italiana all'impresa sostenibile*, (a cura di) L. REZZA, Pavia, Blonk Editore, 2019, p. 19.

<sup>502</sup> È un'espressione ormai storica, oltre che suggestiva, ed evoca un oramai risalente dibattito richiamato da M. DEL BARBA, *Prefazione di Mauro Del Barba*, cit., p. 21 e di cui dà conto anche G. ROSSI, *Il Gioco delle Regole*, cit., p. 19, ove riporta che «[q]ualche anno prima di Ford, del resto, un amministratore del Norddeutscher Lloyd aveva comunicato ai suoi esterrefatti azionisti che la società non esisteva per «distribuire dividendi a lorsignori, ma per far andare i battelli sul reno». La formula «I battelli del Reno» è poi diventata, nel campo del diritto societario, sinonimo dell'interesse sociale, inteso come interesse dell'impresa in sé, che si contrappone (in qualche caso) a quello degli azionisti, e comunque prevale su tutti gli altri».

<sup>503</sup> *Ivi*, p. 20.

<sup>504</sup> *Relazione*, Disegno di legge, Senato della Repubblica, n. 1882, p. 2. Reperibile al link: [https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/934858/index.html?part=ddlpres\\_ddlpres1-relpres\\_relpres1](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/934858/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-relpres_relpres1)

Si sottolineava, inoltre, il fatto che l'assenza di uno strumento che consentisse quella duplicità di scopo che, invece, la società *benefit* incarna, ha significato – prima della sua adozione – una certa difficoltà per le società, e soprattutto per gli amministratori, dinnanzi alla possibilità di perseguire scopi di “beneficio comune” pur essendo soggetti miranti al solo lucro. Pertanto, tale scopo risultava “*incompatibile*” con lo schema classico dell'attività d'impresa ed emergevano delle difficoltà al momento della registrazione nelle camere di commercio<sup>505</sup>.

Il legislatore definisce l'intento sotteso alla proposta nei seguenti termini: «*consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale*»<sup>506</sup>.

Alla luce di ciò si allarga anche il campo d'azione degli amministratori, i quali, se generalmente vengono valutati in ragione dei risultati economico-finanziari della loro gestione, in tale nuovo contesto del loro operato viene tenuto conto il “risultato lucrativo” ma anche quello di beneficio comune.

I soggetti che anzitutto valutano l'attività gestionale degli amministratori – chiarisce la Relazione – sono i soci medesimi, i quali, a monte, avevano inserito la previsione statutaria che dispone tale duplicità di scopo della società<sup>507</sup>.

Con tali prospettive il legislatore ha adottato la disciplina delle società *benefit* raccogliendo il contributo sia di professionisti che di studiosi esperti in diversi campi, dando vita ad una disciplina che si esaurisce in poche norme. Più nello specifico, mentre nel Disegno di legge iniziale la normativa si componeva di sei articoli e due allegati, la

---

<sup>505</sup> *Ibidem*. V. anche, come caso concreto, E. DE SABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, cit., p. 28, ove viene riportata l'esperienza di Nativa s.r.l. SB la quale, prima dell'introduzione della società *benefit*, si vide rifiutare per ben quattro volte dalla Camera di Commercio di Milano lo statuto prima di essere approvato.

<sup>506</sup> *Id.*

<sup>507</sup> *Ivi*, pp. 2-3.

versione definitiva si è poi strutturata in nove norme<sup>508</sup>. Queste – quando confluiscono nella Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 – assumono la configurazione di nove “commi” (dal 376 al 384, cui fanno seguito due allegati) del più grande articolo 1 della Legge recante *disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)*.

L’articolato percorso che, durante la XVII Legislatura, ha portato a tale approdo, prende le mosse da una iniziativa costituita dal ddl A.S. n. 1882 (che il giorno 17 aprile del 2015 venne comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica)<sup>509</sup>.

Tale disegno di legge, in un secondo momento, è stato riproposto in veste di emendamento<sup>510</sup> al ddl A.S. n. 2111 volto all’adozione della Legge di stabilità per il 2016. L’emendamento è poi confluito nel maxiemendamento dell’esecutivo che ha ottenuto il voto favorevole del Senato della Repubblica (n. 1.9000) ed è così stato incorporato nella richiamata Legge di stabilità (L. 208 del 2015)<sup>511</sup>.

### **3. La disciplina della Società benefit**

Oltre alla diffusione della certificazione “B-Corp” riconosciuta da B-Lab alle imprese, che (come avvenuto negli USA) – indipendentemente dalla forma giuridica assunta – sono valutate come “virtuose” alla luce di precisi parametri, si sta assistendo anche in Italia alla diffusione del “modello” societario *benefit corporation*. Tale veste giuridica, quindi, potrà coincidere o meno con la certificazione B-Corp.

Nell’Unione europea, in particolare, la pioniera di questa innovazione è stata proprio l’Italia con l’introduzione (all’interno della richiamata Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) della Società *Benefit*.

Nell’eseguire il “*trapianto giuridico*” della *benefit corporation* in Italia si è andati a dar vita ad una disciplina che presenta tratti sia del *Model Act* sia del *Public Benefit Corporation Act* del Delaware<sup>512</sup>.

---

<sup>508</sup> M. DEL BARBA, *Prefazione di Mauro Del Barba*, cit., p. 24.

<sup>509</sup> Parallelamente anche presso la Camera dei Deputati era stata presentata una proposta dello stesso tenore: ddl A.C. n. 3321 (presentata alla Camera il giorno 23.09.2015).

<sup>510</sup> L’emendamento in questione, n. 23.6, porta le medesime firme della iniziale proposta.

<sup>511</sup> Sull’iter legislativo v. F. FERDINANDI, «*La società benefit*», in *Vita Notarile*, I, 2017, p. 547.

<sup>512</sup> Al riguardo v. FERRARINI G. – ZHU S., «*Is There a Role for Benefit Corporations in the New Sustainable Governance Framework?*», in *ECGI Law Working Papers*, N° 588/2021, June 2021, pp. 8-9; VENTURA L., «*Le Società Benefit nel mondo: un’analisi comparata*», in (a cura di) C. BELLAVITE PELLEGRINI – R. CARUSO, *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, Milano, Egea, 2020, p. 120.

Anzitutto, il legislatore italiano non ha introdotto un nuovo “tipo” di società<sup>513</sup>, quanto piuttosto ha predisposto una veste nuova applicabile ai modelli societari preesistenti, attraverso la quale declinare la propria attività in modo nuovo.

Si tratta, in particolare, «*di uno specifico atteggiarsi di una forma societaria preesistente*»<sup>514</sup>, per il quale si determina l’applicazione di regole aggiuntive a quelle previste per il singolo modello codicistico.

Difatti, tale “*disciplina trans-tipica*”<sup>515</sup> riguarda solo gli aspetti nodali e caratteristici della società *benefit*, la quale per il resto è regolata dalle norme previste dal Codice civile per quel singolo modello.

Quanto ai tipi societari che possono assumere la veste di società *benefit*, questi sono quelli disciplinati nel Libro V, titoli V e VI, quindi società di persone, di capitali e cooperative<sup>516</sup>.

Da ciò si evince l’intento pratico – annunciato nella relazione introduttiva – di volervi dare la più ampia diffusione possibile<sup>517</sup>. Intento che emerge, specialmente, se si confronta questa scelta con quella effettuata dal legislatore statunitense, poiché, rispetto a questo – che limita il campo d’azione alle *business corporation* –, la legge italiana non circoscrive l’applicazione della veste *benefit* solamente alle società per azioni<sup>518</sup>.

In particolare, circa le società di persone, tale declinazione potrebbe essere di supporto alla loro crescita e capacità di attrazione di investimenti orientati alla sostenibilità. Tuttavia, viene anche fatto notare che forse in questo caso vi è stato un (insolito) eccesso di zelo da parte del legislatore avendovi egli ricompreso anche dei modelli societari, quali sono le società di persone, la cui gestione è nelle mani dei soci

---

<sup>513</sup> FERRARINI G. – ZHU S., *Is There a Role for Benefit Corporations in the New Sustainable Governance Framework?*, cit., p. 8, nota 48.

<sup>514</sup> B. DE DONNO, «*Dalla benefit corporation alla società benefit, note introduttive*», in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, (a cura di) B. DE DONNO – L. VENTURA, Bari, Cacucci Editore, 2018 Luiss, p. 12.

<sup>515</sup> VENTURA L., *Le Società Benefit nel mondo: un’analisi comparata*, cit., p. 120.

<sup>516</sup> Art. 1, comma 377. Emerge l’intento, di cui si è parlato *supra* (§ 2), di darvi la più ampia diffusione possibile.

<sup>517</sup> G. MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 13-15, in particolare, si sofferma sull’aspetto del “favor” del legislatore per le società *benefit* (come è stato per altre forme di attività d’impresa nel solco della “*legislazione premiale*”). In tal caso ci si riferisce specialmente al *favor* sul fronte privatistico che emerge soprattutto sul terreno della elasticità del modello. In tema di legislazione premiale l’A. osserva che «*[i]n sostanza, il carattere eccezionale in cui si esprime il favor può riguardare la forma organizzativa sotto il profilo della fattispecie, sotto il profilo della disciplina o sotto entrambi i profili*». Così *ivi*, p. 14.

<sup>518</sup> L. VENTURA, *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., pp. 1161-1162.

medesimi ed il margine dell'autonomia privata consentirebbe di per sé di ricomprendere lo scopo di beneficio comune<sup>519</sup>.

Rispetto, invece, alle società cooperative, da un lato, vengono sollevate delle perplessità sulla compatibilità del “modello” non essendo queste vocate al “lucro soggettivo” in ragione della natura mutualistica che comprime grandemente la possibilità di dividere gli utili (così come concepita dall'art. 2247 c.c.) che, invece, viene richiamata dal comma 376 della disciplina della società *benefit*<sup>520</sup>. Viene però anche osservato, dall'altro lato, che l'impostazione del comma 377 che fa riferimento a “*ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile*” e la collocazione sistematica delle cooperative all'interno del titolo VI debba condurre, con le peculiarità del caso, ad un approccio più “aperturista”, tendente così alla *ratio* della più ampia diffusione dello strumento<sup>521</sup>.

Con riferimento, infine, alle società consortili, il mero dato sistematico potrebbe indurre ad escluderle dall'area *benefit* essendo esse disciplinate al titolo X del libro V del Codice civile. Tuttavia, oltre alla richiamata logica di ampio accesso al modello, viene fatto osservare che le società consortili non fanno altro che “sovrapporsi” agli altri tipi societari andando a sostituire allo scopo lucrativo o mutualistico di questi lo scopo consortile<sup>522</sup>.

Alla luce, dunque, del perimetro disegnato dall'art. 1, comma 377, della legge n. 208/2015, ne rimangono escluse alcune forme di impresa.

Si tratta, anzitutto, delle imprese individuali, giacché tale “*veste benefit*” si applica su strutture *societarie*<sup>523</sup>.

---

<sup>519</sup> *Ivi*, p. 1162 e nota 134.

<sup>520</sup> In tale prospettiva L. VENTURA, *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., pp.1162-1163.

<sup>521</sup> Rispetto a tale approccio propenso all'inclusione delle cooperative nel novero delle società che possono diventare *benefit* v. RIOLFO G., «*Le società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*», in *Studium Iuris*, VI, 2016, p. 723; v. anche E. DE SABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, cit., p. 21; nonché M. C. PETRASSI, *Le società benefit per le imprese pubbliche e private*, Milano, Key Editore, 2021, p. 25.

<sup>522</sup> L. VENTURA, *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., p. 1162, nota 133.

<sup>523</sup> A queste, poi, secondo E. DE SABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, cit., pp. 20-21 si aggiungerebbero anche le società a responsabilità limitata semplificata poiché l'atto costitutivo di queste sarebbe strutturato secondo un modello standard che non può essere oggetto di modifiche volte ad inserire lo specifico oggetto sociale (lucrativo e di beneficio comune) che caratterizza le società *benefit*.

Restano altresì escluse dalla forma *benefit* anche le società cooperative sociali e le imprese sociali in ragione del limite che è posto dall'oggetto sociale che le caratterizza e della loro precipua natura *non-profit* che quindi non collima con la lucratività che comunque compone la vocazione delle *benefit*. Difatti, le cooperative sociali, attraverso talune precise attività, sono volte a realizzare “*l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini*”<sup>524</sup>, non perseguendo, quindi, il lucro soggettivo<sup>525</sup>. Ciò si ripropone altresì nelle imprese sociali<sup>526</sup>, la cui disciplina (d.lgs. 112/2017) prevede, infatti, che possono essere imprese sociali tutti quegli enti di diritto privato disciplinati nel libro V del codice civile i quali “*esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività*”<sup>527</sup>.

### **3.1. L’oggetto sociale**

Per analizzarne i tratti essenziali si può prendere le mosse dalla definizione di società *benefit* che la legge offre prevedendo (al comma 376 dell’art. 1) che la stessa si sostanzia in una società che «*nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*». Quest’ultima categoria, in particolare, raccoglie «*il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività della società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile*» (comma 378, b)).

Si può intuire come un punto cardine della società *benefit* sia, dunque, costituito dall’oggetto sociale e dalla relativa clausola.

---

<sup>524</sup> Art. 1, Legge n. 381/1991.

<sup>525</sup> L. VENTURA, *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., p. 1161.

<sup>526</sup> G. MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, cit., p. 15, sottolinea, in particolare, che la compressione dello scopo di lucro soggettivo delle imprese sociali costituisce un aspetto che marca una importante differenza rispetto alla società *benefit*.

<sup>527</sup> Art. 1 D.lgs. n. 112 del 2017. Sul punto v. E. DE SABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, cit., p. 21.

Attraverso l'introduzione di tale disciplina il legislatore ha fugato i dubbi che prima incombevano sulla – e di fatto limitavano ed impedivano la – possibilità di procedere alla iscrizione di società con tali tipologie di oggetto sociale all'interno del Registro delle imprese.

L'introduzione di tale clausola potrà avvenire al momento del concepimento della società introducendola all'interno dello statuto, dando così vita ad una società *benefit ex novo*.

Altrimenti, laddove si tratti di una società già esistente che intende assumere tale “veste”, occorrerà procedere ad una modifica statutaria che richiede lo svolgimento di un'assemblea straordinaria, alla presenza di un Notaio. In questo caso, in particolare, le maggioranze occorrenti variano in base al modello societario di base. Pertanto, laddove esso sia una società di persone sarà necessario il voto unanime dei soci, salvo che non abbiano convenuto altro in sede di costituzione della società (art. 2252 c.c.). Se invece si tratta di una società per azioni occorrerà una decisione in tal senso assunta dall'assemblea straordinaria<sup>528</sup> attraverso le maggioranze indicate all'art. 2368 c.c. e dalle norme statutarie. Analogamente è disposto in riferimento alle società a responsabilità limitata in base agli articoli 2479, 2479-*bis* e 2480 c.c. Mentre, infine, per le società cooperative la disciplina delle assemblee è contenuta nell'art. 2538 c.c.

A seguito dell'approvazione delle modifiche statutarie occorrerà poi procedere all'iscrizione di queste nel Registro delle Imprese. Dispone al riguardo il comma 379 che «*le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile*»<sup>529</sup>.

Guardando più da vicino l'oggetto sociale si evince, dunque, come, anche nel modello italiano, questo è duplice poiché la società dovrà perseguire – a fronte, come osservato, di una espressa previsione statutaria – sia lo scopo di lucro, sia lo scopo (o gli scopi) di beneficio comune, inteso (attraverso una definizione che ricalca quella di *public benefit* della disciplina del Delaware)<sup>530</sup> come «*il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione*

---

<sup>528</sup> Art. 2365 c.c.

<sup>529</sup> Per questi aspetti v. E. DE SABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, cit., pp. 35-36.

<sup>530</sup> S. RONCO, *La società benefit tra profit e non profit*, cit., p. 63, nota 22. In particolare, il § 362 (b) del *Delaware Public Benefit Corporation Act* dispone che: «“*Public benefit*” means a positive effect (or reduction of negative effects) on 1 or more categories of persons, entities, communities or interests (other than stockholders in their capacities as stockholders) including, but not limited to, effects of an artistic, charitable, cultural, economic, educational, environmental, literary, medical, religious, scientific or technological nature [...]».

degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376»<sup>531</sup>. In ogni caso il suo operato dovrà essere “*responsabile, sostenibile e trasparente*”.

Si osserva, anzitutto, una peculiare bipartizione dell’oggetto sociale, rispetto alla quale, però, non si evince un ordine di prevalenza dell’una componente rispetto all’altra. Difatti, il legislatore ha collocato i due scopi sullo stesso livello, giacché dalla lettera del comma 376 non si evince nessuna “*gerarchia*” tra di essi così come non si ricava da altre norme l’indicazione di un livello minimo di beneficio comune che la società deve raggiungere rispetto al profitto generato. A tale silenzio si aggiunge quello sulla “*entità*” del primo rispetto al secondo<sup>532</sup>.

Tali silenzi, tuttavia, non costituiscono “*mananze*”, bensì sono concepiti per aprire delle *opportunità*.

Il silenzio del legislatore si riempie delle voci degli operatori che declinano le attività da svolgere e le finalità da perseguire in ragione delle peculiarità delle singole realtà imprenditoriali, del contesto sociale, locale ed ambientale in cui esse operano.

Lo specifico atteggiarsi di tali finalità verrà definito (*ex ante*) all’interno dello statuto e (come si avrà modo di osservare *infra*) il raggiungimento di esse e delle relative modalità dovranno essere esplicitate *ex post* (come frutto della gestione degli amministratori) all’interno della relazione annuale ai fini della trasparenza col pubblico. C’è quindi – al livello del loro manifestarsi – un beneficio comune “*in potenza*” ed un beneficio comune “*in atto*”.

Entrambi vanno esplicitati: sia in via programmatica, nel primo caso, per porre così il “*vincolo*” di missione, sia per prova di responsabilità (nel senso di “*res-pondus*”, cioè come testimonianza dell’aver sostenuto il “*peso delle cose*” e quindi delle decisioni prese<sup>533</sup>), nel secondo.

Si potrà trattare, dunque – per richiamare delle esemplificazioni di “*beneficio comune*” – della cura per la comunità locale nella produzione di beni e nella erogazione di servizi, del recupero e nella preservazione per i beni di pregio artistico ed archeologico, dell’uso di fonti energetiche rinnovabili, della tutela dell’ambiente, dell’uso di beni e servizi provenienti da una filiera corta, della creazione di opportunità economiche sia per

---

<sup>531</sup> Art. 1, comma 378, lettera *a*), legge n. 208/2015.

<sup>532</sup> G. MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, cit., p. 21.

<sup>533</sup> Sul concetto di responsabilità alla luce della sua radice etimologica latina v. ZAMAGNI S., *Responsabili, Come civilizzare il mercato*, cit., p. 11, che ci ricollega alle (non casuali) riflessioni svolte *supra* (Cap. 1).

singoli che per la comunità nel complesso (che si aggiungerebbe alla normale creazione di posti di lavoro), dell'adozione di forme di sostegno alle famiglie dei lavoratori<sup>534</sup>.

Tale finalità – quale che sia quella scelta dalla società ed espressa nello statuto – deve essere realizzata, assieme al lucro, nel corso dello svolgimento dell'attività economica. Il tutto avviene, dunque, all'interno di un medesimo percorso, poiché si tratta di un “modello” societario che, richiamando la lettera della norma, «*nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune [...]*»<sup>535</sup>.

È stato, inoltre, evidenziato un disordinato uso dei termini “finalità” ed “attività” all'interno della disciplina della società *benefit*. Da un lato, infatti, si parla di “*finalità di beneficio comune*” che viene realizzato per mezzo dello svolgimento dell’“*attività economica*”(comma 376), mentre, altre volte si parla di “*attività di beneficio comune*” (comma 378, lett. *d*)).

Mentre il termine “*finalità*” consentirebbe di mettere in parallelo i due “*scopi-fine*” dell'attività economica, con l'uso di “*attività*” in riferimento al beneficio comune si rischia di lasciare indeterminato la posizione di quest'ultimo rispetto al lucro (già di sua classica “*finalità*” della società). Con la conseguenza di renderlo ancillare alla realizzazione del profitto e non con la stessa dignità<sup>536</sup>.

Pare, però, più plausibile e più coerente con lo spirito dell'istituto la prospettiva per la quale, al netto di un improvvido uso dei termini, le due finalità vadano considerate sullo stesso piano in ragione di una “*valenza dualistica*”<sup>537</sup> dell'attività della società. Altrimenti, peraltro, si andrebbe ad assottigliare il margine che differenzia le società *benefit* dalle società non-*benefit*.

A tale riguardo, infatti, la dottrina si è domandata – ed a questo punto ha senso riproporre il quesito ai fini delle presenti riflessioni – in che modo le prime si distinguono dalle seconde. Più nello specifico – mentre le differenze strutturali tra i due blocchi emergeranno nel prosieguo dell'analisi della disciplina – pare ora interessante chiedersi in che modo, all'atto pratico, si differenzia una società *benefit* da una società “ordinaria”

---

<sup>534</sup> Per questi esempi e per ulteriori casi (anche in riferimento al c.d. *welfare* aziendale) v. E. DE SABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, cit., p. 29 e S. RONCO, *La società benefit tra profit e non profit*, cit., pp. 65-66.

<sup>535</sup> Art. 1, comma 376, legge 208/2015.

<sup>536</sup> Per delle analisi circa il non coerente uso terminologico da parte del legislatore e le relative implicazioni v. CORSO S., *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*, cit., p. 1008 ss.

<sup>537</sup> E. DE SABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, cit., p. 29.

che, per propria vocazione, intende perseguire scopi sostanzialmente di “beneficio comune” pur non avendo realizzato l’apposita modifica statutaria.

Da una lettura rigorosa del comma 379, il quale – dopo aver disposto che «[l]a società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità di beneficio comune che intende perseguire» – precisa che «[l]e società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto [...]», sembrerebbe doversene trarre una preclusione per le società ordinarie (non benefit) di realizzare degli scopi di “beneficio comune” come definiti dal comma 378, lett. a), (ossia «il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica [...], di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie» indicate nella medesima legge al comma 376). Ciò, però, andrebbe a contrastare con una oramai pacifica idea di impresa quale soggetto legittimato alla cura di scopi “altri” rispetto al solo lucro<sup>538</sup>.

Difatti, prima che venisse introdotto lo strumento della società benefit, una società animata da un’indole di *responsabilità sociale* poteva già perseguire, attraverso il suo organo di gestione, dei fini di “beneficio comune” *ante litteram* oppure destinare tramite i soci una parte del profitto (loro spettante in sede di ripartizione) a tali fini. Ciò era considerato coerente con lo scopo lucrativo o mutualistico nella misura in cui, però, entrambe le modalità (gestione socialmente responsabile e destinazione altruistica delle risorse) non fosse tale da mettere in pericolo la causa del contratto di società. Cioè, purché non divenisse prevalente rispetto allo scopo (prioritario ma evidentemente non esclusivo) di natura economica<sup>539</sup>. Peraltro, come viene evidenziato, tali attività (che sovente non sono più solamente “atti” ma mostrando una certa costanza tenderebbero, in un certo modo, verso l’“attività”<sup>540</sup>) sono oggi particolarmente diffuse presso società di grandi dimensioni e vengono ripetutamente espresse nei “bilanci di sostenibilità”. L’ampliamento dell’interesse sociale emerge, d’altronde, anche nel contesto giuridico di altri ordinamenti, ridefinendo così il contenuto delle valutazioni degli amministratori,

---

<sup>538</sup> M. STELLA RICHTER JR., «Società benefit e società non benefit», in *Dalla Benefit Corporation alla Società benefit*, (a cura di) B. De Donno – L. Ventura, Bari, Cacucci Editore, 2018, pp. 63-64. L’A. offre delle accurate analisi ponendosi il quesito che si è qui proposto per approfondire le presenti riflessioni.

<sup>539</sup> G. MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, cit., pp. 18-19.

<sup>540</sup> Per delle analisi sul rapporto tra “atti” e “attività” v. C. ANGELICI, «Società Benefit», in *Dalla Benefit Corporation alla Società benefit*, (a cura di) B. DE DONNO – L. VENTURA, Bari, Cacucci Editore, 2018, p. 27.

come nel caso della *sect. 172 (1) del Companies Act del 2006*<sup>541</sup> la quale, per come rielaborata, permetterebbe ai *director* di tenere in considerazione – nel solco della loro discrezionalità e preservando gli interessi dei soci – anche interessi di altri *stakeholder* (c.d. “*enlightened shareholder value*”)<sup>542</sup>, oppure come avviene nei già richiamati (*supra*) “*constituency statutes*”<sup>543</sup> statunitensi<sup>544</sup>.

Pertanto, come viene attentamente osservato in dottrina, non pare doversi trarre dalla disciplina delle società *benefit* un impedimento per le società non-*benefit* rispetto alla possibilità di realizzare scopi di beneficio comune, con la conseguenza che la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, prevista dal comma 379 per le società che perseguono tali finalità, vada intesa come la previsione di un “*onere*” e sicuramente non come un “*divieto*” poiché ciò – come anticipato – andrebbe a contrastare con la *ratio* di rinnovamento del volto complessivo del tessuto imprenditoriale<sup>545</sup>.

Angelici, in particolare, mette in luce che la linea di demarcazione si colloca tra la “*programmazione*” (circa la realizzazione del beneficio comune) ed il compimento di

---

<sup>541</sup> Rispetto al *Companies Act 2006*, anche in confronto con lo stato dell’arte della disciplina codicistica italiana, v. le puntuali analisi di S. BRUNO, *Dichiarazione “non finanziaria” e obblighi degli amministratori*, cit., pp. 1014-1018.

<sup>542</sup> sul punto v. G. RIOLFO, «*Gran Bretagna e Stati Uniti: il sistema di amministrazione e controllo delle companies e delle corporations*», in *Percorsi di diritto societario europeo*, (a cura di) E. PEDERZINI, Torino, Giappichelli, 2020, p. 371, nota 123. Il *Companies Act 2006* nel definire i doveri degli amministratori, prevede alla Sec. 172(1) il “*duty to promote the success of the company*” che, osserva l’A., «*ribadisce l’obbligo di agire in buona fede, ma per promuovere il successo della società a beneficio dei suoi membri; nel fare ciò la legge provvede a fornire un elenco di sei ambiti, esemplificativo e non esaustivo, che devono essere tenuti in considerazione dagli amministratori quando decidono le modalità della loro azione. In particolare gli stessi devono avere riguardo: alle probabili conseguenze di ogni decisione di lungo periodo; agli interessi dei dipendenti della società; alla necessità di aver cura delle relazioni commerciali della società con fornitori, clienti ed altri soggetti; all’impatto delle operazioni societarie nel contesto sociale di riferimento e sull’ambiente; alla convenienza per la società nel mantenere la reputazione per alti standard nella conduzione degli affari; alla necessità di agire correttamente verso i soci della società*» e precisa, in particolare, che «*le corti non potranno (né l’hanno mai fatto) sostituirsi agli amministratori nel valutare che cosa sia nel migliore interesse della società, facendosi quindi salva l’irrinunciabile discrezionalità amministrativa*». L’A. mette in luce, altresì, che tale impostazione ha permesso a parte della dottrina di costituire la base della *corporate social responsibility* inglese. Al riguardo v. S. BRUNO, *The ‘enlightened shareholder value’ in UK companies ten years later: what the European Directive N. 2014/95/EC can do*, in, *Le droit comparé des affaires au XXI siècle. Mélanges à la mémoire de Claude Ducouloux-Favard*, (a cura di) F. ANNUNZIATA – A. BRODEL DORSMAN – B. FRANÇOIS – F. PERNAZZA, 2<sup>a</sup> ed., Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 313, ss, richiamato dall’A. Rispetto alla *Section 172* v. anche E. MACINTYRE, *Business Law*, Harlow, Pearson, 2014, p. 496. Sul piano, invece, dei “*modelli*” societari vocati alla responsabilità sociale si può richiamare, nel contesto inglese, la *Community interest company (c.i.c.)* concepita per realizzare attività che fossero a beneficio degli *stakeholder*; rispetto alla quale v. S. BRUNO, «*Fair trade e community interest company in Inghilterra*», in *Il commercio equo e solidale, Principi, regole, modelli organizzativi*, (a cura di) F. PERNAZZA, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, pp. 191-200.

<sup>543</sup> V. *supra*, Cap. 2.

<sup>544</sup> Per queste analisi v. M. STELLA RICHTER JR., *Società benefit e società non benefit*, cit., p. 64.

<sup>545</sup> G. MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, cit., p. 20.

“*singole operazioni*” (che rispondono alla medesima finalità). Una distinzione che corrisponde, quindi, a quella tra “*attività*” e (singoli) “*atti*”<sup>546</sup>.

Secondo Stella Richter, invece, anche assumendo come criterio distintivo tra società *benefit* e società *non-benefit* il rapporto “*atti*” – “*attività*”, la lettura rigorosa della norma in questione condurrebbe comunque ad una singolare e paradossale situazione. Avverrebbe, cioè, che, prescindendo da una apposita disposizione statutaria, la società “ordinarie” potrebbe compiere singoli “*atti*” di altruismo ma non, invece, una sistematica ripetizione di questi nell’ottica di una costante “*attività*” integrata in una strategia gestionale complessivamente *responsabile* (peraltro, come osservato, oggi molto diffusa). Pertanto, giunge alla conclusione per cui «*tutte le società possono porre in essere non solo atti ma anche attività che, nel rispetto delle finalità di lucro oggettivo della società e nell’ambito del perseguimento di un oggetto sociale avente a contenuto una attività economica produttiva di nuova ricchezza, siano anche di interesse per categorie di soggetti diversi dai soci e che quindi possano qualificarsi di beneficio comune*»<sup>547</sup>.

A questo punto si presenta il quesito<sup>548</sup> circa che cosa differenzi una società *benefit* da una società “ordinaria” laddove questa non solo realizzi degli scopi di beneficio comune nel solco dello svolgimento della sua attività d’impresa ma abbia anche inserito tale finalità all’interno dello statuto?

In particolare, il tratto distintivo emergerà – nella prospettiva di Stella Richter – nella struttura lessicale della relativa clausola, ove la convenzione linguistica riflette una specifica architettura normativa. Nello statuto delle società *benefit*, infatti, verrà previsto che queste “debbano” realizzare (anche) finalità di beneficio comune, giacché ciò è parte del loro codice genetico per come emerge dalla relativa disciplina e dalla *ratio* stessa del loro concepimento e trapianto.

Nelle società “ordinarie”, invece, si prevederà che esse “possano” realizzare (anche) scopi di beneficio comune<sup>549</sup>. Similmente, peraltro, all’approccio “possibilista” che caratterizzava i *constituency statute* e rispetto ai quali la *benefit corporation* (per la

---

<sup>546</sup> C. ANGELICI, *Società Benefit*, cit., p. 27.

<sup>547</sup> per queste riflessioni e per il testo citato v. M. STELLA RICHTER JR., *Società benefit e società non benefit*, cit., pp. 64-65.

<sup>548</sup> Che si pone nelle sue analisi M. STELLA RICHTER JR., *Società benefit e società non benefit*, cit., p. 63.

<sup>549</sup> Per la distinzione tra società *benefit* e *non-benefit* in ragione del diverso atteggiarsi della lettera dello statuto (“*dovere*”/“*potere*”) v. *ibidem*.

quale il *public benefit* venne ad essere parte integrante e non eventuale della *mission* della società) ha rappresentato un notevole passo in avanti<sup>550</sup>.

Un connotato di particolare rilievo per le società *benefit* consiste, infatti, proprio in quel verbo “dovere” poiché l’effetto che si è inteso realizzare, sin dalle sue origini statunitensi, è stato proprio quello di *vincolare* la società a tale duplice missione.

Nel solco di questo dibattito stimolato dall’ambiguo comma 379, Diego Corapi, sottolineando anch’egli l’importanza della “attività” come chiave per leggere il modello *benefit*, sottolinea l’importanza di guardare non solo alla dimensione contrattuale ma anche alla struttura organizzativa della società che riflette l’attività cui essa è vocata<sup>551</sup>.

Tuttavia, sia consentito indulgiare su una breve speculazione a margine di tali autorevoli riflessioni.

Potrebbe, infatti, sorgere il dubbio circa la non-casualità di tale ambigua previsione.

La difficoltà di individuare un diaframma netto che separi con chiarezza la società *benefit* dalle ordinarie società “preesistenti” potrebbe essere, cioè, intenzionalmente concepita per un “contagio *benefit*”. La porosità della membrana potrebbe, infatti, rendere così difficile distinguere i “modelli” da condurre con naturalezza le “altre” società verso la forma *benefit*.

Confidando, quindi, in una spiccata strategia di “*spinta gentile*”<sup>552</sup> di un legislatore (forse insolitamente) attento e solerte, si potrebbe immaginare l’avvio di un percorso verso una generalizzazione del “modello” *benefit*.

Se si è riscontrato (come diffusa tendenza presso i legislatori) un passaggio dal “*tipo*” al “*modello*” in virtù della maggiore flessibilità accordata all’autonomia privata nello strutturare la società<sup>553</sup>, si potrebbe forse pensare che si stia ora concretizzando un

---

<sup>550</sup> Come si è già osservato *supra*, Cap. II.

<sup>551</sup> CORAPI D., «Dalla benefit corporation alla società benefit, Note conclusive», in *Dalla Benefit Corporation alla Società Benefit*, (a cura di) B. DE DONNO – L. VENTURA, Bari, Cacucci Editore, 2018, pp. 115-116.

<sup>552</sup> Il riferimento è chiaramente al concetto di “*nudge*”, richiamato *supra* (Cap. I, § 4), e affrontato in diversi aspetti nell’opera R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile, La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, cit., ove viene illustrato come, preservando la libertà di scelta, si promuovono alcune soluzioni anziché altre attraverso il modo con cui vengono presentate le opzioni. L’espressione “*nudge*” – come spiegato nella *N.d.T.*, a p. 10 – consiste in una “*spinta gentile*” (espressione, peraltro, riportata anche nel titolo) in senso ampio, nei vari ambiti.

<sup>553</sup> Sul passaggio dal “*tipo*” al “*modello*” v. D. CORAPI, «*Appunti sulla riforma del diritto delle società di capitali: dai “tipi” di società ai “modelli”*», in *Diritto dell’economia (atti dei seminari tenuti nell’Auditorium della Cassa Forense in Roma, 11 ottobre 2001 – 8 febbraio 2002)*, Milano, 2002, pp. 869

“*tipo-modello*” o “*modello-dei-modelli*” (sostenibile) di riferimento per i vari modelli esistenti.

Che il destino di questi sia uno scivolamento – peraltro costituzionalmente orientato – verso la veste *benefit*?

Forse, quindi, soffermarsi sulle ripartizioni o sulle classificazioni potrebbe farci soffermare sul (pur scientificamente pregevole) “problema” e non sulle prospettive evolutive che vi si nascondono dietro e che (soprattutto) sono il cuore dello strumento e sono in linea con la – non taciuta – volontà del legislatore di rivoluzionare in senso sostenibile il tessuto imprenditoriale italiano?

### **3.1.1. Considerazioni a valle della modifica statutaria. Il dibattito sul recesso.**

Alla luce delle riflessioni sull’oggetto sociale pare opportuno rivolgere qualche considerazione all’ipotesi in cui, a fronte dell’acquisto della veste di società *benefit* da parte di una società già esistente, sia contemplabile, o meno, un diritto di recesso del socio.

La questione è dibattuta viste le peculiarità del tema e del “modello” societario (inteso in senso ampio) e considerato il silenzio delle norme sulla società *benefit* sul punto. D’altronde si riscontra una mancanza di disposizioni specifiche anche nella legge modello statunitense (la *Model Benefit Corporation Legislation*)<sup>554</sup>.

Occorrerà, dunque, rivolgere lo sguardo alla disciplina generale in materia.

Anzitutto, nell’ordinamento giuridico italiano il recesso risponde sia alla funzione di disinvestire con facilità il capitale sia di offrire una tutela ai soci di minoranza in ragione di scelte che possano mettere a rischio i loro interessi<sup>555</sup>.

La disciplina presenta delle variazioni a seconda del *tipo* societario.

---

– 873; nonché D. CORAPI, «*Appunti sulla riforma del diritto delle società di capitali: dai “tipi” di società ai “modelli”*», in *L’analisi economica del diritto: banche, società e mercati*, (a cura di) E. ROSSI, Bari, 2004, p. 19. Sul confronto tra “*tipo*” e “*modello*” su un orizzonte comparato v. D. CORAPI, *Le società per azioni*, cit., p. 443 e 445.

<sup>554</sup> CORSO S., *Le società benefit nell’ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*, cit., p. 1013, nota 69. Ove si richiamano anche le perplessità della dottrina in riferimento all’assenza di “*dissenter’s rights*” di cui dà conto J. H. MURRAY, *Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, pp. 36-37.

<sup>555</sup> ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p. 14.

In particolare, nel caso delle società di persone la questione sembra essere più lineare e semplice. Difatti, come si è accennato in precedenza, le modifiche statutarie di queste richiedendo l'unanimità non dovrebbero per logica far sorgere la necessità di recedere o di offrire tutela al socio dissenziente rispetto alla deliberazione, salvo, però, che lo statuto preveda il voto a maggioranza. In tale ultimo caso, occorrerà fare riferimento ad eventuali disposizioni statutarie in proposito, altrimenti si andrà a valutare il ricorrere o meno di una *giusta causa* per il recesso (e chiaramente valutare se il passaggio a *benefit* possa rientrarvi)<sup>556</sup>.

Nel caso delle società cooperative, invece, «*non esiste un diritto incondizionato di recesso*» giacché l'art. 2532 c.c. dispone il recesso del socio solamente nelle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo<sup>557</sup>.

Soffermando l'attenzione sulle società di capitali il quadro si fa più articolato.

Per le società a responsabilità limitata l'art. 2473, comma 1, c.c. prevede che i soci che non abbiano appoggiato il «*cambiamento dell'oggetto sociale*» così come il «*compimento delle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo*» possano recedere.

Per le società per azioni, a fronte della modifica statutaria – che, per quanto realizzata con la maggioranza qualificata dell'assemblea straordinaria, costituisce pur sempre una deroga ai principi generali del contratto – l'esigenza di tutela dei soci di minoranza (che non abbiano concorso alla relativa deliberazione) ha indotto il legislatore a prevedere all'art. 2437 c.c. delle ipotesi inderogabili di recesso (comma 1), unitamente ad altre derogabili (comma 2)<sup>558</sup>.

---

<sup>556</sup> M. STELLA RICHTER JR., *Società benefit e società non benefit*, cit., p. 66. L'A. ritiene, in particolare, che nella nozione di *giusta causa* vi rientrino, in via analogica, anche i casi di recesso legale disposti dal Codice civile (precisamente all'art. 2437, comma 1 ed all'art. 2473, comma 1) in riferimento alle società di capitali, quantomeno laddove tale eventualità determini una variazione del rischio, portando così a convergere la tematica del recesso nelle società di persone e nelle società di capitali. Per ulteriori analisi circa il recesso e, in particolare, in riferimento alla "giusta causa" v. S. RONCO, *La società benefit tra profit e non profit*, cit., pp. 72-74, ove, dopo un'analisi della giusta causa per come sviluppata dalla giurisprudenza prevalente e dalla dottrina, l'A. ritiene che: «[...] *dirimente pare essere, almeno in parte, quanto disposto dall'articolo 2252 c.c. relativamente alle modifiche del contratto sociale: la norma prevede, infatti, che "il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente". Dunque, qualora il contratto non disponga diversamente, la modifica nel senso dell'aggiunta dell'obiettivo benefit dovrà essere approvata all'unanimità dai soci, mentre, qualora sia diversamente disposto, ritengo che il socio dissenziente abbia la possibilità di recedere dal contratto*».

<sup>557</sup> Al riguardo e per il vesto citato v. E. DE SABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, cit., p. 32.

<sup>558</sup> SCARCHILLO G., *Profili del diritto societario nella prospettiva della comparazione del diritto*, Napoli, Jovene, 2018, p. 54.

Tra tali ipotesi quella più in linea con il passaggio a società *benefit* è quella prevista alla lettera a) del 1° comma, cioè: «*la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società*».

Occorre considerare che quella attuale è più perimetrata rispetto alla formulazione precedente alla riforma del diritto societario. All'epoca, infatti, la norma faceva riferimento alla “modifica dell'oggetto sociale” lasciando l'incertezza circa la necessità di una alterazione sostanziale o se fosse, invece, sufficiente una generica variazione<sup>559</sup>. Il legislatore della novella ha optato per una soluzione maggiormente restrittiva, limitando l'area di operatività del recesso, facendo sì che non fosse più sufficiente il semplice cambiamento dell'oggetto sociale. Sarà quindi «*necessaria la presenza di un cambiamento formale dello statuto ed una variazione totale dell'attività svolta – o anche parziale ma sempre significativa – tale da alterare in modo appunto sostanziale e significativo le originarie condizioni di rischio dell'attività d'impresa e, logicamente, della partecipazione sociale*»<sup>560</sup>.

Ciò che però è rimasto senza una precisa esplicitazione è il significato da attribuire alla formulazione codicistica di “*cambiamento significativo dell'attività della società*”<sup>561</sup>. Tale indeterminatezza si riverbera altresì sulla specifica ipotesi in cui la modifica dello statuto sia quella volta all'assunzione della veste *benefit*, di tal che, a fronte della impossibilità di definire in astratto la qualificazione di “*significatività*” di tale modifica, occorrerà procedere ad una analisi caso per caso<sup>562</sup>. Pertanto, ne discende che «*una valutazione dell'esigenze di tutela dei soci dissenzienti non può prescindere dalla considerazione in concreto del tenore della modificazione effettivamente proposta e approvata*»<sup>563</sup>.

---

<sup>559</sup> SCARCHILLO G., *Profili del diritto societario nella prospettiva della comparazione del diritto*, cit., p. 68. L'A. da conto, altresì, dell'uso eccessivo che è stato fatto nella prassi di tale formulazione eccessivamente generica. Vi sono state, infatti, ricomprese anche le semplici variazioni formali dell'oggetto sociale oppure quelle modificazioni che, sebbene di sostanza, non generavano alterazioni formali dell'atto costitutivo. Al riguardo viene richiamata: App. Milano 27 gennaio 1998, *FP* 1999, I, 58.

<sup>560</sup> Così *ivi*, p. 69.

<sup>561</sup> *Ibidem*.

<sup>562</sup> CORSO S., *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*, cit., p. 1013.

<sup>563</sup> ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p. 15.

Sarà quindi cruciale, al fine di determinare se si sia realizzata una variazione del rischio dell'investimento effettuato dai soci (idonea a consentire il recesso), valutare come la modifica statutaria vi incida concretamente<sup>564</sup>.

In tal modo, laddove le attività che la società dovrà svolgere per perseguire le finalità di beneficio comune una volta divenuta *benefit* si pongano in continuità con quelle già svolte e con gli scopi già perseguiti, o si risolvano in una mera estensione di essi, allora pare ragionevole escludere il configurarsi dell'ipotesi di recesso di cui alla lettera a) dell'art. 2437 c.c.<sup>565</sup>

Rispetto a tale eventualità, si consideri il caso in cui una società abbia già dato prova, nello svolgimento della propria attività d'impresa, della premura per l'attuazione della *corporate social responsibility* anche attraverso delle esternazioni del proprio virtuosismo e della propria vocazione *green* nei confronti della compagine sociale o del pubblico, oppure vi abbia già dato concretezza attraverso appositi atti a ciò volti. In tal caso è evidente che la modifica dell'oggetto sociale non costituisce un radicale, avventato ed incoerente balzo in avanti per la società, adombrato da una temibile discontinuità. Anzi, lo statuto conferma (e rafforza) per il futuro un pregresso indirizzo della società e conferisce ulteriore coerenza alla gestione<sup>566</sup>.

Sul profilo del rischio occorre, in particolare, tenere in considerazione che la veste *benefit* è considerata – come si ha avuto modo di osservare (*supra*) – uno stimolo alla efficienza e portatore di un vantaggio in termini di immagine e reputazione idoneo ad incrementare l'interesse (ed i capitali) di investitori sempre più attenti alla sostenibilità dell'impresa<sup>567</sup> così come la fiducia dei consumatori.

In sostanza, sembrerebbe doversi escludere il diritto di recesso in quei casi in cui vi sia continuità con le attività già svolte in ragione dell'oggetto sociale *for profit* e cioè, concretamente, con l'attività “*caratteristica*” di quell'impresa<sup>568</sup>. Laddove, quindi, «le

---

<sup>564</sup> CORSO S., *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*, cit., p. 1014.

<sup>565</sup> A. DENTONI-LITTA, «*Aspetti normativi essenziali delle Società Benefit*», in *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, (a cura di) C. BELLAVITE PELLEGRINI – R. CARUSO, Milano, Egea, 2020, p. 42.

<sup>566</sup> *Ibidem*. Viene, inoltre, offerto un esempio efficace da CORSO S., *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*, cit., pp. 1013 – 1014: «[è] evidente, infatti, che un conto è indicare, come finalità benefit, l'obiettivo di convertire l'intera produzione all'uso di energie rinnovabili e all'impiego, nel ciclo produttivo, di materiali sostenibili e riciclabili; altro conto è circoscrivere l'impatto positivo della proposta attività ad una singola linea di prodotti a basso impatto ambientale».

<sup>567</sup> E. DE SABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, cit., p. 33.

<sup>568</sup> *Ibidem*.

nuove attività indicate si pongano come mere estensioni di attività già perseguite ovvero siano presenti in nuce nell'attività già esercitata ovvero nelle deliberazioni programmatiche già assunte dalla società»<sup>569</sup>. Si tratta, pertanto, di quei casi in cui si vada a «riscontrare una continuità sostanziale della volontà sociale nella conduzione e nel conseguimento, sia pure con modalità esecutive in parte diverse, delle finalità ora denominate di "beneficio comune"»<sup>570</sup>.

La via del recesso risulterebbe, invece, percorribile laddove la modifica dello statuto andasse a comportare una mutazione significativa dell'attività che la società è chiamata a porre in essere<sup>571</sup> e la cui radicalità potrebbe incidere sul rischio dell'investimento<sup>572</sup>.

### 3.1.2. Considerazioni di passaggio sull'«effetto benefit»

Riprendendo il filo del discorso sul passaggio alla veste *benefit*, la volontà dei soci ha condotto la società – nella sua genesi o in un secondo momento mettendo mano allo statuto – ad assumersi il compito di perseguire parallelamente al profitto anche delle finalità di beneficio comune e, così facendo, stabilizzare e vincolare nel “lungo periodo” la società e gli amministratori a questo scopo bipartito, senza che questo potesse essere figlio di un passeggero orientamento di taluni amministratori (e delle loro specifiche politiche di gestione sostenibile) o di talune, mutevoli, compagini sociali. Il passaggio (o il ritorno o, volendo, il regresso) a società non-*benefit* potrebbe avvenire solo attraverso una assemblea straordinaria<sup>573</sup> (con le relative maggioranze) che andrebbe così a compiere una “marcia in dietro” rispetto al proprio impegno sostenibile che – andando in un senso di marcia contrario rispetto a quello in cui muove inesorabilmente il mondo, la cultura, la “maturazione umana del capitalismo”, il mercato (sia sul lato dell'offerta che

---

<sup>569</sup> Così D. SICLARI, «"Trasformazione" in società benefit e diritto di recesso», in *Riv. Trim. Dir. Economia*, I, 2019, p. 87.

<sup>570</sup> *Id.*

<sup>571</sup> A. DENTONI-LITTA, *Aspetti normativi essenziali delle Società Benefit*, cit., p. 42.

<sup>572</sup> D. SICLARI, "Trasformazione" in società benefit e diritto di recesso, cit., pp. 87-88; ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, pp. 17-18. Un'ulteriore considerazione viene svolta da E. DE SABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, cit., p. 33, osservando che il livello dei costi (e del rischio) aumenta in maniera più marcata laddove l'attività di beneficio comune si allontana di molto dalla canonica attività produttiva della società, implicando così la necessità di dotarsi di una apposita azienda per realizzare tali attività. In tal caso – che comunque è frutto di una valutazione strategica e di una scelta della assemblea straordinaria – la via del recesso diviene più comprensibile e configurabile.

<sup>573</sup> per questi aspetti v. E. DE SABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, cit., p. 29.

su quello della domanda) – non gioverebbe di certo all’immagine della società, con ripercussioni sul riscontro dei consumatori e degli investitori. Anche rispetto a questi ultimi, in particolare, in ragione dell’attenzione sempre maggiore rivolta alla sostenibilità degli investimenti, divenuta criterio determinante e “di selezione” nel contesto della *Tassonomia*<sup>574</sup> europea (considerato anche che il principio *do no significant harm* si è poi riversato nel *Next Generation EU* e nel *PNRR*), il regresso da società *benefit* a società non-*benefit* potrebbe non incontrare il favore dei movimenti di capitale.

Pertanto, se ne può trarre che «[l]a volontà di incardinare nello statuto l’oggetto sociale *benefit* comporta che le attività di beneficio comune non siano più solo buoni propositi, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti e una assunzione di responsabilità consolidata e misurabile»<sup>575</sup>. Tale stabilità, inoltre, rassicurerà anche quegli investitori interessati alla sostenibilità che potranno rivolgere le loro risorse verso delle realtà produttive che stabilmente – e non di passaggio – siano dedite alla realizzazione di un profitto a cui si accompagna in parallelo un beneficio per la comunità e l’ambiente<sup>576</sup>.

Inoltre, a fronte della modifica dello statuto – rispetto alla quale, come si ha avuto modo di vedere, la legge non prevede stringenti paletti e requisiti nella definizione degli scopi di beneficio comune, lasciando così ai soci un’ampia area di discrezionalità – il comma 379 dell’art. 1 consente, ma non impone, alla società di integrare la propria denominazione utilizzando espressioni come “*Società benefit*” oppure “*SB*” all’interno della documentazione e delle comunicazioni destinate a terzi<sup>577</sup>.

Un ulteriore “effetto *benefit*” evidente che consegue, quindi, alla modifica statutaria è quello (che rileva sul fronte esterno) del beneficio di immagine derivante dalla possibilità per la società di usare sul mercato l’“*etichetta*” *benefit* il cui utilizzo gli conferisce un vantaggio rispetto alle altre imprese con cui essa concorre. Difatti, la

---

<sup>574</sup> Si tornerà sul tema *infra*, nel Cap. IV, ove verrà osservato l’orizzonte eurounitario dello sviluppo sostenibile e, nello specifico, dell’*impresa sostenibile*, con particolare riguardo per le recenti innovazioni in materia di diritto societario europeo.

<sup>575</sup> Così E. DE SABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, cit., p. 28 (in grassetto nell’originale).

<sup>576</sup> *Ibidem*.

<sup>577</sup> G. RIOLFO, «*Le società benefit in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*», in *Studium Iuris*, VI, 2016, p. 726; A. DENTONI-LITTA, *Aspetti normativi essenziali delle Società Benefit*, cit., p. 35.

capacità comunicativa dell'etichetta<sup>578</sup> le consente di attrarre l'interesse di quegli investitori e consumatori (di cui si è trattato *supra*) che preferiscono puntare (per gli investimenti o per le attività di consumo) su delle imprese "sostenibili"<sup>579</sup>.

L'affidamento nei confronti dei "contenuti" concreti di questa etichetta discende dal fatto che il suo mantenimento è subordinato alla "continuità *benefit*" e quindi alla prosecuzione del perseguimento degli scopi di beneficio comune accanto al lucro.

In sostanza, sia l'acquisto che il mantenimento di tale etichetta (e dei relativi benefici di immagine) dipendono dalla prosecuzione dell'impegno assunto e della responsabilità che esso implica nello svolgimento dell'attività d'impresa (di cui al comma 376)<sup>580</sup>.

Ciò è confermato dal regime sanzionatorio conseguente alla non ottemperanza alla disciplina *benefit*, al venire meno al proprio impegno sostenibile ed al conseguente "uso improprio" del marchio *benefit* (di cui si tratterà *infra*).

A questo profilo del "dialogo" tra domanda e offerta si accosta un altro aspetto dell'effetto *benefit*, quello, cioè, delle prestazioni che esse possono avere sotto una lente economico-aziendale.

In particolare, in uno studio condotto sulle società *benefit* S.p.A. che mirava a valutare gli effetti dell'adozione della veste *benefit* sul costo del capitale, viene ad evidenza come esse siano maggiormente in grado di remunerare il capitale di rischio, come esse gestiscano il debito in modo migliore e valorizzino meglio i loro asset<sup>581</sup>.

Lo scopo dello studio è stato, in particolare, quello di confrontare il costo del capitale di una società *benefit* rispetto ad una società ordinaria con il medesimo livello di rischio<sup>582</sup>.

È emerso, anzitutto, che nella fredda meccanica della "tecnica" si sono inseriti (o meglio, sono storicamente e culturalmente filtrati) «*fattori di diversa natura capaci di*

---

<sup>578</sup> Sul punto si rimanda alle considerazioni già svolte al riguardo con riferimento agli studi di R. THALER H. – C. R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile, La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, cit., pp. 200-201.

<sup>579</sup> Sull'aspetto dell' "etichetta di società *benefit*" v. G. MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società *benefit**, cit., p. 17.

<sup>580</sup> G. MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società *benefit**, cit., p. 17

<sup>581</sup> C. BELLAVITE PELLEGRINI – C. CANNAS – M. DALLOCCIO, «Costo del capitale e valutazione d'impatto per le Società *Benefit*», in *Società *Benefit*, Profili giuridici ed economico-aziendali*, Milano, Egea, 2020, p. 45. Si tratta, in particolare, di «un'analisi empirica basata su dati panel per un campione di 152 società italiane osservate dal 2016 al 2019, costituito da un sottocampione di 38 società per azioni che hanno adottato la forma *Benefit* e un sottocampione di 114 società comparabili». Così, *id.*

<sup>582</sup> *Ibidem.*

*variare, al margine, il costo del capitale»<sup>583</sup>. Viene, inoltre, messo in luce che «[n]on si tratta solo di caratteristiche specifiche dell'impresa che incidono positivamente sul costo del capitale, ma anche di una maggiore sensibilità e interesse verso temi di sviluppo ambientale e sociale da parte degli investitori che scelgono di investire in questo nuovo modo di fare impresa. È ragionevole immaginare anche che la qualifica SB contribuisca a minimizzare il rischio e quindi il costo capitale»<sup>584</sup>.*

A valle dello studio è stato dunque riscontrato che: *«L'aumento delle performance operative espresse sia in termini di rendimento atteso del capitale (ROE) sia di rendimento atteso degli asset (ROA) per le S.p.A. Benefit può essere associato a una struttura finanziaria maggiormente indebitata, per cui un maggiore rischio implica un maggiore rendimento. Tuttavia, considerando l'impatto che la variabile di interazione (dummy Società Benefit\*Leva finanziaria [cioè il coefficiente della variabile leva finanziaria, n.d.r.]) ha sul ROA, possiamo dedurre che le SB si caratterizzano per una migliore e più trasparente gestione del debito, per cui vi saranno più intermediari creditizi o investitori a titolo di debito disposti a dare a prestito il proprio denaro, spinti non solo dalla sensibilità verso tematiche ambientali e sociali ma anche dalla consapevolezza che le SB siano maggiormente capaci di valorizzare i propri asset e di remunerare il capitale di rischio. Si può pertanto presumere, osservando il segno della variabile di interazione, che la qualifica di SB possa contribuire a una minimizzazione del rischio e un conseguente minor costo del capitale»<sup>585</sup>. In conclusione, viene osservato che, «[l]a deduzione di un minor costo del capitale è in linea con la letteratura, che suggerisce che società con migliori standard di sostenibilità, una migliore disclosure e caratterizzate da un maggior grado di trasparenza, beneficino di un minor costo del capitale proprio grazie a una riduzione della percezione del rischio e delle asimmetrie informative»<sup>586</sup>.*

Un ulteriore “effetto *benefit*” attiene maggiormente alle dinamiche interne alla società.

---

<sup>583</sup> C. BELLAVITE PELLEGRINI – C. CANNAS – M. DALLOCCHIO, «Costo del capitale e valutazione d'impatto per le Società Benefit, cit., pp. 45-46.

<sup>584</sup> *Ivi*, p. 46.

<sup>585</sup> *Ivi*, pp. 55-56.

<sup>586</sup> *Ivi*, p. 56.

In virtù, infatti, della modifica statutaria gli amministratori dovranno gestire la società al fine di realizzare sia il profitto sia lo scopo di beneficio comune, andando ciò a riverberarsi, chiaramente, sui *poteri*, sui *doveri* e sulle *responsabilità* di questi<sup>587</sup>.

### 3.2. *Doveri e responsabilità degli amministratori*

Soffermando ora l'attenzione sul ruolo degli amministratori, occorre richiamare il comma 380 dell'art. 1 (della Legge 208/2015), ove si prevede che: «[l]a società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto nello statuto. [...]».

Il legislatore su questo fronte ha seguito l'esempio della disciplina del Delaware<sup>588</sup> nel momento in cui richiede agli amministratori di *bilanciare* gli interessi dei soci, la realizzazione del *public benefit* e gli interessi degli *stakeholder*<sup>589</sup>.

Rispetto, dunque, alla formulazione della *Model Benefit Corporation Legislation*<sup>590</sup> in cui si prevede che costoro debbano *considerare* gli interessi degli *stakeholder*, nel caso italiano (così come nel Delaware) si richiede uno sforzo in più. Tuttavia, al pari del legislatore del piccolo Stato del Nord America, anche quello italiano non offre specifiche indicazioni e criteri per accompagnare gli amministratori in tale gestione improntata al bilanciamento andando solamente a rinviare alle norme statutarie<sup>591</sup>.

Ciò che offre è il parametro del “bilanciamento” che deve animare l'orizzonte programmatico costituito dalla duplicità dello scopo sociale. Non fissando stringenti paletti, la norma crea un ampliamento della discrezionalità, potendo essi adottare le

---

<sup>587</sup> L. VENTURA, «Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?», cit., p. 1157. Mette in luce l'A., in particolare, che la modifica statutaria incide in generale sulla *governance* stessa della società ed osserva che: «[l]a diretta conseguenza di tale ampliamento o duplicazione dello scopo è la modifica della *governance interna*, dell'assetto di poteri, doveri e responsabilità della società e degli amministratori».

<sup>588</sup> *Delaware Public Benefit Corporation Act*, § 365: «The board of directors shall manage or direct the business and affairs of the public benefit corporation in a manner that balances the pecuniary interests of the stockholders, the best interests of those materially affected by the corporation's conduct, and the specific public benefit or public benefits identified in its certificate of incorporation».

<sup>589</sup> L. VENTURA, «Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?», cit., p. 1158.

<sup>590</sup> *Model Benefit Corporation Legislation*, § 301 (a)(1).

<sup>591</sup> F. FERDINANDI, «La società benefit», in *Vita Notarile*, I, 2017, p. 551.

decisioni gestionali che ritengono più opportune, anche se non miranti alla sola (classica) finalità della massimizzazione del profitto<sup>592</sup>.

Tale parametro rimane però sfumato nei contorni e nel suo concreto atteggiarsi. Tuttavia, l'operazione del bilanciamento tra molteplici interessi non è del tutto una novità nel terreno giuridico delle società.

Si pensi, per fare un esempio, all'opera di bilanciamento che viene realizzata nell'ambito delle dinamiche di "gruppo" di società. In tale caso, infatti, le norme sulla "direzione e coordinamento" (artt. 2497 e seguenti) sono volte proprio a far sì che l'attività d'impresa sia l'espressione di «*corretta sintesi tra l'interesse del gruppo unitariamente considerato e quello delle singole società che lo compongono*»<sup>593</sup>.

Un'altra esemplificazione utile è quella delle società che gestiscono servizi pubblici essenziali, le quali, benché volte al profitto, sono tenute a trovare un equilibrio tra tale canonica vocazione lucrativa ed il perseguimento delle finalità di interesse pubblico cui sono indirizzate<sup>594</sup>.

Inoltre, anche a livello teorico viene portata all'attenzione la costante presenza di operazioni di bilanciamento in seno alle società.

Difatti, osserva Angelici che in virtù dell'art. 2380 *bis* c.c. il compito degli amministratori è quello di gestire l'impresa perseguendo l'efficienza di questa affinché possa avere successo in un mercato competitivo. Tale efficienza, nell'ottica del giurista, viene individuata realizzando un equilibrio tra i diversi fattori produttivi<sup>595</sup> ed il ruolo dell'amministratore consiste, quindi, nell'individuazione di uno dei possibili punti di equilibrio<sup>596</sup>. Inoltre, tale necessità di bilanciamento tra gli interessi è di per sé parte della gestione e con ciò dei doveri degli amministratori e, mette in luce, si tratta di «*interessi riferibili ai diversi fattori di produzione e che senza un equilibrio (si dica pure: bilanciamento) fra essi un'impresa non è nemmeno pensabile*»<sup>597</sup>. Nel caso più specifico della società *benefit* si arricchisce il quadro delle componenti da porre in equilibrio,

---

<sup>592</sup> ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 21.

<sup>593</sup> *Ibidem*. Viene poi aggiunto che: «[a] tal fine le disposizioni previste dagli articoli 2497 e ss del codice civile impongono agli amministratori della società che esercita direzione e coordinamento l'obbligo di agire nel rispetto del principio della corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società eterodirette e agli amministratori di queste ultime, da un lato, l'obbligo di valutare in un'ottica di vantaggi compensativi la legittimità delle direttive impartite dagli amministratori della società capogruppo e dall'altro, quello di motivare le decisioni assunte sulla base delle stesse», così *ivi*, p. 22.

<sup>594</sup> *Ivi*, p. 22.

<sup>595</sup> C. ANGELICI, «*Interesse sociale e business judgment rule*», in *Riv. dir. comm.*, IV, 2012, p. 576

<sup>596</sup> *Ivi*, p. 583.

<sup>597</sup> C. ANGELICI, *Società Benefit*, cit., p.28.

poiché questo «non è soltanto quello fra gli interessi dei soci e gli altri fattori della produzione, ma a essi si aggiunge il dato ulteriore consistente nella «finalità di beneficio comune» individuata con lo statuto»<sup>598</sup>.

Tornando nel merito della disciplina delle società *benefit*, oltre ai doveri previsti per gli amministratori all'interno delle norme previste per lo specifico tipo societario di base si rinvencono alcuni doveri che caratterizzano le *benefit*<sup>599</sup>.

In particolare, questi dovranno – come già osservato – gestire la società attraverso un'opera di bilanciamento tra l'interesse dei soci, la realizzazione delle finalità di “*public benefit*” gli interessi delle categorie del comma 376 in base a quanto disposto nello statuto.

Dovranno, altresì, individuare il soggetto o i soggetti «*responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità*»<sup>600</sup> (comma 380). Tale previsione della nomina di un “benefit director” mostra l'influenza del *Model Benefit Corporation Legislation*, ma non fornisce ulteriori indicazioni precise circa le sue funzioni e responsabilità<sup>601</sup>. Si può però considerare tale figura come concepita per “*coadiuvare*” l'operato degli amministratori o per “*supervisionare*” che vi sia consonanza tra l'attività della società e gli obiettivi *benefit* che essa si è prefissa<sup>602</sup>.

Infine, essi sono tenuti a redigere, con cadenza annuale, la relazione «*concernente il perseguimento del beneficio comune*»<sup>603</sup>, che andrà allegata al bilancio societario.

Anche sul fronte della patologia si rinvia alla disciplina specifica prevista per ciascun tipo societario su cui si poggia la veste *benefit*.

In particolare, il comma 381 dispone che «*l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto*» e specifica che in tale eventualità «*si applica quanto disposto dal*

---

<sup>598</sup> *Id.*

<sup>599</sup> Per una enumerazione degli ulteriori doveri (propri delle società *benefit*) v. PWC, *Le società benefit: un nuovo paradigma imprenditoriale, Concetti chiave, aspetti evolutivi e il punto di vista delle imprese*, 2021, p. 17, reperibile al link: <https://www.pwc.com/it/it/services/esg/doc/pwc-societa-benefit-un-nuovo-paradigma-imprenditoriale.pdf> ; v. anche A. DENTONI-LITTA, *Aspetti normativi essenziali delle Società Benefit*, cit., p. 37.

<sup>600</sup> Art. 1, comma 380, Legge n. 208/2015.

<sup>601</sup> F. FERDINANDI, *La società benefit*, cit., p. 551.

<sup>602</sup> L. VENTURA, *Le Società Benefit nel mondo: un'analisi comparata*, cit., p. 121. L'A. specifica, inoltre, che «*la loro responsabilità, in quanto responsabilità funzionale ordinaria, non esonera amministratori e sindaci dalla propria*».

<sup>603</sup> Art. 1, comma 382, Legge n. 208/2015.

*codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori»*<sup>604</sup>.

Pertanto, per valutare la responsabilità degli amministratori si seguiranno le modalità canoniche previste dal Codice civile in riferimento a ciascun tipo societario.

Rispetto alla *Model Benefit Corporation Legislation*, non ricorre in Italia il “*benefit enforcement proceeding*” (che si è tratteggiato *supra*) come strumento peculiare previsto dalla legge modello per l’ottenimento di un *injunctive relief* volto a far tornare i *director* sulla “retta via”<sup>605</sup>.

La disciplina italiana, infatti, pare più vicina – al di là del meccanismo della “*derivative suits*” – a quella del Delaware su tale fronte, poiché ammette la responsabilità patrimoniale degli amministratori, esclusa invece nella legge modello, lasciando quindi aperta la via ad azioni per il risarcimento dei danni per equivalente<sup>606</sup>. Inoltre, rinviando alle norme del Codice civile sulla azioni di responsabilità va ad escludere altri doveri o responsabilità degli amministratori verso soggetti terzi che beneficino del *public benefit*. La legittimazione ad agire attraverso le azioni di responsabilità previste per i vari tipi societari riguarda solo la società ed i soci<sup>607</sup>.

Occorre infine precisare che rinviando alla disciplina della responsabilità degli amministratori prevista dal Codice civile, si fa riferimento ai medesimi criteri di imputazione previsti per le società ordinarie. Costoro, quindi, risponderanno per i danni che discendono dalla carenza della diligenza “*richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze*”<sup>608</sup>. Difatti, la loro responsabilità «*deriva dall’inadempimento di una loro obbligazione e, quali che siano gli sforzi interpretativi che si voglia compiere, non si può arrivare a sostenere che esiste un obbligo degli amministratori di amministrare con successo economico la società loro affidata*»<sup>609</sup>. Pertanto, anche nel caso delle società *benefit* non potrà ricadere sugli amministratori (quando abbiano rettamente operato) la responsabilità degli esiti sfortunati dell’attività di gestione, sia per quanto attiene agli interessi dei soci sia sul fronte del beneficio comune<sup>610</sup>.

---

<sup>604</sup> Art. 1, comma 381, Legge n. 208/2015.

<sup>605</sup> F. FERDINANDI, «*La società benefit*», in *Vita Notarile*, I, 2017, p. 552.

<sup>606</sup> L. VENTURA, *Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, cit., p. 1158.

<sup>607</sup> *Id.*

<sup>608</sup> Art. 2392 c.c.

<sup>609</sup> F. BONELLI, *Gli Amministratori di S.p.A., dopo la riforma delle società*, Milano, Giuffrè, 2004, p.162.

<sup>610</sup> ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 26.

In sostanza, non saranno responsabili se avranno assunto le decisioni gestorie con diligenza, assumendo le necessarie informazioni per una adeguata valutazione, operando il bilanciamento tra gli interessi coinvolti per individuare la migliore soluzione, agendo ragionevolmente ed in buona fede e senza conflitti di interessi<sup>611</sup>.

Si tratta, dunque, dell'approccio proprio della *Business Judgment Rule*, frutto anch'essa di un (più risalente) *legal transplant*, in virtù della quale «*le decisioni assunte dagli amministratori non possono dar luogo a responsabilità qualora esse si rivelino erranee o dannose, purché adottate con diligenza e nel perseguimento dell'interesse sociale*»<sup>612</sup>.

### **3.3. Trasparenza**

Infine, sul fronte della trasparenza, la società è tenuta a predisporre, per mano degli amministratori, un report annuale (come nel caso del *Model Act*) attinente al raggiungimento del beneficio comune.

Questo dovrà illustrare<sup>613</sup>:

- i)* quanto realizzato, ed in che modo, dagli amministratori in termini di beneficio comune, così come le ragioni di eventuali impedimenti o rallentamenti;
- ii)* l'impatto prodotto dall'attività della società, valutato attraverso standard terzi (come previsto nel *Model Act*), le cui caratteristiche ed aree di valutazione sono specificamente definite (allegati 4 e 5 alla Legge 208/2015);
- iii)* quali sono gli obiettivi da realizzare nell'esercizio successivo.

Il report così sviluppato dovrà essere allegato al bilancio societario e pubblicato sulla pagina web della società, laddove ve ne sia una.

Occorre, inoltre, precisare che, oltre alla relazione annuale ed alla disciplina sulla responsabilità degli amministratori, si evidenzia un tratto distintivo rispetto al sistema

---

<sup>611</sup> G. RIOLFO, *Le società benefit in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, cit., p. 728.

<sup>612</sup> ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 26.

<sup>613</sup> Secondo quanto previsto all' Art. 1, comma 382, Legge n. 208/2015.

statunitense, il quale – non prevedendo alcun controllo statale o federale – si affida al *private enforcement* per correggere eventuali patologie<sup>614</sup>.

Il legislatore italiano, infatti, ha riservato all'AGCM (l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato) il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni dettate dal Decreto legislativo 145 del 2007 circa la pubblicità ingannevole e dal Decreto legislativo 206 del 2005 circa le pratiche commerciali scorrette.

Pertanto, laddove una società *benefit* operi sul mercato fregiandosi della relativa denominazione (beneficiando quindi – come già osservato – anche del ritorno di immagine che ne deriva) senza però realizzare concretamente lo scopo di beneficio comune, si potrebbe concretizzare - in base alla relativa disciplina – una forma di concorrenza sleale o una pratica commerciale scorretta<sup>615</sup>.

Per cui, se da un lato manca (come anche nel contesto statunitense) uno specifico mezzo attraverso il quale i terzi possano agire contro la società o gli amministratori<sup>616</sup> nel caso in cui non venga raggiunto lo scopo di beneficio comune, dall'altro viene concepita una “*protezione degli stakeholder-consumatori*” per mezzo proprio del ruolo giocato dall'AGCM<sup>617</sup>.

---

<sup>614</sup> L. VENTURA, *Le Società Benefit nel mondo: un'analisi comparata*, cit., pp. 118-119.

<sup>615</sup> A. DENTONI-LITTA, *Aspetti normativi essenziali delle Società Benefit*, cit., p. 43

<sup>616</sup> Osserva Dentoni-Litta che «[i]n mancanza di una fonte normativa espressa in tal senso e di una fonte contrattuale, la tutela in via diretta dei loro diritti potrebbe sorgere esclusivamente in caso di condotta dolosa o colposa degli amministratori che danneggi i terzi, come già previsto ai sensi dell'art. 2395 del codice civile o, più genericamente, dell'art. 2043», così *ivi*, p. 39. Inoltre, v. anche G. FERRARINI – S. ZHU, «*Is There a Role for Benefit Corporations in the New Sustainable Governance Framework?*», in *ECGI Law Working Papers*, N° 588/2021, June 2021, p. 10, ove gli A. richiamano anche la possibilità per consumatori o associazioni che rappresentino interessi comuni, di utilizzare, in talune circostanze, anche lo strumento della *Class Action*, così come disciplinata dall' art. 840-bis all'art. 840-sexiedeces c.p.c. Lo strumento della *class action* viene considerato, in riferimento alla disciplina dei consumatori, come uno degli strumenti di *enforcement* anche da A. CETRA, *Impresa sociale vs. impresa socialmente responsabile: prove di avvicinamento tra terzo e secondo settore*, cit. p. 255.

<sup>617</sup> A. DENTONI-LITTA, *Aspetti normativi essenziali delle Società Benefit*, cit., p. 39.

## CAPITOLO IV

### COMPARAZIONE SUL CAMPO

SOMMARIO: 1. *Premessa* – 2. *L'oggetto sociale* – 2.1. *Lo statuto di Nativa s.r.l.* – 2.2. *L'oggetto sociale nella Benefit Corporation statunitense* – 2.3. *Ulteriori considerazioni sull'oggetto sociale* – 3. *Il ruolo degli amministratori* – 4. *Trasparenza.*

#### 1. *Premessa*

Sembra ora opportuno tentare di arricchire le riflessioni fin qui svolte attraverso alcune analisi che rivolgono l'attenzione ad aspetti di maggiore dettaglio pratico.

Dopo aver ricostruito il tessuto normativo e la specifica disciplina della società *benefit* italiana, così come del “modello originario” costituito dalla *benefit corporation* statunitense, si tenterà, dunque, di offrire uno scorcio di ulteriore concretezza soffermandoci su alcuni interessanti aspetti dello statuto societario.

In particolare, con riferimento all'Italia, è sembrato di stimolo – per chi scrive e (auspicabilmente) per chi si imbatte in queste pagine – soffermare l'attenzione su una società “apripista” dell'universo *benefit* nel nostro Paese. In tal modo, ripercorrendone brevemente la vicenda, si potrà osservare da vicino il ruolo che ha avuto l'introduzione di tale strumento societario all'interno del nostro Ordinamento e, dunque, l'opportunità che ha costituito per quelle attività produttive che – come nel caso che si andrà ad analizzare – intendevano, ed intendono, fare impresa in un modo diverso, o quantomeno, al passo con i tempi.

Il caso di specie è costituito da “Nativa”, società fondata nel 2012 ed operante nel campo del design. Si tratta in particolare di “una «regenerative & sustainable innovation» company” dedita totalmente alla “innovazione «a prova di futuro»”<sup>618</sup>, la quale, inoltre, «opera attraverso Benefit Unit che svolgono attività di strategic advisory, design e consulenza architettonica, sviluppo software, promozione delle B Corp e attività di

---

<sup>618</sup> P. DI CESARE – E. EZECHIELI, «Rapporto e interazione tra B Corp e Società Benefit», in *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, (a cura di) C. BELLAVITE PELLEGRINI – R. CARUSO, Milano, Egea, 2020, p. 136.

*comunicazione»*<sup>619</sup> e si dedica allo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi in grado di generare un impatto positivo sull'ambiente e sulla collettività<sup>620</sup>.

La redazione dello statuto della società avvenne nella primavera del 2012 attingendo al modello statunitense delle *benefit corporation*, che esisteva nel nuovo mondo solamente da un paio di anni e la sua diffusione (agli albori) era circoscritta ad appena una decina di Stati della Federazione. I fondatori intendevano calare nello statuto (nell'oggetto sociale, specificamente) un'idea di società per la quale si mirasse non solo alla distribuzione dei dividendi ma anche alla realizzazione di un impatto sociale ed ambientale positivo<sup>621</sup>.

## **2. L'oggetto sociale**

L'oggetto sociale, in particolare, rappresenta un aspetto imprescindibile, che occorre considerare nel momento in cui si analizza il fenomeno *benefit*. Difatti, tanto nelle analisi svolte (*supra*<sup>622</sup>), quanto in quelle che – con una prospettiva più pratica – si andranno ora ad articolare, è parso e pare necessario prendere le mosse dal “multiforme” oggetto del modello *benefit*.

Questo, tanto nella disciplina italiana quanto in quella originaria statunitense, esprime con forza ed immediatezza la vocazione e l'impegno sostenibile della società, impattando inevitabilmente sugli aspetti (già trattati nell'analisi della disciplina) attinenti al *ruolo degli amministratori* ed alla necessaria *trasparenza* nel dialogo con gli altri *stakeholder*.

### **2.1. (segue) Lo statuto di Nativa s.r.l.**

Più precisamente, nell'oggetto sociale dello statuto si leggeva:

«[1]o scopo ultimo della società è la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in un'attività economica di successo.

---

<sup>619</sup> *Id.*

<sup>620</sup> NATIVA, «*Nativa e Benefit Corporation*», in *Made in B-Italy, La via italiana all'impresa sostenibile*, (a cura di) L. ROZZA, Pavia, Blonk, 2019, p. 95.

<sup>621</sup> *Ivi*, p. 96.

<sup>622</sup> Capitoli II e III.

*La società vuole accelerare una trasformazione positiva nei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali.*

*Le sue attività mirano a creare un beneficio – inteso come un impatto positivo – sulle persone con cui interagisce, sulla società e sull’ambiente di cui è parte»<sup>623</sup>.*

Tuttavia, tali nobili ed innovative concezioni non collimavano totalmente con lo stato dell’arte della legge italiana. Pertanto, al momento della registrazione di Nativa alla Camera di commercio di Milano il dirigente funzionario ebbe ad emendare alcune parti dell’oggetto sociale, rimuovendo l’indicazione di uno scopo non esclusivamente lucrativo e lasciando, quindi, solamente una descrizione delle attività dell’impresa con l’assunto che queste fossero (e dovessero essere) volte unicamente allo scopo di realizzare profitto.

Fu solamente al quarto tentativo e difendendo con convinzione la propria causa che riuscirono ad ottenere la registrazione dello statuto nella versione originale.

I fondatori di Nativa realizzarono attraverso tale esperienza che, siccome il tessuto normativo e la cultura giuridica ed imprenditoriale italiana concepiscono le società solamente in virtù della ripartizione degli utili tra i soci, chi svolge attività d’impresa non è tenuto ad esplicitare le finalità per la quale la svolge (non potendo queste essere all’infuori del lucro).

Viene infatti osservato in riferimento a tale vicenda – evidenziando così un certo disagio – che il quadro normativo non era sufficiente a consentire il livello di sostenibilità che i fondatori ritenevano essere imprescindibile per l’attività produttiva del nostro tempo. Difatti, «[c]’erano vincoli di legge da rispettare, pagare le tasse, non violare una serie di norme che regolano l’attività d’impresa e i suoi impatti verso le persone e l’ambiente. Tuttavia, questi limiti di legge stabilivano una soglia di compliance, di conformità, che era assolutamente inadeguata per fare sì che le attività economiche avessero un impatto positivo sul mondo e che fossero adeguate ad affrontare le grandi sfide del nostro tempo»<sup>624</sup>.

I fondatori, inoltre, non intendevano limitarsi alla dimensione del *non profit*, perché non coincideva con ciò che intendevano realizzare. Il tormento di questi, infatti,

---

<sup>623</sup> Stralcio dell’oggetto sociale nella versione originaria, v. E. EZECHIELI – P. DI CESARE, *Il caso Nativa: la prima Società Benefit B Corp e in Europa, Country Partner di B Lab per l’Italia*, p. 9, reperibile al link: [https://assobenefit.org/wp-content/uploads/2021/11/il\\_movimento\\_globale\\_delle\\_b\\_corp\\_e\\_la\\_nascita\\_delle\\_societa\\_benefit.pdf](https://assobenefit.org/wp-content/uploads/2021/11/il_movimento_globale_delle_b_corp_e_la_nascita_delle_societa_benefit.pdf)

<sup>624</sup> P. DI CESARE – E. EZECHIELI, *Rapporto e interazione tra B Corp e Società Benefit*, cit. p. 136.

ruotava intorno ad un quesito: cioè «*perché le nostre attività dovessero essere definite come quello che non eravamo, da un 'non' (profit), invece che da qualcosa che correttamente definisse la nostra visione e le nostre azioni*».

Allo stesso tempo, però, ravvisavano non adeguato “il ‘modello’ profit classico” poiché ritenevano che esso fosse privo di una parte cruciale: “*lo scopo*” inteso nel senso che si è osservato poc’anzi, quale scopo oltre le attività concretamente svolte e, in particolare, quale scopo oltre il lucro<sup>625</sup>.

Ecco che la soluzione venne offerta da un’efficace operazione di diritto comparato che ha fornito agli operatori uno strumento in più, nel quadro – come si è visto (*supra*) – della complessiva innovazione dell’idea d’impresa figlia dei tempi.

Quando venne effettuato il *legal transplant* da parte del nostro Legislatore, Nativa s.r.l. assunse la “veste” *benefit* quale nuovo strumento a disposizione di quelle società che intendevano abbracciare l’innovazione sostenibile, divenendo così nel 2016 “Nativa s.r.l. SB”.

In tal modo – oltre ad essere già la prima impresa europea con la certificazione B Corp, ad utilizzare il *B Impact Assessment* e a sottoporre la misurazione alla validazione di B Lab<sup>626</sup> – otteneva anche il primato di prima società *benefit* d’Europa<sup>627</sup>.

Visto poi l’impegno di Nativa per la promozione del modello e dell’approccio *benefit*<sup>628</sup>, Nativa è stata coinvolta da B Lab in veste di “*country partner*” italiano, divenendo così punto di riferimento nella penisola per il movimento B Corp<sup>629</sup>.

Nativa, infatti, affianca e supporta le società che intendono declinare in chiave sostenibile il proprio *business*<sup>630</sup>, aiutandole a creare ed utilizzare nuove modalità con cui svolgere l’attività produttiva basandosi su aspetti scientifici e di metodo.

---

<sup>625</sup> NATIVA, *Nativa e Benefit Corporation*, cit., p. 98.

<sup>626</sup> P. DI CESARE – E. EZECHIELI, *Rapporto e interazione tra B Corp e Società Benefit*, cit. p. 137.

<sup>627</sup> *Id*; E. EZECHIELI – P. DI CESARE, *Il caso Nativa: la prima Società Benefit B Corp e in Europa, Country Partner di B Lab per l’Italia*, cit., p. 8.

<sup>628</sup> L. VENTURA, «*Social Enterprise and Benefit Corporations in Italy*», in *The International Handbook of Social Enterprise Law*, (a cura di) H. PETER – C. VAEGAS VASSEROT – J. ALCALDE SILVA, Berlino, Springer, 2023, pp. 652-653, ove si evidenzia il ruolo di Nativa – anche con il coinvolgimento diretto dei suoi Fondatori (v. *ivi*, nota 10) – nel promuovere l’introduzione del “modello” giuridico società *benefit*.

<sup>629</sup> P. DI CESARE – E. EZECHIELI, *Rapporto e interazione tra B Corp e Società Benefit*, cit. p. 137.

<sup>630</sup> Per una presentazione di Nativa e di questo suo impegno v. la pagina web dedicata al seguente link: <https://nativalab.com/nativa/>

Essa si è, così, impegnata, sin dagli inizi, nella divulgazione e diffusione del fenomeno società *benefit* divenendo l'interlocutore principale per le società attratte da tale modello e del relativo approccio<sup>631</sup>.

Pare interessante osservare ora, a valle della modifica statutaria effettuata per effetto del passaggio al "modello" società *benefit*, la norma dello statuto di Nativa s.r.l. SB attinente all'oggetto sociale.

L'art. 2 dello Statuto, rubricato "Oggetto" dispone:

*«Lo scopo ultimo della Società è la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica»*<sup>632</sup>. Questa prima parte della norma replica sostanzialmente quella dello statuto originario inizialmente cassato dalla Camera di commercio in tempi pre-*benefit*.

L'articolo poi prosegue in perfetto stile società *benefit*, andando cioè a richiamare le "finalità di beneficio comune": *«In qualità di Società Benefit la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»*<sup>633</sup>. Tale seconda parte della disposizione ricalca quasi totalmente il comma 376 dell'art. 1 legge 208/2015, nel quale si esprime in sostanza il beneficio comune "generale"<sup>634</sup>.

La norma poi prosegue entrando più nello specifico nell'oggetto sociale sia "ordinario" che "*benefit*".

Si legge infatti:

*«La società ha per oggetto:*

---

<sup>631</sup> Per questi aspetti v. S. RONCO, *La società benefit tra profit e non profit*, cit., p. 59, nota 12.

<sup>632</sup> *Statuto Nativa srl società benefit*, art. 2, p. 1, reperibile al link: [https://www.societabenefit.net/wp-content/uploads/2016/11/Statuto-NATIVA\\_SRL\\_Societa\\_Benefit.pdf](https://www.societabenefit.net/wp-content/uploads/2016/11/Statuto-NATIVA_SRL_Societa_Benefit.pdf)

<sup>633</sup> *Id.*

<sup>634</sup> L'art. 1, comma 376, Legge 208/2015 dispone, infatti, che si identificano come società *benefit* quelle società che *«nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più, finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»*.

a. l'attività di affiancamento e guida strategica e operativa a soggetti privati e pubblici, di design e implementazione di percorsi di innovazione strategica finalizzati alla sostenibilità;

b. lo sviluppo di idee, progetti imprenditoriali e attività di design guidati da principi di sostenibilità;

[...]

d. le attività di training e coaching;

e. la promozione e realizzazione di conferenze, seminari, corsi, workshop, campagne di comunicazione, dialoghi ed eventi correlati;

f. le ricerche di mercato, sondaggi d'opinione, studi di tendenza e tutto quanto idoneo a supportare il posizionamento strategico sul mercato proprio o dei clienti;

g. la promozione e realizzazione di contenuti editoriali multimediali e altri strumenti di comunicazione;

h. l'ideazione, sviluppo, diffusione e distribuzione di piattaforme informatiche e prodotti software;

i. l'attività di ricerca finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale;

l. l'ideazione e produzione di materiale informativo e divulgativo;

m. la realizzazione di studi e progetti di design di prodotti e servizi, concept di business, architettonici, il cui scopo sia in linea con i principi di innovazione verso la sostenibilità;

n. il supporto all'avviamento e la gestione di startup imprenditoriali il cui scopo sia in linea con i principi di innovazione verso la sostenibilità;

o. l'opera in veste di E.S.Co. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea con particolare riferimento ai regolamenti dell'AEEG, GSE e degli altri enti preposti attraverso l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di risparmio e di efficienza energetica»<sup>635</sup>.

Tra i punti iniziali di questo elenco, in cui si sostanzia l'oggetto sociale, la lettera "c" definisce la parte *benefit* di questo e, precisamente, va ad indicare, in questo caso, in cosa debba consistere lo "specific public benefit":

---

<sup>635</sup> Statuto Nativa srl società benefit, art. 2, pp. 1-2.

« c. le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

– la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro, in particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di Società Benefit in diversi settori economici italiani;

– il design e l'introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;

– la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello delle Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato»<sup>636</sup>.

Tale composizione della clausola dell'oggetto sociale – oltre ad essere espressione della forma *benefit* in ragione della compresenza di attività produttiva volta al lucro e realizzazione del beneficio comune (su cui si tornerà *infra*) e quindi della “duplicità” dell'oggetto sociale – manifesta anche la “duplicità” del beneficio comune, poiché oltre a quello “generale” presenta anche quello “speciale”.

Ciò avviene – come si è osservato *supra* – in ossequio alla disciplina italiana che richiede la previsione all'interno dello statuto anche delle “*finalità specifiche di beneficio comune*”.

## **2.2. (segue) L'oggetto sociale nella Benefit Corporation statunitense**

Per tale preciso aspetto il legislatore italiano ha tratto ispirazione – in sede di *legal transplant* – dalle norme del Delaware che prevedono la compresenza del beneficio comune *general* e *specific*, diversamente da quelle del *Model Benefit Corporation Legislation* che lascia aperta la possibilità di aggiungere uno o più *specific public benefit*, senza però imporla come soluzione.

È opportuno, inoltre, evidenziare a tale riguardo che, essendo quest'ultima una legge modello sulla base della quale sono state costruite le normative degli Stati della

---

<sup>636</sup> *Ivi*, p. 1.

Federazione che l'hanno recepita, si trovano presso questi degli approcci che sostanzialmente la ricalcano.

In tali casi, quindi, le norme statutarie presenteranno una disposizione dedicata allo *specific public benefit* se la società avrà deciso di dedicare la sua attività al perseguimento di questo oltre al *general public benefit* (in aggiunta, chiaramente, al fine lucrativo).

Tra essi vi rientra, ad esempio, lo stato di New York.

In particolare, nei modelli predisposti nell'ambito della disciplina dello Stato di New York<sup>637</sup>, si richiama all'interno del *Certificate of Incorporation* il perseguimento del *general public benefit*, fornendone per esteso una definizione che ricalca quella della *Model Benefit Corporation Legislation*<sup>638</sup>. Nel *Certificate* si dispone, in particolare, che: «*The Corporation is a Benefit Corporation as defined in Article Seventeen of the Business Corporation Law. The corporation will create a general public benefit by having a material, positive impact on society and the environment, as measured by a third-party standard*». Prosegue poi con l'eventuale indicazione dello *specific public benefit*<sup>639</sup>: «*[Also, the corporation will create the following specific public benefits: [...]]*»<sup>640</sup>.

Il modello di *By-Laws*, invece, siccome che la previsione del beneficio comune è contenuta nel precedente documento, si dedica ad offrire direttamente la disciplina della struttura organizzativa interna e della *governance*, senza soffermarsi sul duplice scopo sociale, dato per assunto e fissato negli *Articles of Incorporation/Certificate of Incorporation*<sup>641</sup>.

Questa ripartizione tra i due documenti pare avere, in generale<sup>642</sup>, la funzione di blindare maggiormente lo scopo di beneficio comune (cuore della *benefit corporation*).

---

<sup>637</sup> A. DELMONTE, *Benefit Corporation Guide*, Small Business Development Center at SUNY Buffalo State, reperibile al link: <https://clinical.aals.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/43401456-5.pdf>

<sup>638</sup> In particolare, la definizione di “*General public benefit*” offerta dalla *Model Benefit Corporation Legislation*, §102, è la seguente: «*A material positive impact on society and the environment, taken as a whole, from the business and operations of a benefit corporation assessed taking into account the impacts of the benefit corporation as reported against a third-party standard*».

<sup>639</sup> Come anticipato, la disciplina dello Stato di New York – sulla base della Legge modello – non impone ma consente alla società di perseguire uno o più *specific public benefit* indicandolo, se del caso, nel *Certificate of Incorporation*: N.Y. Bus. Corp. Law § 1706 (b): «*The certificate of incorporation of a benefit corporation may identify one or more specific public benefits that it is the purpose of the benefit corporation to create in addition to its purposes under section two hundred one of this chapter and paragraph (a) of this section. The identification of a specific public benefit under this paragraph does not limit the obligation of a benefit corporation to create general public benefit*».

<sup>640</sup> A. DELMONTE, *Benefit Corporation Guide*, cit., Appendix A: Sample Articles of Incorporation for a Benefit Corporation, (sub “*SECOND*”), p. 23.

<sup>641</sup> In ossequio, come osservato, alla disciplina dello Stato di New York: N.Y. Bus. Corp. Law § 1706 (b).

<sup>642</sup> Considerando quindi il panorama generale, per quanto vario, del diritto societario statunitense.

Ciò in ragione della maggiore solidità degli *Articles of Incorporation* rispetto ai *By-Laws*<sup>643</sup> dovuta ad una più complessa procedura di modifica (“*amendment*”)<sup>644</sup> dei primi rispetto ai secondi. Si lascia, quindi, ai *By-laws* la previsione di norme di *governance* che si traducono in una organizzazione che risente della (e che, quindi, esprime a livello funzionale la) matrice *benefit* fissata negli *Articles of Incorporation*.

La natura *benefit*, dunque, (sia *general* che *specific*) si va chiaramente a riflettere ed esprimere nelle norme cardine di questo, quali, in particolare, quelle concernenti i doveri degli amministratori e la trasparenza<sup>645</sup> (su cui si tornerà *infra*).

L’impianto della Legge modello, inoltre, si riflette, in fatto di *public benefit*, anche nella disciplina della Pennsylvania<sup>646</sup>, ove, oltre al perseguimento del *general public benefit*, inteso nella classica definizione della *Model Benefit Corporation Legislation*, la società ha la possibilità di inserire all’interno degli *Articles of Incorporation* anche un “*Optional specific public benefit purpose*”<sup>647</sup>.

Ancora. Un ulteriore esempio di recepimento della Legge modello è costituito dalla California che dal 2012 ha introdotto le *benefit corporation*<sup>648</sup>. Anche in questo caso la scelta sulla specifica articolazione del duplice oggetto sociale è dei soci fondatori (o dei soci che operano la modifica statutaria). Difatti, gli *Articles of Incorporation*

---

<sup>643</sup> Sulla diversità dei due documenti, anche in termini di modifiche degli stessi, v. R. D. FREER, *The Law of Corporations, in a nutshell*, cit., p. 78, ove si osserva, infatti, che «[w]hile amending the articles is a fundamental corporate change, which requires approval by the board of directors and the shareholders [...], amending the bylaws usually requires action by only one of those groups». In particolare, per i *By-laws*, per i quali generalmente è quindi sufficiente l’intervento o degli uni o degli altri (a seconda della specifica disciplina del singolo Stato), v. *ivi*, p. 107.

<sup>644</sup> Sul profilo della procedura per l’ “*amendment*” degli *Articles of Incorporation* v. R. D. FREER, *The Law of Corporations, in a nutshell*, cit., pp. 489-502.

<sup>645</sup> A. DELMONTE, *Benefit Corporation Guide*, cit., Appendix B: Sample Bylaws for a Benefit Corporation, pp. 26, ss.

<sup>646</sup> In materia v. J. K. GRANT, «*When Making Money and Making a Sustainable and Societal Difference Collide: Will Benefit Corporations Succeed or Fail?*», in *Indiana Law Rev.*, XLVI, 2013, pp. 584, ss.

<sup>647</sup> Pa. Cons. Stat. § 3311 (b): «*The articles of a benefit corporation may identify one or more specific public benefits that it is the purpose of the benefit corporation to create in addition to its purposes under section 1301 and subsection (a). The identification of a specific public benefit does not limit the obligation of a benefit corporation to create general public benefit*».

<sup>648</sup> Per una ricostruzione dell’esperienza californiana che ha portato all’introduzione della disciplina della *benefit corporation*, con particolare riguardo all’Avvocato Bill Clark come suo promotore, v. C. MARQUIS, *How the B Corp Movement Is Remaking Capitalism*, cit., pp. 86-89; sulla disciplina della *benefit corporation* in California v. JUSTICE & DIVERSITY CENTER OF THE BAR ASSOCIATION OF SAN FRANCISCO, *Benefit Corporation and Flexible Corporation in California: New State Legislation Permits Socially Responsible Corporate Formations*, §I, reperibile al link: <https://www.sfbar.org/wp-content/uploads/2019/10/benefit-corp-memo-pdf>. Inoltre, per quanto attiene alla *Flexible Purpose* quale altro modello introdotto contestualmente alla *benefit corporation* con il *Corporate Flexibility Act of 2011*, v. *ivi*, §II. Quanto, infine, ad altri modelli californiani v. A. E. PLERHOPLES, *Social Enterprises and Benefit Corporations in the United States*, cit., pp. 910 ss.

possono contenere, eventualmente, l'indicazione di uno o più *specific public benefit*<sup>649</sup> che la società dovrà perseguire nel solco di un'attività sempre volta al “*material positive impact*”<sup>650</sup> unitamente, beninteso, alla realizzazione del lucro.

Un altisonante esempio di *benefit corporation* californiana è Patagonia, la quale ha adottato sin da subito la forma *benefit*, essendo essa la naturale prosecuzione giuridica di un lungo percorso di produzione vocata e votata alla sostenibilità<sup>651</sup>. Viene, infatti, evidenziato dal fondatore che l'introduzione della *benefit corporation* costituisce un prezioso strumento per quanti intendono svolgere l'attività d'impresa ai tempi della sostenibilità ed osserva, in particolare che la «[b]enefit corporation legislation creates the legal framework to enable mission-driven companies like Patagonia to stay mission-driven through succession, capital raises, and even changes in ownership, by institutionalizing the values, culture, processes, and high standards put in place by founding entrepreneurs»<sup>652</sup>.

Patagonia, che è stato il punto di riferimento statunitense cui Nativa s.r.l. ha tratto ispirazione per il proprio statuto<sup>653</sup>, ha deciso – in quanto appunto opzionale in virtù della disciplina della California – di prevedere più di uno *specific public benefit*, i quali consistono in:

---

<sup>649</sup> Cal. Corp. Code §14610: «(a) A benefit corporation shall have the purpose of creating general public benefit. This purpose is in addition to, and may be a limitation on, the corporation's purpose under Section 206 and any specific purpose set forth in its articles in accordance with subdivision (b).

(b) In addition to the provisions required by Section 202, the articles of incorporation of a benefit corporation shall contain the following statement: “This corporation is a benefit corporation.” Notwithstanding subdivision (b) of Section 202, the articles of a benefit corporation may identify one or more specific public benefits that shall be the purpose or purposes of the benefit corporation. The identification of a specific public benefit under this subdivision does not limit the obligation of a benefit corporation to create general public benefit. [...]».

<sup>650</sup> Tale definizione di *general public benefit* contenuta nella *Model Benefit Corporation Legislation*, (§ 102: «A material positive impact on society and the environment, taken as a whole, from the business and operations of a benefit corporation assessed taking into account the impacts of the benefit corporation as reported against a third-party standard») è presente, ricalcandola, anche nella disciplina californiana Cal. Corp. Code §14601 (c): «“General public benefit” means a material positive impact on society and the environment, taken as a whole, as assessed against a third-party standard, from the business and operations of a benefit corporation».

<sup>651</sup> Su Patagonia v. C. MARQUIS, *How the B Corp Movement Is Remaking Capitalism*, cit., pp. 33-34;

<sup>652</sup> Le parole di Yvon Chouinard sono reperibili alla pagina web: <https://www.patagonia.com/b-lab.html> . Al riguardo v. anche C. MARQUIS, *How the B Corp Movement Is Remaking Capitalism*, cit., pp. 33-34; R. T. ESPOSITO, *The social enterprise revolution in corporate law: a primer on emergine corporate entities in Europe and the United States and the case for the benefit corporation*, cit., p. 707, nota 520. Sull'esperienza personale ed il pensiero di Chouinard v. anche J. H. MURRAY, *Choose your own Master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, cit., p. 3.

<sup>653</sup> E. DE SABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, cit., p. 28.

- «1% for the Planet: Each year, we contribute one percent (1%) of our annual net revenues to nonprofit charitable organizations that promote environmental conservation and sustainability»<sup>654</sup>;
- «Build the Best Product with No Unnecessary Harm. We endeavor to build the best products, while causing no unnecessary harm to the planet or its inhabitants by: 1) Designing and fabricating the highest quality products as defined by durability, multifunctionalism and non-obsolescence; 2) designing and fabricating products that are easily repaired and made from materials that can be reused or recycled; 3) designing and fabricating products with minimal impacts throughout the supply chain—including resource extraction, manufacturing and transportation—on water use, water quality, energy use, greenhouse gas emissions, chemical use, toxicity and waste; and 4) partnering with customers to take mutual responsibility for the life cycle of our products, including their repair, reuse and recycling.»<sup>655</sup>;
- «Conduct Operations Causing No Unnecessary Harm: We will conduct our operations in a manner causing no unnecessary harm by continually seeking to reduce the environmental footprint and impact of our operations in water use, water quality, energy use, greenhouse gas emissions, chemical use, toxicity and waste»<sup>656</sup>;
- «Sharing Best Practices with Other Companies: In support of our commitment to “use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis,” we will share proprietary information and best practices with other businesses, including direct competitors, when the board of directors determines that doing so may produce a material positive impact on the environment»<sup>657</sup>;
- «Transparency: We will provide information through our website and print catalogs that describes the environmental impact of representative items

---

<sup>654</sup> V. anche per ulteriori analisi in dettaglio PATAGONIA, *Annual Benefit Corporation Report*, 2021, p. 4, reperibile al link: <https://www.patagonia.com/on/demandware.static/-/Library-Sites-PatagoniaShared/default/dw18ad9c7c/PDF-US/Patagonia-2021-BCorp-Report-Updated-2-15-22.pdf>

<sup>655</sup> *Ivi*, p. 6.

<sup>656</sup> *Ivi*, p. 8.

<sup>657</sup> *Ivi*, p. 10.

*across our different product lines based on the best science and data practicably available»<sup>658</sup>;*

- *«Providing a Supportive Work Environment: We will endeavor to provide a supportive work environment and high-quality health care through measures including, but not limited to, providing on-site child care at our corporate headquarters or subsidized child care at our other facilities»<sup>659</sup>.*

### **2.3. (segue) Ulteriori considerazioni sull'oggetto sociale**

Una volta svolte queste analisi sulla duplicità dell'oggetto sociale, nonché, più a fondo, sullo scopo di beneficio comune che si declina, a sua volta, anch'esso come duplice laddove i soci abbiano inteso dargli tale articolazione a livello statutario (come nel caso di Nativa o di Patagonia) e tenuto altresì conto – ancora più a monte – del diverso atteggiarsi della disciplina prevista dal legislatore del singolo Stato (che può prevedere detta duplicità del beneficio comune – come nel caso dell'Italia – o semplicemente consentirla come possibilità – come nel caso della Legge modello o della disciplina della California), occorre ora svolgere una breve ultima considerazione.

Può apparire quasi superfluo o ridondante richiedere che una società persegua un *general public benefit* se già si è assunta l'impegno a livello statutario di perseguire uno o più *specific public benefit*.

Si possono però rintracciare un paio di ragioni di fondo che ne spiegano il senso.

Se si immagina il risultato di più ampia portata che il legislatore ha in mente nel momento in cui fornisce agli operatori uno strumento per operare sul mercato – specialmente al tempo dello sviluppo sostenibile in cui si avverte l'esigenza di trovare un (difficile) punto di equilibrio tra ragioni della produzione ed esigenze di tutela dell'ambiente e di chi lo abita – si può comprendere allora il proposito di far sì che quel nuovo strumento di diritto societario possa essere il più impattante possibile. Lo scopo, cioè, è quello di generare un beneficio diffuso, a vantaggio dell'ambiente, della comunità e dei soci mentre si svolge l'attività d'impresa. Un beneficio generalizzato e di fondo mana mano che si produce.

---

<sup>658</sup> *Ivi*, p. 12.

<sup>659</sup> *Ivi*, p. 14.

Allo stesso tempo sia gli imprenditori, i consumatori, che gli investitori così come i decisori politici intendono fornire agli operatori uno strumento il più flessibile possibile e il più sicuro possibile per generare il beneficio comune<sup>660</sup>.

In secondo luogo – e qui viene in soccorso il taglio pratico degli esempi richiamati (*supra*) – se si immagina una società che, in spregio ai propri buoni propositi, intendesse perseguire gli *specific public benefit* per trarne mero giovamento a livello di immagine (presentandosi sul mercato, per ciò solo, come *Salvator Mundi*) essa potrebbe anche limitarsi alle attività necessarie a tal fine – ottenendone così i benefici di *marketing* e di vantaggio sulle concorrenti – e svolgere il resto della sua attività produttiva (eventualmente anche quella volta – per paradosso – alla realizzazione del beneficio comune speciale) senza alcuna cura ed attenzione per l’impatto sulla società civile e sull’ambiente. Anzi, potendo arrivare – agli estremi – ad accompagnare la sua attività a delle esternalità negative.

Ecco, dunque, che questa disposizione – italiana e statunitense – che prevede che si generi comunque un *general public benefit* di fondo evita l’ipocrisia di un risciacquo *green*, l’utilizzo dello strumento come mera opera di puro *marketing*, ed inibisce, in una parola, il c.d. “*greenwashing*”<sup>661</sup>.

Pertanto, tale disciplina così concepita blinda Nativa in Italia e Patagonia in California ad operare in modo sostenibile sempre e comunque<sup>662</sup>.

Infine, per chiudere il profilo dell’oggetto sociale di Nativa s.r.l. SB, lo statuto richiama – pare timidamente, ma è pur sempre implicito considerato la dimensione anche *profit* connaturata al modello *benefit* – la necessità di generare lucro.

Dispone, infatti, la seconda parte dell’art. 2 che «*La società ha l’obiettivo di conseguire sufficiente profitto dall’attività oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai propri soci e per rendere possibile l’avviare altre attività che siano coerenti con il suo scopo ultimo*»<sup>663</sup>.

---

<sup>660</sup> W. H. CLARK JR. – L. VRANKA, *White Paper, The need and rationale for the benefit corporation: Why it is the legal form that best address the needs of social entrepreneurs, investors, and, ultimately, the public*, 2013, pp. 21-22.

<sup>661</sup> Sul *general public benefit* come antidoto al *greenwashing* v. *ivi*, p. 22.

<sup>662</sup> Per quanto, in questi casi, pare piuttosto naturale vista la vocazione sostenibile che si evince dal percorso e dall’impegno anche precedente alla nascita della *benefit corporation/società benefit*.

<sup>663</sup> *Statuto Nativa srl società benefit*, art. 2, p. 2.

Prosegue poi richiamando l'importanza dell'operare in "rete"<sup>664</sup> con altri operatori, soprattutto per amplificare gli effetti conseguenti al raggiungimento di obiettivi condivisi: *«La società ricerca opportunità di cooperazione attraverso rapporti di partnership non esclusivi, con l'Associazione di Promozione Sociale The Natural Step Italia (TNS Italia, parte del network globale di The Natural Step) o altre autorevoli organizzazioni che perseguono analoghi obiettivi su progetti comuni o attraverso la strutturazione di gruppi di lavoro qualificati»*<sup>665</sup>.

Lo statuto torna poi a rimarcare in ulteriori passaggi il proprio taglio operativo sostenibile ed il proprio impegno a diffondere tale cultura imprenditoriale attraverso la "rete" ed ampliandola, impegnandosi in prima persona nel "contagio sostenibile"<sup>666</sup>. Prevede, infatti, che: *«Nel proprio operato la Società rispetta, applica e diffonde i principi e le metodologie per la sostenibilità collegati al 'Framework for Strategic Sustainable Development' (FSSD) e di 'Backcasting da Principi di Sostenibilità' e si propone di diventare un modello di riferimento per l'applicazione e la diffusione degli stessi»*<sup>667</sup>.

Inoltre, rispetto al concetto di "sostenibilità" viene offerto un chiarimento terminologico: *«Facendo riferimento alla scienza sul Framework for Strategic Sustainable Development, la definizione di sostenibilità a cui la Società fa riferimento è la seguente: "Nella società umana sostenibile, la natura non è soggetta a sistematicamente crescenti..*

- 1... concentrazioni di sostanze estratte dalla crosta della Terra...,
  - 2... concentrazioni di sostanze prodotte dalla società umana...,
  - 3... degradazione per mezzi fisici,
- e in quella società umana le persone non sono soggette a condizioni che sistematicamente*

---

<sup>664</sup> Nel senso di "rete" quale veicolo di diffusione delle idee su (potenzialmente) larga scala. Su tale aspetto, su cui si tornerà *infra*, (nelle *Considerazioni conclusive*), e per interessanti analisi sul ruolo delle "reti" v. N. FERGUSON, *La piazza e la torre, le reti, le gerarchie e la lotta per il potere. Una storia globale*, cit., pp. 50-52.

<sup>665</sup> *Statuto Nativa srl società benefit*, art. 2, p. 2. Aspetto questo che viene ripreso e ribadito poco dopo: *«Nel perseguimento del proprio oggetto sociale e nel rispetto dei principi che ispirano i propri obiettivi, la società crea, sostiene e sviluppa progetti e partnership con entità nazionali o straniere, pubbliche o private»*, *id.*

<sup>666</sup> Su questi aspetti, tirando le somme complessive, si tornerà *infra* (*Considerazioni conclusive*).

<sup>667</sup> *Statuto Nativa srl società benefit*, art. 2, p. 2.

4... *compromettono la loro capacità di soddisfare i propri bisogni*”»<sup>668</sup>.

Tenuto conto di tale definizione, dell'importanza di un comportamento responsabile e di quanto già disposto, viene esplicitata un'ulteriore specificazione operativa della dedizione alla causa dell'attività produttiva sostenibile:

*«La società si impegna, nello svolgimento delle proprie attività:*

- a non causare danno,*
- a ricercare e applicare le modalità per arrivare a non prendere alcunché dai sistemi naturali e*
- a non sprecare nulla,*
- con la visione di generare un beneficio netto per le persone e la biosfera»*<sup>669</sup>.

Infine, dopo aver sottolineato l'importanza dell'innovazione e degli investimenti volti a stimolare lo sviluppo del “*know-how*”, purché il tutto sia comunque indirizzato *«alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo»*<sup>670</sup>, lo Statuto rivolge l'attenzione della società sugli “*altri portatori di interesse*” – richiamati dalla disciplina sulle società *benefit* al comma 376<sup>671</sup> – che animano la vita e l'evoluzione dell'impresa o che, in generale, entrano in contatto con essa.

Dispone, infatti, che *«La società pone particolare enfasi sul contribuire alla possibilità delle persone che la compongono di soddisfare i propri bisogni umani fondamentali (Sussistenza, Riposo, Comprensione, Identità, Partecipazione, Affetto, Creazione, Libertà, Protezione) come base per la felicità delle persone, e ricerca soluzioni che tendano verso la possibilità di soddisfare i bisogni umani fondamentali delle persone che siano impattate dalle attività in cui è coinvolta. La società, in particolare, si impegna a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere persone di talento»*<sup>672</sup>.

---

<sup>668</sup> Statuto Nativa srl società benefit, art. 2, pp. 2-3.

<sup>669</sup> Statuto Nativa srl società benefit, art. 2, p. 3.

<sup>670</sup> Statuto Nativa srl società benefit, art. 2, p. 3. Il testo per esteso dell'articolo è il seguente: *«La società assegna la massima priorità a investimenti in ricerca e innovazione, finalizzate allo sviluppo continuo di know-how, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo»*.

<sup>671</sup> La definizione di tali “*altri portatori di interesse*” su cui impatta (positivamente) la società *benefit* è offerta dall'art. 1, comma 378, lett. b), legge n. 208/2015: *«il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile»*.

<sup>672</sup> Statuto Nativa srl società benefit, art. 2, p. 3.

L'art. 2 dello Statuto si chiude facendo riferimento ad ulteriori operazioni che la società potrà svolgere nel corso della sua vita ed attività produttiva<sup>673</sup>.

### 3. *Il ruolo degli amministratori*

Un aspetto di grande interesse nell'ambito delle società *benefit/benefit corporation* e, di conseguenza, all'interno delle norme statutarie è costituito dal ruolo degli amministratori.

Sul fronte della architettura organizzativa, giova ricordare che la disciplina della società *benefit* non aggiunge ulteriori previsioni rispetto a quanto già previsto per i singoli "tipi" societari, limitandosi<sup>674</sup>, in particolare, a quelle concernenti i doveri degli amministratori e, quindi, alle conseguenti responsabilità.

Lo statuto di Nativa, nello specifico, prevede che la società venga gestita, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione. In ogni caso l'incarico viene affidato ad uno o più soci. Vengono poi dettate le regole attinenti alla durata di tale carica, così come alla revoca e cessazione<sup>675</sup>.

Una simile scansione si rinviene anche nel modello di statuto già richiamato (*supra*) ove si dispone in riferimento al numero di *director*, alla modalità di elezione da parte dello "shareholder meeting" ed alla durata del loro ufficio.

Si tratta di aspetti attinenti alla *governance* che seguono la disciplina ordinaria delle *corporation*. Pertanto, i soci procederanno come di consueto a nominare i *director*.

---

<sup>673</sup> «La società potrà, inoltre, compiere, in misura non prevalente rispetto alle operazioni sopra citate, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria, utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potrà assumere interesse e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese o società od enti aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso, nel pieno rispetto della normativa vigente». Prosegue poi con un'ultima previsione: «Per il perseguimento delle proprie finalità, la società potrà contrarre mutui, stipulare contratti di leasing, ricorrere senza limiti alle più diverse forme di finanziamento con istituti e società di credito, banche, con società e privati a ciò autorizzati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari e immobiliari, reali e personali, ivi inclusa la prestazione di fideiussioni e avalli anche a favore di terzi. Potrà inoltre concedere ipoteche sui propri beni, anche a favore di terzi, il tutto nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 385/1993 e di tutte le altre norme vigenti in materia». Così Statuto Nativa srl società benefit, art. 2, p. 3.

<sup>674</sup> Occorre, infatti, tenere a mente che la "veste" *benefit* si applica sui "tipi" (o "modelli") societari già esistenti, dettando norme in materia di *oggetto sociale, doveri e responsabilità degli amministratori e trasparenza*, applicandosi per il resto la disciplina prevista per i singoli tipi.

<sup>675</sup> Statuto Nativa srl società benefit, art. 17, p. 11, rubricato "Durata della carica, revoca, cessazione".

In questo specifico caso il modello di *by-laws* richiede un numero minimo di tre membri<sup>676</sup> della *board*<sup>677</sup>, i quali vengono eletti durante l'“*annual shareholders' meeting*” dai soci. Le disposizioni del modello di statuto aprono, inoltre, alla possibilità di suddividere i *director* in classi, le cui elezioni sono scaglionate in diversi anni (c.d. “*Staggered*” o “*Classified*” *board*)<sup>678</sup>.

Seguono poi le modalità con cui procedere alla revoca dell'incarico di amministratore<sup>679</sup> (prima quindi che esso giunga al suo naturale termine o, chiaramente, al di là dell'ipotesi di dimissioni<sup>680</sup>). In particolare, anche la “*removal of directors*”, che può avvenire “*for cause*” o “*without cause*”<sup>681</sup>, rientra tra le classiche competenze dell'assemblea dei soci costituendo altresì uno dei tradizionali strumenti – qualificati come “*strategie di «governance»*” – con cui nel diritto societario si affrontano i noti “*problemi di agency*”<sup>682</sup>.

Infine, dopo aver fornito – in entrambi i casi (sia nello statuto di Nativa che nello statuto-modello statunitense) – delle ulteriori disposizioni utili al funzionamento delle attività della società, l'attenzione dell'osservatore viene richiamata da una norma del modello nordamericano.

---

<sup>676</sup> A. DELMONTE, *Benefit Corporation Guide*, cit., Appendix B: *Sample Bylaws for a Benefit Corporation*, art. III, *Section 3*.

<sup>677</sup> Occorre tuttavia ricordare che negli Stati Uniti è possibile che si abbia anche, eventualmente, solo un *director*. Ciò è consentito oggi – diversamente da quanto avveniva in passato (ove si richiedeva che ci fosse necessariamente un numero minimo di tre membri) – presso tutti gli Stati della Federazione. Al riguardo v. R. D. FREER, *The Law of Corporations, in a nutshell*, cit., p. 159, ove viene richiamato il *Model Business Corporation Act* (2016), § 8.03(a).

<sup>678</sup> In materia v. *ivi.*, pp. 161 ss. In particolare, osserva l'A., che: «[m]ost states permit the establishment of a staggered (in some states called classified) board. With this, the directorships are divided into two or three classes, with as nearly equal numbers as possible. Then, one half or one third of the board is elected each year». Così *ivi.*, p. 161. Sul tema v. anche, più specificamente con riferimento alla disciplina del noto Delaware, H. SPAMANN – G. SUBRAMANIAN, *Corporations*, cit., p. 44.

<sup>679</sup> A. DELMONTE, *Benefit Corporation Guide*, cit., Appendix B: *Sample Bylaws for a Benefit Corporation*, art. III, *Section 5*, il quale prevede «*Any or all of the directors may be removed for cause by vote of the shareholders or by action of the board. Directors may be removed without cause only by vote of the shareholders*».

<sup>680</sup> A. DELMONTE, *Benefit Corporation Guide*, cit., Appendix B: *Sample Bylaws for a Benefit Corporation*, art. III, *Section 6*.

<sup>681</sup> Sul punto v. G. RIOLFO, *Gran Bretagna e Stati Uniti: il sistema di amministrazione e controllo delle companies e delle corporations*, cit., p. 332; R. D. FREER, *The Law of Corporations, in a nutshell*, cit., pp. 106-107.

<sup>682</sup> Al riguardo v. H. HANSMANN – R. KRAAKMAN, «*Problemi di «agency» e strategie normative*», in *Diritto societario comparato*, (a cura di) L. ENRIQUES, Bologna, il Mulino, 2006, p. 35 e pp. 47-49. Tali problemi, in particolare, vengono affrontati o con “*strategie normative*”, cioè in generale attraverso «*l'impiego di strumenti di diritto sostanziale per mitigare la vulnerabilità dei principal di fronte all'opportunismo dei loro agent*» (così *ivi.*, p. 31) oppure attraverso “*strategie di «governance»*” le quali, invece, «*si fondano sugli elementi gerarchici delle relazioni principal-agent*» (così *ivi.*, p. 35).

Questa, in particolare, è espressione della duplicità dell'oggetto sociale. Difatti, (come anticipato *supra*) tale cruciale connotato si riverbera sui doveri – e responsabilità chiaramente – dei *director*.

Viene infatti disposto<sup>683</sup>, ricalcando sostanzialmente la Legge modello, che gli amministratori mantenendosi in linea con il *general public benefit* (e, se del caso, con lo *specific public benefit*) sono tenuti<sup>684</sup> a “*consider the effect of any actions*” su una molteplicità di interessi che entrano in gioco e che lo statuto provvede ad elencare. Questi sono riconducibili: alla capacità stessa della società nella realizzazione del *general public benefit* (ed eventualmente di quello *specific*), ai soci, ai lavoratori (non solo della società ma anche delle controllate e collegate e dei fornitori), ai consumatori, alla società civile, all'ambiente e all'interesse di breve e lungo termine della società<sup>685</sup>.

Tale genere di elencazione<sup>686</sup>, infatti, che si rinviene, ad esempio, anche nella disciplina californiana<sup>687</sup> così come in quella della Pennsylvania<sup>688</sup> o dello Stato di New York<sup>689</sup>, è figlia del recepimento della Legge modello<sup>690</sup> che – come già osservato – chiede ai *director* di “considerare” detti interessi dei vari *stakeholder*, differenziandosi dalla disciplina del Delaware, per la quale, invece, questi sono chiamati ad operare un “bilanciamento”<sup>691</sup>.

Tale seconda formulazione è stata seguita dal legislatore italiano. Questa, benché non venga ribadita esplicitamente all'interno dello statuto di Nativa, è comunque parte integrante dei doveri degli amministratori, i quali sono chiamati “*al rispetto degli impegni*”

---

<sup>683</sup> A. DELMONTE, *Benefit Corporation Guide*, cit., Appendix B: *Sample Bylaws for a Benefit Corporation*, art. III, *Section 9*.

<sup>684</sup> In tal caso, infatti, trattandosi di *benefit corporation* i *director* “devono” considerare tali altri interessi e ciò marca la distinzione – come osservato *supra* (Cap. II) – rispetto alla disciplina presente nei c.d. «*“constituency” states*» ove ciò è semplicemente *consentito*. Su tale aspetto v. W. H. CLARK JR. – L. VRANKA, *White Paper, The need and rationale for the benefit corporation: Why it is the legal form that best address the needs of social entrepreneurs, investors, and, ultimately, the public*, cit., p. 17.

<sup>685</sup> A. DELMONTE, *Benefit Corporation Guide*, cit., Appendix B: *Sample Bylaws for a Benefit Corporation*, art. III, *Section 9*. Viene poi precisato che «*Directors may also consider the resources, intent, and conduct (past, stated and potential) of any person seeking to acquire control of the corporation, and any other pertinent factors or the*».

<sup>686</sup> Che pare ricalcare anche il “*White Paper*”: W. H. CLARK JR. – L. VRANKA, *White Paper, The need and rationale for the benefit corporation: Why it is the legal form that best address the needs of social entrepreneurs, investors, and, ultimately, the public*, cit., p. 17.

<sup>687</sup> Cal. Corp. Code § 14620 (b). Sul punto v. JUSTICE & DIVERSITY CENTER OF THE BAR ASSOCIATION OF SAN FRANCISCO, *Benefit Corporation and Flexible Corporation in California: New State Legislation Permits Socially Responsible Corporate Formations*, cit., § 1. 1(b).

<sup>688</sup> Pa. Cons. Stat. § 3321 (a)(1).

<sup>689</sup> N.Y. Bus. Corp. Law § 1707 (a)(1).

<sup>690</sup> *Model Benefit Corporation Legislation*, § 301(a).

<sup>691</sup> Del. Code. § 362 (a).

*contrattuali presi da essi nei confronti della società*”<sup>692</sup> derivanti dallo statuto ma anche, chiaramente, dalla legge<sup>693</sup>.

Queste disposizioni statutarie, sia quelle attinenti al duplice oggetto sociale che quelle attinenti ai doveri dei *director*, offrono un quadro pratico in aggiunta a (e, auspicabilmente, in arricchimento di) quanto già osservato (*supra*<sup>694</sup>) in riferimento ai doveri e responsabilità di questi.

In particolare, sono queste due previsioni a permettere (unitamente al quadro complessivo del *By-laws* e del tessuto normativo specifico per tale “modello”) i due effetti auspicati.

Si riesce, cioè, in primo luogo, a vincolare gli amministratori a quella *mission* incastonata negli *Articles of Incorporation/By-laws*, rendendo questa ed il loro operato generalmente insensibili agli eventuali mutamenti della compagine azionaria di maggioranza.

Per la realizzazione di tale risultato (ed il suo ulteriore rafforzamento) è altresì complice la norma eventualmente inerita nel *By-laws* (che il richiamato statuto-modello mette a disposizione<sup>695</sup>) che consente la realizzazione della c.d. “*straggered*” *board*. In base a questo meccanismo i membri della *board* sono equamente suddivisi in due o tre blocchi (detti talvolta “*classes*”) e si procede annualmente alla elezione della metà o di un terzo dei suoi membri. Se da un lato tale sistema permette di mantenere all’interno della *board* una quota di *director* di maggior esperienza, dall’altro lato consente (ed è questo lo scopo che preme maggiormente raggiungere) di mantenere una maggiore continuità nella rotta della gestione della società. Difatti, se ogni anno avviene l’elezione di solamente una quota della *board* sarà allora più difficoltoso per un “*outsider*” avere

---

<sup>692</sup> *Statuto Nativa srl società benefit*, art. 16, comma 4, p. 10.

<sup>693</sup> Su tale profilo v. art. 2476 c.c. ove emerge che la responsabilità (solidale) degli amministratori di s.r.l. verso la società consegue proprio ai «*danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società*». Sul tema v. G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, diritto delle società*, vol. 2, cit., p. 582; nonché, con più specifico riferimento alle S.p.A., v. le chiare analisi di F. BONELLI, *Gli Amministratori di S.p.A., dopo la riforma delle società*, cit., p. 162.

<sup>694</sup> Capitolo II, §4.1.

<sup>695</sup> A. DELMONTE, *Benefit Corporation Guide*, cit., Appendix B: *Sample Bylaws for a Benefit Corporation*, art. III, *Section 3*.

sufficiente voce in Capitolo<sup>696</sup>, rendendogli con ciò più complicato dirottare la società verso altri orizzonti.

L'altro effetto cui sono dirette le disposizioni attinenti all'oggetto sociale e, in particolare, ai doveri dei *director*, è quella di chiarire e, in un certo modo, rassicurare la posizione di questi. Difatti, con tali previsioni non potranno esser contestate scelte gestionali di quegli amministratori che gestiscono la società perseguendo un beneficio "altro" rispetto a quello derivante dal lucro e che tengono "in considerazione" (come previsto dalla Legge modello e dalla disciplina degli Stati che l'hanno recepita) gli interessi di altri *stakeholder* o che "bilanciano" (come previsto in Delaware) questi con quelli dei soci.

In tal caso, infatti, sono proprio tali disposizioni che indicano il *public benefit* come parte dell'oggetto sociale, *imponendo* loro di realizzarlo con i contemperamenti e bilanciamenti richiesti.

Pertanto, la clausola dell'oggetto sociale indica la direzione da seguire ed i doveri degli amministratori – rimanendo i medesimi previsti dal diritto societario statunitense – ampliano – come osservato – gli interessi da coinvolgere nel momento in cui questi prendono una decisione gestionale. Il "*discharge of duties*" (di cui al modello di statuto<sup>697</sup>) avverrà, quindi, se i *director* adotteranno le loro scelte animati da *loyalty*, da *good faith*, della *care* che vengono richieste dal diritto societario. Quest'ultima, in particolare, passerà attraverso la cura per quegli interessi "altri" previsti dalle norme statutarie. Una cura "imposta" ai *director* dalla disciplina *benefit* e non "scelta" per personale attivismo o lasciata in balia del precario orientamento della compagine dei soci.

Riportando brevemente l'attenzione sullo statuto di Nativa occorre evidenziare che accanto alle norme statutarie (sintetiche nella descrizione dei doveri degli amministratori) assumono, chiaramente, un ruolo centrale nel comporre la posizione degli amministratori, i commi 380 e 381 della Legge 208/2015 sul dovere di operare il "*bilanciamento*" tra interessi e la conseguente responsabilità per inadempimento.

---

<sup>696</sup> R. D. FREER – D. K. MOLL, *Principles of business organizations*, St. Paul, West Academic Publishing, 2018, pp. 242-243.

<sup>697</sup> A. DELMONTE, *Benefit Corporation Guide*, cit., Appendix B: *Sample Bylaws for a Benefit Corporation*, art. III, *Section 9*.

In questo scenario, in particolare, viene messo in luce che diviene «fondamentale il momento dell'individuazione statutaria – preferibilmente non generica – delle finalità di beneficio comune e delle categorie di stakeholder; la tutela bilanciata degli interessi dei soci e dei terzi individuati come destinatari del beneficio comune amplia il dovere di diligenza degli amministratori, perché devono essere informati pienamente anche su tutti gli interessi degli stakeholder al momento di prendere le decisioni»<sup>698</sup>. Anche nello svolgimento di questa complicata attività andrà poi ad essere, eventualmente, valutata la modalità attraverso la quale sono state prese le decisioni gestionali (e non, quindi, il merito di esse). Difatti, «[a]nche in questo complesso contesto deve comunque intendersi applicabile l'esonero di responsabilità per gli amministratori in caso di scelte di gestione poste in essere in buona fede, nell'interesse societario e attraverso un iter procedurale corretto, sia che si tratti di attività lucrative sia che si tratti di attività Benefit. In altri termini, e in sintesi, agli amministratori di una SB è applicata, oltre alla business judgment rule, anche una sorta di benefit judgment rule»<sup>699</sup>.

Occorre, infine, richiamare una figura che è propria del modello *benefit*: il “Responsabile dell’Impatto”.

L'articolo 32bis dello Statuto, in particolare, detta alcune “[d]isposizioni sulle Società Benefit” nel quale raccoglie alcune norme di interesse e tra queste delinea, piuttosto brevemente, tale profilo.

Si legge infatti che: «La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 del presente Statuto»<sup>700</sup>.

Tale figura, che può anche essere uno degli amministratori<sup>701</sup>, prende il nome di “Responsabile dell’Impatto”<sup>702</sup> ed è chiamata, dunque, a “coadiuvare” e “supervisionare” le attività gestionali affinché siano conformi con gli scopi della società<sup>703</sup>.

Questa, tuttavia, non esonera gli amministratori dal approfondire il loro impegno nella definizione del bilanciamento degli interessi (come richiesto dalla legge) e dallo

---

<sup>698</sup> C. BELLAVITE PELLEGRINI – M. SERACINI, «Profili di governance nelle Società Benefit», in *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, (a cura di) C. BELLAVITE PELLEGRINI – R. CARUSO, Milano, Egea, 2020, p. 77.

<sup>699</sup> *Ibidem*.

<sup>700</sup> *Statuto Nativa srl società benefit*, art. 32bis, comma 1, p. 20.

<sup>701</sup> E. DE SABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, cit., p. 43 e p. 47.

<sup>702</sup> *Statuto Nativa srl società benefit*, art. 32bis, comma 2, p. 20

<sup>703</sup> L. VENTURA, *Le Società Benefit: un'analisi comparata*, cit., p. 121.

svolgere le loro funzioni con la necessaria diligenza richiesta agli amministratori per l'esercizio delle loro funzioni<sup>704</sup>.

Sul fronte statunitense, invece, secondo la *Model Benefit Corporation Legislation*, tale designazione è eventuale<sup>705</sup>. Difatti, lo statuto-modello considerato non fa esplicita menzione di un “*Benefit officer*” ma lascia aperta la possibilità di nominare (oltre al “*president*”, “*vice-president*”, “*chief financial officer*”, “*secretary*”, “*treasurer*”) anche “*other officers*”<sup>706</sup>.

#### 4. *La trasparenza*

Le “[d]isposizioni sulle Società Benefit” dello statuto di Nativa concentrano poi l'attenzione sulla *Relazione* che la società è chiamata a redigere con cadenza annuale.

Dispone, infatti, l'art. 32bis, comma 3, dello statuto che: «*La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione*». Si tratta, in

---

<sup>704</sup> Sul punto v. le analisi di E. DE SABATO – F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, cit., p.43, ove si osserva che: «[...] a questo proposito è evidente che se gli amministratori hanno la sensazione di non aver ricevuto informazioni sufficienti dal responsabile benefit o che alcuni aspetti rilevanti siano stati trascurati dovranno loro attivarsi e acquisire quelle informazioni che ritengono necessarie così da essere adeguatamente informati ed eventualmente intervenire».

<sup>705</sup> *Model Benefit Corporation Legislation*, § 304, ove si dispone, in particolare, che:

«(a) **Designation.** – *A benefit corporation may have an officer designated the benefit officer.*

(b) **Functions.** – *A benefit officer shall have:*

(1) *the powers and duties relating to the purpose of the corporation to create general public benefit or specific public benefit provided:*

(i) *by the bylaws; or*

(ii) *absent controlling provisions in the bylaws, by resolution or order of the board of directors*

(2) *the duty to prepare the benefit report required by section 401*».

<sup>706</sup> A. DELMONTE, *Benefit Corporation Guide*, cit., Appendix B: Sample Bylaws for a Benefit Corporation, art. IV, Section I, ove si dispone che:

«(a) *Unless otherwise provided for in the certificate of incorporation, the board may elect or appoint a president, one or more vice-presidents, a chief financial officer, a secretary and a treasurer, and such other officers as it may determine, who shall have such duties, powers and functions as hereinafter provided.*

(b) *All officers shall be elected or appointed to hold office until the meeting of the board following the annual meeting of shareholders.*

(c) *Each officer shall hold office for the term for which he is elected or appointed and until his successor has been elected or appointed and qualified*».

particolare, delle informazioni richieste dal comma 382 dell'art. 1 L. 208/2015<sup>707</sup> (su cui ci si è soffermati *supra*<sup>708</sup>).

Prosegue poi la norma statutaria con l'aspetto della "pubblicità" di tale report, in ragione dell'importante ruolo "comunicativo" che essa ricopre nei confronti di consumatori, investitori e *stakeholder* in generale<sup>709</sup> e richiamando in tema di trasparenza il ruolo chiave del Responsabile dell'impatto. Il medesimo comma dello statuto dispone, infatti, che (oltre ad essere allegata al Bilancio): «*La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza*»<sup>710</sup>.

Infine, lo statuto, al terzo comma dell'art. 32bis, dispone che «*La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA)*». Difatti, in ossequio della disciplina sulle società *benefit*, queste sono tenute a sottoporre l'impatto generato ad una valutazione svolta attraverso l'utilizzo di "standard di valutazione esterno"<sup>711</sup>.

Oltreoceano, il *By-laws* modello offre delle disposizioni concernenti l'*Annual Benefit Report*, con particolare riferimento alla sua redazione, l'uso di standard di valutazione terzi, e la pubblicità.

In particolare, esso dispone che: «*Each year, the board shall select a third party standard for use in preparing the annual benefit report*»<sup>712</sup>. Tale prima parte della norma

---

<sup>707</sup> Art. 1, comma 382, Legge 208/2015, ove si dispone che: «*Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:*

*a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;*

*b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;*

*c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo»*

<sup>708</sup> Capitolo III, § 3.3.

<sup>709</sup> Su tali aspetti si richiamano le riflessioni svolte *supra* (Cap. I, § 4 e § 5).

<sup>710</sup> Statuto *Nativa srl* società *benefit*, art. 32bis, comma 2, p. 20.

<sup>711</sup> Art. 1, comma 382, lett. b), Legge 208/2015. La norma rinvia all'Allegato 4 per le specifiche descrizioni delle caratteristiche dello "standard di valutazione esterno" e all'Allegato 5 per le aree oggetto di valutazione.

<sup>712</sup> A. DELMONTE, *Benefit Corporation Guide*, cit., Appendix B: *Sample Bylaws for a Benefit Corporation*, art. VI, Section 1.

statutaria riflette, dunque, la Legge modello sia perché – come analizzato (*supra*) – richiede un report annuale (diversamente dalla cadenza biennale richiesta dalla disciplina del Delaware), sia perché prevede l’uso di standard di valutazione terzi<sup>713</sup> (non obbligatori, invece, in Delaware). La disposizione prosegue fornendo alcune indicazioni circa il profilo di tali standard e la loro attività di valutazione: «*The third party standard shall be a recognized standard for defining, reporting and assessing general public benefit that is developed by a person or organization that is independent of the corporation, and transparent because the following information about the standard is publicly available;*

(a) *the factors considered when measuring the performance of a business;*

(b) *the relative weightings of those factors; and*

(c) *the identity of the persons who developed the standard and control changes to the standard and the process by which those changes are made»*<sup>714</sup>.

In questo caso, inoltre, il *By-laws* affida il compito di redigere la relazione al *Treasurer* ed indica che tale documento dovrà contenere una “*narrative description*” del criterio con cui è stato selezionato il *third party standard*, il modo in cui la società ha realizzato il *general public benefit* e la misura di questo, l’eventuale creazione e portata dello *specific public benefit* e, infine, l’indicazione di quali circostanze lo abbiano ostacolato. A queste andranno aggiunte le informazioni attinenti alle performance della società alla luce degli standard di valutazione esterni<sup>715</sup>.

---

<sup>713</sup> Le specifiche caratteristiche di questi sono indicate al *Model Benefit Corporation Legislation* §102, “*Third-party standard*”. Le *corporation*, quindi, scelgono lo standard che ritengono più idoneo tra quelli attivi sul mercato. Per richiamare nuovamente l’esempio di Patagonia occorre, anzitutto, ricordare che essa è sottoposta alla disciplina californiana, la quale ha recepito il *Model Benefit Corporation Legislation* e quindi prevede l’utilizzo di *third-party standard* (Cal. Corp. Code § 14630). In secondo luogo, la scelta di Patagonia è ricaduta su B Lab che (oltre ad avergli attribuito la certificazione B-Corp) fornirà gli standard di valutazione in ragione della lunga esperienza nel campo. Si legge in particolare nel PATAGONIA, *Annual Benefit Corporation Report*, cit., p. 17 che «*Patagonia is a Certified B Corp, which means that our company’s overall environmental and social performance is measured and independently verified by third-party B Lab. To be a Certified B Corp, a company must score a minimum of 80 out of 200 points on B Lab’s Impact Assessment. We chose B Lab for the third-party verification required under the California Benefit Corporation statute because we believe their experience certifying thousands of companies and their social and environmental performance standards are the most comprehensive and aspirational available. The score from our most recent assessment performed in calendar year 2019 was 151.4*».

<sup>714</sup> A. DELMONTE, *Benefit Corporation Guide*, cit., Appendix B: Sample Bylaws for a Benefit Corporation, art. VI, *Section 1*.

<sup>715</sup> A. DELMONTE, *Benefit Corporation Guide*, cit., Appendix B: Sample Bylaws for a Benefit Corporation, art. VI, *Section 2*. Gli ultimi due punti poi richiedono, infine, che siano riportate le seguenti ulteriori informazioni:

Sul fronte della pubblicità di tale report, è disposto che esso sia inviato ai soci entro i 120 giorni successivi alla chiusura del “*corporation’s fiscal year*” e dovrà altresì procedere alla pubblicazione sul sito della società<sup>716</sup>.

Infine, il terzo adempimento – da compiere nel medesimo termine di 120 giorni – consiste nel deposito di una copia del report presso il *New York Department of State*<sup>717</sup>.

---

«2. the compensation paid by the benefit corporation during the year to each director in that capacity; and 3. the name of each person that owns beneficially or of record five percent or more of the outstanding shares of the corporation».

<sup>716</sup> *Ivi*, art. VI, Section 3: «The corporation shall deliver the annual benefit report to each shareholder within one hundred twenty (120) days of the close of the corporation’s fiscal year. Additionally, the corporation shall post the most recent annual benefit report to the public portion of its website, if any». Con la seguente precisazione: «except that the compensation paid to directors and any financial or proprietary information included in the benefit report may be omitted from the benefit report as publicly posted».

<sup>717</sup> *Ivi*, art. VI, Section 4: «Concurrent with the delivery of the annual benefit report to the shareholders within one hundred twenty (120) days of the close of the corporation’s fiscal year, the corporation shall deliver a copy of the benefit report to the New York Department of State for filing». Con la medesima precisazione circa i contenuti: « except that the compensation paid to directors and any financial or proprietary information included in the benefit report may be omitted from the benefit report as filed».

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

### RICERCARE LINEE OBLIQUE NEI RETICOLATI

#### 1. *Una visione d'insieme*

Volgendo al termine dello studio che si è tentato di svolgere nelle pagine precedenti, si tenterà ora di affidare alle righe che seguono alcune (ulteriori) riflessioni e di delineare delle necessarie prospettive.

Si desidera, anzitutto, riprendere il concetto di “*figli dei tempi*”. Lì è, infatti, celata buona parte della spiegazione di ciò che è stato e della (auspicata) previsione di ciò che sarà.

Occorre tenere a mente che la cura per la realtà ambientale e sociale è gradualmente diventata oggi molto più pregnante, diffusa e condivisa di quanto non fosse addietro.

Come si ha avuto modo di osservare, il consumatore (o “*consum-attore*”) e l’investitore sono orientati a tenere in considerazione l’impatto della loro scelta nel momento in cui svolgono le attività di consumo, in un caso, e nel momento in cui sostengono con le loro risorse delle attività produttive, nell’altro.

Il passaggio d’epoca lo si vede anche riprendendo le parole di Milton Friedman. Da una rilettura di queste con le lenti del tempo, infatti, non potrà stupire più di tanto la conclusione cui giunge il noto economista.

È nota ed emblematica, infatti, l’espressione con cui egli si riferisce alla “*social responsibility*”. In particolare, egli afferma nello scritto “*Capitalismo e Libertà*” che «*un’impresa ha una e una sola responsabilità sociale: avvalersi delle proprie risorse e svolgere attività miranti ad accrescere i suoi profitti*»<sup>718</sup>.

Tuttavia, occorre tentare di “disinnescare” la forza apparentemente insormontabile della inconciliabilità tra attività di impresa ed interessi “altri” che sembra celarsi dietro questa espressione. Per farlo, però, è necessario prendere in considerazione alcuni ulteriori passaggi delle analisi del Premio Nobel.

---

<sup>718</sup> M. FRIEDMAN, *Capitalismo e Libertà*, cit., p. 205.

Anzitutto, un primo indizio di disinnescio ci è fornito dall'immediato prosieguo della frase, vale a dire: «*a patto, ovviamente, di rispettare le regole del gioco, vale a dire entrare in concorrenza aperta e libera con gli altri soggetti presenti sul mercato, senza inganni o frodi*»<sup>719</sup>. Già da qua si percepisce che l'“*economia libera*” di cui tratta si inserisce, comunque, in un contesto normato.

Un'ulteriore rassicurazione della possibilità di conciliazione lo si trae da ulteriori riflessioni che egli conduce nel noto (e già richiamato) articolo del 1970, ove, partendo da un inquadramento nel quale il “*corporate executive*” opera nell'interesse di chi ha la “proprietà” della società, osserva che: «*he has direct responsibility to his employers. That responsibility is to conduct the business in accordance with their desires, which generally will be to make as much money as possible*» e specifica «*while conforming to the basic rules of the society, both those embodied in law and those embodied in ethical custom*»<sup>720</sup>.

Sostanzialmente, sembrerebbe potersene trarre la (forse celata dall'autore – o forse non adeguatamente considerata dal lettore) consapevolezza che la devozione del *corporate executive* nei confronti del solo risultato lucrativo è “agganciata” al contesto sociale e pertanto non costituisce una regola che vale “*nunc et semper*” (ma che, invece, all'epoca, in un contesto differente da quello odierno, era generalmente condivisa).

L'aggancio umano passa, più precisamente, attraverso le “*basic rules of the society*” espresse sia nella “*law*” che nell’“*ethical custom*”.

Al variare del contesto sociale, delle sue consapevolezze e del quadro valoriale, quindi, si determina un mutamento in cui, a livello giuridico, vengono forniti strumenti adeguati alle nuove “priorità”.

Tale mutamento o arricchimento delle prerogative degli operatori del mercato per effetto dell'evoluzione del riferimento valoriale ed etico che orienta le loro scelte è stato più volte evidenziato nelle analisi svolte (*supra*).

Tuttavia, occorre anche precisare che il corrente cambiamento nella direzione della “responsabilizzazione” sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta non è avvenuta solo per effetto dei privati in una semplice dinamica, per così dire, di “puro” mercato ed allo stesso tempo non è il frutto di una imposizione di misure da parte dell'autorità statale in un'ottica paternalista. Il tutto, invece, sta in buona parte maturando per effetto di una “solidarietà di sistema” tra Privato e Pubblico, così come auspicato e

---

<sup>719</sup> *Id.*

<sup>720</sup> M. FRIEDMAN, *The Social Responsibility of Business is to increase its Profits*, cit.

stimolato dall'Agenda ONU 2030. Ma su tale collaborazione Stato-Cittadini si tornerà a breve, torniamo adesso, per un istante, sulle parole di Milton Friedman.

La non definitività di quella conclusione cui arriva l'economista ci è dimostrata nei fatti e dallo strumentario giuridico che si è sviluppato in tempi recenti, di cui la *benefit corporation*/società *benefit* è un chiaro esempio. Difatti, la “sovversività”<sup>721</sup> con cui definiva la responsabilità sociale d'impresa derivava dal fatto che la scelta della deviazione dal solo perseguimento del profitto per gli azionisti dipendeva da una mera scelta degli amministratori (pur sempre degli *agent* dei soci).

Ciò ci consente di “disinnescare” l'ostacolo (in fin dei conti forse non del tutto effettivo o insormontabile) della statuizione di Friedman, giacché nel modello *benefit corporation* sono i soci, non gli amministratori, a decidere che la società – ferma restando la sua naturale vocazione lucrativa quale *business corporation* – dovrà perseguire contestualmente sia il profitto sia scopi di *public benefit*. Gli amministratori, dal canto loro, dovranno perseguire comunque l'interesse dei soci che in tale contesto, però, ha questo duplice contenuto (che si è definito con l'espressione “*welfare maximization*”<sup>722</sup>, comprensivo di *wealth* ed *altruism*<sup>723</sup>).

Peraltro, anche al di là della volontà dei soci (che abbiamo constatato essere centrale in questa forma societaria), l'attenzione del mercato rispetto alla condotta dell'impresa non gli consentirebbe (o comunque non con la facilità di un tempo) di condurre l'attività produttiva in totale spregio o con concreto disinteresse per l'impatto di essa sulla comunità e sull'ambiente, poiché l'attenzione pubblica su certe condotte impatterebbe sul successo dell'impresa e con ciò anche sull'interesse lucrativo dei soci (così come, verosimilmente, sul mantenimento della carica da parte degli amministratori).

È, dunque, mutato il mondo all'interno della società (in riferimento, cioè, agli interessi dei soci) ed all'esterno di essa (in riferimento alla platea dei consumatori ed investitori).

---

<sup>721</sup> Friedman, infatti, la definisce come una «dottrina fondamentale sovversiva» all'interno di una società libera, v. M. FRIEDMAN, *Capitalismo e Libertà*, cit., p. 206, poi ripreso nell'articolo M. FRIEDMAN, *The Social Responsibility of Business is to increase its Profits*, cit.

<sup>722</sup> Per alcune interessanti analisi circa la *shareholder welfare maximization* v. O. HART – L. ZINGALES, *The New Corporate Governance*, pp. 2-3, 23.

<sup>723</sup> Circa la *shareholder welfare maximization* in riferimento alla *benefit corporation* v. L. VENTURA, “if not for profit, for what?” dall'altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative, pp.589.

Il diritto, figlio dell'uomo (e dei tempi) esprime questo cambiamento e fornisce gli strumenti per ricercare quel complicato equilibrio tra interessi che un tempo sembravano inconciliabili.

Il diritto, dunque, non è pura tecnica. Pericolosa immagine di uno strumentario senz'anima nelle mani di chiunque lo maneggi.

Allo stesso tempo, però, in questo caso non ha semplicemente sposato con leggerezza dei valori comparsi sulla scena sociale solamente in ragione di una evidente crescita del gradimento di essi da parte del volgo. Cosa a cui prestare altrettanta attenzione.

In tal caso il diritto ha fornito gli strumenti per tutelare dei valori già presenti (benché in un graduale percorso di fioritura) nella comunità ma che non avevano ancora trovato la via con cui esprimersi adeguatamente. O meglio, non si era ancora individuato il meccanismo attraverso il quale trovare un equilibrio con il parallelo interesse costituito dal – legittimo – profitto derivante dal lavoro.

La prospettiva del recente passato era quella del conflitto (apparentemente insanabile) tra produzione, da un lato, e tutela dell'ambiente e della collettività, dall'altro.

La cura per tali ultimi interessi appariva come portatrice di un rischio di intervento dello Stato negli affari dei privati, limitatore delle prerogative di questi in funzione della tutela dell'ambiente (naturale ed umano). Tale eventualità era ed è certamente invisibile agli americani (come si è già considerato) in ragione della loro *path dependency*, ma anche non auspicabile (se non a costo di sproporzioni e disequilibri) per il contesto italiano.

Oggi, infatti, adottando tali strumenti non si sta seguendo l'opzione delle soluzioni imposte per via autoritativa per il bene della comunità, poiché sono mutati – come evidenziato – gli interessi perseguiti. I soci (ed il mercato che valorizza tale orientamento) inseguono sempre più il “Valore” delle azioni (o delle partecipazioni societarie in generale) da intendersi – e da qui l'uso intenzionale della lettera iniziale maiuscola – come composto dal riscontro economico di certe scelte di gestione “responsabile” e dall'impatto positivo che l'impresa può avere sulla realtà (sociale ed ambientale) nella quale essa si inserisce.

Ecco, dunque, che si stanno offrendo strumenti giuridici utili (andando in questa direzione) per affrontare il quesito aristotelico del come “*governare uomini liberi*”<sup>724</sup>. La

---

<sup>724</sup> Sul punto si richiama quanto già osservato *supra* (Capitolo I, § 3), in particolare, v. L. ANTONINI, *Le vicende del principio di sussidiarietà orizzontale nel panorama normativo italiano ed europeo*, cit., p. 212.

via è quella della responsabilizzazione dell'uomo libero, che però – si badi – oggi passa attraverso la maturazione di quelle consapevolezza circa la complessità, l'interdipendenza, la necessità di equilibrio, e non per effetto della “paura”. Questa, infatti, costituisce uno stimolo precario che si esaurisce con lo scemare dell'onda emotiva conseguente alle crisi che periodicamente ci colpiscono<sup>725</sup>. Il mero catastrofismo, dunque, porta a percepire chi si fa messaggero della questione ambientale (in senso ampio) semplicemente – per dirla con Omero – come “*Profeta di sventure*”<sup>726</sup>.

Lo sviluppo sostenibile, invece, è oggi frutto di un mutamento culturale figlio della maturazione di quelle consapevolezza su cui ci si è diffusamente soffermati (*supra*<sup>727</sup>) e che hanno visibilmente inciso sul quadro giuridico.

Tutto ciò ha condotto al “desiderio del bene”, all'altruismo – nell'ottica di Guido Calabresi – “come bene in sé stesso”, che si desidera e per cui si è disposti a sostenere un costo al pari di quanto si fa con altri beni, e che dunque non è neanche economicamente irrazionale<sup>728</sup>.

Chiaramente, però, la diffusione della cultura della sostenibilità – di cui la società *benefit* è espressione – va promossa e stimolata. Come osservato, però, questa non può essere totalmente “comprata” così come non può essere “imposta” poiché, altrimenti, si snaturerebbe quella componente di gratuità che la caratterizza. Non può cioè trovare promozione in quelle strutture o di mercato o autoritative “pure”. Può invece essere oggetto di quelle forme di “incentivo” che passano attraverso il mercato (“*modified market incentives*”) o dall'autorità (“*modified command structures*”).

Sul fronte del “*modified market incentives*”<sup>729</sup> si riscontra l'assenza di restrizioni alle remunerazioni degli amministratori (che invece ricorrono – limitandone l'appetibilità a livello di carriera – negli enti *no profit*) mentre, invece, si riscontra la mancanza delle

---

<sup>725</sup> Aspetto richiamato *supra*, Capitolo I, § 2. Sul tema della paura e di come sia precaria nello stimolare adeguatamente la sostenibilità v. G. SENATORE, *Il Capitale umano e il capitale sociale*, cit., p. 22. V. anche le considerazioni di L. DAVICO, *Etica e sostenibilità*, cit., pp. 79-81.

<sup>726</sup> Omero, *Iliade*, (a cura di) F. FERRARI, Milano, Mondadori, 2018, p. 9, verso 106. Si tratta dell'evocativa espressione con cui Agamennone, furioso, si rivolge al Profeta Calcante.

<sup>727</sup> Capitolo I.

<sup>728</sup> Si rimanda alle analisi svolte al Capitolo I, § 4. Sul punto di richiama, in particolare, G. CALABRESI, *Il futuro del Law and Economics, Saggi per una rimeditazione ed un ricordo*, cit., pp. 111, ss. sul tema v. anche le accurate analisi di L. VENTURA, “if not for profit, for what?” *dall'altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*, pp. 555-558.

<sup>729</sup> Al riguardo si rinvia al Capitolo I, § 4. In particolare, in tema di incentivi all'altruismo sui “mercati modificati” v. anche G. CALABRESI, *Il futuro del Law and Economics, Saggi per una rimeditazione ed un ricordo*, cit., pp. 126-130, nonché pp. 132-133.

forme di agevolazione fiscale<sup>730</sup> tanto nel contesto statunitense<sup>731</sup>, quanto – al netto di misure legate all'emergenza pandemica<sup>732</sup> – per la società *benefit* italiana<sup>733</sup>. Su questo profilo, infatti, la questione rimane aperta, anche in ragione del timore che i benefici fiscali possano snaturare la genuinità della scelta *benefit*<sup>734</sup>.

Sul fronte delle c.d. “*strutture autoritative modificate*”, invece, non ha senso imporre l'altruismo (che non sarebbe più spontaneo e quindi autentico). Ciò che però l'“autorità” può fare è sia fornire gli strumenti per produrre “beneficio comune”<sup>735</sup> sia “sensibilizzare”, sollecitare quelle consapevolezze di cui si è parlato: in sostanza è cruciale il ruolo della *formazione*<sup>736</sup>.

Questo d'altronde è ben chiaro – sempre nell'ottica di una collaborazione Stato-cittadinanza – dall'attenzione che l'Agenda ONU 2030 rivolge all'educazione. Questa, infatti, assume una notevole rilevanza sia in sé come chiave per lo *sviluppo sostenibile* (nel senso ampio dell'espressione) sia come funzionale alla promozione della cultura della sostenibilità.

Difatti, l'Obiettivo 4 di base mira a “*fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti*”, come una delle vie per promuovere la dignità della persona e, con ciò, uno sviluppo integralmente *umano* (oltre che *dell'umano*)<sup>737</sup>. Tuttavia, esso si pone anche uno scopo più specifico volto a rendere la sostenibilità il segno di una “transizione d'epoca” e quindi un mutamento culturale che

---

<sup>730</sup> Per l'analisi delle società *benefit* in chiave di *Law and Economics* v. L. VENTURA, “if not for profit, for what?” *dall'altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*, cit., p. 557, nota 48

<sup>731</sup> In materia fiscale rispetto alle *social enterprise* e con riferimento anche alle *benefit corporation* v. A. E. PLERHOPLES, «*Social Enterprise and Benefit Corporations in the United States*», in *The International Handbook of Social Enterprise Law*, (a cura di) H. PETER – C. VAEGAS VASSEROT – J. ALCALDE SILVA, Berlino, Springer, 2023, p. 913; L. VENTURA, *Philantropy and the For-profit Corporation: The Benefit Corporation as the New Form of Firm Altruism*, cit., § 6.

<sup>732</sup> Si tratta dell'art. 38-ter, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. *Decreto Rilancio*, che disponeva un “credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit*”. L'articolo è, infatti, rubricato “*Promozione del sistema delle società benefit*”.

<sup>733</sup> Rispetto all'Italia v. DE SABATO E. – FUGIGLANDO F., *Le società benefit*, cit., pp. 54-55; L. VENTURA, «*Social Enterprise and Benefit Corporations in Italy*», in *The International Handbook of Social Enterprise Law*, (a cura di) H. PETER – C. VAEGAS VASSEROT – J. ALCALDE SILVA, Berlino, Springer, 2023, p. 665.

<sup>734</sup> DE SABATO E. – FUGIGLANDO F., *Le società benefit*, cit., p. 55 osservano che «[l]a volontà sta proprio nel voler evitare che tale modello virtuoso possa essere strumentalizzato solo ed esclusivamente per ottenere vantaggi fiscali, mettendo in ombra la concretizzazione dei propri obiettivi di impatto sociale».

<sup>735</sup> Per l'analisi della società *benefit* con le lenti della *Law and Economics* di Guido Calabresi v. L. VENTURA, «“if not for profit, for what?” *dall'altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*», cit., p. 557, nota 49.

<sup>736</sup> Sul ruolo dell'educazione G. CALABRESI, *Il futuro del Law and Economics, Saggi per una rimediazione ed un ricordo*, cit., pp. 131-132.

<sup>737</sup> Riecheggia il concetto di “*Ecologia integrale*” richiamata, nel solco della Dottrina Sociale della Chiesa, al Capitolo I.

vada a pervadere i vari settori. Non a caso, infatti, in apertura della Risoluzione delle Nazioni Unite si legge il proposito ambizioso, ma necessario, di “*trasformare il nostro mondo*”.

Si tratta, in particolare, del target 4.7<sup>738</sup> che punta a creare ed a diffondere una cultura dello sviluppo sostenibile, cruciale per la sua promozione, affinché diventi parte integrante della vita delle comunità a vari livelli (di qui l’idea di un “*approccio integrato e multilivello*”<sup>739</sup> nella realizzazione concreta dell’Agenda).

È, infatti, importante non sottovalutare il ruolo giocato dalla *formazione* ma anche dalla formazione “in senso lato”, vale a dire la sensibilizzazione, la promozione della cultura della sostenibilità, affinché si abbiano sia imprese che consumatori/investitori sempre più *consapevoli* e dunque *accorti* nel momento in cui effettuano le loro scelte e, dunque, *responsabili*.

In un contesto in cui la sfida è (come si è detto) “*governare uomini liberi*” il ruolo del diritto si lega al ruolo della comunicazione. Piuttosto che appellarsi all’autorità che protegge imponendo una via, oggi occorre *condividere* delle soluzioni. Il binomio libertà-responsabilità abbisogna che venga stimolata la *consapevolezza*. Questa consente ai singoli di comprendere il contributo che possono dare alla tutela sia della libertà propria sia della libertà altrui, ove libertà significa anche vivere in un contesto sociale ed ambientale idoneo alla tutela della dignità della persona umana.

La maturità dell’uomo del nostro tempo richiede che esso diventi il centro della trasfigurazione del mondo in cui vive ed in cui opera. Parte della tutela della sua dignità dipende dalla responsabilizzazione dell’uomo libero e dalla spinta solidale, *intra* ed *inter-generazionale*.

I poderosi mezzi di comunicazione di oggi possono porsi al fianco del diritto ed il giurista non può ignorarne il collegamento e la loro capacità di aiutare a *comprendere* ed a *condividere*.

Ciò è confermato dalla particolare tendenza dell’uomo – evidenziata dagli studi – a reagire agli stimoli provenienti sia dall’informazione che dal comportamento tenuto

---

<sup>738</sup> Obiettivo 4, Target 4.7: «Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile».

<sup>739</sup> ASviS, *L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Report ASviS 2016*, cit., p. 11.

dagli altri, conformandosi così a talune condotte<sup>740</sup>. Certo, questa “imitazione” in alcuni casi può essere un male, ma può anche avere, in altri casi, dei risultati di amplificazione del bene là dove si tratta di diffondere buone pratiche. La tendenza imitativa dell’uomo consente di generare, con la persuasione, “un contagio della consapevolezza” che renda ciascuno conscio del ruolo che l’individuo può giocare.

Si tratterebbe dunque di una tendenza a conformarsi, per effetto dei “pungoli”, a delle condotte espressione di un senso di solidarietà frutto dello stimolo che viene dall’informazione e dalla formazione. Se poi questo “contagio della consapevolezza” lo si colloca nelle “reti” di rapporti, l’amplificazione è ancora maggiore specialmente per effetto di alcuni “nodi” che contribuiscono – per la loro visibilità, notorietà o pregio – alla loro diffusione<sup>741</sup>.

Ad esito del confronto tra il modello (originario) statunitense e quello (trapiantato) italiano si evince per quest’ultimo proprio la necessità di stimolare culturalmente il ruolo giuridicamente attivo dei singoli nella promozione di certi strumenti che, per loro natura, necessitano delle persone.

Non è un caso, infatti, che nel contesto statunitense il controllo sull’utilizzo dello strumento sia sostanzialmente affidato ai privati in qualità di soci (segnatamente, il *benefit enforcement proceeding* della Legge modello e le *derivative suit* della disciplina del Delaware), in perfetta consonanza con l’attivismo che tradizionalmente esprimono i singoli nell’intervenire ogni qual volta riscontrino nel tessuto sociale delle criticità da rettificare, facendo *causa comune*. Se nella fisiologia la prova del far causa comune risale a Tocqueville (quando evidenziava – come osservato – il singolare spirito associativo degli statunitensi), nella patologia ciò si riscontra con facilità se si pensa alla più chiara forma di *private enforcement* al di là dell’atlantico: la *class action*. Se, infatti, i terzi, pur “beneficiando” dell’attività della *benefit corporation*, non hanno (come si è visto) un apposito strumento per agire “dall’esterno” contro la società, occorre però ricordare che negli Stati Uniti è consolidato l’uso della *class action*, che non di rado è avviata da “*stakeholder*” danneggiati dalla *corporation*.

---

<sup>740</sup> R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile, La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, pp. 62-63.

<sup>741</sup> Per alcune approfondite analisi sulla diffusione delle idee attraverso le “reti” v. gli studi di N. FERGUSON, *La piazza e la torre, le reti, le gerarchie e la lotta per il potere. Una storia globale*, cit., pp. 50-52.

In Italia, invece, la diversità del clima culturale viene ad emergere nella scelta del legislatore del 2015 di inserire uno strumento di *public enforcement* accanto a quello delle classiche azioni di responsabilità previste per ciascun modello societario.

Agli occhi del comparatista, infatti, questo non stupisce perché la comparazione (che non è mero confronto) ci consente di *comprendere* – specialmente se con l’approccio “multifattoriale” che si è qui tentato di seguire – le ragioni delle peculiarità dei sistemi e dei loro strumenti.

Ciò che per l’Italia può rendersi necessario migliorare è la partecipazione dei privati accanto all’importante ruolo del pubblico nel vigilare sulla corretta condotta delle società *benefit* nel mercato. Centrale è, dunque, l’equilibrio che passa attraverso la *collaborazione* tra pubblico e privato anche sotto questo fronte della (eventuale) patologia. In un contesto sociale e giuridico maturo occorre, infatti, evitare una prevaricazione dell’uno sull’altro, poiché entrambe le dimensioni sono determinanti per lo sviluppo della persona. Se nel caso italiano si giova del contributo pubblico al mantenimento della concorrenza ed alla tutela dei consumatori occorre però parallelamente incrementare la “cultura giuridica” della partecipazione affinché il lato della vigilanza veda anche il contributo delle persone. Rispetto agli Stati Uniti, dunque, occorre continuare a promuovere lo strumento di recente introduzione della *Class Action* italiana con cui i piccoli possano “*far causa comune*”<sup>742</sup> contro i grandi e contribuire così, anch’essi, a ristabilire l’equilibrio nel mercato *al fianco* dello Stato.

È chiaro che la promozione di tale strumento ed il conseguente rafforzamento del *private enforcement* funzionale – accanto al *public enforcement* previsto nella disciplina *benefit* italiana – alla “solidarietà di sistema” (quale via più opportuna, secondo chi scrive, per questo secolo), necessita – come attentamente messo in luce da Gianluca Scarchillo – del contributo cruciale della adeguata formazione del giurista. Poiché lì si gioca il successo dei nuovi strumenti e da lì dipende il lento decollo di alcuni (come nel caso proprio della *class action*) o il torpore che avvolge altri (si pensi alla mediazione, spesso ridotto ad un mero adempimento).

Pertanto, la lungimiranza che deve contraddistinguere il percorso di un giurista sempre più aperto alle novità d’oltralpe o d’oltreoceano trapiantate nel nostro ordinamento deve rendere l’operatore del diritto del prossimo futuro uno di quei “*nodi*”

---

<sup>742</sup>G. SCARCHILLO, *Class Action, Dalla comparazione giuridica alla formazione del giurista: un caleidoscopio per nuove prospettive*, p. XVI.

attraverso i quali si diffondono in misura maggiore le idee all'interno delle reti che animano la società. L'attivismo che ha attraversato la classe forense statunitense<sup>743</sup> nella lotta per i diritti civili così come per la tutela dell'ambiente potrà essere promosso anche nel contesto italiano – rendendolo così guardiano privato del buon funzionamento delle imprese sostenibili – solo se si forma un giurista con una latente vocazione da comparatista. Cioè che, così come l'operatore del mercato del nostro tempo (il consumatore ed investitore responsabile di cui si è parlato), riesca anch'egli a vedere “linee oblique nei reticolati”.

Perché si realizzi, dunque, una rivoluzione sostenibile dell'attività d'impresa occorre seguire una ricetta in tre punti.

Il primo è costituito dalla (i) società *benefit* come innovazione in sé dello strumentario giuridico dell'impresa ma anche per l'auspicio che essa diventi il “tipo-modello” (o “modello-dei-modelli”) di riferimento cui tenderanno sempre di più le società, per effetto della “*spinta gentile*”<sup>744</sup> proveniente sia dal mercato sia dal Legislatore nazionale ed europeo. Una prospettiva questa, peraltro, che giustifica anche la non collocazione sistematica della società *benefit* all'interno del Codice civile come ulteriore tipo (o modello) societario, giacché esso costituisce una declinazione auspicabilmente tendente alla generalità delle società.

L'introduzione della società *benefit*, però, non è da sola sufficiente a raggiungere tale risultato poiché necessita del secondo punto: (ii) la mentalità adeguata, che permetta di valorizzarne il ruolo. Essa è l'esito del percorso di sedimentazione delle “componenti” che sono state analizzate ma necessita anche dello slancio che passa, da un lato, attraverso la in-formazione e la diffusione della “*educazione allo sviluppo sostenibile*”<sup>745</sup>, dall'altro, dalla formazione del giurista.

Entrambe giocano un grande ruolo per determinare il terzo punto. Questo, in particolare, consiste nella (iii) creazione di un *habitat* adeguato alla fioritura di tale innovazione del diritto societario e nella prospettiva della sua *generalizzazione* come “modello dei modelli”. Infatti, per quanto la società *benefit* (così come altri strumenti)

---

<sup>743</sup> *Ivi*, pp. 40-41.

<sup>744</sup> Su tale concetto si rinvia a quanto già osservato *supra* (Cap. I, §4, nonché Cap. III, § 3.1 con riferimento all'Italia) richiamando le analisi di R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile, La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, cit.

<sup>745</sup> ASviS, *L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Report ASviS 2016*, cit., p. 42

possano risultare innovativi e potenzialmente rivoluzionari, questi rischiano sempre di scontare l'aridità od ostilità del terreno su cui, per effetto del trapianto, vengono innestate.

Occorre, dunque, che l'Italia vada a correggere le storture che rischiano di far rimanere ogni innovazione irretita nel groviglio delle inefficienze che scoraggiano chi opera nel *Bel Paese* e frenano chi potrebbe decidere di corrervi il rischio dell'investimento.

È pertanto necessario metter mano alle persistenti problematiche di cui è un chiaro esempio la nota complessità della burocrazia che crea labirinti ed intrecci a volte inestricabili. Oppure l'incertezza che spesso si accompagna al diritto, specialmente in settori che molto toccano l'attività d'impresa come quello fiscale<sup>746</sup>. Al riguardo, viene messi in luce da Assonime, in particolare, la necessità di regole semplici e che possano adattarsi con facilità allo scenario economico dell'epoca della globalizzazione<sup>747</sup>. In tale caso, infatti, per la promozione delle società *benefit* sarebbe di giovamento (anche prescindendo dalle agevolazioni) un miglioramento e "chiarimento" del generale quadro del sistema tributario. Si pensi poi alla lentezza della macchina giudiziaria<sup>748</sup> che lasciando in un limbo di incertezza le posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti nella controversia non aiuta ad attrarre gli investitori esteri (chiaramente scoraggiati da tale rischio e) che, invece, vengono generalmente rassicurati dall'idea di giungere a risposte certe in tempi congrui. La prova del successo di un sistema che fornisce chiarezza sia attraverso il tessuto normativo sia attraverso l'operato dei giudici ci è offerta – come già sottolineato – dalla capacità del Delaware<sup>749</sup> di attrarre le *corporation* statunitensi.

A ciò si aggiunga, infine, la scarsità di infrastrutture sia materiali che immateriali<sup>750</sup>.

---

<sup>746</sup> ASSONIME, *L'economia italiana tra riforme e regressioni, Vent'anni di attività legislativa nell'agenda di Assonime*, cit., p. 6.

<sup>747</sup> *Ivi*, p. 17.

<sup>748</sup> Sul tema v. M. CLARICH, *Quadro giuridico-regolamentare e assetti della pubblica amministrazione come fattori di sviluppo economico*, cit., pp. 272-273.

<sup>749</sup> In riferimento al Delaware v. L. ENRIQUES, *Diritto societario statunitense e diritto societario italiano: in weiter Ferne, so nah*, cit., pp. 275-278; G. RIOLFO, *Gran Bretagna e Stati Uniti: il sistema di amministrazione e controllo delle companies e delle corporations*, cit., p. 324, nota 11; D. CORAPI, *Le società per azioni*, cit., p. 448.

<sup>750</sup> Queste carenze e punti di debolezza italiani vengono portati all'attenzione in ASSONIME, *L'economia italiana tra riforme e regressioni, Vent'anni di attività legislativa nell'agenda di Assonime*, cit., p. 6.

Tale terreno complessivamente poco fertile o a tratti ostile spinge le imprese a rimanere ad un livello dimensionale piccolo per proteggersi da un contesto non loro favorevole, frenando di conseguenza la crescita strutturale delle imprese<sup>751</sup>.

L'intervento con cui lo Stato andrebbe a rettificare le storture ed i malfunzionamenti dell'Italia rappresenterebbe un atto di "solidarietà di sistema" affiancandosi a (e sostenendo) quelle "fabbriche di bene"<sup>752</sup> – per dirla con Olivetti – costituite dalle società *benefit*.

Se poi si considera la presenza capillare delle imprese sul territorio nazionale l'effetto positivo che esse possono avere può essere di grande valore per la comunità e la dimensione ambientale delle varie realtà locali<sup>753</sup>, a beneficio poi anche dell'intera collettività.

È chiaro, quindi, che all'opera degli enti *non profit* si somma l'apporto di *public benefit* delle società (auspicabilmente sempre più *benefit*). In particolare, occorre considerare che, vista la naturale vocazione lucrativa, esse sono un elemento "ordinario" della vita di una comunità, sono cioè nel quotidiano dell'articolazione dei rapporti giuridico-economici e tale loro diffusione capillare renderà l'opera di *solidarietà* e *sussidiarietà* (già mirabilmente svolta dagli enti *non profit*) ancora più risonante. Sono, dunque, "nodi" cruciali nelle "reti" del bene.

Ecco, allora, che le società si pongono sempre più in consonanza con la Costituzione ed in attuazione del suo dettato, del quale, attraverso strumenti nuovi figli della comparazione, scopriamo nuove vie per darvi concretezza con il necessario equilibrio che il diritto ricerca.

---

<sup>751</sup> Per questi aspetti v. S. ROSSI, «*Lo sviluppo e le imprese in Italia*», in *Italia 2030, Proposte per lo sviluppo*, Milano, La nave di Teseo, 2020, pp. 44, 49-50.

<sup>752</sup> A. OLIVETTI, *Le fabbriche di bene*, Roma/Ivrea, Edizioni di comunità, 2014.

<sup>753</sup> Sul rapporto tra società *benefit* e territorio v. le analisi contenute nello studio di D. BOFFA, *Modelli emergenti di organizzazioni ibride orientate allo sviluppo sostenibile, Le benefit corporation e le società benefit*, cit., pp. 11-13. L'A. osserva, in particolare, che «[n]ello specifico caso delle Società Benefit, la forza delle relazioni con gli stakeholder aziendali permette all'impresa di comprendere in maniera più efficace le richieste emergenti dal contesto socio-economico di riferimento e, parallelamente, "segnalando" l'allineamento del proprio modello di business agli obiettivi di sostenibilità, consente loro di raggiungere risultati migliori anche sotto l'aspetto prettamente economico-aziendale». Mette poi in luce che dagli esiti dell'analisi svolta «emerge che la capacità di fronteggiare le richieste originate dal contesto rileva un'efficacia maggiore per ciò che riguarda l'ambito socio-economico, per il quale sembra che l'azione delle Società Benefit sia maggiormente richiesta e particolarmente efficace nell'implementazione di un modello di business ben integrato nel territorio di riferimento e capace di raggiungere una platea di consumatori/beneficiari ampia, che, di riflesso, contribuisce al miglioramento dei risultati economico-aziendali delle imprese indagate». Così *ivi*, pp. 112-113.

La prospettiva e la speranza risiedono in un ulteriore “contagio” sul piano europeo ed internazionale, affinché – come per i trapianti che si stanno realizzando in diversi angoli del mondo<sup>754</sup> – il “modello” *benefit* possa divenire uno degli strumenti chiave per guidare un “progresso responsabile”, per realizzare, dunque, uno *sviluppo sostenibile*.

## 2. Una visione eurounitaria e di prospettiva

Ciò assume, inoltre, una particolare importanza se si considera il quadro europeo in cui diviene indispensabile, vista la mobilità transfrontaliera delle società all’interno dell’Unione, rendere l’Italia un contesto attrattivo (oltre che, visto il pionieristico *legal transplant* osservato in queste pagine, all’avanguardia in termini di sostenibilità).

Su tale fronte occorre tenere in considerazione (solo per un mero cenno) il recente avanzamento operato – quantomeno prefigurandone l’eventuale adozione – nell’ambito della copiosa disciplina europea in materia di sostenibilità costituito dalla Proposta di Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. L’indirizzo espresso inizialmente dalla Commissione è stato, in particolare, quello di far entrare la sostenibilità all’interno del quadro della *corporate governance*<sup>755</sup> al fine di promuovere così delle prospettive di lungo periodo in un contesto nel quale sono ancora molto diffuse quelle di breve periodo. In tal modo si mira a portare le società a prendere delle decisioni

---

<sup>754</sup> Oltre alla terra natia (gli Stati Uniti) ed al trapianto italiano si riscontra l’introduzione della *benefit corporation* anche in Colombia, Ecuador, Perù, Francia (con il modello ibrido della *entreprise à mission*), in British Columbia (Canada) e Ruanda. Sul punto v. L. VENTURA, «*Social Enterprise and Benefit Corporations in Italy*», cit., p. 670.

<sup>755</sup> Guardando poi la Proposta che ne è derivata si può riscontrare che essa «*prevede un obbligo specifico di diligenza per le società di grandi dimensioni ai fini della sostenibilità, con particolare riguardo, tra i fattori c.d. ESG, agli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente*». E viene osservato al riguardo dall’A. che «*La scelta di limitarsi ai diritti umani e all’ambiente è, a mio avviso, opportuna dato che la governance è molto ben disciplinata dalle normative interne e dai codici di corporate governance che stanno dimostrando di essere efficaci*». Così S. BRUNO, *Il ruolo della s.p.a. per un’economia sostenibile: la Proposta di Direttiva UE su “Corporate Sustainability Due Diligence”. Nasce la stakeholder company?*, cit., pp. 305-306. Viene, inoltre, messo in luce da L. Ventura che la Proposta di direttiva benché abbia il suo nucleo nell’introduzione di un dovere di *due diligence* porta con sé alcuni risvolti su alcuni aspetti attinenti alla “*sustainable corporate governance*”. Osserva, in particolare, l’A. che «*The core of the proposal is to foster sustainable and responsible corporate behaviour throughout global value chain providing a general due diligence duty for companies and directors, but it also includes a few other provisions that were absent in the Parliament proposal of May 2021 and that seems to be linked to the broader sustainable corporate governance project. In particular, the proposal includes in article 15 provisions imposing certain obligations related to climate change targets to large companies and, in articles 25 and 26, provisions aimed at harmonising some aspects of directors’ fiduciary duties in European companies*». Così L. VENTURA, «*Corporate Sustainability Due Diligence and New Boundaries of the Firms in the European Union*», in *Eur. Bus. Law Rev.*, XXXIV, 2023, p. 249.

di *business* che tengano conto dell’impatto ambientale, sociale ed umano a lungo termine<sup>756</sup>.

Con tali propositi era stata avviata la *Sustainable corporate governance initiative* (cui ha poi fatto seguito la proposta di Direttiva in questione) proprio con lo scopo di allargare le prospettive degli organi amministrativi delle società e farvi rientrare ulteriori considerazioni attinenti agli *stakeholder* e all’impatto dell’attività d’impresa anche sull’intera catena del valore.

Non è chiaro, al momento, quale sarà concretamente l’impatto che questa iniziativa avrà sul ruolo che la società *benefit* gioca e può giocare nel rinnovare il panorama del diritto societario nell’ottica della sostenibilità. Viene infatti osservato che tale progetto potrebbe travolgere la società *benefit* diminuendone l’interesse pratico a meno che la sua disciplina non venga rinnovata coerentemente col nuovo *framework* di *governance* sostenibile e non venga rafforzata la complementarità tra i due regimi. È stato, tuttavia, anche fatto notare l’impatto ed il rilievo – non solo strettamente giuridico – della società *benefit* quale realtà imprenditoriale che esprime e veicola un impegno sostenibile sul fronte concretamente produttivo e su quello comunicativo<sup>757</sup>.

Infatti, mentre la Proposta di direttiva introduce obblighi gravanti, sul versante della sostenibilità (in senso ampio), sulle società (al di là del “tipo”) e sugli amministratori, la società *benefit* italiana quale “veste-modello” a sé stante ha la capacità di distinguersi – ulteriormente – sul mercato (un mercato che poi, evidentemente ed auspicabilmente, diviene sempre più sostenibile).

In generale, essa fornisce ai privati un importante strumento per offrire il loro contributo alle “nuove” prospettive di sviluppo in perfetta consonanza, peraltro, sia con lo spirito dell’Agenda ONU 2030 (la quale non si rivolge solamente agli Stati ma richiede invece un impegno congiunto di sfera pubblica, cittadinanza ed imprese<sup>758</sup>) sia con l’orientamento *green* di molti consumatori<sup>759</sup> ed investitori<sup>760</sup>.

Su tale fronte da ultimo menzionato, infatti, la presenza di un fenomeno imprenditoriale già esistente ed in fase di sviluppo può portare il *bel paese* a essere in

---

<sup>756</sup> Come osservato nella *Inception Impact Assesment*, Ref. Ares(2020)4034032, 30.07.2020, cit.

<sup>757</sup> Per queste riflessioni ed ulteriori approfondimenti v. G. FERRARINI-S. ZHU, «*Is There a Role for Benefit Corporations in the New Sustainable Governance Framework?*», in *ECGI Law Working Papers*, N° 588/2021, June 2021, p. 34.

<sup>758</sup> ASviS, *L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Report ASviS 2016*, Roma, 2016, p. 11 e p. 29.

<sup>759</sup> G. SCARCHILLO, *Il commerce équitable in Belgio e Francia*, cit., p. 204.

<sup>760</sup> VENTURA L., *Benefit Corporation e Società Benefit tra innovazione creativa e imitazione di modelli*, cit., pp. 90-93.

grado di attrarre capitali indirizzati ad investimenti considerati sostenibili secondo la “tassonomia” europea<sup>761</sup>.

In tale prospettiva (sociale-giuridica-economica, ma anche storica) quello fatto dall’Italia nel 2015 con l’introduzione della società *benefit* rappresenta un passo decisivo in un percorso molto più lungo, un percorso nel quale l’impresa diventa sempre più consapevole e, dunque, partecipa di uno sviluppo economico e sociale orientato alla sostenibilità.

Inoltre, ampliando ulteriormente la prospettiva e guardando alle linee evolutive del diritto societario sostenibile sul lungo periodo, se l’Italia dispone già di uno strumento che ha saputo contribuire all’impegno del diritto societario nel dare seguito alla linea del *Green Deal*<sup>762</sup>, allo stesso tempo essa risulterebbe già preparata ad affrontare un futuro, e spesso invocato, (lungo) percorso di «*transizione verso uno Stakeholder Capitalism idoneo a contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dagli SDGs [...]*»<sup>763</sup> che potrebbe esser realizzato a livello europeo anche attraverso l’introduzione di una forma societaria uniforme sulla scia del prototipo *benefit* o più in generale di un modello ibrido europeo<sup>764</sup>. Ciò risponderebbe alla sfida contemporanea dell’Europa, cioè «*quella dell’introduzione nell’intera Unione di una qualificazione giuridica d’impresa che combini perseguimento del profitto e realizzazione di un beneficio comune*»<sup>765</sup>. Un’evoluzione – osservava Raul Caruso nei lunghi mesi dell’emergenza covid – che «*è tanto più necessaria oggi alla luce della crisi economica dovuta alla pandemia in corso che sta sottoponendo i nostri sistemi a uno*

---

<sup>761</sup> F. FUBINI, «*Se l’azienda diventa benefit, La sostenibilità nei bilanci*», in *Corriere della sera, Buone Notizie*, 27 aprile 2021, p. 3. Sul tema della tassonomia, circa l’impulso della Commissione con l’apertura delle consultazioni circa tale iniziativa v. P. GIANGUALANO – L. SOLIMENE, *Sostenibilità in cerca di imprese, La rendicontazione non finanziaria come strumento di governance dei rischi e delle opportunità*, Milano, Egea, 2019, pp. 40-43; per delle analisi sul regolamento attinente alla tassonomia ed il suo rapporto con la corporate governance v. A. M. PACCES, «*Will the EU Taxonomy Regulation Foster a Sustainable Corporate Governance?*», in *ECGI Law Working Paper*, N° 611/2021, October 2021; in materia di finanza sostenibile v. anche C. H. A. VAN OOSTRUM, «*Sustainability Through Transparency and Definitions: A Few Thoughts on Regulation (EU) 2019/2088 and Regulation (EU) 2020/852*», cit.

<sup>762</sup> Sul punto v. ASSOBENEFIT, “*Call for contribution on Competition policy supporting the Green Deal, Assobenefit contribution on the debate*”, novembre 2020, reperibile al link: [http://assobenefit.message-asp.com/sites/assobenefit/files/assobenefit\\_risponde\\_a\\_call\\_for\\_contribution\\_dg\\_comp.pdf](http://assobenefit.message-asp.com/sites/assobenefit/files/assobenefit_risponde_a_call_for_contribution_dg_comp.pdf)

<sup>763</sup> L. VENTURA, «*Le Società Benefit nel mondo: un’analisi comparata*», in (a cura di) C. BELLAVITE PELLEGRINI – R. CARUSO, *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, Milano, Egea, 2020, p. 126.

<sup>764</sup> Sul tema v. *ibidem*; ID, «*The Essential Role of Enterprises for an Inclusive and Sustainable Development: Towards a New Uniform Model Law for Social Enterprise?*», in *Eur. Co. Law*, Vol. XVII, issue 1, 2020, pp. 13-14.

<sup>765</sup> R. CARUSO, «*Lacuna Green Deal: perché l’Europa su questi temi non è al passo*», in *Corriere della Sera, Buone Notizie, L’impresa del Bene*, 27 aprile 2021, p. 15.

*choc non solo in termini di reddito di breve periodo, ma anche in riferimento ai meccanismi sociali di lungo periodo di cui le crescenti disuguaglianze costituiscono forse il caso più evidente»<sup>766</sup>.*

Circa la coesistenza della società *benefit* con la Direttiva in cantiere è opportuno indugiare su un'ulteriore considerazione. Ciò che, infatti, sembrerebbe venirsi a delineare è un *doppio livello di sostenibilità dell'attività d'impresa italiana*.

In particolare, la direttiva si applica a società di grandi dimensioni che occupano un consistente numero di dipendenti e con cospicui livelli di fatturato. È evidente che rimangono al di fuori del perimetro di applicazione le imprese di piccole e medie dimensioni<sup>767</sup>.

Queste ultime rappresentano proprio il livello dimensionale tipico delle società *benefit* italiane. Difatti, nel 2018, quindi sostanzialmente agli inizi dell'esperienza *benefit*, veniva registrato dai rilevamenti statistici che la gran parte di esse (in particolare l'87,7%) erano s.r.l. medio-piccole con una circoscritta compagine sociale<sup>768</sup>. Tale dimensione coincide, peraltro, con la realtà del tessuto produttivo della penisola<sup>769</sup>.

Da successivi studi è stata confermata questa tendenza. Difatti, analizzando le 995 società *benefit* presenti in Italia al 31 agosto 2021 è emerso che di esse il 90,7% (cioè 902 società) sono s.r.l., di cui poi il 2,5% a socio unico (25 società) ed il 2,2% sono s.r.l. semplificate (22 società)<sup>770</sup>. Infine, tenendo conto del numero di dipendenti impiegati solo una ristretta parte, del totale delle società *benefit* osservate, sono di “grandi dimensioni”<sup>771</sup>.

---

<sup>766</sup> *Ibidem*.

<sup>767</sup> Art. 2; sul punto si sofferma anche la *Relazione*, pp. 23-24.

<sup>768</sup> M. BIANCHINI – C. SERTOLI, «Una ricerca Assonime sulle società *benefit*, Dati empirici, prassi statutaria e prospettive», in *Analisi Giuridica dell'Economia*, I, 2018, p. 206. Ciò, osservano le Autrici, andava nel senso opposto rispetto alle loro aspettative, giacché, siccome molte grandi società già si adoperavano per congiungere *profit* e *non profit*, rivolgendo l'attenzione anche alla vasta platea di *stakeholder*, anche in virtù della comunicazione non finanziaria cui molte di loro sono tenute (Direttiva 2014/95/UE, attuata dal D.lgs 254/2016), era presumibile immaginare un'adozione del “modello” *benefit* da parte di queste grandi imprese già – più o meno volontariamente – iniziate a questa realtà della *società responsabile*.

<sup>769</sup> C. BELLAVITE PELLEGRINI – M. SERACINI, «*Profili di governance nelle Società Benefit*», in (a cura di) C. BELLAVITE PELLEGRINI – R. CARUSO, *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, Egea, 2020, pp. 71-73. Gli A., analizzando l'elenco delle società *benefit* presenti nel Registro delle imprese alla data del 31.12.2018, danno conto che l'88% del totale dell'epoca (per l'esattezza 420 società *benefit*) erano s.r.l., il 9% S.p.A. ed il 3% aveva adottato altri modelli societari (società cooperative, s.a.p.a, società di persone).

<sup>770</sup> D. BOFFA, *Modelli emergenti di organizzazioni ibride orientate allo sviluppo sostenibile, Le benefit corporation e le società benefit*, Roma, Aracne, 2021, pp. 17-27.

<sup>771</sup> *Ivi*, pp. 30-34. In particolare, l'A. ritrae sinteticamente il quadro del tessuto societario *benefit* italiano in questi termini: «[i]n sintesi, i primi risultati mostrano come le Società Benefit italiane indagate siano per

Alla luce di ciò si può, dunque, delineare “un doppio livello di società sostenibile” italiana.

Un primo livello è quello delle società di “grandi dimensioni” che ricadono nell’ambito applicativo della direttiva e che – una volta approvata – saranno tenute ad adempiere ad un dovere di diligenza volto a realizzare la sostenibilità (intesa sia con riguardo all’ambiente che con riguardo ai diritti dell’uomo) sull’intera catena del valore. Occorre, però, anche considerare che se per queste imprese si viene a creare un livello base di sostenibilità necessaria, il “modello *benefit*” potrebbe rappresentare quel *quid pluris* per consentirgli di distinguersi ulteriormente e presentarsi sul mercato come *(ancora) più sostenibili e responsabili di altre*. Difatti, la Direttiva proposta non crea un nuovo “modello” societario (come, in certa misura, predisponendo una “veste-modello”, ha fatto il Legislatore italiano nel 2015 dando vita alle società *benefit*) ma prevede degli obblighi in materia di sostenibilità per le società stesse e per i loro amministratori<sup>772</sup>.

Un secondo livello è poi quello delle “piccole e medie imprese” che assumono la veste di società *benefit*. Peraltro, l’andamento della domanda sempre più orientato alle scelte *green* potrà essere da stimolo – anche in un’ottica concorrenziale – per l’adozione del modello *benefit* da parte di molte altre.

\*\*\*

Nell’ottica di chi scrive è sembrato indispensabile terminare queste righe con una visione di prospettiva e con uno slancio di speranza verso il futuro.

Non poteva essere diversamente sia per la tematica in sé sia per la missione scientifica e per l’approccio metodologico che caratterizzano la Scuola di appartenenza.

Pertanto, mutuando indegnamente parole altrui, sia consentito dire che «[q]uesta conclusione [...] c’è parsa così giusta, che abbiam pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia.

---

*lo più localizzate al centro-nord, principalmente costituite sotto forma di società a responsabilità limitata. Si tratta perlopiù di aziende con un’età media tra gli 2 e 10 anni, e con una dimensione media di 28 dipendenti, concentrati maggiormente nelle regioni del nord Italia, le quali registrano complessivamente un numero di risorse umane più elevato», così ivi, p.34.*

<sup>772</sup> Per una chiara ricostruzione di tali obblighi v. S. BRUNO, *Il ruolo della s.p.a. per un’economia sostenibile: la Proposta di Direttiva UE su “Corporate Sustainability Due Diligence”. Nasce la stakeholder company?*, cit., pp. 332 ss.

*La quale, se non v'è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta e anche un pochino a chi l'ha raccomandata. Ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non s'è fatto apposta»<sup>773</sup>.*

---

<sup>773</sup> A. MANZONI, *I Promessi Sposi*, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2002, pp. 715-716.

## BIBLIOGRAFIA

- AA.V.V., *Anatomy of corporate law. A comparative and functional approach*, Oxford, 2004;
- AA.V.V., *Business judgment rule e mercati finanziari, Efficienza economica e tutela degli investitori*, Consob – Quaderni giuridici, novembre 2016;
- AA.VV., *Comparative Corporate Governance*, (a cura di) A. AFSHARIPOUR – M. GELTER, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2021;
- AA.VV., *Corso interdisciplinare “Scienze della Sostenibilità”, Sintesi dei contributi 2021*, (a cura di) L. DE SANTOLI – F. MANES – G. SENATORE, Roma, Sapienza Università Editrice, 2022;
- AA.VV., *Dalla Benefit Corporation alla Società Benefit*, (a cura di) B. DE DONNO – L. VENTURA, Bari, Cacucci Editore, 2018;
- AA.V.V. *Diritto privato comparato*, Roma-Bari, Laterza, 2012;
- AA.V.V., *Diritto societario comparato*, (a cura di) L. ENRIQUES, Bologna, il Mulino, 2006;
- AA.VV., *Italia 2030, Proposte per lo sviluppo*, Milano, La nave di Teseo, 2020;
- AA.VV., *Les Instruments de droit des sociétés et de droit financier de l'économie durable*, (coordinato da) T. TILQUIN, Bruxelles, Larcier, 2021;
- AA.VV., *Scienze della sostenibilità, Energia, Risorse, Città, Acqua, Ecosistemi, Diritto*, (a cura di) S. SERRANTI, Bologna, Zanichelli, 2022;
- AA.VV., *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, (a cura di) C. BELLAVITE PELLEGRINI – R. CARUSO, Milano, Egea, 2020;
- AA.VV., *Italia 2030, Proposte per lo sviluppo*, Milano, La nave di Teseo, 2020;
- ADAM R. – TIZZANO A., *Manuale di Diritto dell'Unione europea*, Torino, Giappichelli, 2017;

- ALLOTTI V. –PERNAZZA F., «*Trasferimento della sede effettiva delle società in Europa e libertà di stabilimento*», in *Società*, 2003;
- ALPA G., *Manuale di diritto privato*, Padova, Cedam, 2013;
- ALPA G., *Solidarietà, Un principio normativo*, Bologna, il Mulino, 2022;
- AMERICAN LAW INSTITUTE, *Principle of Corporate Governance: Analysis and recommendations*, 1994;
- ANGELICI C., «*Interesse sociale e business judgment rule*», in *Riv. dir. comm.*, IV, 2012;
- ANGELICI C., «*Società Benefit*», in *Dalla Benefit Corporation alla Società benefit*, (a cura di) B. DE DONNO – L. VENTURA, Bari, Cacucci Editore, 2018;
- ANTONINI L., «*La Corte e il mondo no profit*», in *La Costituzione raccontata dai giudici*, podcast registrato il 21 settembre 2020, reperibile al link: <https://www.cortecostituzionale.it/podcast.do>
- ANTONINI L., «*Le vicende del principio di sussidiarietà orizzontale nel panorama normativo italiano ed europeo*», in AA. VV., *I servizi di pubblica utilità alla persona*, (coordinato da) G. VITTADINI, Milano, Franco Angeli, 2000;
- ASSONIME, *Doveri degli amministratori e sostenibilità, Rapporto Assonime, 18 marzo 2021*, VI, 2021;
- ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016;
- ASSONIME, *L'economia italiana tra riforme e regressioni, Vent'anni di attività legislativa nell'agenda di Assonime*, Quaderno Assonime, Roma, 2018;
- ASviS, *L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Report ASviS 2016*, Roma, 2016;
- AYALEW D., «*China's recent civil law Codification in the high-tech era*», in *Tsinghua China L. Rev.*, XIII, 2020;
- BAINBRIDGE S. M., *In defense of the Shareholder Wealth Maximization Norm: A Reply to Professor Green*, in *Walsh. & Lee L. Rev.*, L, 1993;
- BAINBRIDGE S. M., *Director Primacy: The means and Ends of Corporate Governance*, in *Nw. U. L. Rev.*, XCVII, 2003;

BARBIERI L., «*Il capitalismo non è un termine evangelico. Una breve riflessione “sturziana” rileggendo l’Enciclica Caritas in veritate di Benedetto XVI*», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, XXX, 2012, pp. 3-7, reperibile al link: [www.statochiese.it](http://www.statochiese.it)

BARNES A., *An Entrepreneur’s Guide to Certified B Corporations and Benefit Corporations*, Yale Center for Business and Environment – Patagonia, pp. 23-25, reperibile al link: <https://cbey.yale.edu/programs/an-entrepreneurs-guide-to-going-b>

BEACH S., *Shakespeare and Company*, Vicenza, Neri Pozza Editore, 2018;

BELLAVITE PELLEGRINI C. – CANNAS C. – DALLOCCHIO M., «*Costo del capitale e valutazione d’impatto per le Società Benefit*», in *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, Milano, Egea, 2020;

BELLAVITE PELLEGRINI C. –SERACINI M., «*Profili di governance nelle Società Benefit*», in (a cura di) C. BELLAVITE PELLEGRINI – R. CARUSO, *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, Egea, 2020;

BENEDETTO XVI, Lett. Enc. *Caritas in Veritate*, Libreria Editrice Vaticana, 29 giugno 2009;

BERLE A. A. JR., «*Corporate Powers as Powers in Trust*», in *Harv. L. Rev.*, XLIV, 1931;

BERLE A. A. JR., «*For whom are corporate managers trustees: A Note*», in *Harv. L. Rev.*, XLV, 1932;

BIANCA M. –ZANARDO A., «*La Società Europea e la Società Cooperativa Europea*», in (a cura di) E. PEDERZINI, *Percorsi di diritto societario europeo*, Torino, Giappichelli, 2020;

BIANCHI D. –RIZZUTI M. (a cura di), *Funzioni punitive e funzioni ripristinatorie, Combinazioni e contaminazioni tra sistemi*, Torino, Giappichelli, 2020;

BIANCHINI M. –SERTOLI C., «*Una ricerca Assonime sulle società benefit, Dati empirici, prassi statutaria e prospettive*», in *Analisi Giuridica dell’Economia*, I, 2018;

BINDA M., *Dietro gli annunci della Cina: più crescita verde che lotta alle emissioni*, 08.09.2021, Focus presente nella sezione *Notizie*, dell’ASVIS, reperibile al link: <https://asvis.it/notizie/929-10409/focus-dietro-gli-annunci-della-cina-piu-crescita-verde-che-lotta-alle-emissioni> ;

- BLAIR M. M. –STOUT L. A., «A Team Production Theory of Corporate Law», in *Va. L. Rev.*, LXXXV, 1999;
- BOEGER N. – VILLIERS C. (a cura di), *Shaping the corporate landscape, Towards Corporate Reform and Enterprise*, Oxford-Portland, Hart Publishing, 2018;
- BOFFA D., *Modelli emergenti di organizzazioni ibride orientate allo sviluppo sostenibile, Le benefit corporation e le società benefit*, Roma, Aracne, 2021;
- BONELLI F., *Gli Amministratori di S.p.A., dopo la riforma delle società*, Milano, Giuffrè, 2004;
- BRAKMAN REISER D., «Benefit corporations-a sustainable form of organization?», in *Wake Forest L. Rev.*, XLVI, 2011;
- BRUNO S., «Dichiarazione “non finanziaria” e obblighi degli amministratori», in *Riv. soc.*, IV, 2018;
- BRUNO S., «Fair trade e community interest company in Inghilterra», in *Il commercio equo e solidale, Principi, regole, modelli organizzativi*, (a cura di) F. Pernazza, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009;
- BRUNO S., «Il ruolo della s.p.a. per un'economia sostenibile: la Proposta di Direttiva UE su “Corporate Sustainability Due Diligence”. Nasce la stakeholder company?», in *Rivista di Diritti Comparati*, III, 2022;
- BRUNO S., «The ‘enlightened shareholder value’ in UK companies ten years later: what the European Directive N. 2014/95/EC can do», in (a cura di) F. ANNUNZIATA– A. BRODEL DORSMAN – B. FRANÇOIS – F. PERNAZZA, *Le droit comparé des affaires au XXI siècle. Mélanges à la mémoire de Claude Ducouloux-Favard*, 2<sup>a</sup> ed., Bruylant, Bruxelles, 2017;
- BUSIELLO V., «Europa, Commercio, Diritto, intervista a Gianluca Scarchillo», in *Notizie Geopolitiche*, 26 settembre 2021, reperibile al link: <https://www.notiziegeopolitiche.net/europa-commercio-diritto-intervista-a-gianluca-scarchillo/>
- BUTTI L., «Il contenzioso sul cambiamento climatico in Italia», n *RGA online*, XXII, 2021, reperibile al link [www.rgaonline.it](http://www.rgaonline.it)

CALABRESI G., *Il futuro del Law and Economics, Saggi per una rimediazione ed un ricordo*, (a cura di) F. FIMMANÒ – V. OCCORSIO, (traduzione di) D. MALTESE, (presentazione di) E. AL MUREDEN, Milano, Giuffrè, 2018;

CALABRESI G. –MELAMED A. D., «*Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*», in *Harv. Law Rev.*, Vol. 85, VI, 1972;

CALABRÒ A., «*Economia sostenibile: per il cambio di paradigma tenere insieme nell'impresa l'etica e il profitto*», in (a cura di) C. BELLAVITE PELLEGRINI – R. CARUSO, *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, Egea, 2020;

CALLISON J. W., «*Putting new sheets on a procrustean bed: how benefit corporations address fiduciary duties, the dangers created, and suggestions for change*», in *Am. U. Bus. L. Rev.*, II, 2012-2013;

CAMPA G., *Lezioni di scienze delle finanze*, Torino, Utet, 2013;

CAMPOBASSO G. F., *Diritto commerciale, diritto delle società*, vol. 2, (a cura di) M. CAMPOBASSO, Torino, 2015;

CARRARO C., «*Le interazioni tra innovazione, crescita economica e tutela dell'ambiente per uno sviluppo sostenibile coerente con l'Agenda 2030*», in AA.VV., *Italia 2030, Proposte per lo sviluppo*, Milano, La nave di Teseo, 2020;

CAVALIERI R., *La legge e il rito, Lineamenti di storia del diritto cinese*, Milano, Franco Angeli, 2001;

CETRA A., «*Impresa sociale vs. impresa socialmente responsabile: prove di avvicinamento tra terzo e secondo settore*», in *Oltre la pandemia, Società, salute, economia e regole nell'era post Covid-19*, (a cura di) G. PALMIERI, Vol. I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020;

CLARICH M., «*Quadro giuridico-regolamentare e assetti della pubblica amministrazione come fattori di sviluppo economico*», in AA.VV., *Italia 2030, Proposte per lo sviluppo*, Milano, La nave di Teseo, 2020;

CLARK W. H. JR. –BABSON E. K., «*How benefit corporations are redefining the purpose of business corporations*», in *Wm Mitchell L. Rev.*, XXXVIII, 2012, pp. 817-851;

- CONAC P. H., «*Public versus private enforcement in corporate governance*», in *Comparative Corporate Governance*, (a cura di) A. AFSHARIPOUR – M. GELTER, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2021;
- CONRAD J., *Cuore di tenebra*, Milano, Feltrinelli, 2019;
- CONTE G., *L'impresa responsabile*, Milano, Giuffrè, 2018;
- COOPER L. A. – WEBER J., «*Does Benefit Corporation Status Matter to Investors? An Exploratory Study of Investor Perceptions and Decision*», in *Bus. Soc.*, LX, 2021;
- CORAPI D., «*Appunti sulla riforma del diritto delle società di capitali: dai “tipi” di società ai “modelli”*», in *Diritto dell'economia (atti dei seminari tenuti nell'Auditorium della Cassa Forense in Roma, 11 ottobre 2001 – 8 febbraio 2002)*, Milano, 2002, pp. 869 – 873;
- CORAPI D., «*Appunti sulla riforma del diritto delle società di capitali: dai “tipi” di società ai “modelli”*», in *L'analisi economica del diritto: banche, società e mercati*, (a cura di) E. ROSSI, Bari, 2004, p. 19;
- CORAPI D., «*Le società per azioni*», in AA.V.V. *Diritto privato comparato*, Roma-Bari, Laterza, 2012;
- CORAPI D., «*Dalla benefit corporation alla società benefit, Note conclusive*», in *Dalla Benefit Corporation alla Società Benefit*, (a cura di) B. DE DONNO – L. VENTURA, Bari, Cacucci Editore, 2018;
- CORAPI D. – PERNAZZA F., *La Società Europea, Fonti comunitarie e modelli nazionali*, Torino, Giappichelli, 2011;
- CORAPI E., «*Temî attuali sulla transizione verso un'economia sostenibile nel panorama italiano ed europeo: Green Bonds Standard e Greenwashing*» in *Sostenibilità e mercato finanziario, Questioni aperte e profili comparatistici*, Milano, Wolters Kluwer – Cedam, 2023;
- CORSO S., «*Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*», in *NLCC*, VI, 2016;
- COSTA F., *Questa è l'America, storie per capire il presente degli Stati Uniti e il nostro futuro*, Milano, 2020;

- ČULINOVIĆ-HERC E., «*Navigating the Corporate sustainability challenge – Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence in the EU regulatory Arena*», in *Sostenibilità e mercato finanziario, Questioni aperte e profili comparati*, (a cura di) E. CORAPI, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2023;
- CUMMINGS B., «*Benefit Corporations: how to enforce a mandate to promote the public interest*», in *Colum. L. Rev.*, CXII, 2012;
- D'AMICO M., «*Una riforma costituzionale importante*», in *RGA online*, 26 febbraio 2022;
- DALAI LAMA, *Autobiografia Spirituale*, (a cura di) S. STRIL-REVER, Milano, Mondadori, 2010;
- DAVICO L., «*Etica e sostenibilità*», in *Lo Sguardo – Rivista di Filosofia*, VIII, 2012;
- DE DONNO B., «*Dalla Benefit Corporation alla Società Benefit, note introduttive*», in *Dalla Benefit Corporation alla Società Benefit*, (a cura di) B. DE DONNO – L. VENTURA, Bari, Cacucci Editore, 2018;
- DE DONNO B., «*“Incontri con Diego Corapi”, Intervista di Barbara De Donno*», in (a cura di) B. DE DONNO – F. PERNAZZA – R. TORINO – G. SCARCHILLO – D. BENINCASA, *Persona e attività economica tra libertà e regola, Studi dedicati a Diego Corapi*, Vol. I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016;
- DE DONNO B. –PERNAZZA F. –TORINO R. –SCARCHILLO G. –BENINCASA D., (a cura di), *Persona e attività economica tra libertà e regola, Studi dedicati a Diego Corapi*, Vol. I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016;
- DE LUCA N., *Foundations of European Company Law*, Roma, Luiss University Press, 2016
- DE LUCA N. - GENTILE A. - SCHIAVOTTIELLO F., «*Trasformazione transfrontaliera in Europa: prime considerazioni su Polbud*», in *Le Società*, I, 2018;
- DE SABATO E. –FUGIGLANDO F., *Le società benefit*, Milano, Giuffrè, 2021;
- DE TOCQUEVILLE A., *La democrazia in America*, (a cura di) N. MATTEUCCI, Milano, Utet, 2014;

DEGL'INNOCENTI F., «*Danni da attività di impresa e risarcimento ultracompensativo*», in *Funzioni punitive e funzioni ripristinatorie, Combinazioni e contaminazioni tra sistemi*, (a cura di) D. BIANCHI – M. RIZZUTI, Torino, Giappichelli, 2020;

DELMONTE A., *Benefit Corporation Guide*, Small Business Development Center at SUNY Buffalo State, reperibile al link: <https://clinical.aals.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/43401456-5.pdf>

DEL PRATO E., *Principi e metodo nell'esperienza giuridica, saggi di diritto civile*, Torino, Giappichelli, 2018;

DELOITTE, *Millennial Innovation Survey, January 2013, Summary of global findings*, p. 9, reperibile al link: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/dttl-millennial-innovation-survey.pdf>

DENTONI-LITTA A., «*Aspetti normativi essenziali delle Società Benefit*», in *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, (a cura di) C. BELLAVITE PELLEGRINI – R. CARUSO, Milano, Egea, 2020;

DI CESARE P. –EZECHIELI E., «*Rapporto e interazione tra B Corp e Società Benefit*», in *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, (a cura di) C. BELLAVITE PELLEGRINI – R. CARUSO, Milano, Egea, 2020;

DI MARCO L., *Obiettivi di sviluppo sostenibile e politiche europee, dal Green Deal al Next Generation EU*, in *Quaderni dell'ASviS*. I, 2020;

DODD E. M., «*For whom are corporate managers trustees*», in *Harv. L. Rev.*, 1932, XLV (VII);

ECKSTEIN G., «*Of rivers, deities and legal persons: a new approach to managing freshwater resources?*», in G.ECKSTEIN–A. D'ANDREA–V. MARSHALL–E. O'DONNELL–J. TALBOT-JONES –D. CURRAN–K. O'BRYAN, *Conferring legal personality on the world's rivers: A brief intellectual assessment*, in *Water International*, 44:6-7, 804-829, DOI: 10.1080/02508060.2019.1631558, pp. 822-824. Reperibile al link: <https://doi.org/10.1080/0250860.2019.1631558>;

- ELKINGTON J., *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Oxford, 1997;
- ENRIQUES L., «Diritto societario statunitense e diritto societario italiano: in weiter Ferne, so nah», in *Giur. Comm.* XXXIV, 2007;
- ESPOSITO R. T., «The social enterprise revolution in corporate law: a primer on emerging corporate entities in Europe and the United States and the case for the Benefit Corporation», in *Wm. & Mary Bus. L. Rev.*, 2013, IV;
- EZECHIELI E. – DI CESARE P., *Il caso Nativa: la prima Società Benefit B Corp e in Europa, Country Partner di B Lab per l'Italia*, p. 9, reperibile al link: [https://assobenefit.org/wp-content/uploads/2021/11/il\\_movimento\\_globale\\_delle\\_b\\_corp\\_e\\_la\\_nascita\\_delle\\_socie\\_ta\\_benefit.pdf](https://assobenefit.org/wp-content/uploads/2021/11/il_movimento_globale_delle_b_corp_e_la_nascita_delle_socie_ta_benefit.pdf)
- FERDINANDI F., «La società benefit», in *Vita Notarile*, I, 2017;
- FERGUSON N., *La piazza e la torre, le reti, le gerarchie e la lotta per il potere. Una storia globale*, Milano, Mondadori, 2018;
- FERRARINI G., «Redefining Corporate Purpose: Sustainability as a Game Changer», in *Sustainable Finance in Europe*, (a cura di) D. BUSH – G. FERRARINI – S. GRÜNEWALD, Berlino, Springer, 2021;
- FERRARINI G. – ZHU S., «Is There a Role for Benefit Corporations in the New Sustainable Governance Framework?», in *ECGI Law Working Papers*, N° 588/2021, June 2021;
- FRANCESCO, Lett. enc. *Laudato sì*, Libreria Editrice Vaticana, 24 maggio 2015;
- FREEMAN R. E. – MARTIN K. – PARMAR B., «Stakeholder Capitalism», in *J. Bus. Ethics*, LXXIV, 2007;
- FREER R. D., *The Law of Corporations, in a nutshell*, Saint Paul, West Academic Publishing, 2020;
- FREER R. D. – MOLL D. K., *Principles of business organizatios*, St. Paul, West Academic Publishing, 2018;
- FRIEDMAN M., *Capitalismo e Libertà*, Torino, IBL Libri, 2010;

- FRIEDMAN M., «*The Sociale Responsibility of Business is to increase its Profits*», in *The New York Times Magazine*, 13 settembre 1970;
- FUBINI F., «*Se l'azienda diventa benefit, La sostenibilità nei bilanci*», in *Corriere della sera, Buone Notizie*, 27 aprile 2021, p. 3;
- FUCCILLO A. - SORVILLO F. - DECIMO L., «*The courts and the code, Legal osmosis between religion and law in the cultural framework of civil law systems*», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statochiese.it](http://www.statochiese.it)), n.28 del 2017;
- GAGNON G., «*American Indian Law: a discourse on Chthonic Law*», in *N.D.L. Rev. LXXXIX*, 2013;
- GALLO P., «*Analisi economica del diritto*», in ID., *Introduzione al diritto comparato*, vol. III, Torino, Giappichelli, 2017;
- GAMBARO A. – SACCO R., «*Sistemi Giuridici Comparati*», in *Trattato di Diritto Comparato*, (diretto da) R. SACCO, Milano, Utet, 2018;
- GIANGUALANO P. –SOLIMENE L., *Sostenibilità in cerca di imprese, La rendicontazione non finanziaria come strumento di governance dei rischi e delle opportunità*, Milano, Egea, 2019;
- GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Sollicitudo Rei Socialis*, 30 dicembre 1987;
- GLENN H. P., *The legal Tradition of the World, sustainable diversity in Law*, Oxford, Oxford University Press, 2014;
- GOLDSMITH E., *The Way: an Ecological World View*, Londra, Rider, 1992;
- GORLA G., *Commento a Tocqueville, "L'idea dei diritti,,*, Milano, Giuffré, 1948;
- GORLA G., «*Diritto Comparato e straniero*», in *Enc. giur. Treccani*, XI, Roma, 1988;
- GRANT J. K., «*When Making Money and Making a Sustainable and Societal Difference Collide: Will Benefit Corporations Succeed or Fail?*», in *Indiana Law Rev.*, XLVI, 2013;
- GRASSI S., «*Ambiente e Costituzione*», in *RQDA*, III, 2017;
- GREEN R. M., *Shareholder as Stakeholders: Changing Metaphors of Corporate Governance*, in *Walsh. & Lee L. Rev. L*, 1993;

GRIM B. - WOODHEAD L., «*Can religion make economic growth more fair?*», in WORLD ECONOMIC FORUM, *The Role of Faith in Systemic Global Challenges*, [https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GAC16\\_Role\\_of\\_Faith\\_in\\_Systemic\\_Global\\_Challenges.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC16_Role_of_Faith_in_Systemic_Global_Challenges.pdf)

HARPER HO V., «*Board duties: monitoring, risk management and compliance*», in *Comparative Corporate Governance*, (a cura di) A. AFSHARIPOUR – M. GELTER, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publishing, 2021;

HART O. –ZINGALES L., «*The New Corporate Governance*», in *ECGI, Law Working Paper*, N° 640/2022;

HEMINGWAY E., *Festa Mobile*, Milano, Oscar Mondadori, 1964;

HANSMANN H. B., «*The Role of Nonprofit Enterprise*», in *Yale L. J.*, LXXXIX, 1980;

HANSMANN H.– KRAAKMAN R., «*Che cos'è il diritto societario?* », in *Diritto societario comparato*, (a cura di) L. ENRIQUES, Bologna, il Mulino, 2006;

HANSMANN H. – KRAAKMAN R., «*Problemi di «agency» e strategie normative*», in *Diritto societario comparato*, (a cura di) L. ENRIQUES, Bologna, il Mulino, 2006;

HOPT K. J., «*Comparative company law*», in (a cura di) M. REIMANN – R. ZIMMERMANN, *The Oxford handbook of comparative law*, Oxford, Oxford University Press, 2019;

JULLIEN F., *Il n'y pas d'identité culturelle mais nous défendons les ressources d'une culture*, Paris, Éditions de l'Herne, 2017;

JUSTICE & DIVERSITY CENTER OF THE BAR ASSOCIATION OF SAN FRANCISCO, *Benefit Corporation and Flexible Corporation in California: New State Legislation Permits Socially Responsible Corporate Formations*, <https://www.sfbar.org/wp-content/uploads/2019/10/benefit-corp-memo-.pdf>

KANT I., *Che cosa significa orientarsi nel pensiero?*, Milano, 2015;

KHYAS A., *Can religion help fight climate change?*, 24 agosto 2015, articolo pubblicato sul sito del *World Economic Forum*, in collaborazione con *The Conversation*, reperibile all'indirizzo: <https://www.weforum.org/agenda/2015/08/can-religion-help-fight-climate-change>;

KOURILSKY P., *Di scienza e democrazia, Crisi della politica e speranza della ragione*, Torino, Codice edizioni, 2020;

LALLI A., «Diritto dello sviluppo sostenibile», in *Scienze della sostenibilità, Energia, Risorse, Città, Acqua, Ecosistemi, Diritto*, (a cura di) S. SERRANTI, Bologna, Zanichelli, 2022;

LATOUCHE S., «L'enciclica "Laudato sì" e il progetto della decrescita. Consonanze e dissonanze», in «"Laudato sì" di papa Francesco, Per un'ecologia integrale: problemi e prospettive», in *Quaderni per il Dialogo e la Pace*, CEEP – ACLI, I, 2016;

LI G., «Tutela ambientale e responsabilità sociale d'impresa nel diritto cinese contemporaneo», in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, IV, 2017;

LO CASTRO G., «L'apporto del cristianesimo alla formazione dell'esperienza giuridica del mondo occidentale», in AA. VV., *Giuristi della 'Sapienza', questioni di filosofia del diritto*, (a cura di) B. LEUCADITO-G. PETROCCO, Torino, Giappichelli, 2015;

LUPOI A., «L'attività delle "Società Benefit"», estratto, in *Riv. Not.*, V, 2016;

MACINTYRE E., *Business Law*, Harlow, Pearson, 2014;

MAGGINO F., «Sviluppo sostenibile e benessere delle società: tra dati e governance», in *Corso interdisciplinare "Scienze della Sostenibilità", Sintesi dei contributi 2021*, (a cura di) L. DE SANTOLI – F. MANES – G. SENATORE, Roma, Sapienza Università Editrice, 2022;

MAGLIANO R., «Greentech e Intelligenza Artificiale: un nuovo impulso per promuovere sostenibilità e consapevolezza da parte dell'investitore retail», in *Sostenibilità e mercato finanziario, Questioni aperte e profili comparatistici*, Milano, Wolters Kluwer – Cedam, 2023;

MANERA L., «Prefazione», in S. BEACH, *Shakespeare and Company*, Vicenza, Neri Pozza Editore, 2018;

MARASÀ G., *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Torino, Giappichelli, 2019;

MARCHISIO E., *Brevi note su contratto, impresa e mercato nella dottrina sociale della Chiesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<http://www.statoechiese.it>), n. 3 del 2020;

MARCQUIS C., *Better Business, How the B Corp Movement is Remaking Capitalism*, New Haven – London, Yale University Press, 2020;

MARTINELLI A., «Prefazione», in M. WEBER, *L'Etica protestante e lo spirito del capitalismo*, RCS Libri, edizione speciale per Corriere della Sera, in *I classici del pensiero libero*, VIII, 2010;

MCKEAN R. N., «*Economics of Trust, Altruism, and Corporate Responsibility*», in *Altruism, Morality, and Economic Theory*, (a cura di) E. S. PHELPS, Russell Sage Foundation, 1975;

MESSETTI G., *La Cina è già qui, Perché è urgente capire come pensa il Dragone*, Milano, Mondadori, 2022;

MIROW M. C., «*Kennevick Man, Identity, and the Failure of Forensic History*», in A. WIJFFELS (a cura di), *History in Court, historical Expertise and Methods in a Forensic Context*, in *Studia Forensia Historica*, III, 2001;

MURRAY J. H., «*Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*», in *Am. U. Bus. L. Rev.*, II, 2012;

MURRAY J. H., «*Social enterprise innovation: Delaware's public benefit corporation law*», in *Harv. Bus. L. Rev.*, IV, 2014;

NATIVA, «*Nativa e Benefit Corporation*», in *Made in B-Italy, La via italiana all'impresa sostenibile*, (a cura di) L. ROZZA, Pavia, Blonk, 2019;

NESPOR S., «*L'etica del capitalismo e il cambiamento climatico*», in *RGA online*, XXII, 2021, reperibile al link [www.rgaonline.it](http://www.rgaonline.it) ;

OHNESORGE L. –ROGGE E., «*Europe's Green Policy: Towards a Climate Neutral Economy by Way of Investors' Choice*», in *Eur. Co. Law*, vol. XVIII, issue 1, 2021, pp. 36-41;

OLIVETTI A., *Le fabbriche di bene*, Roma/Ivrea, Edizioni di comunità, 2014;

OMERO, *Iliade*, (a cura di) F. FERRARI, Milano, Mondadori, 2018;

PACCES A. M., «*Will the EU Taxonomy Regulation Foster a Sustainable Corporate Governance?*», in *ECGI – Working Paper*, N° 611, October 2021;

PARTSCH P. E., «*Cadre général européen de la finance durable*», in AA.VV., *Les Instrumentis de droit des sociétés et de droit financier de l'économie durable*, (coordinato da) T. TILQUIN, Bruxelles, Larcier, 2021;

PATAGONIA, *Annual Benefit Corporation Report*, 2021, <https://www.patagonia.com/on/demandware.static/-/Library-Sites-PatagoniaShared/default/dw18ad9c7c/PDF-US/Patagonia-2021-BCorp-Report-Updated-2-15-22.pdf>

PEDERZINI E., «*La libertà di stabilimento delle società europee nell'interpretazione evolutiva della Corte di Giustizia. Armonizzazione e concorrenza tra ordinamenti nazionali*», in (a cura di) E. PEDERZINI, *Percorsi di diritto societario europeo*, Torino, Giappichelli, 2020;

PEDERZINI E. (a cura di), *Percorsi di diritto societario europeo*, Torino, Giappichelli, 2020;

PERNAZZA F. (a cura di), *Il commercio equo e solidale, Principi, regole, modelli organizzativi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009;

PERNAZZA F., «*Legalità e corporate social responsibility nelle imprese transnazionali*», in *Dir. comm. internaz.*, I, 2012;

PERNAZZA F., «*Struttura della SE*», in *La società europea, fonti comunitarie e modelli nazionali*, (a cura di) D. CORAPI -F. PERNAZZA, Torino, Giappichelli, 2017;

PETRASSI M. C., *Le società benefit per le imprese pubbliche e private*, Milano, Key Editore, 2021;

PETTINATO C. M., *Il grido di Abacuc. La questione ecologica alla luce delle istanze del giusnaturalismo cristiano contemporaneo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statochiese.it](http://www.statochiese.it)), n. 31 del 2014;

PIRANDELLO L., «*Così è (se vi pare)*», in *Maschere nude*, Milano, Mondadori, 1967;

PLERHOPLES A. E., «*Social Enterprise and Benefit Corporations in the United States*», in *The International Handbook of Social Enterprise Law*, (a cura di) H. PETER – C. VAEGAS VASSEROT – J. ALCALDE SILVA, Berlino, Springer, 2023;

- PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE (a cura di), *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, 2004;
- RADIN S. A., *The business judgment rule, Fiduciary duties of corporate directors*, vol. I, Austin, Boston, Chicago, New York, The Netherlands, 2009;
- RICHTER M. S. JR., «*L'impresa azionaria tra struttura societaria e funzione sociale*», in *La funzione sociale del diritto privato tra XX e XXI secolo*, (a cura di) F. MACARIO – M. N. MILETTI, Roma, Romatr-Press, 2017;
- RIOLFO G., «*Gran Bretagna e Stati Uniti: il sistema di amministrazione e controllo delle companies e delle corporations*», in *Percorsi di diritto societario europeo*, (a cura di) E. PEDERZINI, Torino, Giappichelli, 2020;
- RIOLFO G., «*Le società benefit in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*», in *Studium Iuris*, VI, 2016;
- RODOTÀ S., *Solidarietà, un'utopia necessaria*, Roma-Bari, Laterza, 2014;
- ROMANO B., *Orientarsi nel pensiero – Kant – e nelle norme – Gadamer – Nomos e Logos: Schmitt, Heidegger, Lacan*, (Prefazione di) L. AVITABILE, (a cura di) C. PALUMBO – G. PETROCCO – A. SINISCALCHI, Torino, Giappichelli;
- RONCO S., *La società benefit tra profit e non profit*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018;
- RONDINELLI M., «*L'armonizzazione nel diritto delle società: evoluzione e prospettive*», in *Percorsi di diritto societario europeo*, Torino, Giappichelli, 2020;
- ROSSI G., *Il Gioco delle Regole*, Milano, Adelphi, 2006;
- ROSSI S., «*Lo sviluppo e le imprese in Italia*», in *Italia 2030, Proposte per lo sviluppo*, Milano, La nave di Teseo, 2020;
- ROZZA L., (a cura di), *Made in B-Italy, La via italiana all'impresa sostenibile*, Pavia, Blonk Editore, 2019;
- SACCO R., *Il diritto muto, Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, Bologna, il Mulino, 2015;
- SCARCHILLO G., *Class Action, Dalla comparazione giuridica alla formazione del giurista: un caleidoscopio per nuove prospettive*, Torino, Giappichelli, 2019;

SCARCHILLO G., «*Gli Energy Savings Performance Contracts nelle relazioni di partenariato tra Pubblica Amministrazione ed ESCo: una comparazione tra l'esperienza italiana e statunitense*», in *RQDA*, I, 2019;

SCARCHILLO G., «*Il commerce équitable in Belgio e Francia*», in *Il commercio equo e solidale, Principi, regole, modelli organizzativi*, (a cura di) F. PERNAZZA, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, pp. 201-217;

SCARCHILLO G., *Profili del diritto societario nella prospettiva della comparazione del diritto*, Napoli, Jovene, 2018;

SCARCHILLO G., *Responsabilità e tutela dei diritti, Percorsi di diritto privato comparato*, Napoli, Jovene, 2018;

SCARCHILLO G., «*Storia ed evoluzione del modello orientale di risoluzione delle controversie. L'arbitrato commerciale in Cina*», in *Contr. impr. Eur.*, I, 2016;

SCHIOPPA A., «*I giovani, la formazione e le opportunità. Prospettive di diritto comparato sull'orizzonte della sostenibilità*», in *Il disagio giovanile oggi, Report del Consiglio Nazionale dei Giovani*, (a cura di) CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI, Sapienza Università Editrice, 2022;

SEN A., *Lo sviluppo è libertà: perché non c'è crescita senza democrazia*, Milano, Mondadori, 2000;

SENATORE G., «*Il Capitale umano e il capitale sociale*», in *Corso interdisciplinare "Scienze della Sostenibilità", Sintesi dei contributi 2021*, (a cura di) L. DE SANTOLI – F. MANES – G. SENATORE, Roma, Sapienza Università Editrice, 2022;

SHACKELFORD S. J. –HILLER J. –MA X., «*Unpacking the Rise of Benefit Corporations: A Transatlantic Comparative Case Study*», in *Va. J. Int'l L.*, LX, 2020;

SICLARI D., «*La responsabilità sociale di impresa e le società pubbliche*», in «*Approfondimenti, L'assetto delle società pubbliche*», in *Il diritto dell'economia*, XXV, 2012;

SICLARI D., «*"Trasformazione" in società benefit e diritto di recesso*», in *Riv. Trim. Dir. Economia*, I, 2019;

SMITH J. D., *How religions shape the environmental movement in Indonesia*, 28 novembre 2019, articolo pubblicato sul sito del *World Economic Forum*, in collaborazione con *The Conversation*, reperibile all'indirizzo:

<https://www.weforum.org/agenda/2019/11/religion-environment-activism-values-muslims-indonesia/> ;

SOGLIO E., «*Olivetti e gli altri, Ma per il piano B servono regole certe e condivise*», in *Corriere della sera, Buone notizie, L'impresa del bene*, 27 aprile 2021;

SORVILLO F., «*Libertà religiosa e Responsabilità Sociale d'Impresa*», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 7 del 2020;

SPAMANN H. –SUBRAMANIAN G., *Corporations, Create Space* Independent Publishing Platform, 2018;

STELLA RICHTER M. JR., «*Società benefit e società non benefit*», in *Dalla Benefit Corporation alla Società benefit*, (a cura di) B. De Donno – L. Ventura, Bari, Cacucci Editore, 2018;

STRINE L., «*Toward Common Sense and Common Ground? Reflections on the Shared Interests of Managers and Labor in a More Rational System of Corporate Governance*», in *J. Corp. L.*, XXX, 1, 2007;

STRINE L. E., «*Our continuing Struggle with the Idea that For-Profit Corporations Seek Profit*», in *Wake Forest L. Rev.*, CXXXV, 2012;

TARANTINO G., «*Su un rapporto armonico tra uomo e natura: una riflessione etico-giuridica*», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<http://www.statoechiese.it>), n. 12 del 2018;

THALER R. H. –SUNSTEIN C. R., *Nudge. La spinta gentile, La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, (Trad.) A. OLIVERI, Milano, Feltrinelli, 2009;

TOFFOLETTO A., *Note minime a margine di Laudato sì*, in *Le Società*, 2015, XI;

VAN OOSTRUM C. H. A., «*Sustainability Through Trasparency and Definitions: A Few Thoughts on Regulation (EU) 2019/2088 and Regulation (EU) 2020/852*», in *Eur. Co. Law*, vol. XVIII, issue 1, 2021;

VARANO V. –BARSOTTI V., *La tradizione giuridica occidentale, Testo e materiali per un confronto civil law common law*, Torino, Giappichelli, 2018;

VENTURA L., «Benefit Corporation e circolazione dei modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?», in *Contr. e impr.*, IV-V, 2016;

VENTURA L., «Benefit Corporation e Società Benefit tra innovazione creativa e imitazione di modelli», in *Dalla Benefit Corporation alla Società Benefit*, (a cura di) B. DE DONNO – L. VENTURA, Bari, Cacucci Editore, 2018;

VENTURA L., «Corporate Sustainability Due Diligence and New Boundaries of the Firms in the European Union», in *Eur. Bus. Law Rev.*, XXXIV, 2023;

VENTURA L., «“if not for profit, for what?” dall’altruismo come “bene in sé” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative», in *Riv. dir. comm.*, III, 2018;

VENTURA L., «Le Società Benefit nel mondo: un’analisi comparata», in (a cura di) C. BELLAVITE PELLEGRINI – R. CARUSO, *Società Benefit, Profili giuridici ed economico-aziendali*, Milano, Egea, 2020;

VENTURA L., «Philantropy and the For-profit Corporation: The Benefit Corporation as the New Form of Firm Altruism», in *EBOR*, 2022;

VENTURA L., «Social Enterprise and Benefit Corporations in Italy», in *The International Handbook of Social Enterprise Law*, (a cura di) H. PETER – C. VAEGAS VASSEROT – J. ALCALDE SILVA, Berlino, Springer, 2023;

VENTURA L., «The Essential Role of Enterprises for an Inclusive and Sustainable Development: Towards a New Uniform Model Law for Social Enterprise?», in *Eur. Co. Law*, Vol. XVII, issue 1, 2020;

WORLD ECONOMIC FORUM, *The Role of Faith in Systemic Global Challenges*, Cologny/Ginevra, giugno 2016, reperibile al link: [https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GAC16\\_Role\\_of\\_Faith\\_in\\_Systemic\\_Global\\_Challenges.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC16_Role_of_Faith_in_Systemic_Global_Challenges.pdf)

XU D., «Il modello cinese di codificazione civile», in *Codice civile della Repubblica Popolare Cinese*, (a cura di) O. DILIBERTO - D. DURSI - A. MASI, (traduzione di) M. HUANG, (introduzione di) D. XU, Pisa, Pacini Editore, 2021;

ZAGREBELSKY G., *Diritti per forza*, Torino, Einaudi, 2017;

ZAGREBELSKY G., «Presentazione», in A. OLIVETTI, *Le fabbriche di bene*, Roma/Ivrea, Edizioni di comunità, 2014;

ZAMAGNI S., «Intervista a Stefano Zamagni», in *Made in B-Italy, La via italiana all'impresa sostenibile*, (a cura di) L. ROZZA, Pavia, Blonk Editore, 2019;

ZAMAGNI S., *Responsabili, Come civilizzare il mercato*, Bologna, il Mulino, 2019;

ZWEIGERT K. –KÖTZ H., *Introduzione al Diritto Comparato, I Principi fondamentali*, Vol. I, Milano, Giuffrè, 1998

## SITOGRAFIA

<https://interfaithclimate.org/the-statement/>

<https://www.weforum.org/agenda/2019/11/religion-environment-activism-values-muslims-indonesia/>

<https://www.weforum.org/agenda/2015/08/can-religion-help-fight-climate-change>

<https://interfaithclimate.org/about-the-summit>

<https://parliamentofreligions.org/documents/towards-global-ethic-initial-declaration-fifth-directive>

<http://www.americansforcommunitydevelopment.org/laws>

<https://asvis.it/notizie/929-10409/focus-dietro-gli-annunci-della-cina-piu-crescita-verde-che-lotta-alle-emissioni>

[www.rgaonline.it](http://www.rgaonline.it)

[www.statochiese.it](http://www.statochiese.it)

<https://www.cortecostituzionale.it/podcast.do>

<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/dttl-millennial-innovation-survey.pdf>

<https://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/introduzione.html>

<https://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/introduzione.html>

<https://www.programmazioneeconomica.gov.it/snss/>

<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/environment.html>

<https://www.notiziegeopolitiche.net/europa-commercio-diritto-intervista-a-gianluca-scarchillo/>

<https://cbey.yale.edu/programs/an-entrepreneurs-guide-to-going-b>

[https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/934858/index.html?part=ddlpres\\_ddlpres1-relpres\\_relpres1](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/934858/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-relpres_relpres1)

<https://www.pwc.com/it/it/services/esg/doc/pwc-societa-benefit-un-nuovo-paradigma-imprenditoriale.pdf>

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=consil%3AST\\_15024\\_2022\\_REV\\_1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=consil%3AST_15024_2022_REV_1)

<https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/decision-making/>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52022PC0071>

<https://www.assonime.it/assonime/area-stampa/Documents/Quaderno%20Assonime.pdf>

[http://assobenefit.message-asp.com/sites/assobenefit/files/assobenefit\\_risponde\\_a\\_call\\_for\\_contribution\\_dg\\_comp.pdf](http://assobenefit.message-asp.com/sites/assobenefit/files/assobenefit_risponde_a_call_for_contribution_dg_comp.pdf)

<https://www.patagonia.com/on/demandware.static/-/Library-Sites-PatagoniaShared/default/dw18ad9c7c/PDF-US/Patagonia-2021-BCorp-Report-Updated-2-15-22.pdf>

<https://clinical.aals.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/43401456-5.pdf>

<https://www.sfbar.org/wp-content/uploads/2019/10/benefit-corp-memo-.pdf>